ARCHIVIO DELLA FONDAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA AMMINISTRATIVA

12

CARLA LODOLINI TUPPUTI

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

NELLA RESTAURAZIONE PONTIFICIA

(17 luglio 1849 - 12 aprile 1850)

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXX

ARCHIVIO

DELLA

FONDAZIONE ITALIANA

PER LA

STORIA AMMINISTRATIVA

PRIMA COLLANA

Monografie, ricerche ausiliarie,
opere strumentali.

12

DIRETTORE DELLA COLLEZIONE:

GIANFRANCO MIGLIO

CARLA LODOLINI TUPPUTI

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

NELLA RESTAURAZIONE PONTIFICIA

(17 luglio 1849 - 12 aprile 1850)

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXX

PREMESSA

Il presente lavoro è diretto a porre in luce l'attività a m m i n i s t r a t i v a della ‹Commissione governativa di Stato› che resse lo Stato Pontificio dopo la caduta della Repubblica romana sino al ritorno a Roma di Pio IX dopo l'esilio nel Regno di Napoli (agosto 1849 - aprile 1850).

La ‹Commissione governativa di Stato› fu un organismo dalle caratteristiche del tutto particolari. Essa fu formalmente una reggenza sovrana, una «rappresentanza» (così essa stessa si definì) del sovrano assente dallo Stato; ma un settore rimase escluso dalla competenza affidatale: quello degli affari esteri. La ‹Commissione governativa di Stato›, cioè, sostituì in Roma — formalmente, ripetiamo — il sovrano, ad eccezione di ciò che concerneva i rapporti con l'estero, i quali rimasero affidati al Pro-Segretario di Stato, residente, insieme con il Pontefice, fuori del territorio dello Stato (per gli affari esteri ordinari, che potevano essere trattati da Roma, fu inviato nella Capitale un sostituto). In pratica, però, la Commissione aveva ricevuto da Gaeta precise disposizioni alle quali doveva attenersi e sulle basi delle quali, come rappresentanza sovrana, emanò le norme relative alla Restaurazione, attraverso lo svolgimento di una propria attività legislativa. La Commissione nominò i Ministri a capo dei vari Dicasteri dello Stato — escluso quello della Pubblica Istruzione, la cui competenza rimase affidata alla Sacra Congregazione degli Studi ed esulò anch'essa dall'attività della Commissione governativa — e sovraintese alla loro opera amministrativa e legislativa; corrispose con i Commissari straordinari pontifici (istituiti, come vedremo, per gruppi di provincie) per la trattazione delle materie più importanti, quali gli affari riguardanti l'alta polizia e le armate estere, mentre gli affari ordinari vennero trattati dai Legati o Delegati provinciali direttamente con i Ministri.

Essa si servì, per la sua normale attività, degli uffici e del personale della Segreteria di Stato, anche se ebbe una propria Segreteria, e relativo protocollo e archivio, ma con attribuzioni molto limitate.

Ugualmente, la sua azione di governo si estrinsecò attraverso le normali strutture amministrative dello Stato Pontificio, ripristinate dopo la fine della Repubblica romana: Ministeri, Direzioni generali, Consigli, ecc. oltre ad alcune Commissioni particolari di nuova istituzione, per quanto riguarda l'amministrazione centrale; nonché attraverso gli ordinari uffici provinciali, ai quali si aggiunsero i già ricordati Commissariati straordinari per gruppi di provincie (in parte istituiti prima ancora della nomina della ‹Commissione governativa di Stato›), per quanto riguarda l'amministrazione periferica.

Fu anzi proprio compito precipuo della Commissione ricondurre alla normalità l'azione amministrativa, dopo il periodo rivoluzionario, in modo da far trovare al sovrano, al suo

ritorno dall'estero dopo un anno e mezzo di esilio (novembre 1848 - aprile 1850) lo Stato ordinato nei suoi aspetti politici (dei quali qui non ci occupiamo), amministrativi, burocratici.

Nel corso del presente lavoro esaminiamo quelle, fra le materie trattate dalla Commissione, che interessano le finalità della Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa, escludendo ogni riferimento a problemi di carattere più strettamente politico, se non nei limiti nei quali tali riferimenti ci siano sembrati necessari per inquadrare ed illustrare l'attività amministrativa della ‹Commissione governativa di Stato›.

Ci proponiamo di ritornare in altra occasione su alcuni di tali problemi o su altri, la cui trattazione, pur sottoposta all'autorità superiore della ‹Commissione governativa di Stato›, fu di competenza specifica di altri Dicasteri.

Abbiamo tralasciato i rapporti diplomatici tra il Governo pontificio e le potenze straniere, in quanto di competenza del Pro-Segretario di Stato. Ci siamo soffermati invece sui rapporti intercorsi in Roma tra i Cardinali componenti la Commissione governativa e il Comando militare francese relativamente a particolari materie, come la polizia o la riorganizzazione delle truppe, in quanto inerenti all'attività di restaurazione interna dello Stato, svolta dalla Commissione. Quest'ultima ebbe rapporti solo verbali con i rappresentanti francesi; al Rayneval i Commissari testualmente dichiararono che « le nostre conferenze dovevano rimanersi nella linea di colloqui puramente confidenziali e particolari, escluso qualunque colore diplomatico, non essendo altrimenti delle nostre attribuzioni l'entrare in concerti o trattative ministeriali » e che « conseguentemente non potrebbe da noi ammettersi qualsiasi atto in iscritto da una parte o dall'altra sull'obbietto degli intervenuti colloqui »[1].

Diamo anche notizia della istituzione, effettuata dalla Commissione governativa, di varie Commissioni con particolari competenze: ‹Commissione direttrice dei processi›, ‹Commissione per il preventivo del 1850›, ‹Consiglio centrale di censura› e ‹Consigli provinciali di censura›, ‹Commissione di revisione militare›, ecc.

Per meglio inquadrare l'opera svolta dalla Commissione, ci soffermiamo altresì sui precedenti atti dell'autorità militare francese in Roma e su quelli dei Commissari pontifici straordinari delle provincie. Questi ultimi, infatti, furono spesso i chiari precedenti, nell'ambito territoriale affidato a ciascun Commissario, delle norme poi emanate per tutto lo Stato dalla Commissione governativa.

Contemporaneamente a questo volume viene pubblicato dalla Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa, nella Serie degli Acta Italica, *un nostro lavoro dal titolo* Atti della Commissione governativa di Stato nella Restaurazione pontificia del 1849, *il quale contiene una scelta di documenti che illustrano l'attività della Commissione stessa.*

I due volumi, ultimati nel 1965, sono da considerarsi un tutto unico. Erano nati infatti come un unico lavoro diviso in due parti, studio dell'attività della Commissione e documenti relativi: esse sono state separate in due volumi distinti, inseriti in due diverse Serie di pubblicazioni, per necessità redazionali della Fondazione. Il testo definitivo, così modificato, è stato licenziato dall'Autore consegnato all'Editore nel maggio 1966.

1. La ‹Commissione governativa di Stato› al Pro-Segretario di Stato, 31 agosto 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 (1849) fascicolo unico, f 6.

RASSEGNA
DELLE FONTI E DELLA LETTERATURA

I. FONTI

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante; I (1846-1847) *Atti pubblicati dal 16 giugno 1846 giorno della assunzione al pontificato della Santità Sua al 31 dicembre 1847* (Roma 1849); II (1848) *Atti pubblicati dal 1 gennaio al 15 novembre 1848* (Roma 1850); III (1849) *Atti pubblicati dal 17 luglio 1849 o sia dal giorno della nomina della Commissione governativa di Stato pel riordinamento del Governo pontificio a tutto il mese di dicembre di esso anno* (Roma 1851); III (1849) Appendice *Appendice degli atti e disposizioni emanate dall' autorità militare francese dopo l' ingresso in Roma per ripristinare il legittimo Governo pontificio e dei Commissari straordinari dalla medesima autorità istituiti,* nel volume III (1849) 155-232; III (1849) Appendice II *Atti emanati tanto dalle autorità militari austriache dopo l' ingresso dell' Imperiali Regie truppe nelle quattro Legazioni quanto dal Commissario straordinario pontificio residente in Bologna,* nel volume III (1849) 233-307. L'appendice al III volume non appare in tutte le Raccolte di leggi; IV 1 (1850) *Atti pubblicati dal 1 gennaio al 30 giugno 1850* (Roma 1851); IV 2 (1850) *Atti pubblicati dal 1 luglio al 31 dicembre 1850* (Roma 1851); V (1851) *Atti pubblicati dal 1 gennaio al 31 dicembre 1851* (Roma 1852); VI 1 (1852) *Atti pubblicati dal 1 gennaio al 30 giugno 1852* (Roma 1852); VII (1853) *Atti pubblicati dal 1 gennaio al 31 dicembre 1853* (Roma 1854).

Raccolta delle leggi e disposizioni del Governo provvisorio pontificio che incominciò col 25 novembre 1848 ed ebbe termine il 9 febbraio 1849, epoca in cui fu proclamata la Repubblica Romana (Roma 1849).

Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti, ed altre disposizioni della Repubblica Romana (Roma 1849).

Di continua consultazione, inoltre, è stata la pubblicazione paragonabile all'odierno « *Annuario pontificio* »: « *Notizie dell'anno* », ‹ad annum›, e, tra i giornali, l'organo ufficiale: il « *Giornale di Roma* » annate 1849 e 1850, e, per riferimenti, anche le annate successive.

Fonti archivistiche utilizzate. *

Archivio Segreto Vaticano: archivio della *Segreteria di Stato*.

Archivio di Stato di Ancona: archivio del *Commissariato straordinario pontificio per le Marche*; raccolta degli *Editti*; raccolta delle *Stampe governative*.

Archivio di Stato di Ascoli Piceno: archivio della *Delegazione apostolica di Ascoli*.

Archivio di Stato di Perugia: archivio del *Governatorato generale e della Delegazione apostolica di Perugia*.

Archivio di Stato di Roma: archivio della *Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione*; archivio del *Controllo generale*; archivio del *Ministero dei lavori pubblici, commercio, belle arti, industria e agricoltura*; archivio del *Ministero delle armi*; archivio del *Ministero delle finanze* (« *Tesorierato* »); archivio del *Ministero dell'interno*; archivio del *Ministero dell'interno, Casermaggio estero*; archivio del *Ministero di grazia e giustizia*, archivio riservato (« *Ministero dell'interno. Protocollo riservato* »); archivio della *Prefettura di polizia*; carte *Antonelli*; carte *Bellà*; collezione dei *Bandi*; miscellanea della *Commissione governativa di Stato*; miscellanea di *Carte politiche e riservate*.

Museo Centrale del Risorgimento, Roma: archivio *Amat*; carte *Bedini*.

Sezione di Archivio di Stato di Fermo: archivio del *Comune di Fermo*.

Altri archivi citati.

Archivio dell'Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, Roma.

Archivio Segreto Vaticano: carte degli *Spogli dei Cardinali*.

Archivio di Stato di Bologna: archivio del *Commissariato straordinario pontificio per le quattro Legazioni*.

Archivio di Stato di Napoli: archivio del *Ministero degli Esteri*, carte di *nuova accessione*.

Archivio di Stato di Roma: archivio della *Direzione generale di polizia*, archivio segreto; archivio della *Legazione di Velletri*; archivio della *Reverenda Camera Apostolica*, parte seconda (« *Camerale II* »).

Archivio di Stato di Viterbo: archivio della *Delegazione apostolica di Viterbo*.

Archivio della Deputazione napoletana di storia patria: carte *Ludolf*.

Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Vienna.

* Alcuni di questi archivi sono qui organicamente utilizzati per la prima volta. In particolare, sono stati da poco terminati, nell'Archivio di Stato di Roma, il riordinamento e l'inventariazione dell'archivio del *Controllo generale*, mentre sono in corso quelli dell'archivio della *Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione*, dell'archivio del *Ministero dei lavori pubblici, commercio, belle arti, industria e agricoltura* e dell'archivio del *Ministero dell'interno. Protocollo riservato*.

Il riordinamento della Miscellanea della *Commissione governativa di Stato* ha dato lo spunto al presente lavoro.

Per l'utilizzazione dell'archivio della *Segreteria di Stato* nell'Archivio Segreto Vaticano, per un periodo non consultabile dagli studiosi, vedi la <Introduzione>.

II. LETTERATURA

Scarsissima è la bibliografia sull'argomento di cui ci occupiamo. Delle due opere generali sull'amministrazione dello Stato Pontificio, J. SPIZZICHINO *Magistrature dello Stato Pontificio (476-1870)* (Lanciano 1930) nomina appena la ‹Commissione governativa di Stato› a pagina 523; A. VENTRONE *L'amministrazione dello Stato Pontificio dal 1814 al 1870* (Roma 1942) non vi accenna neppure. Anche il Moroni: G. MORONI *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* (Venezia 1840-1879), si sofferma molto brevemente sulla ‹Commissione governativa di Stato› (LXXX 162 ‹sub voce› « Tribunali di Roma »).

Notizia dell'archivio della ‹Commissione governativa di Stato› si trova invece in: A. LODOLINI *L'Archivio di Stato di Roma* (Roma 1960) 213-214.

Tra gli scritti storici di contemporanei sono stati di qualche utilità, ma solo sotto il profilo storico-politico, non sotto quello amministrativo: L. C. FARINI *Lo Stato Romano dall'anno 1815 al 1850* (Firenze 1853); R. DE CESARE *Roma e Lo Stato del Papa dal ritorno di Pio IX al XX settembre* (Roma 1907); N. RONCALLI *Diario di Nicola Roncalli dall'anno 1849 al 1870, preceduto da uno studio storico di R. Ambrosi de Magistris e I. Ghiron intorno l'idea dell'unità italiana in Roma* (Roma Torino Firenze 1884); G. SPADA *Storia della rivoluzione di Roma* (Firenze 1869); C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux sous l'occupation étrangère: lettres du colonel Callier (juillet 1849-mars 1850).* Publiées par A. B. DUFF et M. DEGROS (Paris 1950).

Di particolare importanza, per tutto il periodo in questo studio esaminato: A. M. GHISALBERTI *Roma da Mazzini a Pio IX* (Milano 1958).

NOTIFICAZIONI E REGOLAMENTI PUBBLICATI DALLA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

‹*Proclama degli E.mi componenti la Commissione governativa di Stato col quale si notifica l'assunzione dell'esercizio del potere conferito loro da S.S. Papa Pio IX col motu proprio del 17 luglio prossimo passato*›, 1 agosto 1849[1].

‹*Notificazione colla quale si annullano tutti gli atti emanati dopo il 16 novembre 1848*›, 2 agosto 1849[2].

‹*Notificazione colla quale si diminuisce di un 35 per cento il valore della carta monetata emessa in tempo dei sedicenti governi provvisorio e repubblicano, conservando nel loro valore i boni del tesoro fino alla lettera O inclusive*›, 3 agosto 1849.

‹*Notificazione colla quale viene riconosciuta nella sua integrità e valore la moneta erosa, tollerando il corso coattivo della medesima per un solo mese*›, 6 agosto 1849.

‹*Notificazione colla quale si prescrive il corso coattivo de' biglietti della Banca Romana per un milione e cinquecento mila scudi a tutto il corrente anno*›, 10 agosto 1849.

‹*Notificazione colla quale si dichiara che i boni emessi nella provincia di Bologna avranno corso coattivo in detta provincia per un anno*›, 13 agosto 1849.

‹*Notificazione sull'istituzione di un Consiglio centrale di censura residente in Roma*›, 14 agosto 1849[3].

‹ *Notificazione colla quale si prescrive lo scioglimento dei così detti corpi franchi e guardie civiche mobilizzate col 31 del corrente mese di agosto*›, 18 agosto 1849[4].

‹*Notificazione colla quale viene istituita una Commissione straordinaria per la direzione de' processi da iniziarsi o proseguirsi per delitti o attentati contro la nostra santa Religione e contro la maestà del Sovrano*›, 23 agosto 1849.

‹*Notificazione. Abolizione del corpo de' Carabinieri e sostituzione di una nuov'arma politica sotto la denominazione di Veliti pontifici*›, 17 settembre 1849.

‹*Notificazione colla quale si annuncia il perdono accordato da S.S. con alcune riserve a coloro che presero parte nella cessata rivoluzione negli Stati Pontifici*›, 18 settembre 1849.

‹*Notificazione sul concambio dei boni degli aboliti sedicenti governi provvisorio e repubblicano*›, 24 settembre 1849.

1. *Atti CGS*: doc. 3.
2. *Atti CGS*: doc. 5.
3. *Atti CGS*: doc. 6.
4. *Atti CGS*: doc. 14.

‹*Notificazione sull'esigenza della dativa, e norme da osservarsi dai cursori*›, 17 novembre 1849.

‹*Notificazione sul premio di incoraggiamento per le nuove piantagioni di alberi*›, 21 novembre 1849.

‹*Notificazione sulla riattivazione del dazio macinato nelle provincie, ove esisteva, col primo del prossimo dicembre*›, 26 novembre 1849.

‹*Notificazione colla quale si dichiara che cessando coll'ultimo del corrente mese il corso forzoso dei biglietti della Banca Romana, assume il Governo l'obbligo di cambiarli con i nuovi boni del tesoro*›, 15 dicembre 1849.

‹*Notificazione per l'affrancazione delle servitù de' pascoli*›, 29 dicembre 1849 [5].

‹*Notificazione sulla abolizione della privativa delle stampe legali in Roma e sua Comarca, assoggettando i fogli di stampa alla tassa di bollo straordinario, fermo nel di più il diritto privativo della stamperia camerale a forma della Notificazione del 28 febbraio 1834*›, 5 gennaio 1850.

‹*Notificazione per la vendita all'asta pubblica dei residui beni già appartenuti al demanio italico nelle provincie delle Legazioni*›, 26 gennaio 1850.

‹*Notificazione colla quale viene limitata, per alcuni articoli, la franchigia nelle due città di Ancona e Civitavecchia*›, 1 febbraio 1850.

‹*Regolamento di polizia nei domini della S. Sede emanato dalla Commissione governativa di Stato*›, 17 marzo 1850.

‹*Regolamento interno della Commissione governativa di Stato per gl'impiegati e funzionari dipendenti dai ministeri dello Stato pontificio*›, 6 aprile 1850.

‹*Notificazione colla quale si annunzia il fausto ritorno alla capitale della Santità di N.S. Papa Pio IX*›, 9 aprile 1850 [6].

Oltre a questi atti, l'elenco e la intitolazione ufficiale dei quali è stata tratta dalla *Raccolta delle leggi*: III (1849) e IV 1 (1850) [7] (il titolo del provvedimento non sempre ne rispecchia tutto il contenuto) la Commissione emanò due regolamenti non compresi in questa raccolta:

‹*Regolamento organico, amministrativo, disciplinare e penale per le Guardie di Pubblica Sicurezza nei domini della Santa Sede, istituite con la Notificazione del 17 settembre 1849*›, 30 gennaio 1850 [8].

‹*Regolamento organico per l'arma dei Veliti pontifici*›, 15 febbraio 1850 [9];

5. Pubblicata in L. Acrosso-G. Rizzi *Codice degli usi civici* (Roma 1956) 497-503.
6. *Atti CGC*: doc. 58.
7. Tutti pubblicati anche dal giornale ufficiale, il « *Giornale di Roma* ».
8. Solo una parte di questo Regolamento si trova in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253: pubblicato interamente nel « *Giornale di Roma* », supplemento al n. 36 del 12 febbraio 1850.
9. In ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253; pubblicato dal « *Giornale di Roma* », supplemento al n. 72 del 29 marzo 1850.

REPERTORIO DELLE ABBREVIATURE

ASAn:	Archivio di Stato di Ancona.
ASAP:	Archivio di Stato di Ascoli Piceno.
ASNa:	Archivio di Stato di Napoli.
ASPg:	Archivio di Stato di Perugia.
ASRoma:	Archivio di Stato di Roma.
CGS:	*Miscellanea Commissione governativa di Stato.*
Atti CGS:	C. Lodolini Tupputi *Atti della Commissione governativa di Stato nella Restaurazione pontificia del 1849* in ‹Acta Italica›.
AV:	Archivio Segreto Vaticano.
Gaeta e Portici:	*Corrispondenza di Gaeta e Portici.*
Raccolta delle leggi:	*Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante.* (Segue l'indicazione del volume: vedi in proposito la Rassegna delle Fonti e della Letteratura).

INTRODUZIONE

e fonti sulle quali il lavoro è stato condotto sono essenzialmente archivistiche. Il punto di partenza della nostra ricerca è stato un piccolo fondo dell'Archivio di Stato di Roma, fino ad oggi denominato *Commissione governativa di Stato*, del quale abbiamo compiuto il riordinamento e la inventariazione: sono stati di esso ricostruiti quaranta fascicoli numerati, con lacune, da I a XLV, mentre altri cinque (i numeri VII, XXII, XXXII, XXXIV, XXXVIII) risultano mancanti. Di questo fondo è stato necessario effettuare il riordinamento totale e l'inventariazione analitica, carta per carta, perché i fascicoli erano stati smembrati e dovevano essere ricostruiti ‹ab imis›; le carpette, o cartelle d'archivio, erano vuote e tutti i documenti ammassati alla rinfusa. Il necessario esame di ogni singolo pezzo, per ricostruire l'unità dei fascicoli, ha portato alla conclusione che l'effettiva natura del fondo non è quella che fino ad ora si era creduto: non si tratta infatti dell'‹archivio della Commissione governativa di Stato›, ovvero dell'insieme delle pratiche naturalmente scaturite in seno all'istituto dall'attività dell'istituto stesso, bensì di una miscellanea di carte di diversa provenienza, tratte cioè da archivi di altri uffici, relative tutte alla ‹Commissione governativa di Stato›; riunite quindi per la materia trattata, secondo un sistema che non sarà mai abbastanza deprecato.

Infatti, in questi quaranta fascicoli troviamo dispacci inviati dalla Commissione ai vari Dicasteri dello Stato (ai Ministeri dell'Interno, del Commercio e Lavori Pubblici, delle Armi), ma non in minuta, quali logicamente rimangono agli atti del mittente, bensì nell'originale, che evidentemente, dunque, è stato estratto dall'Archivio del Ministero cui era stato indirizzato e del quale, invece, dovrebbe far parte.

Troviamo però anche dispacci di un dicastero, indirizzati ad altro dicastero (del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Finanze a quello del Commercio e dei Lavori Pubblici); anzi, la maggior parte della corrispondenza — sempre riguardante l'attività della Commissione governativa — è indirizzata al Ministero del Commercio e dei Lavori Pubblici. Possiamo quindi dedurre che il fondo è stato formato con un gruppo di documenti dell'Archivio del Ministero del Commercio e dei Lavori Pubblici ai quali sono stati poi aggregati singoli pezzi provenienti da altri dicasteri od uffici.

Ad esempio, l'ultimo fascicolo (il XLV) appartiene senza dubbio alla *Commissione per la redazione del preventivo dell'anno 1850*; vi si conservano infatti, da un lato, minute del Presidente della Commissione, dall'altro, dispacci a lui indirizzati provenienti da Ministeri, dalla Commissione governativa e dalla Segreteria di Stato. Il fascicolo XLIII, invece, appartiene tutto al Ministero dei Lavori Pubblici.

Aggiungiamo che, dall'analisi di ogni indicazione archivistica delle carte (numeri di protocollo e segnatura della originaria collocazione d'archivio), ci sembra poter dedurre quanto segue:

1. Il gruppo di documenti del Ministero del Commercio e Lavori Pubblici costituenti il nucleo essenziale della *Miscellanea della Commissione governativa di Stato* (come sarà bene d'ora in poi chiamare questo fondo) era fin dall'origine un gruppo omogeneo a sè stante, le carte del quale erano state protocollate non nei registri del protocollo generale del Ministero stesso ma in uno speciale ‹Protocollo riservato› con numerazione indipendente da quella dei protocolli generali: ne fa fede l'annotazione d'ufficio relativa alla collocazione archivistica che si riscontra nelle singole carte, e cioè: « Prot. seg. » o « Prot. riserv. » o « Prot. part. » (= protocollo segreto, protocollo riservato o protocollo particolare) seguita da un numero arabo, corrispondente alla registrazione del documento nel protocollo e da « Posiz. n. ... », seguita da un numero romano, che rinvia alla posizione d'archivio del documento ovvero al fascicolo in cui il documento veniva inserito. Quest'ultima indicazione corrisponde infatti generalmente alle annotazioni d'archivio che appaiono sulle carpette dei fascicoli rimaste agli atti (trattasi senza dubbio delle carpette originali, l'intestazione delle quali, che avrebbe rivelato con certezza l'archivio di appartenenza, è stata tagliata), in base alle quali abbiamo compiuto il riordinamento del fondo. Purtroppo non è rimasto nell'Archivio del Ministero dei Lavori Pubblici, conservato nell'Archivio di Stato di Roma, il registro del protocollo segreto o riservato che doveva contenere la registrazione di questi documenti.

2. Le carte di provenienza dalla ‹Commissione governativa di Stato› firmate dal Segretario della Commissione stessa, Monsignor Nicola Milella, recano un numero di protocollo di partenza che non ha nulla a che vedere con i protocolli generali della Commissione governativa, conservati nell'Archivio Segreto Vaticano, sui quali ci soffermiamo più avanti; l'esame di questi dati ci porta a concludere che anche nell'archivio della Commissione governativa fosse stato istituito un protocollo

particolare, nel quale veniva registrata la corrispondenza tenuta non dalla Commissione in genere — chè questa appare dai protocolli della Segreteria di Stato, nell'Archivio Vaticano (vedi oltre) —, ma dalla Segreteria della Commissione affidata al Milella. Questi aveva il compito — come risulta esplicitamente dal regolamento della Commissione — di redigere i verbali e sbrigarne la corrispondenza relativa.

Doveva quindi essersi formato, nell'ufficio del Milella, un piccolo archivio (il numero più alto di protocollo delle carte a firma del Milella rimaste nella *Miscellanea della Commissione governativa* è il 319[1]) del tutto indipendente da quello generale della Commissione. Purtroppo di esso non rimane nulla, né all'Archivio di Stato di Roma, né all'Archivio Segreto Vaticano, secondo quanto ci è stato ivi dichiarato[2].

Il materiale più interessante di questa miscellanea è la raccolta completa dei verbali delle trenta adunanze generali tenute dalla Commissione governativa, verbali che, mentre sono rintracciabili — ma non al completo — anche in archivi di altri dicasteri nell'Archivio di Stato di Roma, non sono invece rimasti agli atti dell'Archivio vero e proprio della Commissione, conservato, come diremo più avanti, nell'Archivio Vaticano, archivio della *Segreteria di Stato*.

Spesso, nella *Miscellanea della Commissione governativa di Stato*, si trovano due copie dei verbali: la seconda è quasi sempre protocollata dal Ministero dell'Interno ed è quindi stata estratta dall'Archivio di questo Dicastero.

Nella miscellanea si trovano inoltre parecchi rapporti su vari argomenti presentati alle adunanze, generalmente dai Ministri, nonché progetti di legge in più stesure, con numerose modifiche, che testimoniano l'‹iter› della legge. Mentre altri progetti di legge presentati e discussi dalla Commissione si conservano anche nell'Archivio Vaticano, *Segreteria di Stato*, rapporti e relazioni dei Ministri non sempre si trovano in quest'ultimo.

In complesso, dunque, malgrado la sua origine eterogenea e la sua esiguità, la *Miscellanea della Commissione governativa di Stato* si è rivelata di particolare importanza per lo studio dell'istituto.

Poiché il materiale archivistico del pontificato di Pio IX conservato nell'Archivio Segreto Vaticano non è stato ancora aperto alla consultazione, la quale è permessa solo per i documenti anteriori al giugno 1846, abbiamo in un primo tempo cercato di studiare l'attività della Commissione governativa esclusivamente sulle carte dei Ministeri dello Stato Pontificio — le quali, come è noto, sono conservate nell'Archivio di Stato di Roma[3] — cercando la corrispondenza intercorsa tra questi e la Commissione.

1. ASRoma: *CGS* fascicolo XLV, f 22, del 29 marzo 1850 (la numerazione nel 1850 continuò quella dell'anno precedente).

2. Come diciamo poco più avanti, i documenti dell'anno 1849 conservati nell'Archivio Segreto Vaticano non sono consultabili. [*Mentre il presente lavoro è in bozze di stampa, l'Archivio Vaticano ha aperto alla consultazione degli studiosi, dal 1° gennaio 1967, il materiale documentario del periodo del pontificato di Pio IX. Fra esso esiste anche un piccolo archivio della Commissione governativa*].

3. I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, tranne alcune eccezioni per le quali, comunque, il limite della consultabilità non va oltre il termine di 50 o 70 anni.

Abbiamo pertanto effettuato sondaggi nel materiale documentario del Ministero delle Finanze (la denominazione archivistica del quale è *Tesorierato* e come tale sarà citato nel corso del lavoro [4]), del ‹Controllo generale› (ufficio di controllo delle spese dello Stato Pontificio), del Ministero delle Armi, del Ministero dell'Interno, del Ministero dei Lavori Pubblici e Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura, dell'Archivio riservato del Ministero di Grazia e Giustizia (la usuale denominazione archivistica del quale è *Ministero dell'interno, protocollo riservato*, e come tale sarà citato nel corso del lavoro [5]).

Inoltre, la ricerca è stata estesa alla Miscellanea di *Carte politiche e riservate* (arbitraria raccolta di documenti considerati importanti formata negli ultimi decenni del secolo scorso estraendo dal loro posto — gli Archivi dei Ministeri — singoli fascicoli o addirittura singole carte) ed alla collezione dei *Bandi*, anch'esse conservate nell'Archivio di Stato di Roma.

Infine, solo a scopo di sondaggio esemplificativo, abbiamo consultato, nell'Archivio di Stato di Ancona, l'archivio del *Commissariato pontificio straordinario per le Marche*, la raccolta *Editti* e la raccolta *Stampe governative*, nell'Archivio di Stato di Perugia, il materiale documentario del *Commissariato pontificio straordinario per l'Umbria e la Sabina* e, nel Museo Centrale del Risorgimento, a Roma, alcune raccolte e particolarmente le *Carte di Gaetano Bedini*, che fu ‹Commissario pontificio straordinario per le quattro Legazioni›.

In seguito, per particolare concessione di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Cicognani, Segretario di Stato di Sua Santità [6], abbiamo potuto prendere visione, nell'Archivio Segreto Vaticano, delle carte della Segreteria di Stato degli anni 1849-1850 non ancora aperte alla consultazione degli studiosi. Qui abbiamo identificato, nelle carte della Segreteria di Stato di questo periodo, l'Archivio della Commissione governativa nella sua integrità.

Occorre a questo punto ricordare che Pio IX lasciò lo Stato Pontificio per rifugiarsi a Gaeta nel novembre 1848 e rientrò a Roma solo nell'aprile 1850; fra gli altri, lo seguì nell'esilio il Cardinale Giacomo Antonelli, subito nominato Pro-Segretario di Stato, mentre la Segreteria di Stato, in quanto ‹ufficio›, rimase a Roma e continuò a funzionare anche per il Ministero degli Esteri durante il Governo provvisorio che si chiamò ‹pontificio› ma che fu sconfessato dal Pontefice.

4. Il Ministero delle Finanze fu, alla istituzione dei Ministeri, il legittimo e logico successore del Tesorierato ed il suo Archivio ci è pervenuto insieme con quello del Tesorierato come un unico fondo, tanto che la parte del Ministero continua progressivamente la numerazione delle buste del Tesorierato, senza soluzione di continuità.

5. Quando, nel 1853, il Ministero di Grazia e Giustizia fu soppresso e le sue competenze passarono a quello dell'Interno, l'Archivio riservato di quest'ultimo continuò, per gli affari di grazia e giustizia, quello del dicastero soppresso.

6. Esprimiamo i sensi della nostra più viva gratitudine a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Amleto Giovanni Cicognani, Segretario di Stato di Sua Santità Paolo VI, per questa particolare concessione, e al Reverendissimo Monsignor Martino Giusti, Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, per la cortese accoglienza usataci.

Le carte del Pro-Segretario di Stato formatesi durante l'esilio a Gaeta e Portici, si trovano nell'Archivio Vaticano, ma non nelle Serie ordinarie della Segreteria di Stato, bensì in una Serie speciale di essa, denominata *Corrispondenza di Gaeta e Portici.* Questa Serie è stata ordinata in maniera analoga a quella adottata per le altre carte della Segreteria di Stato e cioè raggruppando le carte in rubriche secondo le voci del titolario. Quelle della Serie di *Gaeta e Portici* per ciascuna voce recano lo stesso numero della rubrica analoga dell'Archivio ordinario della Segreteria di Stato (per esempio: sotto il numero di rubrica 97 si troverà la voce «Tribunali civili» tanto nell'Archivio ordinario della Segreteria di Stato quanto nella Serie speciale di *Gaeta e Portici*).

Le carte di questa Serie di *Gaeta e Portici* non furono protocollate e di essa, pertanto, non esistono i registri di protocollo.

Il precedente Archivio ordinario della Segreteria di Stato giunge, come vedremo meglio più avanti, sino al 9 febbraio 1849, cioè sino al giorno della proclamazione della Repubblica romana; si interrompe per tutto il periodo repubblicano e riprende a funzionare dal luglio 1849.

L'indagine da noi effettuata ci ha permesso di accertare che l'Archivio ordinario della Segreteria di Stato del periodo compreso tra il 1º agosto 1849 e il 12 aprile 1850 (ritorno di Pio IX a Roma) comprende anche la documentazione della ‹Commissione governativa di Stato›, oltre naturalmente a quella degli affari della Segreteria di Stato che venivano trattati a Roma, come, per esempio, gli affari esteri ordinari, affidati ad un Sostituto.

Abbiamo altresì esteso l'indagine ai protocolli di questi anni, protocolli dell'Archivio ordinario della Segreteria di Stato (come abbiamo detto, non furono redatti protocolli della Serie speciale *Gaeta e Portici*). A questo riguardo, segnaliamo i registri di protocollo che recano attualmente i numeri 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, ma che in origine erano numerati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e che vanno dal 1 gennaio 1848 al 17 maggio 1850.

Ogni registro di protocollo comprende 2.000 registrazioni, in unica numerazione progressiva dal numero 1 al numero 16.000.

I primi quattro registri (ora 196-199), contenenti i numeri di protocollo 1-8.000, appartengono alla Segreteria di Stato (iniziano dal 1 gennaio 1848 [7] e terminano il 14 settembre 1848); il quinto (ora 200), con i numeri di protocollo 8.001-10.000, contiene sia le registrazioni della Segreteria di Stato di Pio IX (inizia infatti il 15 settembre 1848) sia quelle del Ministero degli Esteri del Governo provvisorio istituito il 25 novembre 1848, dopo la fuga di Pio IX da Roma (termina infatti il 24 dicembre 1848). Il sesto (ora 201) è il più interessante: esso, che abbraccia i numeri di protocollo 10.001-12.000 ed il periodo 24 dicembre 1848 - 24 ottobre 1849, con-

7. In base al ‹Motu proprio› di Pio IX del 29 dicembre 1847 relativo alla istituzione dei Ministeri, il Segretario di Stato era Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri.

tinua sino al giorno della proclamazione della Repubblica romana. Dopo la registrazione numero 10.350, in data 9 febbraio 1849, si legge la seguente annotazione:

> « N.B. In questo giorno 9 febbraio 1849 la proclamazione della Repubblica fece sì che l'archivio della Segreteria di Stato di Sua Santità cessasse dal prestarsi a registrare ed archiviare le materie trattate nel ministero degli affari esteri divenuto intruso; quindi l'archivio fu chiuso, e sospeso il presente protocollo ».

La successiva registrazione, numero 10.351, è del 12 luglio 1849, cioè del periodo dell'occupazione francese, dopo la fine della Repubblica romana; altre ne seguono per i giorni successivi. Dal 1° agosto 1849, con il numero 10.375 inizia, in questo sesto protocollo, la registrazione degli atti della ‹Commissione governativa di Stato›.

Il settimo registro (ora 202, numeri di protocollo 12.001-14.000, dal 25 ottobre 1849 al 20 febbraio 1850) continua il precedente; l'ottavo (ora 203, numeri di protocollo 14.001-16.000, dal 20 febbraio 1850 al 17 maggio 1850) comprende ancora registrazioni della ‹Commissione governativa di Stato› sino al 12 aprile 1850, cioè fino al giorno del ritorno a Roma di Pio IX. Dal giorno successivo, 13 aprile 1850, riprende, con il numero di protocollo 14.871, la registrazione degli atti della Segreteria di Stato nella sua completezza.

Tutti questi registri sono inseriti fra i protocolli dell'Archivio della Segreteria di Stato — fra i quali, come abbiamo detto, recano ora i numeri 196-203 — e, tranne alcune colonne bianche e l'annotazione del 9 febbraio 1849 sopra citata, nulla indica che essi appartengano al periodo del Governo provvisorio pontificio ‹illegittimo› o dell'occupazione francese o della Commissione governativa. L'attribuzione di cui sopra è stata da noi effettuata sulla base delle date e del contenuto delle registrazioni, come ipotesi che potrà essere verificata quando i documenti di questo periodo saranno aperti alla libera consultazione e potranno essere effettuati i raffronti tra i registri di protocollo ed i carteggi dei vari dicasteri.

I tre Cardinali componenti la ‹Commissione governativa di Stato› giunti in Roma il 31 luglio 1849, fissarono la sede della Commissione al Palazzo del Quirinale [8], cioè dove si trovavano precedentemente gli uffici della Segreteria di Stato.

La Commissione si servì degli uffici e dell'organizzazione della Segreteria di Stato. Dai registri di protocollo sopra citati, risultano di frequente i nomi dei minutanti cui le pratiche venivano affidate: l'abate Guidi, l'avvocato Petri e il cavaliere Moreschi: Domenico Guidi, Girolamo Petri e Terenziano Moreschi figuravano tra i minutanti della Segreteria di Stato negli anni precedenti al periodo rivoluzionario, e vi rimasero anche negli anni successivi alla Restaurazione [9].

La Commissione generalmente usava, nella sua corrispondenza, carta che recava, sempre a mano e mai a stampa, la intestazione « Commissione governativa di Stato »

8. « *Giornale di Roma* » n. 23 del 1 agosto 1849.
9. *Notizie dell'anno*, ‹ad annum›.

(o « dalla Residenza della Commissione governativa di Stato » o anche, semplicemente, « dalle Stanze del Quirinale »), ma talvolta figura anche l'intestazione, sempre a mano, « dalla Segreteria di Stato »[10].

Il materiale documentario della Commissione è, dunque, parte integrante dell'Archivio della Segreteria di Stato. Esso è inserito nel fondo, secondo le voci del titolario della Segreteria stessa, ovvero secondo la materia o l'argomento della pratica. Vi troviamo naturalmente anche il carteggio intercorso tra Roma e Gaeta corrispondente, com'è ovvio, a quello analogo e reciproco della Serie speciale della Segreteria di Stato di *Gaeta e Portici*.

Questo, per quanto riguarda la parte più ampia del materiale documentario della Commissione; infatti — ripetiamo — un'altra parte, di esigua entità, deve avere formato un piccolo fondo limitatamente all'attività svolta dal Segretario Milella. Questo piccolo fondo non è stato da noi rintracciato; lo potrà forse essere quando anche le carte del pontificato di Pio IX dell'Archivio Segreto Vaticano — debitamente riordinate — saranno aperte alla libera consultazione e gli studiosi potranno estendere le loro ricerche senza i limiti che oggi — necessariamente — derivano da autorizzazioni particolari o da impossibilità pratica di richiedere e studiare materiale non ancora ordinato[11].

Per avere un'idea delle materie delle quali la Commissione si occupò, basta scorrere i registri di protocollo ove, per ogni registrazione, è segnata la collocazione d'archivio della pratica, ovvero la rubrica del titolario nella quale il documento è stato posto (regola comune a molti archivi del secolo XIX e tuttora in uso). È facile osservare che sono ben poche le rubriche del titolario della Segreteria di Stato nelle quali non vi sia materiale della Commissione governativa.

A volte, a margine delle singole posizioni, non appare nei registri di protocollo l'indicazione della rubrica, ovvero della collocazione archivistica della pratica e nella colonna « Risoluzione » c'è invece l'annotazione: « al Ministro di ... per parlarne ». Trattasi, in questi casi, di documenti passati in via breve al Ministro competente perché li studiasse e ne riferisse nelle adunanze o nelle udienze della Commissione[12].

10. Per esempio in una lettera al Presidente della <Commissione direttrice dei processi>, 24 agosto 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 98 (1850) fascicolo unico, f 15.

Pur essendo diffuso in altri dicasteri (Ministero delle Armi, Ministero delle Finanze e Direzioni generali dipendenti) l'uso della carta intestata a stampa, la Segreteria di Stato usò generalmente intestare a mano i documenti, con la dicitura « Dalle Stanze del Quirinale ».

11. L'Archivio della Segreteria di Stato per il periodo del pontificato di Pio IX ed altri fondi dello stesso periodo sono attualmente (1965) in corso di riordinamento e di studio da parte del professor Lajos Pásztor, dell'Archivio Vaticano. Abbiamo dovuto quindi limitare il nostro esame alle rubriche della Segreteria di Stato che già sono state riordinate e rilegate, non essendoci consentito prendere visione delle altre. Abbiamo anche dovuto rinunciare, dopo i primi giorni di consultazione, ad usufruire per le nostre ricerche dell'indispensabile ausilio dei registri di protocollo, considerati « non compresi » nella autorizzazione rilasciataci dalla Segreteria di Stato.

12. In alcuni casi, ovvero quando non ci è stato possibile consultare, perchè in fase di riordinamento, documenti che dalla lettura dei protocolli ci sembravano importanti per la nostra ricerca, li abbiamo ugualmente citati nel corso del presente lavoro, indicandone la posizione nei registri di protocollo, dai quali risulta ovviamente il contenuto dei documenti; com'è naturale, questo è stato possibile solo in caso di at-

Dall'Archivio della Commissione risulta che essa si occupò di quanto si riferisse alla restaurazione pontificia all'interno dello Stato.

Quali furono le decisioni prese dall'istituto è desumibile da tre diversi tipi di atti e documenti:

1. le Notificazioni emanate dalla Commissione e pubblicate nella *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione*, nonchè le Notificazioni emanate da alcuni Ministri, previa approvazione da parte della Commissione e pubblicate anch'esse nella predetta *Raccolta*;

2. i verbali delle adunanze generali della Commissione che rimangono agli atti della *Miscellanea della Commissione governativa di Stato* (Archivio di Stato di Roma) e che possono essere rintracciati anche negli archivi dei Ministeri in quanto venivano inviati, in copia, ai partecipanti alle adunanze stesse e si ritrovano quindi in più fondi dell'Archivio di Stato di Roma;

3. le decisioni prese nelle adunanze particolari e nelle udienze ai Ministri. Di esse non furono redatti verbali, o per lo meno, non ne sono giunti fino a noi; le risoluzioni furono però annotate a margine del rapporto presentato sull'argomento dal Ministro competente e rimangono pertanto agli atti del Dicastero relativo, nell'Archivio di Stato di Roma.

Mentre i verbali delle adunanze generali non si trovano fra le carte della Commissione, nell'Archivio della Segreteria di Stato (Archivio Vaticano), forse perché fecero parte del piccolo Archivio della Segreteria della Commissione, affidata al Milella — ma sono, ripetiamo, nell'Archivio di Stato di Roma —, nell'Archivio Vaticano esistono invece alcuni rapporti presentati in genere dal Ministro competente nelle adunanze particolari, o nelle udienze, i quali recano appunto l'annotazione relativa alla decisione. Inoltre questa può anche essere desunta, ma non sempre, dal carteggio della Commissione riguardante la esecuzione della decisione stessa.

Come i verbali delle adunanze generali, anche i rapporti presentati dai Ministri venivano distribuiti tra i partecipanti delle adunanze generali e così pure le varie stesure dei progetti di legge discussi e poi emanati dalla Commissione governativa. Di questi documenti possono pertanto esistere più copie.

ti brevi, come per esempio dispacci di nomina, il cui contenuto poteva essere stato esaurientemente esposto nella registrazione.

Materiale relativo alla Commissione può trovarsi anche in altri fondi dell'Archivio Vaticano, come per esempio nelle *Carte Vannicelli Casoni* comprese negli *Spogli dei Cardinali*, che non sono però consultabili.

Come abbiamo già detto, oltre che nell'Archivio della ‹Commissione governativa di Stato› conservato nell'Archivio Vaticano, Archivio della Segreteria di Stato, abbiamo compiuto le nostre indagini anche in Archivi dei Ministeri dello Stato Pontificio, conservati nell'Archivio di Stato di Roma. Naturalmente, abbiamo spesso trovato gli stessi documenti, tra le carte dei Ministeri in originale e tra le carte della Commissione in minuta, o viceversa. Ne diamo in nota ambedue le collocazioni.

CAPITOLO PRIMO

Il primo atto ufficiale emanato dal Pontefice durante la sua permanenza a Gaeta, dopo la caduta della Repubblica romana, fu il Breve del 17 luglio 1849, istitutivo della ‹Commissione governativa di Stato›[1].

Già da due settimane le truppe francesi erano entrate nella Capitale[2] ed il Comandante in capo dell'armata di spedizione nel Mediterraneo, Generale Oudinot di Reggio, aveva pubblicato subito vari proclami, relativi specialmente all'ordine pubblico, senza nominare il Governo pontificio; solo il 14 luglio, con un Proclama indirizzato ai Romani, annunziò formalmente la restaurazione della sovranità temporale del Pontefice[3]. Questo indugio dell'autorità militare francese fu causa non ultima del silenzio di Pio IX da Gaeta.

Il ritardo, del resto, era stato suggerito all'Oudinot dalla prudenza, secondo quanto riferì alla Conferenza di Gaeta Alphonse de Rayneval, rappresentante della Repubblica francese: « L'extréme terreur des honnêtes gens, la présence dans Rome de 15.000 hommes de troupes ennemies, conservant encore le Château de Saint Ange, ne permettaient pas de rélever, dès l'abord, le drapeau de Sa Saintété, sans s'exposer, des la part des ennemis de l'ordre à des demonstrations hostiles, dont les inconvéniens graves n'ont pas besoin d'être indiqués »[4].

Appena avvenuta però in Roma la proclamazione ufficiale della restaurazione del Governo pontificio, il Papa si rivolse ai suoi sudditi con il ricordato Breve che, sebbene datato 17 luglio, fu reso pubblico nella Capitale solo il

1. Breve di Pio IX da Gaeta, 17 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 2).
2. Nel pomeriggio del 3 luglio le truppe francesi si erano spinte nel centro della città (A. Comandini *L'Italia nei cento anni del sec. XIX* II, Milano 1902-1907, 1672).
3. Proclama ai Romani del Generale Oudinot, 14 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 1).
4. Verbale della XI seduta del 24 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 della Serie speciale *Corrispondenza di Gaeta e Portici* fascicolo 1, f 57; pubblicato in A. Capograssi *La Conferenza di Gaeta e Antonio Rosmini* (Roma 1941) 156. Il Capograssi pubblica i primi quattordici verbali delle quindici sedute tenute dalla Conferenza, da materiale dell'ASNa: *Esteri, carte di nuova accessione* busta 2 e, solo per la IV seduta, della ‹Deputazione napoletana di Storia patria› *Carte Ludolf*; il quindicesimo verbale, dell'ultima seduta della conferenza, è stato pubblicato da

21 [5]. In esso, accanto a paterne ma vaghe parole, mentre l'accenno alle « istituzioni che appaghino i loro bisogni » (dei « buoni sudditi ») poteva lasciar sperare in una azione di governo imperniata su un indirizzo moderato, l'altro, al « mare tempestoso della anarchia e dell'empietà » dovette allarmare non poche persone. Inoltre l'annuncio della nomina di una commissione, la ‹Commissione governativa di Stato›, la quale « munita di pieni poteri, e coadjuvata da un Ministero, regoli il Governo dello Stato », per mezzo della quale dunque il Pontefice avrebbe governato, chiariva che, malgrado le vaghe promesse (« Noi affrettiamo co' Nostri voti il giorno che ci conduca di nuovo fra voi »), Pio IX non intendeva per il momento rientrare nella Capitale [6].

Per circa dieci giorni nulla si seppe a Roma sulla composizione della Commissione, né l'atto del 17 luglio permetteva sia pure vagamente di supporre secondo quali direttive e per mezzo di quali persone sarebbe avvenuta la Restaurazione. Ciò lasciò adito a sperare che la Commissione sarebbe stata com-

A. M. Ghisalberti *L'archivio della ambasciata di Spagna presso la Santa Sede*, in « *Rassegna storica del Risorgimento* » 40 (1953) 232-237, su documenti dell'ambasciata stessa.

I quindici verbali sono conservati anche all'AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 *Gaeta e Portici* fascicoli 1 e 2 « Conferenza di Gaeta »: avendoli consultati, li citeremo direttamente da questa collocazione dell'Archivio Vaticano.

Da notare che la data della XI seduta nella pubblicazione del Capograssi è « 21 luglio » mentre risulta chiaramente essere « 24 luglio » dai documenti dell'AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 *Gaeta e Portici* ove si conservano tre copie del verbale (fascicolo 1, f 57 e 65; fascicolo 2, f 75).

Sulla conferenza di Gaeta vedi M. Cessi Drudi *Intorno alla conferenza di Gaeta del 1849* e *Contributi alla storia della conferenza di Gaeta*, ambedue in « *Rassegna storica del Risorgimento* » rispettivamente 41 (1954) 299-303 e 45 (1958) 219-272. La Cessi Drudi utilizza documenti conservati a Vienna nello Haus-, Hof-, und Staatsarchiv.

5. Che la pubblicazione del Breve sia avvenuta in Roma il 21 lo testimonia esplicitamente una lettera datata da Roma 22 luglio 1849, con la quale Monsignor Girolamo D'Andrea, Arcivescovo di Melitene, trasmetteva al ‹Commissario straordinario pontificio delle Marche›, Monsignor Domenico Savelli, numerosi esemplari dell'atto del Pontefice (in ASAn: *Commissariato straordinario pontificio delle Marche*, 1849-1850, busta 1). Il Roncalli invece asserisce che il Breve fu affisso in Roma il 19 luglio: N. Roncalli *Diario di Nicola Roncalli dall'anno 1849 al 1870 preceduto da uno studio storico di R. Ambrosi de Magistris e I. Ghiron intorno l'idea dell'unità italiana in Roma* (Roma-Torino-Firenze 1884) II 187. Erroneamente, in nota, si afferma che il documento, che fu pubblicato dal « *Giornale di Roma* » n. 14 del 21 luglio 1849, recava la data del 19.

6. Breve di Pio IX da Gaeta 17 luglio 1849, citato.

Nel « *Bollettino politico* » n. 6 del 26 luglio 1849 l'‹Assessore generale di polizia› avvocato Benvenuti scriveva, a proposito del Breve del 17 luglio « sopra tutto è piaciuto alla sana maggiorità che nel breve prealegato non si faccia alcuna menzione né di Statuto fondamentale né di Costituzione, né di rappresentanza nazionale » (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 155, 1849-1850, fascicolo 1, f 118v).

NB. L'aggettivo ‹politico› equivale a ‹di polizia› (es. ispettore politico); i « *Bollettini politici* », che citeremo nel corso del lavoro, sono rapporti dell'‹Assessore generale di polizia›.

posta da elementi moderati e che la Restaurazione avrebbe quindi avuto una impronta liberale [7].

Come è noto, era intento del Governo francese che il Papa confermasse lo Statuto, ma ogni insistenza cozzava contro decisioni già prese ed ormai irrevocabili.

Fin dal maggio 1849 il Pro-Segretario di Stato, Cardinale Giacomo Antonelli, scriveva al Commissario pontificio nelle quattro Legazioni, Monsignor Gaetano Bedini: «... da' Rappresentanti francesi in analogia col contegno delle truppe si insiste sempre più presso il Santo Padre pel mantenimento delle libere istituzioni»; ... «Io ho tutto il fondamento di ritenere essere la Santità Sua ferma nel proposito di riservarsi unicamente dopo il ritorno ne' suoi Stati quelle concessioni che ravviserà adatte al vero bene de' suoi sudditi. Non ostante nell'attuale posizione delle cose conviene regolarsi con molta prudenza e destrezza nell'adottare ne' vari casi quelle provvidenze che potessero sembrare decisamente ostili alle tanto vagheggiate istituzioni» [8]. Pochi giorni più tardi l'Antonelli, ritornando sull'argomento, trasmetteva al Bedini copia dei verbali di alcune sessioni tenute dalla Conferenza di Gaeta «per sviluppare e schiarire quelle difficoltà che talora si presentavano all'effetto del richiesto intervento» e più precisamente inviava quelli delle sessioni IV, V, VI e VIII (rispettivamente del 27 e 28 aprile, 20 e 29 maggio 1849) «affinché le servano sempre più di lume e si convinca maggiormente sulla necessità di essere cautelatissimi a non pronunziarsi punto sulle moderne istituzioni» ... «E ciò è consentaneo al linguaggio tenuto sinora dal Santo Padre sempre uniforme, cioè di non promettere nulla, ma di riservarsi solo al ritorno ne' suoi Stati di prov-

7. Scriveva in proposito Tommaso Tommasoni a Massimo d'Azeglio il 22 luglio: «Il proclama del Papa è stato accolto con indifferenza. Si aspetta da un momento all'altro questa Giunta di Stato, e il nuovo Ministero. Corrono voci molto varie: niuna certa sui nomi di quelli che andranno al potere. Noi speriamo possibili Farini e Orioli; ma... io temo moltissimo» (lettera del Tommasoni al D'Azeglio, 22 luglio 1849, integralmente riportata in C. SPELLANZON *Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia* continuazione dell'opera a cura di E. DI NOLFO VII, Milano 1960, 656).

Anche il diplomatico francese Corcelle (Inviato straordinario della Repubblica francese a Roma presso il Generale Oudinot in sostituzione del Lesseps), già in precedenza a conoscenza dell'intenzione di Pio IX di nominare una Commissione cardinalizia assistita da un Ministero, sperava che ad essa venisse chiamato qualche esponente del moderatismo romano. Cfr. N. BIANCHI *Storia documentata della diplomazia europea in Italia* VI (Torino 1869) 268-270; C. H. POUTHAS *Un observateur de Tocqueville a Rome pendant les premiers mois de l'occupation française (juillet-octobre 1849)*, in «*Rassegna storica del Risorgimento*» 37 (1950) 421; C. SPELLANZON *Storia del Risorgimento* cit., VII 588. Sul compito del Corcelle a favore degli ordinamenti liberali, vedi A. M. GHISALBERTI *Roma da Mazzini a Pio IX* (Milano 1958) 51.

Del Corcelle, vedansi sullo Stato Pontificio: F. DE CORCELLE *Del Governo Pontificio* (Milano 1857) e *Situation financière et politique du Saint Siège* (Marseille [1869]).

8. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario nelle Legazioni, 26 maggio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 137.

vedere come nella sua sapienza crederà opportuno al vero e solido bene de' suoi sudditi » [9].

Subito dopo la caduta della Repubblica, la Corte pontificia aveva progettato di inviare nella Capitale un Commissario straordinario come era stato fatto nelle quattro Legazioni, nelle Marche e nella Marittima e Campagna [10], ed aveva scelto il Cardinale Tommaso Bernetti, « il ministro del ristauro gregoriano del 1831, natura altiera e forte, ingegno pronto, animo severo, agli stranieri ostico » [11]. Egli però avrebbe voluto libertà di azione e poiché, essendosi opposta la Francia alla sua nomina, l'Antonelli aveva proposto che gli fossero affiancati altri due Commissari con pari autorità, declinò l'incarico.

9. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario nelle Legazioni, 4 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 194.

10. Vedi Capitolo quarto.

11. Questo il giudizio di L. C. FARINI *Lo Stato Romano dall'anno 1815 al 1850* IV (Firenze 1853²) 197.

Tommaso Bernetti era nato a Fermo nel 1779; Delegato a Ferrara dopo la Restaurazione del 1815, Governatore di Roma e ‹Direttore generale di polizia› dal 1821, fu creato Cardinale da Leone XII nel 1827. L'anno seguente fu chiamato a succedere al Della Somaglia nella Segreteria di Stato; sostituito con l'Albani da Pio VIII nel 1829 fu, due anni dopo, richiamato da Gregorio XVI. Sostenitore dell'accentramento e dell'unità di governo, diffidente dell'ingerenza straniera, cercò di sostenere di fronte alla Conferenza e al ‹memorandum› del 1831 la priorità della iniziativa pontificia. A lui si devono riforme dell'esercito e della forza pubblica, nonché riforme dell'amministrazione della giustizia con le quali ritornava, esplicitamente, agli ordinamenti di Pio VII e del Consalvi.

Nel 1833 per la separazione dalla Segreteria di Stato della competenza sugli affari interni, la ‹Segreteria per gli affari di Stato interni› fu affidata al Gamberini; la Segreteria di Stato rimase al Bernetti sino al 1836, quando fu allontanato per contrasti di curia e sostituito dal Lambruschini. Rimasto per alcuni anni in disparte, nel 1844 fu Vice-Cancelliere di Santa Romana Chiesa e membro di una commissione per il rafforzamento dell'esercito. Pio IX, appena eletto, lo chiamò a far parte, con il Gizzi, il Lambruschini, l'Amat e Monsignor Marini, della ‹Commissione provvisoria consultiva di governo›. Nel 1848, dopo l'allocuzione del 29 aprile, fu temporaneamente arrestato; si ritirò a Sant'Elpidio a Mare presso la sua città natale e, dopo la fuga del Papa da Roma, lo raggiunse a Gaeta. Avvenuta la restaurazione del Governo pontificio, tornò a Fermo, ove si spense nel 1852.

Brevi memorie del cardinale Tommaso Bernetti (Pesaro 1852); *Elogio funebre del cardinale Tommaso Bernetti* (Loreto 1853); G. NATALI *Il Cardinale Giovanni Opizzoni legato a latere. Dalla corrispondenza inedita fra il cardinale Opizzoni e il cardinale Bernetti* (Bologna 1931); A. ZAZO *Il Cardinale Bernetti in alcune sue lettere inedite a Tiberio Pacca (1834-1837)*, in « *Samnium* » 19 (1946) 204-210; *Gregorio XVI, Miscellanea commemorativa*, in « *Miscellanea Historiae Pontificiae* » XIII, XIV passim; E. MORELLI *La politica di Tommaso Bernetti, Segretario di Stato di Gregorio XVI* (Roma 1953); L. PÀSZTOR *I Cardinali Albani e Bernetti e l'intervento austriaco nel 1831*, in « *Rivista di Storia della Chiesa in Italia* » 8 (1954) 95-128.

A proposito delle variazioni decretate nel 1833, dobbiamo chiarire che i due Dicasteri fra i quali vennero scisse le competenze sino ad allora proprie della ‹Segreteria di Stato› non furono, come si suole affermare comunemente, una Segreteria di Stato per gli affari interni e una Segreteria di Stato per gli affari esteri. La preesistente ‹Segreteria di Stato› conservò il proprio nome

Incarico che, del resto, era ancora prematuro affidare in quanto Pio IX non intendeva inviare in Roma un proprio rappresentante prima che fosse stata ufficialmente proclamata la restaurazione del Governo pontificio, il cui ritardo provocava in Gaeta grave irritazione e scontento [12].

Essendosi poi sparsa la voce che il Generale Oudinot avesse intenzione di nominare un Ministero [13], aumentarono le preoccupazioni della Corte pontificia, ove tale eventualità fu considerata « un attentato alla Sovranità »: fu allora che si progettò di nominare una commissione con pieni poteri. Per ordine di Pio IX l'Antonelli interpellò il Cardinale Luigi Lambruschini, invitandolo a riunire « tutti i rispettabili Colleghi dimoranti in Napoli, a raccoglierne il loro parere » ed a comunicarglielo, sul quesito: « se si reputerebbe conveniente nominare una Commissione governativa con facoltà sovrane, perché abbandonando ogni riguardo si portasse subito in Bologna [14], o in altra città dello Stato con istruzione di nominare un Ministero per stabilire ivi il centro del governo » [15]. L'Antonelli si riprometteva di chiedere nel frattempo

e, fra le proprie attribuzioni, sia quelle relative ai rapporti con l'estero, sia quelle concernenti l'alta direzione di tutti gli affari dello Stato, mentre la ‹Segreteria per gli affari di Stato interni› ebbe solo le competenze che prima erano della sezione ‹interni› della Segreteria di Stato.

Al Segretario di Stato infatti rimasero affidati — oltre agli affari esteri — l'alta polizia, il Consiglio delle armi « per ciò che concerne il movimento delle truppe », la censura sui giornali, la delega ai presidi delle provincie; inoltre fu membro della ‹Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari› e incaricato delle ‹prefetture vacanti› di qualsiasi congregazione presieduta da un cardinale (vedi il chirografo di Gregorio XVI del 20 febbraio 1833 in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio* VII, Roma, 1835 22-27).

Possiamo perciò paragonare la Segreteria di Stato ad una Presidenza del Consiglio e Ministero degli Esteri insieme e la ‹Segreteria per gli affari di Stato interni› ad un Ministero dell'Interno. La prima aveva sede al Quirinale, la seconda al Vaticano.

La ‹Segreteria per gli affari di Stato interni›, come dicastero indipendente, fu soppressa il 1 agosto 1846 e fu aggregata alla Segreteria di Stato come seconda sezione; la prima sezione della Segreteria di Stato corrispondeva a tutto il precedente ufficio. Il Cardinale Gizzi fu chiamato a ricoprire la carica di Segretario di Stato « estendendo la medesima anche al ramo degli affari di Stato interni » dall'8 agosto 1846 (« *Diario di Roma* » 8 agosto 1846 n. 63).

Infine, per il ‹Motu-proprio› di Pio IX del 29 dicembre 1847 la seconda sezione della Segreteria di Stato divenne ‹Ministero dell'Interno›, mentre il Segretario di Stato divenne Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri (*Raccolta delle leggi*: I, 1846-1847, 335-364). Nel 1848 vi fu per qualche mese anche un Ministro degli Affari Esteri Secolari.

12. A. M. Ghisalberti *Roma da Mazzini a Pio IX* cit., 52-53; L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., IV 197.

13. Vedi Capitolo secondo.

14. Il Commissario pontificio straordinario nelle Legazioni, Bedini, da tempo sollecitava perché il Pontefice abbandonasse il Regno di Napoli e si trasferisse in Bologna (vedi il carteggio del Commissario delle Legazioni in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7).

15. Il Pro-Segretario di Stato al Lambruschini, 11 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 6, f 115. Manca la risposta.

« analoghi schiarimenti » ai Plenipotenziari della Conferenza di Gaeta, che si sarebbero riuniti il 15 luglio.

In tale giorno, però, non vi fu nessuna riunione; nella prima seduta successiva, quella del 16 luglio, non fu posto il quesito, né nelle seguenti. Solo nella riunione del 24 luglio l'Antonelli comunicò alla Conferenza la decisione del Pontefice di nominare un Commissario o una Commissione[16]. E questo mentre l'atto istitutivo della Commissione, già esaminato, è datato 17 luglio ed era stato pubblicato in Roma il 21.

Da quanto risulta dai « *Bollettini* » di polizia spediti a Gaeta da Roma, non tutti compresero che la ‹Commissione governativa di Stato› sarebbe venuta nella Capitale con autorità sovrana su tutto lo Stato Pontificio; lo stesso Assessore di Polizia credette che essa sarebbe stata una ‹Commissione governativa per Roma e Comarca›. Egli scriveva infatti che « la sana maggiorità » attendeva con impazienza tale Commissione « che senza indugio venga tra noi ad assumere il regimento della cosa publica, e concordi possibilmente ed armonizzi la sua propria azione a quella degli altri Commissari apostolici di Marittima e Campagna, dell'Umbria, delle Marche e della Romagna »[17].

In luogo dunque di un unico Commissario, e nella Capitale invece che in altra città dello Stato, si preferì nominare una Commissione composta di tre membri che, munita di pieni poteri, fu incaricata di governare lo Stato fino al ritorno del sovrano.

Dopo vari giorni di silenzio e di attesa, furono annunciati i nomi delle persone prescelte dal Pontefice a comporla; si trattava di tre Cardinali, Ludovico Altieri, Gabriele della Genga Sermattei, Luigi Vannicelli Casoni[18].

16. AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 *Gaeta e Portici* fascicolo 1 « Conferenza di Gaeta », ff 49, 61v. Per la seduta del 24 luglio vedi la nota 4.

17. « *Bollettino politico* » dell'‹Assessore generale di polizia›, avvocato Benvenuti, numero 6 del 26 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 155 (1849-1850) fascicolo 1, f 122.

18. Proprio perché composta da tre Cardinali e non, come da alcuni si è voluto sostenere, perché abbia dimostrato sanguinaria crudeltà nella sua opera di restaurazione (F. Torre *Memorie storiche sull'intervento francese in Roma nel 1849* II, Torino 1852, 32; N. Roncalli *Diario* cit., II 191, nota 2), la ‹Commissione governativa di Stato› fu subito soprannominata dai romani il ‹triumvirato rosso›. In verità però i nomi dei tre porporati erano poco popolari; il loro arrivo procurò sgomento, i loro primi decreti, affissi nella città, furono insudiciati e strappati (C. H. Pouthas *Un observateur de Tocqueville* cit., 428; N. Bianchi *Storia documentata della diplomazia* cit., VI 246). In breve, l'operato dei Cardinali scontentò sia il popolo romano che l'autorità francese (cfr.: L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., IV 261; R. De Cesare *Roma e lo Stato del Papa dal ritorno di Pio IX al XX settembre* I, Roma 1907, 17. Da un punto di vista generale sarà bene notare che i giudizi spesso fra loro contrastanti del Farini e del De Cesare, e specie di quest'ultimo, sono relativamente attendibili; li citeremo comunque per completezza di materia ed in quanto rispecchiano l'opinione di determinati ambienti in una determinata epoca).

Ludovico Altieri, nato a Roma nel 1805, fu Segretario dei Memoriali e Nunzio a Vienna; creato Cardinale nel 1845 (‹in pectore› nel 1840)[19], aveva fatto parte, per volontà di Pio IX, della Commissione per lo studio di un piano di amministrazione municipale per Roma e di quella per le riforme costituzionali dello Stato. Presidente di Roma e Comarca dal 1847, durante la sua attività di componente la ‹Commissione governativa di Stato› fu sostituito, in detta presidenza, da Monsignor Roberto Roberti, Uditore generale della Reverenda Camera Apostolica[20]. Dopo il ritorno del Papa nel 1850 riprese il suo posto alla Presidenza di Roma e Comarca e fu in seguito Prefetto della Congregazione dell'Indice, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, Presidente della Consulta di Stato per le Finanze, Arcicancelliere dell'Università romana e Arciprete della Basilica Lateranense. Morì, Vescovo Suburbicario di Albano, durante l'epidemia di colera del 1867[21].

19. *Dictionnaire des Cardinaux* (Paris 1857).

20. La ‹Commissione governativa di Stato› al Pro-Segretario di Stato, 31 agosto 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 1 (1849), fascicolo 1, f 10. Anche: la ‹Commissione governativa di Stato› al Ministro di Grazia e Giustizia, 30 agosto 1849, in ASRoma: *Ministero dell'Interno, Protocollo riservato* busta 1, fascicolo 2 « Nomina di Monsignor Roberto Roberti a Pro-Presidente di Roma e Comarca ». La nomina fu pubblicata dal « *Giornale di Roma* » n. 48 del 31 agosto 1849. Sul Roberti, vedi il rapporto del Callier, senza data, in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux sous l'occupation étrangère: lettres du Colonel Callier (juillet 1849 - mars 1850)*. Publiées par A. B. DUFF et M. DEGROS (Paris 1950) 113. Il Roberti era stato Delegato apostolico di Perugia sino al 9 febbraio 1845; nel mese seguente, nominato Sostituto della ‹Segreteria per gli affari di Stato interni›, venne annoverato tra i Prelati Pronotari apostolici partecipanti (ASRoma: *Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione* busta 90, fascicoli 2301 e 2325). Nel 1848 fu Ministro di Grazia e Giustizia.

Nel mese di luglio 1849, durante la permanenza dell'Altieri a Gaeta, era stato incaricato dal Commissario straordinario per il Ministero dell'Interno di assumere temporaneamente le funzioni di Presidente di Roma e Comarca il marchese Niccola Sagripante, che rimase in carica solo pochi giorni (la nomina fu pubblicata dal « *Giornale di Roma* » n. 14 del 21 luglio 1849).

Alla fine del mese l'Altieri era sul punto di partire per la Capitale, nella sua qualità di Presidente di Roma e Comarca, ma la partenza fu sospesa a seguito della venuta in Gaeta della deputazione municipale di Roma (lettera del Cardinale Asquini a Monsignor Bellà, da Gaeta, del 26 e 27 luglio 1849, in ASRoma: *Carte Bellà* fascicolo 3).

21. L'odierna critica storiografica ha notevolmente modificato il giudizio sulla sua persona: « Intelligente, amabile, munifico, si distinse per la moderazione, nella sua opera di governo, e per la signorilità del tratto, che gli procurarono grande popolarità. Stimato e ben voluto da Pio IX, si volle vedere in lui il fulcro dell'opposizione all'Antonelli, in seno al Sacro Collegio. Inviso all'Austria, verso di lui si diressero molte simpatie e speranze di liberali e conciliatoristi » (dal *Dizionario biografico degli italiani* II, Roma 1960, voce ‹Ludovico Altieri› di V. E. Giuntella).

L. C. FARINI *Lo Stato Romano* cit., IV 246; I. ALIBRANDI *De laudibus Excellentissimi ac Reverendissimi Ludovici de Altieri* (Roma 1867); A. STEFANUCCI ALA *Il colera di Albano ed il cardinale Altieri* (Roma 1867); A. F. DUPANLOUP *Lettera del Vescovo d'Orleans al clero e ai fedeli della sua diocesi sulla morte del cardinale Altieri* (Roma 1867); F. FABI MONTANI *Elogio del cardinale Ludovico Altieri* (Roma 1867); A. BIANCHINI *Della preziosa morte di Ludovico Altieri* (Roma 1868); F. NARDI *Discorso in lode del cardinale Ludovico Altieri* (Roma 1868); G. GIORDANO *Elogio del cardinale Lu-*

Luigi Vannicelli Casoni era apertamente avverso alla rivoluzione e attaccatissimo alle tradizioni della Curia romana [22]. Nato nel 1801 ad Amelia, aveva ricoperto varie importanti cariche: Vice-Commissario delle quattro Legazioni nel 1836, Vice-Camerlengo di Santa Romana Chiesa e Governatore di Roma dal 1837 al 1841. Cardinale dal 1842 [23], era stato Legato di Forlì, poi di Bologna sino al 1846 e in seguito Presidente della Congregazione del Censo, carica che conservò anche durante la sua attività di componente la Commissione governativa, avendo nominato Vice-Presidente del Censo, per le questioni di ordinaria amministrazione, Michele Adriani [24]. Dal 1850 fu Arcivescovo di Ferrara e dal 1870, pur continuando a reggere detta Arcidiocesi, Prodatario. Terminò la sua vita a Roma nel 1877 [25].

Nipote di Leone XII e coetaneo del Vannicelli, Gabriele Della Genga Sermattei, nato ad Assisi nel 1801, è stato generalmente considerato l'anima della ‹Commissione governativa di Stato›; creato Cardinale nel 1836, fu Legato nella Provincia di Ferrara e poi in quella di Urbino e Pesaro e nel 1847 Presidente della ‹Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione›. Ebbe fama di austero conservatore, inflessibile e ambizioso. Morì a Roma nel 1871 [26].

Giunti nella Capitale il 31 luglio e posta la loro residenza al Palazzo del Quirinale [27], il giorno seguente i Commissari governativi emanarono un primo, severo Proclama, con il quale davano inizio all'opera di restaurazione dell'auto-

dovico dei principi Altieri (Roma 1869); G. Spada *Storia della rivoluzione di Roma* II (Firenze 1869) 350-351; F. Salata *Per la storia diplomatica della questione romana* I (Milano 1929) 56-57 e 67-69; P. Romano *Ottocento Romano* (Roma 1943) 86; *Gregorio XVI, Miscellanea commemorativa* cit., passim; [G. Ceccarelli] Ceccarius *Cardinali Romani dell'Ottocento: Carlo Odescalchi e Ludovico Altieri*, in « *L'Urbe* » 21 (1958) 1-11.

Sull'Altieri, dal Callier definito colui che sembrava avere il ruolo più importante nella ‹Commissione governativa di Stato›, vedi il rapporto del 9 settembre 1849 in C. Callier *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 86 ss.

22. Severo è il giudizio di L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., IV 246.

23. Dal 1839, secondo il *Dictionnaire des Cardinaux* cit.

24. Circolare della Presidenza del Censo del 3 agosto 1849 n. 84.432, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252. Per la nomina del Vannicelli alla Presidenza del Censo, vedi ASRoma: *Congregazione di revisione* busta 92, fascicolo 2423 e busta 97, fascicolo 2595.

25. L. Borelli *Il cardinale Luigi Vannicelli Casoni arcivescovo di Ferrara* (Ferrara 1881); *Gregorio XVI, Miscellanea commemorativa* cit., passim; A. Martini *L'avventura di una lapide a Montecitorio* in *Strenna dei romanisti* XXVII (Roma 1966) 284-289; per il Vannicelli, vedi il rapporto del 19 settembre 1849 in C. Callier *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 91 ss.

26. *Dictionnaire des Cardinaux* cit.; G. Della Genga *Brevi memorie del Cardinale Gabriele Della Genga* (Civitacastellana 1861); L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., IV 245-246. Per il Della Genga vedi il rapporto del Callier del 14 settembre 1849, in C. Callier *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 89 ss.

27. « *Giornale di Roma* » n. 23 del 1° agosto 1849.

Pio IX (1847).

(Archivio fotografico del Museo di Roma).

rità pontificia, « dopo la indegna manomessione fattane dai demagoghi senza senno e senza nome » [28].

Nello stesso giorno l'Oudinot pubblicò un Ordine generale [29] che comunicava l'avvenuta nomina della Commissione ed annunziava altresì che, essendo stati ad essa conferiti dal Pontefice i pieni poteri, le erano stati rimessi dall'autorità militare francese i poteri precedentemente assunti a seguito degli avvenimenti bellici: « Dès aujourd'hui le Saint Père ou ses représentans reprennent donc l'entière administration du pays ». La sicurezza pubblica rimaneva tuttavia sotto la « garantie spéciale » del corpo di spedizione francese ed il Governatore di Roma, Generale Louis de Rostolan, continuava ad esercitare nella Capitale l'autorità a lui conferita dall'Oudinot per la eccezionale situazione militare; inoltre le truppe romane che si trovavano stanziate nelle provincie occupate dall'armata francese rimanevano agli ordini del Comandante del corpo di spedizione.

È da notare che nel loro primo Proclama i tre Cardinali — che erano giunti in Roma con pieni poteri — non avevano fatto la benché minima menzione, certo volutamente, delle autorità e delle truppe francesi e della parte da esse avuta nella restaurazione del Governo pontificio [30].

Tesi furono senza dubbio i rapporti tra la Commissione governativa ed il Comando francese, specie dopo l'allontanamento del Generale Oudinot e la sua sostituzione con il Rostolan; comunque, in linea di massima, si può osservare che quasi sempre i francesi furono costretti a cedere di fronte alle minacce dei Commissari di abbandonare Roma: i primi temevano infatti una aperta rottura, perché sarebbe tornata a completo vantaggio dell'Austria [31].

28. Proclama della ‹Commissione governativa di Stato›, 1° agosto 1849 (*Atti CGS*: doc. 3).

29. Ordine generale dell'Oudinot, 1° agosto 1849 (*Atti CGS*: doc. 4).

Con questo atto, che fu da parte francese giudicato un grave errore, l'Oudinot abdicava completamente e senza garanzie nelle mani dei tre Cardinali (C. H. POUTHAS *Un observateur de Tocqueville* cit., 421).

30. Quanto questo avesse urtato il Presidente Napoleone risulta particolarmente dalla famosa lettera del 18 agosto al Colonnello Ney, lettera che inasprì notevolmente i rapporti tra i francesi e i Cardinali i quali, come fecero più volte in altre occasioni, minacciarono di abbandonare Roma. Sulla lettera al Ney, definita dalla Commissione governativa « un disgustoso incidente », vedi AV: *Segreteteria di Stato* rubrica 242 (1849) fascicolo unico. Cfr. A. M. GHISALBERTI *Roma da Mazzini a Pio IX* cit., 140 ss.; C. H. POUTHAS *Un observateur de Tocqueville* cit., 425-426.

31. C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., passim.

CAPITOLO SECONDO

Per meglio chiarire la situazione nella quale doveva inserirsi l'azione della Commissione governativa, sarà bene esaminare rapidamente la posizione assunta dall'autorità militare francese in Roma ed i principali atti da essa emanati durante l'assenza del potere pontificio dalla Capitale.

Subito dopo essere entrato nella città, alla caduta della Repubblica romana, il Generale Oudinot di Reggio pubblicava il 4 luglio 1849 un Proclama indirizzato agli abitanti Roma, con il quale annunciava di avere provvisoriamente concentrato tutti i poteri nelle mani delle autorità militari francesi, le quali però avrebbero governato chiedendo il concorso di quelle municipali [1] (non vi era stato alcun atto di capitolazione tra il Governo repubblicano o il Municipio romano e il Comando francese) [2]. Con lo stesso Proclama il Generale Rostolan veniva nominato Governatore di Roma ed il Generale Sauvan Comandante della ‹piazza›. Contemporaneamente il Comandante del corpo di spedizione francese [3] iniziava i suoi rapporti con l'autorità sovrana dello Stato Pontificio con un atto d'ossequio, inviando a Gaeta il Capo di Stato maggiore, Colon-

1. Proclama agli abitanti di Roma, 4 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 159-162.

Non tutte le raccolte delle leggi pontificie recano questa appendice.

2. Sulle trattative tra Roma e i francesi, vedi V. E. GIUNTELLA *Il municipio di Roma e le trattative col generale Oudinot (30 giugno-2 luglio 1849)*, in « *Archivio della Società romana di Storia patria* » (3 s) 72 (1949) 121-137.

3. Il Comandate in capo dell'armata francese fu frequentemente mutato. L'Oudinot rimase in carica sino al 23 agosto e fu sostituito dal Rostolan. Alla fine del mese di ottobre era stata stabilita la nomina del Generale Hautpoul tanto a Comandante dell'armata al posto del Rostolan, quanto per esercitare le funzioni di diplomatico presso la Santa Sede in luogo del Corcelle (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242, 1849, fascicolo unico, f 117: il Nunzio apostolico in Parigi al Pro-Segretario di Stato, 28 ottobre 1849, copia). Egli però entrò nel nuovo Ministero dei primi di novembre quale Ministro della Guerra; dal Presidente della Repubblica francese, fu quindi proposto al Generale Oudinot di tornare a Roma (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242, 1849, fascicolo unico, f 123: il Nunzio apostolico in Parigi al Pro-Segretario di Stato, 4 novembre 1849, copia). La proposta non ebbe seguito e fu nominato il Generale Baraguey d'Hilliers quale Comandante dell'armata e anche accreditato dal Bonaparte come Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso la Santa Sede al posto del Corcelle (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242, 1849, fascicolo unico f 128: il Nunzio apostolico in Parigi al Pro-Segretario di Stato, 6 novembre 1849); egli giunse

nello Niel, che recava al Papa le chiavi della città di Roma ed una Lettera che ne annunciava l'occupazione [4].

Il giorno seguente, 5 luglio, l'Oudinot proclamava l'avvenuta sottomissione dell'armata romana (la quale sarebbe stata considerata dal Comando francese, da questo momento, come truppa alleata) [5] ed annunciava altresì che sarebbero stati sciolti i corpi che non avevano presentato atto di sottomissione [6]. Comandante dell'armata romana fu temporaneamente nominato il Generale di Brigata Giovanni Le Vaillant — Comandante della prima Divisione francese — agli ordini del Governatore di Roma, Generale Rostolan [7].

in Roma il 19 novembre ed assunse il comando in luogo del Rostolan il giorno successivo (in AS Roma: Collezione *Bandi* busta 253, i relativi Proclami).

Il Rostolan, così come l'Oudinot, non era stato richiamato in Francia dietro sua richiesta (come invece risulterebbe dai suoi Editti agli abitanti di Roma e ai soldati francesi del 20 novembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242, 1849, fascicolo unico, ff 151, 154); infatti, ai primi di novembre, quando era ufficialmente certa la nomina del Generale Hautpoul, egli si era presentato ai tre Cardinali componenti la Commissione governativa « per manifestarci l'immane rammarico che soffre nel vedersi richiamato nel momento appunto in cui teneva per certo di veder coronata la sua fatica » (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242, 1849, fascicolo unico, f 99: la Commissione governativa al Pro-Segretario di Stato, 5 novembre 1849).

Sul diverso comportamento dell'Oudinot e del Rostolan di fronte ai tre Cardinali, vedi C.H. POUTHAS *Un observateur de Tocqueville* cit. e C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., passim.

4. A questa lettera Pio IX rispondeva con altra che, datata 5 luglio 1849, fu pubblicata dal « *Giornale di Roma* » n. 14 del 21, insieme al Breve dato da Gaeta il 17 dello stesso mese.

Interessanti le lettere del Niel da Roma, pubblicate da FRANÇOISE NIEL *Lettres inédites du Général Niel à sa famille pendant la campagne de Rome (13 mai 1849-10 janvier 1850)*, in « *Rassegna storica del Risorgimento* » 48 (1961) 463-486.

5. Ordine generale dell'Oudinot, 5 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 163-164; vedi anche i due Proclami agli abitanti di Roma del Governatore Rostolan, 5 luglio 1849, *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 165-167; 168-169.

6. Non facile deve essere stato risolvere il problema presentato dalle forze armate vinte, in gran parte composte da soldati e ufficiali già appartenenti all'esercito pontificio, molti dei quali cercarono in seguito di assicurarsi l'impunità e il soldo col farsi riammettere nel ricostituendo esercito del Papa. Invano Pietro Roselli, Generale in capo della Repubblica romana, aveva sperato di poter fare uscire da Roma le truppe per guidarle contro gli austriaci (cfr. C. SPELLANZON *Storia del Risorgimento* cit., VII 586; E. MORELLI *Tre profili, Benedetto XIV, Pasquale Stanislao Mancini, Pietro Roselli*, Roma 1955, 128-130); l'Oudinot assegnò alle truppe regolari romane speciali accantonamenti, ma lontani dalla città, a Rieti, Terni e Bracciano (citato Proclama del 4 luglio; N. RONCALLI *Diario* cit., II 171). I corpi dei volontari furono sciolti; essi del resto si erano già sbandati e coloro che non avevano seguito Garibaldi tentavano di ritornare alle loro case.

Circa la consistenza dell'armata romana e le perdite subite, vedi quanto scriveva il « *Giornale di Roma* » n. 21 del 30 luglio, unico giornale permesso nella città (con Decreto 14 luglio del Prefetto di Polizia erano stati soppressi in Roma tutti i giornali, ad eccezione di quello ufficiale, in *Raccolta delle leggi*: III, 1849, Appendice 208-209; vedi anche R. DE CESARE *Roma e lo Stato del Papa* cit., I, 37, N. RONCALLI *Diario* cit., II 178, F. TORRE *Memorie storiche* cit., II 274).

Sull'armata romana riferì il Rayneval alla Conferenza di Gaeta nella undicesima seduta del 24 luglio (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 *Gaeta e Portici* fascicolo 1, f 58 v).

7. Ordine generale del Generale Oudinot, 5 luglio 1849, citato alla nota 5.

Sempre per Decreto del Generale Oudinot, la Guardia civica fu disarmata e fu ordinato a tutti gli abitanti della città di consegnare all'artiglieria francese armi e munizioni [8].

La carica di Governatore di Roma cui fu nominato il Rostolan, è simile a quella di ‹Governatore civile e militare› assunta nello stesso periodo dagli austriaci Gorzkowski a Bologna e Strassoldo ad Ancona: trattasi quindi di una carica eccezionale, giustificata da una situazione particolare, quella derivante dallo stato d'assedio. Essa non ha nulla a che fare con il titolo pontificio di Governatore di Roma, del resto già scomparso [9]. Quando il 23 agosto 1849 il Rostolan assunse il Comando del corpo di spedizione francese nel Mediterraneo, lasciò l'ufficio di Governatore di Roma che praticamente fu soppresso, in quanto il Rostolan non fu sostituito.

Secondo il Moroni [10] solo a seguito di questa cessazione della figura del ‹governatore›, il Ministro Savelli, negli atti da lui promulgati, si sottoscrisse « Vice-Camerlengo di Santa Romana Chiesa, Ministro dell'Interno e Polizia » [11] quasi dunque attribuendo a quel titolo il potere sulla polizia che era già del Governatore di Roma pontificio. Ma si può osservare che la competenza del governatore francese sulla polizia era una conseguenza dello stato d'assedio [12].

8. Ordini del Generale Oudinot, 6 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 171-172; 172-173.

9. Quella del ‹Governatore di Roma› era carica connessa alle altre di ‹Vice-Camerlengo di Santa Romana Chiesa› e di ‹Direttore generale di polizia›.

A seguito del ‹Motu proprio› di Pio IX sulla istituzione di un Consiglio dei Ministri, il Governatore di Roma, così come l'Uditore della Camera, cessò dalle funzioni giudiziarie (‹Motu proprio› di Pio IX del 12 giugno 1847, Art. 14, in *Raccolta delle leggi*: I, 1846-1847, 169-188).

Il 26 giugno 1847 il Tribunale del governo, del quale il Governatore di Roma era Presidente, prese il nome di ‹Tribunale criminale di Roma› e la sua Presidenza fu affidata al prelato vicepresidente del primo turno (« Disposizioni aggiunte in via provvisoria al pontificio ‹Motu proprio› sul Consiglio dei Ministri » 26 giugno 1847, Art. 1, in *Raccolta delle leggi*: I, 1846-1847 189-193).

Per il citato ‹Motu proprio› del 12 giugno 1847, Art. 12, il Governatore di Roma conservò, oltre il governo della Capitale, la ‹Direzione generale di polizia› per tutto lo Stato (secondo il Regolamento 23 ottobre 1816 ed il chirografo 20 febbraio 1833), la direzione di tutte le carceri politiche e di quelle correzionali di Roma, il comando delle armi politiche e dei vigili, o pompieri di Roma (il comando di questi ultimi passò al Senato di Roma col 1 ottobre 1847). Il 29 dicembre 1847, con ‹Motu proprio› di Pio IX sul Consiglio dei Ministri, fu istituito un Ministero di Polizia ed il titolo di Governatore di Roma scomparve. In seguito, il 18 settembre 1848, il Ministero di Polizia fu riunito a quello dell'Interno (*Raccolta delle leggi*: I, 1846-1847, 335-364 e *Raccolta delle leggi*: II, 1848, 254-255).

10. G. Moroni *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* (Venezia 1840-1879) XCIX 147.

11. La Notificazione del Ministro dell'Interno e Polizia del 3 settembre 1849 è la prima che rechi tale sottoscrizione (in *Raccolta delle leggi*: III, 1849, 58-60).

12. Cfr. il progetto sulla polizia redatto dal Comandante il corpo di spedizione francese il 12 agosto 1849 (*Atti CGS* doc. 10), nel quale l'Oudinot propone la dipendenza della polizia dal ‹Prefetto di polizia› (vedi oltre).

Nell'ambito dell'armata di occupazione agiva in Roma e nelle provincie una polizia francese e accanto ad essa fu richiamata la polizia pontificia.

L'Oudinot nominò un ‹Prefetto di polizia› — che fu prima il Tenente Colonnello Francesco Chapuis, poi, dal 15 luglio, il Capo di Battaglione Le Rouxeau [13] — ed un ‹Segretario generale della prefettura di polizia› — certo Mangin [14] —. Queste cariche, istituite dalla autorità militare d'occupazione, alle quali furono nominati solo ufficiali francesi, si intendevano preposte non solo alla polizia francese, ma anche, ed allo stesso modo, a quella pontificia. Secondo l'Oudinot il ‹Prefetto di polizia› doveva essere a capo del Dicastero pontificio della Polizia, il quale doveva dipendere esclusivamente dal Comando francese [15]; prova ne sia il fatto che, alle dimissioni dello Chapuis, fu nominato Le Rouxeau, e non un suddito pontificio.

Molto probabilmente il nome ‹Prefettura di polizia› deriva dalla terminologia francese e ci sembra usato, da parte delle autorità pontificie in questo periodo, indifferentemente e alternativamente con l'altro, preesistente, di ‹Direzione generale di polizia› [16] anche se l'autorità del ‹Prefetto di polizia› francese non si estendeva su tutto lo Stato Pontificio, ma era limitata alle provincie occupate dalle armi francesi. Tale ufficio non ha nulla a che vedere con la ‹Prefettura di polizia per Roma e Comarca› istituita durante il Governo provvisorio pontificio con una Ordinanza del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 1848 [17], alla quale era stato preposto Livio Mariani [18].

Lo stesso Governatore Rostolan richiamò al suo posto l'‹Assessore generale di polizia› di nomina pontificia allontanato durante il periodo rivoluzionario,

13. Ordine generale dell'Oudinot, 15 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice, 214.

14. Ordine generale dell'Oudinot, 17 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice, 218.

15. Frequenti furono i contrasti tra le autorità pontificie e quelle francesi per la polizia (vedi oltre).

16. Vedi i « *Bollettini politici* » n. 1 e n. 3 del 14 e 18 luglio 1849 (*Atti CGS*: docc. 67 e 68).
L'‹Assessore generale di polizia› a volte scrive su carta intestata (a mano) ‹Prefettura di polizia› e firma in luogo del Rouxeau (cfr. lettera dell'Assessore generale alla Commissione governativa, 8 agosto 1849; risposta della Commissione governativa indirizzata al Rouxeau, 9 agosto 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 196, 1850, fascicolo unico, ff 4 e ss) e gli ‹Ordini di arresto› da lui firmati e pubblicati recano indifferentemente l'intestazione ‹Prefettura di polizia› o ‹Direzione generale di polizia› (ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252).

17. Vedi relazione del ‹ Prefetto di polizia› Livio Mariani, 1 gennaio 1849, in ASRoma: *Prefettura di polizia* busta 1, fascicolo 1.

18. Con Decreto della Repubblica romana del 14 febbraio 1849 la ‹Presidenza di Roma e Comarca› e la ‹Prefettura di polizia› furono fuse in un unico dicastero ed il Mariani fu nominato Preside di Roma e Comarca (*Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti, ed altre disposizioni della Repubblica Romana*, Roma 1849, 16).

avvocato Pietro Benvenuti[19]; un Decreto del ‹Prefetto di polizia›[20], dal Benvenuti suggerito[21], invitò tutti gli antichi ‹Presidenti dei rioni› di Roma[22] a riprendere le loro funzioni[23]; furono quindi allontanati i commissari regionari e altri impiegati di polizia di nomina repubblicana[24].

Nell'attesa che l'autorità pontificia provvedesse ad effettuare le regolari nomine dei Ministri da preporre ai Dicasteri dello Stato, il Comando francese creò tre Commissari straordinari presso i Ministeri.

Essi furono:

l'avvocato Giuseppe Piacentini[25] per il Dicastero di Grazia e Giustizia[26];

il professor Nicola Cavalieri, ‹Presidente del Consiglio d'arte›[27], per il «Ministero dei Lavori pubblici, Agricoltura e Commercio»[28];

l'avvocato Giuseppe Lunati[29], nominato ‹Commissario straordinario per

19. Vedi oltre.

20. Ordinanza del ‹Prefetto di polizia›, 8 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 183.

21. «*Bollettino politico*» n. 1 del 14 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 67).

22. Trattasi delle ‹Presidenze regionarie di polizia› (vedi Capitolo sesto, nota 8).

23. «Gli antichi agenti di polizia sono nuovamente entrati nelle loro funzioni. Uscirono dal carcere Minardi, Alai, Freddi, Zamboni, ecc. e sono reintegrati nel posto che occupavano prima», N. RONCALLI *Diario* cit., II 179 e nota: «A provare quali impiegati di polizia richiamasse in servizio l'incorreggibile Governo pontificio basti dire che il Minardi si offerse a tutti i Sovrani italiani per il nobile ufficio di boia contro i liberali». Il Minardi fu poi al comando della «polizia segreta della Commissione governativa di Stato» secondo un rapporto del Callier del 24 ottobre 1849, in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 73.

24. «*Bollettino politico*» n. 1, del 14 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 67).

25. Nato a Collevecchio (Rieti) nel 1803, era stato membro della Consulta di Stato, del Consiglio di Stato e del Municipio romano. Nel 1848 fu anche Deputato. Il 1 dicembre 1870 fu nominato Senatore del Regno. Morì nel 1877. Vedi F. GENTILI *Il Consiglio di Stato romano nel 1848 e il suo vice presidente Carlo Luigi Morichini*, in «*Rassegna storica del Risorgimento*» 6 (1919) 480, nota, ove erroneamente è detto che il Piacentini fu chiamato a far parte della ‹Commissione governativa di Stato› presieduta dal Castracane, che era stata nominata da Pio IX da Gaeta il 27 novembre 1848 (vedi oltre, Capitolo quinto).

26. Decreto del Generale Oudinot, 9 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice, 190-191.

27. Il ‹Consiglio d'arte› era il consiglio tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici: qualcosa di simile ad un ‹consiglio superiore dei lavori pubblici›. Il Cavalieri ne fu Presidente sino alla sua morte, avvenuta nel 1867 (ASRoma: *Ministero dei lavori pubblici, commercio, belle arti, industria, agricoltura* busta 45, fascicolo 12).

L'archivio del Ministero dei Lavori Pubblici, Commercio, ecc. è attualmente in fase di riordinamento ed inventariazione da parte di chi scrive: non si esclude che nel corso del lavoro la numerazione dei fascicoli qui citati possa essere modificata.

28. Decreto del Generale Oudinot, 9 luglio 1849, citato alla nota 26; per la nomina del Cavalieri vedi anche ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 115, fascicolo 3642. La denominazione del Ministero che abbiamo riportato tra virgolette, quale risulta dal citato decreto, era errata. Vedasi a questo riguardo la nota 23 del Capitolo terzo.

29. Nato a Roma nel 1800, era stato membro della Consulta di Stato. Ministro delle Finanze nel Ministero Mamiani dal 4 maggio 1848, fu eletto al Consiglio dei Deputati; ancora Mi-

le finanze› dopo il rifiuto del Valentini, Ministro delle Finanze della Repubblica, di rimanere in carica[30]; il Lunati dopo pochi giorni rinunziò all'incarico e fu a sua volta sostituito con Angelo Galli[31].

Al Ministero dell'Interno e Polizia non fu nominato un Commissario; fu semplicemente incaricato l'antico Assessore del Ministero dell'Interno, avvocato Pietro Tinelli, di riprendere provvisoriamente le sue funzioni (solo dunque per gli affari del Dicastero dell'Interno) e di riorganizzare il servizio del Dicastero[32]: lo si volle quindi escludere dalla polizia, il cui comando i francesi volevano avocare a sé[33]. Essi avevano già richiamato in servizio — come abbiamo veduto — l'antico ‹Assessore generale di polizia›, avvocato Benvenuti[34] ma in maniera ufficiosa, senza farne oggetto di un bando a stampa né pubblicarne la notizia sul giornale ufficiale di Roma. In pratica, mentre il Tinelli può equipararsi a un Commissario ministeriale (ma solo per gli affari del Dicastero

nistro delle Finanze il 16 novembre 1848 nel Ministero Galletti, si dimise il 7 dicembre. Durante la Repubblica fu Commissario governativo della Banca Romana e ‹conservatore› nel Municipio romano. Membro della Giunta provvisoria di governo nel 1870 e Consigliere comunale, fu nominato Senatore del Regno il 1 dicembre 1870. Morì il 4 aprile 1878. F. GENTILI *Il Consiglio di Stato* cit., 484, nota.

30. Decreto dell'Oudinot, 9 luglio 1849, citato alla nota 26.

Solo grazie all'intervento del Corcelle il Lunati non fu esiliato dalla ‹Commissione governativa di Stato› (C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 76, rapporto del 31 ottobre 1849). Ritorneremo più avanti sugli interventi francesi a favore dei compromessi politici, ed anche del Lunati. Sulle nomine di Lunati, Piacentini e Cavalieri, vedi il «*Bollettino politico*» n. 1 del 14 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 67). Nessun accenno ai Commissari ministeriali in A. COMANDINI *L'Italia nei cento anni* cit.

31. «*Giornale di Roma*» n. 9 del 16 luglio 1849. Sul Galli, che rimase al Ministero delle Finanze anche dopo la restaurazione del Governo pontificio, ritorneremo in seguito. Quanto al dicastero al quale era stato preposto, cfr. L. C. FARINI *Lo Stato romano* cit., IV 233.

32. Ordine del Generale Rostolan, 7 luglio 1849, in «*Giornale di Roma*» n. 7 del 13 luglio 1849. Prima del Tinelli erano stati consultati gli avvocati Pasquale De Rossi e Marco Antonio Ridolfi (G. SPADA *Storia della rivoluzione di Roma* cit., III 701; F. GENTILI *Il Consiglio di Stato* cit., 477); secondo il Gabussi era stato interpellato anche il Galletti (G. GABUSSI *Memorie per servire alla storia della rivoluzione degli Stati Romani dall'elevazione di Pio IX al pontificato sino alla caduta della Repubblica* III, Genova 1851-1852, 498).

33. Sul Dicastero di Polizia e la sua riunione al Ministero dell'Interno vedi la nota 8 del Capitolo terzo.

34. L'Assessore di polizia al Pro-Segretario di Stato, 9 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 163 *Gaeta e Portici* fascicolo unico, f. 8.

Pietro Benvenuti, primo luogotenente del Tribunale di Governo di Roma, era stato nominato ‹Assessore generale di polizia› nel 1846, in sostituzione dell'avv. Demetrio Silvani, defunto (ASRoma: *Congregazione di revisione* busta 95, fascicolo 2540). Il 30 dicembre 1849 fu nominato dalla ‹Commissione governativa di Stato› ‹Procuratore generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica›. La carica di ‹Assessore generale di polizia› passò al conte Ferdinando Dandini de Sylva (AV: *Segreteria di Stato. Protocolli* registro 202, posizione 13082).

dell'Interno)[35], l'Assessore di polizia fu sottoposto all'autorità del ‹Prefetto di polizia› francese che — ripetiamo — era preposto anche al Dicastero pontificio della ‹Direzione generale di polizia›[36]. In effetti, anche quando nella Capitale i poteri sovrani furono esercitati dalla ‹Commissione governativa di Stato› i francesi cercarono di limitare e ostacolare l'azione della polizia pontificia.

L'Assessore generale è carica simile a quella di Segretario generale di un Dicastero, un organo che nella amministrazione odierna starebbe tra il Ministro ed i Direttori generali. Ma il termine di ‹Direttore generale› nello Stato Pontificio non sempre è paragonabile a quello attuale. Vi erano, sì, delle Direzioni generali dipendenti da un Ministero (per esempio quelle del Ministero delle Finanze tre delle quali, anche prima dell'istituzione dei Ministeri, erano Direzioni generali del Tesorierato) ma ve ne erano altre che erano veri e propri Dicasteri, ad esempio, appunto, la ‹Direzione generale di polizia› prima della istituzione dei Ministeri. Ad essa era preposto, nella prima metà del sec. XIX, il ‹Direttore generale di polizia›, Governatore di Roma e Vice-Camerlengo, dal quale dunque dipendeva l'‹Assessore generale di polizia›, così come l'‹Assessore generale dell'interno› dipese dal Ministro dell'Interno. Quando il Ministero di Polizia fu riunito a quello dell'Interno i due Assessori rimasero al loro posto, ognuno per il suo Dicastero, ambedue sottoposti naturalmente al Ministro dell'Interno e Polizia. Il 7 novembre 1850 fu poi ripristinata la carica di ‹Direttore generale di polizia›, cui fu nominato Monsignor Ildebrando Rufini[37]; la Direzione generale rimase alle dipendenze del Ministero ma quest'ultimo si intitolò semplicemente ‹Ministero dell'interno› e non più ‹Ministero dell'interno e polizia›. Il Ministro Savelli[38] rimase dunque Ministro dell'Interno e Vice-Camerlengo; in seguito, quando egli fu creato Cardinale (il 7 marzo 1853), ricevette la nomina a Vice-Camerlengo il ‹Direttore generale di polizia›[39], che dal 13 dicembre 1852 era Monsignor Antonio Matteucci.

Ritornando alle nomine effettuate dal Generale Oudinot nei dicasteri pontifici, la ‹Direzione degli affari di guerra e marina› fu commessa al Capitano dello Stato maggiore francese Enrico Castelnau[40]. ‹Ministero di guerra e ma-

35. Il Rayneval, nel riferire alla Conferenza di Gaeta le disposizioni prese in Roma dall'Oudinot, disse essere stati nominati quattro Commissari, con « simple mission de surveillance », per i Ministeri di Grazia e Giustizia, Lavori Pubblici e Commercio, Finanze, Interni (XI seduta del 24 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 *Gaeta e Portici* fascicolo 1, f 60v).

36. Sulla volontà dell'autorità militare francese di dirigere la polizia vedi il « *Bollettino politico* » n. 3 del 18 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 68). Il Rostolan aveva proposto all'Oudinot di chiamare in Roma quattro commissari della Polizia di Parigi per riformare la Polizia pontificia sulle basi della Prefettura di Parigi, « *Bollettino politico* » n. 3 citato.

37. « *Giornale di Roma* » n. 258 dell'8 novembre 1850.

38. Ministro dell'Interno e Polizia nominato dalla Commissione governativa (vedi oltre).

39. « *Giornale di Roma* » n. 56 del 10 marzo 1853.

40. Ordine del Generale Oudinot, 5 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 170.

rina› era il titolo dato nel periodo dei Governi provvisorio e repubblicano a quello che nello Stato Pontificio si chiamava ‹Ministero delle armi›. Durante il Governo provvisorio era stata mantenuta la dizione di ‹Ministero delle armi› fino al 23 gennaio 1849, data del Decreto della ‹Commissione provvisoria di governo› che disponeva la formazione di un solo corpo di ‹marineria› alle dipendenze del ‹Ministero delle armi› che da questo momento fu denominato appunto ‹Ministero di guerra e marina› [41]. Il Castelnau ebbe il titolo di ‹Direttore degli affari di guerra e marina›.

Quanto agli altri Ministeri, non si reputò conveniente nominare Commissari né per la Pubblica Istruzione (Ministero in realtà mai effettivamente costituito come tale se non in periodo repubblicano, restando la vecchia denominazione di ‹Sacra Congregazione degli studi›), né per gli Affari Esteri, che venivano trattati dalla Segreteria di Stato, quindi da Gaeta.

Alla ‹Direzione generale delle poste› (che dalla istituzione dei Ministeri dipendeva dal Ministero delle Finanze, mentre prima era una amministrazione dipendente dal Tesoriere ma con particolare autonomia) furono ripristinati il principe Camillo Massimo come Soprintendente generale ed il principe di Campagnano, Sigismondo Chigi, come Ispettore generale [42].

La restaurazione dei principi Massimo e Chigi, quali fedeli sudditi pontifici, mise in allarme tutti i pubblici dipendenti e specialmente coloro che erano stati nominati o promossi dai Governi così detti ‹illegittimi› i quali videro in pericolo la loro posizione: in questa occasione il ‹Commissario straordinario del Ministero delle Finanze›, che in quei giorni era ancora l'avvocato Lunati, scrisse in ter-

41. *Raccolta delle leggi e disposizioni del Governo provvisorio pontificio che incominciò col 25 novembre 1848 ed ebbe termine il 9 febbraio 1849, epoca in cui fu proclamata la Repubblica Romana* (Roma 1849) 202-204.

Notare che nell'ottobre del 1849 il ‹Commissario pontificio straordinario dell'Umbria›, Monsignor D'Andrea, indirizzava la corrispondenza ancora al «Ministro di guerra e marina» (9 ottobre 1849 n. 5148, in ASPg: *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia* divisione IV, sezione I, classe unica, busta 5230, fascicolo «Tofini»).

42. Decreto del Generale Oudinot, 9 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 191-192. Scriveva il Roncalli, l'11 luglio, riportando questa notizia: «I francesi vanno rimettendo le cose come erano al 16 novembre 1848» (N. Roncalli *Diario* cit., II 178); certo i francesi non si erano prefissi questo scopo, fu invece la ‹Commissione governativa di Stato› a rifarsi a quella data per cancellare, come vedremo, tutto quanto fosse stato compiuto durante i Governi provvisorio e repubblicano.

Il principe Massimo era stato allontanato dalla sua carica durante il Governo provvisorio ed ai primi del gennaio 1849 aveva abbandonato Roma dirigendosi a Gaeta (Roncalli *Ibid.* II 2).

Sigismondo Chigi nel 1851 fu nominato Controllore generale e rimase in carica sino al 1870 (sul ‹Controllo generale› vedi oltre).

Sulle disposizioni emanate dall'Oudinot, l'incarico della polizia ad un colonnello francese, il richiamo degli antichi Presidenti dei rioni e del Direttore delle poste, la nomina dei Commissari ministeriali, riferì il Rayneval alla Conferenza di Gaeta, nell'undicesima seduta del 24 luglio 1849 (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 *Gaeta e Portici* fascicolo 1, f 57 ss.)

mini decisi al Governatore di Roma, Generale Rostolan, esponendo le conseguenze, dannosissime per la pubblica amministrazione, che sarebbero derivate da una cieca restaurazione; il Lunati volle rilevare che con il colpire gli impiegati, anche i migliori, solo perché avevano ricevuto la nomina o una promozione durante i Governi provvisorio o repubblicano, si sarebbe ottenuta la paralisi dell'amministrazione, il generale malcontento e la frattura tra il personale di uno stesso ufficio. Proponeva perciò che ci si limitasse ad un « esame » del personale destituito e di quello nominato dal precedente Governo — esame, dunque, e non giudizio aprioristico — da condursi specialmente in base ai meriti effettivi dei singoli. Egli terminava il suo dispaccio al Rostolan con la riserva di decidere se gli convenisse « di conservare attribuzioni che non gli sia possibile di esercitare con quella energia e lealtà che ha inteso di offerire al bene del suo Paese » [43].

Il Lunati, con altra lettera indirizzata al Generale Oudinot, aveva consigliato di non richiamare al Ministero delle Finanze gli impiegati che in periodo repubblicano erano stati allontanati per non avere aderito. Di questo e dell'altro dispaccio al Rostolan (sopra ricordato), dava notizia l'Assessore di polizia all'Antonelli, osservando « L'artificiosa ragione di questa sua consultazione sta nel credere che la presenza ed il consorzio degli impiegati che non sottoscrissero la formola dettata dall'Assemblea Costituente, potrebbe eccitare gravi perturbazioni e conflitti con gli impiegati che la sottoscrissero. Sembra che il Paribene segretario ed il Palazzi computista del Ministero, l'uno e l'altro di nomina repubblicana, abusando della quasi femminil debolezza del Commissario straordinario, gli abbiano inspirato il tenore dei dispacci prenominati » [44].

Pochi giorni dopo questi atti, veniva nominato Commissario al Ministero delle Finanze Angelo Galli, avendo il Lunati rinunziato all'incarico [45].

Il Comando francese, con la nomina dei Commissari straordinari presso i Ministeri e con le norme emanate in materia di ordine pubblico, aveva inteso provvedere solamente alle misure più urgenti e a quelle di polizia, senza volersi ingerire negli affari di governo. Oltre alle misure citate ne erano state promulgate altre, relative al disarmo generale [46], ai forestieri [47],

43. Il Commissario straordinario per le Finanze al Governatore di Roma, Rostolan, 11 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 66). La minuta non è firmata: l'attribuzione al Lunati è stata possibile grazie alla data.

44. « *Bollettino politico* » n. 2 del 16 luglio 1849 (in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 155, 1849, fascicolo 1, f 20).

45. « *Giornale di Roma* » n. 9 del 16 luglio 1849. Sulla nomina del Galli ed i suoi primi atti, vedi il « *Bollettino politico* » n. 3 del 18 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 68).

46. Decreto del Comandante in capo, 6 luglio 1849; Ordine del Governatore di Roma, 7 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 172-173; 175-178.

47. Ordini del ‹Prefetto di polizia›, 9 luglio e 31 agosto 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 187-189; 227-230.

al coprifuoco [48], alla soppressione dei giornali, ad eccezione del « *Giornale di Roma* » [49].

L'Oudinot dimostrava così infondati i timori della Corte papale ove, come abbiamo detto, si era sparsa la voce che l'autorità militare volesse provvedere alla nomina di un Ministero con tendenze moderate. In effetti, se anche vi era stata questa intenzione, essa non ebbe seguito, dato il rifiuto degli elementi moderati di partecipare alla vita politica della Restaurazione [50].

Quanto ai Commissari straordinari presso i Ministeri, la cui nomina proveniva da una autorità straniera e non era stata confermata dal Pontefice, molto relativi furono i loro effettivi poteri, specialmente nelle provincie occupate da truppe non francesi.

Ad Ancona, il Tenente Maresciallo austriaco Strassoldo, Governatore civile e militare della città, fu incaricato dal Maresciallo Radetzky [51] di comunicare a Monsignor Domenico Savelli, ‹Commissario straordinario pontificio nelle Marche›, che le disposizioni amministrative emanate in Roma e trasmesse, per opportuna conoscenza e norma, ai Commissari straordinari pontifici nelle provincie, non sarebbero state applicate nel territorio occupato dalle truppe austriache se prima non avessero ottenuto la sanzione di Pio IX o di un Ministro da lui nominato direttamente; perciò il barone Strassoldo invitò il Savelli « a disporre che ogni provvedimento emanato dall'attuale Ministero in Roma venga prima assoggettato alla sanzione del Sommo Pontefice, o che le prese deliberazioni pervengano a Lei pel tramite del Ministero Pontificio, e ciò fino a tanto che il Santo Padre, ritornato nei suoi dominj, avrà riassunto intieramente le redini del Governo » [52]. Il Savelli in effetti si era sempre attenuto, per le provincie dipendenti dal suo Commissariato, al criterio della « inattendibilità » delle disposizioni provenienti da Roma da un Ministero « non pontificio » e poté rispondere: « nessuna esecuzione ho dato agli ordini dei Ministri che provvisoriamente condussero colà la pubblica amministrazione ». Poiché però le redini dello Stato erano state assunte ormai da qualche giorno dalla ‹Commissione governativa di Stato›, di nomina sovrana e munita di facoltà estesissime conces-

48. Ordini del Governatore di Roma, 5 luglio e 11 luglio, avviso del ‹Prefetto di polizia›, 16 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 165-167; 195-196; 215.

49. Decreto del ‹Prefetto di polizia›, 14 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 208-209.

50. Cfr. A. M. Ghisalberti *Roma da Mazzini a Pio IX* cit., 66; C. Spellanzon *Storia del Risorgimento* cit., VII 581; L. C. Farini *Epistolario*. A cura di L. Rava III (Bologna 1911-1935) 90-91.

51. Con dispaccio del 28 luglio 1849, da Monza: in Museo Centrale del Risorgimento Roma *Carte Bedini* busta 34, fascicolo 7 (copia).

52. Lettera del Tenente Maresciallo Strassoldo, Governatore civile e militare di Ancona, al Commissario pontificio Savelli, 3 agosto 1849; in ASAn: *Commissariato pontificio straordinario delle Marche* (1849-1850) busta 1.

sele da Pio IX, «... degli ordini di quel Supremo Consesso e dei Ministri che dal medesimo saranno nominati, tutte le pubbliche amministrazioni dovranno dipendere; e verrá così a verificarsi il caso contemplato nel precitato dispaccio di V.E., del regolare concentramento degli affari di tutti i dominj di N.S. in mani di suoi legittimi Rappresentanti» [53].

Le stesse disposizioni aveva impartito il Radetzky al Generale Gorzkowski, il quale comunicò al Commissario straordinario per le quattro Legazioni, Bedini, le istruzioni ricevute [54].

In verità anche i Commissari straordinari che dal Pontefice erano stati inviati nelle varie provincie [55] si trovarono in imbarazzo di fronte a questa strana figura dei Commissari ai Ministeri dello Stato Pontificio, nominati dai francesi e non ufficialmente riconosciuti dal sovrano. Il Berardi, Commissario straordinario per la Marittima e Campagna, avendo ricevuto dall'avvocato Lunati «che si firma qual Commissario straordinario delle finanze» un pacco di stampe da diramare nelle provincie a lui sottoposte, scrisse a Gaeta chiedendo istruzioni e precisando: «non partendo quegli ordini da una autorità nominata dal Governo di Nostro Signore, non ho creduto di farli pubblicare» [56]. Il Pro-Segretario di Stato si limitò a rispondere che ormai il Lunati aveva presentato le proprie dimissioni e non affrontò il problema su un piano più generale [57]. Del resto, proprio in quei giorni, era stato deciso l'invio nella Capitale della rappresentanza pontificia costituita dalla ‹Commissione governativa di Stato›, di conseguenza ogni difficoltà sull'argomento veniva a cadere.

È da notare però che tre disposizioni del ‹Commissario straordinario al Ministero delle Finanze› (del 18, 21 e 27 luglio) furono inserite nella raccolta ufficiale delle leggi dello Stato Pontificio, mentre altre disposizioni di Commissari straordinari ministeriali e quelle delle autorità francesi, delle autorità austriache ed anche di un Commissario pontificio straordinario, il Bedini, figurano sì nella stessa raccolta, ma nelle Appendici [58].

Questa incertezza di fronte ai Commissari ministeriali nominati dai francesi non deve meravigliare dal momento che anche in Roma, da dipendenti statali, fu posta in dubbio la loro autorità.

53. Lettera del Commissario Savelli al barone Strassoldo, 4 agosto 1849, in ASAn: *Commissariato pontificio straordinario delle Marche* (1849-1850) busta 1.

54. Dispaccio del Radetzky al Gorzkowski, 28 luglio 1849; lettera del Gorzkowski al Bedini, 31 luglio 1849, ambedue in Museo Centrale del Risorgimento, Roma *Carte Bedini* busta 34, fascicolo 43 (copie).

55. Vedi Capitolo quarto.

56. Il Commissario della Marittima e Campagna al Pro-Segretario di Stato, 15 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 10, f 134.

57. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario di Marittima e Campagna, 17 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 10, f 142.

58. *Raccolta delle leggi*: III (1849) 155-307.

Il ‹Commissario straordinario del Ministero di Grazia e Giustizia›, Giuseppe Piacentini, aveva invitato l'avvocato Pio Bonafede a riprendere il suo posto di minutante presso il Ministero, posto che aveva lasciato in epoca rivoluzionaria; il Bonafede rispose che poiché tale carica gli era stata conferita dal Pontefice non credeva di potervi ritornare « se non richiamato da esso Sovrano, o da chi dal medesimo ne ricevette il mandato. Pertanto non apparendo dal di Lei dispaccio [omissis] che Ella sia fornito di un tale mandato » [59], prima di obbedire al Piacentini l'avvocato si rivolse al Cardinale Antonelli per sapere se poteva accettare l'invito; il Pro-Segretario di Stato rispose in senso affermativo « sempre che nella trattazione degli affari si osservino le leggi del legittimo Sovrano e a di Lui nome venga amministrata la giustizia » [60].

Anche l'avvocato Pietro Bertini, prima di riprendere il suo posto di primo giudice presso il Tribunale criminale di Roma a seguito di formale invito del Commissario ministeriale, richiese l'autorizzazione all'Antonelli anche a nome di altri giudici dello stesso tribunale, avvocati Filippo Carcani, Enrico Ceccarelli e Pasqualoni [61].

L'avvocato Pietro Benvenuti, già ‹Assessore generale di polizia› era stato invitato (come abbiamo veduto) a riassumere il suo antico incarico dal Rostolan, allora Governatore di Roma: ne diede subito notizia al Pro-Segretario di Stato, aggiungendo « mi piacerebbe l'approvazione di Sua Santità » [62]. Gli fu risposto non esservi nulla in contrario « non potendo dubitare ch'Ella nell'atto di assumere detto officio avrà dichiarato di riassumerlo nell'intendimento di servire il Governo di Sua Santità » [63], cosa che in verità il Benvenuti aveva fatto, e con una dichiarazione scritta perché rimanesse agli atti della ‹Direzione generale di polizia›. « Sul resto — prometteva all'Antonelli —per quanto sarà da me, compati-

59. Il Bonafede al Commissario del Ministero di Grazia e Giustizia, 20 luglio 1849, in ASRoma: *Ministero dell'interno. Protocollo riservato* busta 1, fascicolo 14, sottofascicolo 18. L'archivio riservato del Ministero di Grazia e Giustizia, poi del Ministero dell'Interno (sulla soppressione del Dicastero di Grazia e Giustizia vedi la nota n. 49 del Capitolo terzo) è attualmente in fase di riordinamento ed inventariazione da parte di chi scrive: non si esclude che nel corso del lavoro la numerazione dei fascicoli qui citati possa essere modificata.

60. Il Pro-Segretario di Stato al Bonafede, 25 luglio 1849 (copia); il Bonafede al Commissario di Grazia e Giustizia, 30 luglio 1849, ambedue in ASRoma: *Ministero dell'interno. Protocollo riservato* busta 1, fascicolo 14, sottofascicolo 18. La suddetta documentazione dell'Archivio di Stato di Roma viene integrata da quella dell'Archivio Vaticano ove si conservano la lettera del Bonafede all'Antonelli (19 luglio 1849) e la risposta di quest'ultimo (naturalmente in minuta, 25 luglio 1849): AV: *Segreteria di Stato* rubrica 68 *Gaeta e Portici* fascicolo 1, rispettivamente ff 93 e 97.

61. Il Bertini al Commissario di Grazia e Giustizia, 21 luglio 1849, in ASRoma: *Ministero dell'interno. Protocollo riservato* busta 1, fascicolo 14, sottofascicolo 18.

62. L'‹Assessore generale di polizia› al Pro-Segretario di Stato, 9 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 163 *Gaeta e Portici* fascicolo unico, f 8.

63. Il Pro-Segretario di Stato all'Assessore di polizia, 13 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 163 *Gaeta e Portici* fascicolo unico, f 9.

bilmente alla politica dominatrice francese e il guasto degli impiegati e dei Carabinieri, mi forzerò di secondare le giuste vedute di V.ra E.za R.ma che sono pure le mie, ed una prova ne sia che (esclusivamente) a me si deve il ritorno sollecito dei presidenti [64] e la dimissione degli impiegati della Repubblica che trovai in polizia, lo che non si è pratticato negli altri dicasteri » [65].

Gli stessi Commissari ministeriali nominati dai francesi e gli Assessori generali richiamati in servizio dalla medesima autorità si erano ovviamente resi conto della incertezza della loro posizione ed in pratica fecero atto di sottomissione al Pontefice. Il Tinelli, appena ricevuto dal Generale Oudinot l'incarico di « riassumere provvisoriamente » le funzioni di Assessore del Ministero dell'Interno, comunicò al Pro-Segretario di Stato la sua nomina aggiungendo: « disposi pertanto in via meramente provvisoria che gli uffici della segreteria ed archivio si comporrebbero di quegli individui che erano in esercizio prima del 16 novembre del prossimo passato anno [66]: ed aspettando di ora in ora la nomina di un superiore, sono andato disbrigando quegli affari più urgenti che si presentavano » [67].

La maggior preoccupazione dell'Antonelli sembra fosse la riassunzione degli impiegati; infatti, nel prendere atto della comunicazione, rispose: « Non dubito però ch'Ella si sarà astenuta dal riammettere eziandio quelli sebbene legittimamente nominati, che siansi compromessi nelle passate dolorose vicende. Comunque la cosa sia, farà Ella conoscere che s'intende provvisoria la riammissione, dovendosi instituire un accurato esame sulla particolare condotta tenuta da ciascuno nelle passate dolorose vicende prima di sanzionare la loro conferma » [68].

Quando ormai mancavano pochi giorni all'arrivo in Roma dei componenti la ‹Commissione governativa di Stato›, i Commissari ministeriali Piacentini, Galli e Cavalieri e l'Assessore agli Interni Tinelli si rivolsero al Pro-Segretario di Stato chiedendo « nella suprema Sua rappresentanza, a volersi degnare di spiegarci la volontà del S. Padre intorno alla linea che dobbiamo tenere » nelle disposizioni riguardanti gli impiegati ed in particolare nella formazione dei ruoli dei Ministeri per il mese di agosto. Infatti il Governo repubblicano aveva istituito nuovi uffici con personale di sua scelta; aveva introdotto negli uffici

64. Presidenti regionari di polizia, che erano stati richiamati ai loro posti da un Decreto del ‹Prefetto di polizia› francese, Colonnello Chapuis, dell'8 luglio 1849, citato a nota 20.

65. L'‹Assessore generale di polizia› al Pro-Segretario di Stato, 14 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 3, f 6.

66. Come diremo oltre, questa disposizione sembra sia dovuta non al Tinelli, ma ad un minutante del Ministero dell'Interno, Moreschi.

67. L'Assessore generale del Ministero dell'Interno al Pro-Segretario di Stato, 13 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 68 *Gaeta e Portici* fascicolo 1, f 85.

68. Il Pro-Segretario di Stato all'Assessore Tinelli, 20 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 68 *Gaeta e Portici* fascicolo 1, f 87.

preesistenti nuovi impiegati, sia ampliando i ruoli, sia sostituendo i fedelissimi al Pontefice, espulsi per non avere aderito alla Repubblica; aveva aumentato le retribuzioni a molti rimasti in servizio. La spesa per tutte queste categorie di impiegati era già imponente e dovendosi aggiungere l'importo ora dovuto a coloro che erano stati allontanati per fedeltà al Pontefice o che spontaneamente avevano richiesto la giubilazione — alcuni dei quali erano già stati richiamati mentre altri erano in attesa di esserlo — i Commissari non osavano autorizzare tale uscita senza una « esplicita sovrana autorizzazione »: « se dovessimo conservare [i ruoli dei rispettivi Ministeri] come il caduto Governo li pagò per luglio, aggiungendovi gli impiegati da quel Governo esclusi, ci sembrerebbe di commettere la dissipazione di una gran somma in circostanze estremamente critiche » [69]. Questa richiesta di una sovrana autorizzazione era stata inviata a Gaeta previ accordi con l'Oudinot — il quale aveva dichiarato essere suo desiderio « che tutto ciò che forma massima debba emanare dal Sovrano » — ed era stata voluta ed ottenuta, « non senza qualche discussione » con gli altri Commissari, dal Galli, il più devoto al Governo pontificio e l'unico infatti che sia stato poi confermato tra i Ministri nominati dalla ‹Commissione governativa di Stato›; nella riunione dei Commissari per la firma di questo dispaccio egli aveva proposto di chiedere al Pro-Segretario di Stato di autorizzarli a regolarsi secondo quanto stabilito dall'Art. 6 « dell'atto pubblicato da mons. Savelli e ripetuto da mons. Berardi [70] estendendo la stessa misura anche ai giubilati quiescenti e disponibili, ma i colleghi non hanno inclinato di scendere al concreto... » [71]. L'Antonelli rispose proprio, come il Galli aveva proposto, « di seguire le norme dell'atto pubblicato da mons. Savelli e dagli altri Commissarii di Sua Santità, potendosi sin qui solo in quegli atti riconoscere la volontà sovrana ». Ed aggiungeva, « nel caso si credesse di non prendere alcuna disposizione prima dell'arrivo della Commissione [governativa di Stato], sarà sempre necessario di non pagare i soldi agli impiegati non nominati dal Santo Padre o che non abbiano da lui avuta una promozione, non essendo giusto di aggravare l'erario pontificio di una spesa che non deve sostenere » [72].

69. I Commissari ministeriali e l'Assessore all'Interno al Pro-Segretario di Stato, 28 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 68 *Gaeta e Portici* fascicolo 1, f. 111.

70. Vedi Capitolo quarto.

71. Il Commissario del Ministero delle Finanze al Pro-Segretario di Stato, 28 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 68 *Gaeta e Portici* fascicolo 1, f 113.

72. Non rimane agli atti della Segreteria di Stato nell'Archivio Vaticano questa risposta dell'Antonelli che dovrebbe materialmente far seguito al documento citato nella nota precedente, tanto più che il materiale di cui esso fa parte è stato recentemente riordinato ed i fascicoli sono stati rilegati in volume. Essa è rilevabile invece da una trascrizione parziale di un dispaccio del Pro-Segretario di Stato indirizzato ai Commissari ministeriali e all'Assessore dell'Interno (trascrizione in minuta, datata 31 luglio 1849) che abbiamo rintracciato in ASRoma: *Tesorierato* busta 553, fascicolo ‹Circolare: Disposizioni emesse dall'Eminentissimo Cardinale Anto-

Le misure decretate dell'Oudinot e dal Rostolan che avevano disciolto l'esercito repubblicano, obbligato la maggior parte dei forestieri ad abbandonare la città e praticamente imposto lo stato d'assedio, erano state considerate troppo miti a Gaeta ove si rimproverava al Comandante francese specialmente l'indulgenza usata nei confronti dei militari repubblicani, ai quali veniva permesso di allontanarsi dalla città [73].

Parecchie cose, fatte o non fatte dall'Oudinot, erano dispiaciute ai fautori del governo pontificio ed avevano destato sospetto. L'autorità militare francese, nei primi giorni dell'occupazione, aveva fatto togliere le insegne della Repubblica, ma non ripristinare quelle del Governo pontificio e aveva lasciato che si continuasse a battere moneta di rame e moneta erosa coi conii repubblicani [74]. Forse anche per questo vari funzionari che venivano richiamati in servizio non si presentavano se non previo benestare del Pro-Segretario di Stato.

Il primo dei Commissari ministeriali ad avere l'iniziativa di ricollocare al loro posto le insegne pontificie fu il Galli, che le fece rialzare in tutti gli stabilimenti dipendenti dal Ministero delle Finanze [75].

Solo negli ultimi giorni del mese si incominciò ufficialmente a ricollocare gli stemmi; nel Palazzo della Cancelleria il 29, nel Palazzo Senatorio in Campidoglio il 31 luglio [76].

Inoltre, dal Comando francese furono sì richiamati in servizio singoli funzionari, ma non furono ripristinati ufficialmente ai loro posti nei Ministeri gli impiegati allontanati nel periodo rivoluzionario perché non aderenti, tranne nei casi di posti resisi vacanti per l'allontanamento o le dimissioni di dipendenti di nomina repubblicana [77].

Anche in questo caso fu il Galli, con autorizzazione del Corcelle, ad iniziare l'allontanamento degli impiegati di nomina ‹illegittima› e il richiamo di quelli

nelli sul trattamento degli impiegati›. Copia parziale di questo dispaccio fu inviata dal Galli, alla stessa data, alle varie Direzioni generali e altri Dicasteri.

73. Le autorità militari francesi erano state agevolate in questo dai consoli stranieri: complessivamente nel primo mese dell'occupazione francese, i consoli americano, svizzero, bavarese e sardo avevano rilasciato 3.000 passaporti (A. M. Ghisalberti *Roma da Mazzini a Pio IX* cit., 59); vedi il rapporto del Callier del 19 settembre 1849, in C. Callier *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 95.

74. « *Bollettino politico* » n. 1 del 14 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 67).

Sulla soppressione delle insegne repubblicane vedi il decreto dell'Oudinot dell'8 luglio 1849 in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 513.

L'ultima emissione di moneta di rame e moneta erosa effettuata dalla Zecca di Roma coi tipi della Repubblica romana, è del 19 luglio (Nota delle monete di rame e monete erose repubblicane coniate dalla Zecca di Roma, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120, 1850, fascicolo 1, ff 4 e ss).

75. « *Bollettino politico* » n. 3 del 18 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 68).

76. « *Giornale di Roma* » n. 23 del 1° agosto 1849 e n. 25 del 3 agosto.

77. « *Bollettino politico* » n. 5 del 23 luglio 1849 in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 155 (1849) fascicolo 1, f 112v.

che erano rimasti fedeli al Pontefice [78]. La stessa cosa fu fatta poi nel Ministero delle Armi per ordine del francese Castelnau, ‹Direttore degli affari di guerra e marina› che provvide a dichiarare nulli le promozioni, gli aumenti ecc. decretati in epoca rivoluzionaria [79]. Il richiamo degli impiegati pontifici di polizia era stato, come abbiamo veduto, una decisione dell'Assessore Benvenuti e, parimenti, fu per iniziativa personale del Moreschi, minutante nel Dicastero dell'Interno, che furono richiamati alla Segreteria dell'Interno gli impiegati ‹legittimi› e allontanati gli altri [80].

Il Commissario al Ministero di Grazia e Giustizia, Piacentini, non solo non ricollocò al loro posto i dipendenti di nomina pontificia (tranne casi particolari, alcuni dei quali abbiamo già citato), ma con una Ordinanza del 16 luglio sulla prosecuzione dei giudizi [81], ripristinò i tribunali così come erano stati istituiti dal Governo repubblicano, cioè non quelli pontifici. Pur decretando che le sentenze dovevano essere pronunciate « in nome di Sua Santità » tratteneva dunque i giudici nominati nel periodo rivoluzionario e non richiamava in servizio quelli allontanatisi spontaneamente dopo il 16 novembre 1848 o destituiti per non avere prestato l'adesione alla Repubblica [82].

Il Cancelliere del tribunale della Sacra Rota, Alibrandi, che era stato allontanato per non avere aderito, richiese al Commissario Piacentini, per suggerimento di Teodolfo Mertel [83], la consegna delle carte appartenenti alla Cancelleria della Rota, affinché questo tribunale potesse riassumere l'esercizio della sua giurisdizione, interpretando quindi l'Ordinanza ministeriale nel senso che avrebbero giudicato i tribunali pontifici: « fu risposto al cancelliere che esso Commissario non avrebbe alterato lo stato delle cose, ossia i tribunali e cancellieri istituiti dalla Repubblica » [84].

L'Ordinanza del Piacentini del 16 luglio fu annunciata nel giornale ufficiale di Roma e corredata dalla seguente precisazione: « Siamo però autorizzati ad

78. « *Bollettino politico* » n. 2 del 16 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 155 (1849) fascicolo 1, f 20.

Sullo scioglimento della truppa di finanza, ordinato dal Galli, vedi oltre, al Capitolo quinto.

79. « *Bollettino politico* » n. 3 del 18 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 68).

80. « *Bollettino politico* » n. 1 del 14 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 67) nel quale il Benvenuti attribuisce tale iniziativa a Terenziano Moreschi; è da notare però che questi era minutante della Segreteria di Stato, mentre il minutante dell'Interno si chiamava Luigi Moreschi.

Sugli impiegati in genere vedi i citati « *Bollettini politici* » n. 1 e n. 3 del 14 luglio 1849 e del 18 luglio (*Atti CGS*: docc. 67 e 68); in quest'ultimo il Benvenuti suggerì l'istituzione di una commissione « inquisitoria » sulla condotta tenuta dagli impiegati in periodo rivoluzionario, cosa che fece la ‹Commissione governativa di Stato› con la nomina dei ‹Consigli di censura› (vedi Capitolo quinto).

81. In *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 216.

82. Vedi « *Bollettino politico* » n. 3 del 18 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 68).

83. Sul Mertel vedi oltre, al Capitolo terzo.

84. Ne dava notizia il Mertel al Pro-Segretario di Stato il 18 luglio 1849 (in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 97 *Gaeta e Portici* fascicolo unico, f 8).

avvertire che le misure prese sono meramente provvisorie. Le cause appartenenti alle giurisdizioni ecclesiastiche (secondo le istruzioni comunicate verbalmente dal Commissario straordinario ai giudici) non vi sono comprese. Il Comando francese intende soltanto di provvedere agli affari correnti ed urgenti. Lascia al Governo di Sua Santità la decisione delle cause spettanti ai tribunali ecclesiastici, o che non soffrano pregiudizio dalla dilazione » [85].

La decisione di riaprire i tribunali di nomina repubblicana fu aspramente criticata da parte pontificia [86]. L'Antonelli, nel dare disposizioni sul trattamento degli impiegati, scrisse che quelli ai quali era più urgente provvedere erano i dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia, « non sapendomi persuadere come si sia permesso di fare riaprire i tribunali con giudici i quali mancando delle nomine del principe mancano perciò della necessaria giurisdizione per giudicare in nome di Sua Santità » [87].

Quanto al M u n i c i p i o   r o m a n o, il primo Proclama del Generale Oudinot, con il dichiarare che le autorità militari avrebbero chiesto il concorso delle autorità municipali, non lasciava presupporre che vi sarebbero state sostituzioni di persone anche in seno al Consiglio municipale. Il 14 luglio invece veniva annunciato [88] che in questa data il Consiglio, che era in esercizio dal 25 aprile, aveva presentato le dimissioni al Generale francese, che le aveva accettate [89]. Nello stesso giorno l'Oudinot nominava una ‹Commissione provvisoria municipale› così composta: dottor Lorenzo Alibrandi, dottor Bartolomeo Belli, Antonio Bianchini, cavaliere Pietro Campana, marchese Bartolomeo Capranica, professor Carpi, marchese Giovan Battista Guglielmi, avvocato Filippo Massani, principe Pietro Odescalchi, Vincenzo Pericoli, professor Pieri, avvocato Filippo Ralli, marchese Sacchetti, avvocato Ottavio Scaramucci, Pietro Paolo Spagna, dottor Taviani [90].

85. «*Giornale di Roma*» n. 11 del 18 luglio 1849. Questa precisazione fu fatta per ordine del Generale Oudinot (*Raccolta delle leggi*: III, 1849, Appendice 216-217).

Sulla disposizione del 16 luglio vedi il rapporto del Callier del 30 agosto 1849 in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 80 ss.

86. Vedi « *Bollettino politico* » n. 3 del 18 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 68).

87. Trascrizione parziale di un dispaccio del Pro-Segretario di Stato indirizzato ai Commissari ministeriali e all'Assessore dell'Interno (in minuta, datata 31 luglio 1849, citato a nota 72).

88. « *Giornale di Roma* » n. 8 del 14 luglio 1849.

89. Per i lavori del Consiglio comunale dal 25 aprile al 17 dicembre 1849, vedi ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 115, fascicolo 3726 « Verbali delle adunanze del Consiglio Comunale dal 25 aprile al 17 dicembre 1849 ». Sul Consiglio durante i Governi provvisorio e repubblicano, vedi il « *Bollettino politico* » n. 4 del 20 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 155 (1849) fascicolo 1; vedi anche il « *Bollettino politico* » n. 1 del 14 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 67).

90. Decreto del Generale Oudinot, 14 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 209-210.

In effetti, il precedente Senatore di Roma [91], Francesco Sturbinetti [92], non si era dimostrato incline a instaurare buoni rapporti con l'autorità francese ed anzi il 6 luglio aveva osato « scindere la responsabilità del municipio dalle prime iniziative francesi, proclamando di essere sempre al suo posto, pronto a tutelare gli interessi romani » [93] con un Proclama firmato anche dai Conservatori Giuseppe Lunati, Giuseppe Callieno, Federico Galeotti, Antonio de Andreis, Giuseppe Piacentini, Curzio Corboli, Alceo Feliciani, Angelo Tittoni e dal segretario Giuseppe Rossi [94].

91. Il ‹senatore› era il capo della municipalità romana.

Sul Consiglio e il Senato di Roma vedi il ‹Motu-proprio› di Pio IX del 1° ottobre 1847: il Consiglio « che delibera » era composto da 100 membri e nominava la magistratura « che esercita l'amministrazione »; essa si denominava anche il ‹Senato romano› ed era formata da otto ‹conservatori› ed un ‹senatore›, che ne era il capo. L'autorità incaricata di esercitare la tutela sulla amministrazione di Roma e provincia fu, per la Notificazione del Segretario di Stato, Gabriele Ferretti, del 22 ottobre 1847, il ‹Presidente di Roma e Comarca› (‹Motu proprio› del 1 ottobre e Notificazione del 22 ottobre, in *Raccolta delle leggi*: I, 1846-1847, 282-307; 329-331).

92. Francesco Sturbinetti, nato nel 1807 a Roma, fu abile e stimato avvocato, noto per i suoi principi liberali. Nel novembre 1847 fu eletto Consigliere e poi Conservatore del Comune di Roma; fu Ministro di Grazia e Giustizia nel Governo costituzionale, Consigliere di Stato, Vice Presidente, poi Presidente della Camera dei Deputati. Nel gennaio 1849, eletto deputato alla Costituente romana, fu chiamato a far parte della Commissione incaricata di redigere la nuova Costituzione e durante la Repubblica fu nominato Ministro della Pubblica Istruzione, Generale Comandante la Guardia nazionale e Senatore di Roma.

Dopo la caduta della Repubblica romana, andò esule in varie città e si soffermò specialmente a Genova. Si mantenne estraneo ad ogni attività politica anche quando potè rientrare nello Stato, nel 1857, ove condusse vita ritirata, esercitando l'antica professione solo di tanto in tanto. Morì nel 1865. G. SPADA *Storia della rivoluzione di Roma* cit., II 101 e passim; R. GIOVAGNOLI *Pellegrino Rossi e la Rivoluzione romana su documenti nuovi* (Roma 1898-1911) passim; G. LETI *La rivoluzione e la Repubblica Romana (1848-1849)* (Milano 1913) passim; [G. CECCARELLI] CECCARIUS *Francesco Sturbinetti, senatore della Repubblica Romana*, in « *Roma* » 11 (1933) 319-338; 419-440; A. M. GHISALBERTI *A proposito di Francesco Sturbinetti*, in « *Rassegna storica del Risorgimento* » 21 (1934) 183-185.

93. C. SPELLANZON *Storia del Risorgimento* cit., VII 582.

94. « Il proclama del generale Oudinot, comandante in capo l'armata francese, annunzia che l'autorità militare dimanderà subito il concorso del Municipio. La vostra Rappresentanza municipale non ebbe parte nelle disposizioni finora pubblicate. Essa però rimane al suo posto a solo fine di non abbandonare la tutela de' suoi concittadini in momenti supremi. Essa vi rimane, finché le sia possibile trattare convenientemente gl'interessi municipali, e tutelarvi, per quanto sarà in lei, da più gravi circostanze. Essa ha sempre il proponimento di non demeritare quella fiducia che le accordaste nell'eleggerla. Essa riceverà sempre i vostri reclami; né risparmierà la sua interposizione presso l'autorità onde vi sia resa giustizia, ed abbiano sempre a diminuirsi le gravezze dell'attuale stato di cose... » (pubblicato dal « *Giornale di Roma* » n. 2 del 7 luglio 1849).

Il Consiglio aveva inviato questo Proclama all'Oudinot due giorni prima della pubblicazione, accompagnandolo con una interessante lettera (lettera del Consiglio all'Oudinot, 5 luglio 1849, pubblicata da De Magistris e Ghiron in N. RONCALLI *Diario* cit., I 470-471).

Nello stesso giorno, il principe Pietro Odescalchi aveva ricevuto dal Generale Oudinot l'incarico di costituire il nuovo corpo municipale, cosa che portò a termine appunto entro il 14, scegliendo evidentemente persone ben lontane dalle idee dello Sturbinetti, dal momento che uno dei primi atti del nuovo Consiglio fu quello di inviare un indirizzo di gratitudine all'Oudinot per l'opera svolta in favore del Pontefice[95].

95. Indirizzo all'Oudinot datato 16 luglio e pubblicato dal « *Giornale di Roma* » n. 10 del 17 luglio 1849; vedi anche il proclama ai romani del nuovo corpo municipale, 15 luglio, in « *Giornale di Roma* » n. 9 del 16 luglio 1849.

Alcuni giorni dopo furono aggiunti ai membri del Consiglio, per ordine dell'Oudinot, altre cinque persone: il principe Giovanni Chigi, il canonico Luigi Gaggiotti, l'avvocato Felice des Jardins, l'architetto Giacomo Palazzi e Lorenzo Santini (« *Giornale di Roma* » n. 12 del 19 luglio 1849). Su Bianchini, Pieri, Chigi e Jardins, vedi il rapporto del 24 ottobre 1849 in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 72.

In complesso la nuova Commissione provvisoria municipale risultò formata da elementi più graditi al Pontefice (A. M. GHISALBERTI *Roma da Mazzini a Pio IX* cit., 65).

CAPITOLO TERZO

Con il suo primo Proclama[1] la ‹Commissione governativa di Stato› aveva preannunciato la nomina di « uomini integri e versati nel ramo cui dovranno attendere con ogni alacrità » a capo dei singoli Ministeri, in luogo dei Commissari straordinari nominati dalla autorità francese.

Di questi ultimi fu confermato solo Angelo Galli[2] al Ministero delle Finanze. Figlio di un capo mastro muratore, il Galli era stato Computista generale della Camera Apostolica dal 1827. « Nei sei anni che fu ministro, col consiglio di Antonio Neri[3], riordinò le finanze per quanto era possibile »[4]. A lui, secondo il De Cesare, si deve l'adesione data il 12 ottobre 1850 dallo Stato Pontificio alla convenzione conclusa fra l'Austria e i Duchi di Parma e Modena il 3 luglio 1849 sulla libera navigazione del Po, con l'abolizione delle tariffe differenziali e di transito tra Stato e Stato e l'imposizione di una unica tassa di navigazione[5]. Scrisse libri ed opuscoli: la sua opera più importante è una ricca monografia sulle condizioni economiche delle provincie pontificie con uno studio sull'agro romano e sui mezzi per migliorarlo[6]. Morì a 70 anni nel 1859[7].

1. Proclama del 1 agosto 1849, in *Atti CGS*: doc. 3.

2. Positivo il giudizio sul Galli dello Spellanzon (C. Spellanzon *Storia del Risorgimento* cit., VII 582) ed anche quello del De Cesare (R. De Cesare *Roma e lo Stato del Papa* cit., I 21). Del tutto negativa l'opinione del Farini (L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., IV 234-235).

3. Segretario del debito pubblico, nominato ‹Direttore generale del debito pubblico› nell'ottobre 1849 dalla ‹Commissione governativa di Stato› (« *Giornale di Roma* » n. 96 del 29 ottobre 1849).

4. R. De Cesare *Roma e lo Stato del Papa* cit., I 21. Non fu immune dalle accuse di nepotismo: affidò infatti ad un nipote « di cui si narravano parecchie sciocchezze » la direzione del servizio di navigazione sul Tevere (R. De Cesare *Ibid.*), che aveva riorganizzato (vedi « Regolamento disciplinare del ministero delle finanze pel servizio de' vapori ed accessorj di rimurchio nel tronco inferiore del Tevere », 22 maggio 1850, in *Raccolta delle leggi*: IV 1 (1850) 309-346).

5. Vedi « Notificazione della Segreteria di Stato con cui si pubblica il trattato risguardante la libera navigazione del Po conchiuso li 3 luglio 1849 con i governi di Austria Modena e Parma », 12 ottobre 1850, in *Raccolta delle leggi*: IV 2 (1850) 172-182. Di questo trattato si occupò la ‹Commissione governativa di Stato›, vedi AV: *Segreteria di Stato* rubrica 203 (1849-1850).

6. *Cenni economico-statistici sullo Stato Pontificio.* Appendice di A. Galli (Roma 1840); del Galli vedasi anche *Relazione del Prominìstro delle finanze alla Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sullo stato delle finanze e sui provvedimenti adottati nei primordi della gloriosa restaurazione* (Roma 1851).

7. R. De Cesare *Roma e lo Stato del Papa* cit., I 21-22. Sul Galli, vedi il rapporto del Callier del 28 settembre 1849, in C. Callier *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 101.

Al Ministero dell'Interno e di Polizia [8] veniva preposto dalla ‹Commissione governativa di Stato› Monsignor Domenico Savelli «colui stesso che aveva capeggiato l'insurrezione nella provincia di Ascoli, prelato di fama non integerrima quanto ai costumi, ma di acuto ingegno, di straordinaria energia e attività» [9]. Nato nel 1792 ad Aiaccio, già Delegato di Rieti, di Frosinone, di Perugia, di Macerata, di Forlì [10], Governatore di Roma e ‹Direttore generale di polizia› nel 1847, Ministro di Polizia e Vice-Camerlengo di Santa Romana Chiesa nel 1848, era attualmente ‹Commissario straordinario pontificio nelle Marche›; richiamato dunque in Roma dalla Commissione cardinalizia, venne sostituito nella predetta carica da Monsignor Camillo Amici [11]. Nel 1853 fu creato Cardinale [12] e preposto alla Consulta di Stato per le Finanze ove rimase sino al 1859, anno in cui ne fu esonerato e sostituito con l'Altieri [13]. Morì nel 1864 [14].

8. Il 18 settembre 1848 il Ministero di Polizia era stato soppresso e la maggior parte delle sue attribuzioni trasferita al Ministero dell'Interno; passò invece al Ministero del Commercio la competenza sulla annona e grascia, boschi e foreste, statistica delle popolazioni, industria e agricoltura (in *Raccolta delle leggi*: II, 1848, 254-255).

9. C. SPELLANZON *Storia del Risorgimento* cit., VII 586.

10. Per la nomina del Savelli a Delegato apostolico di Frosinone, nel 1834, vedi ASRoma: *Congregazione di revisione* busta 32, fascicolo 627. Fu poi membro della stessa ‹Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione› (ASRoma: *Congregazione di revisione* busta 51, fascicolo 1195) e, mentre era Delegato apostolico di Macerata, nel 1845, fu nominato Chierico della Reverenda Camera Apostolica (ASRoma: *Congregazione di revisione* busta 90, fascicolo 2301). Nello stesso anno sostituì Monsignor Morichini quale giudice nella sessione degli appelli del Tribunale criminale della Reverenda Camera Apostolica, istituito con l'Editto 18 agosto 1835, sui contrabbandi e sulle altre contravvenzioni alle leggi erariali (ASRoma: *Congregazione di revisione* busta 91, fascicolo 2355). Con biglietto della Segreteria di Stato del 29 aprile 1847, n. 12540 sezione II, fu chiamato al governo della Legazione di Forlì con il titolo di Pro-Legato straordinario, conservando le cariche di Chierico della Reverenda Camera Apostolica e di membro della Congregazione di Revisione: ne dava notizia il Cardinale Segretario di Stato, P. Gizzi, al Cardinale Presidente la Congregazione di Revisione, con lettera 19 maggio 1847, n. 12540 sezione II, aggiungendo che lo stipendio mensile del Savelli come Pro-Legato, sarebbe stato di scudi 200, dal mese di maggio in poi, oltre agli emolumenti relativi alla carica di Chierico di Camera (ASRoma: *Congregazione di revisione* busta 99, fascicolo 2651).

11. AV: *Segreteria di Stato. Protocolli* registro 201, posizione 10443, in data 6 agosto 1849. Anche lettera del Commissario straordinario di Marittima, Campagna, Rieti e luoghi annessi, al Delegato apostolico di Frosinone, 8 agosto 1849, in ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 115, fascicolo 3677 «Partecipazione della nomina del nuovo Ministero».

12. *Dictionnaire des Cardinaux* cit.

13. ASRoma: *Ministero del commercio, belle arti, industria, agricoltura e lavori pubblici* busta 4, fascicolo 47 «Promozioni di prelati».

14. S. CICOLINI *Intorno a Domenico Savelli cardinale diacono di S. Maria in Aquiro* (Roma 1865); O. F. TENCAJOLI *Cardinali còrsi: Domenico Savelli, Ministro di Pio IX (1792-1864)* estratto da «Corsica antica e moderna» 12 (1934).

Sul Savelli, vedi il rapporto del Callier del 23 settembre 1849, in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 98 ss.

Il Savelli era l'unico ecclesiastico tra i Ministri nominati dalla ‹Commissione governativa di Stato› e, secondo il De Cesare, era l'unico che effettivamente avesse potere; resse il Dicastero di Polizia con particolare rigore[15]. Fu in aperto contrasto con l'autorità militare francese; dieci giorni dopo essere stato preposto al Ministero dell'Interno non aveva ancora assunto tale funzione, causa l'esitazione dei francesi a cedere il comando della polizia[16]. Proprio per contrasti sorti con il Comando francese[17] il Savelli, nell'ottobre del 1849, presentò le proprie dimissioni ai Cardinali Commissari, dimissioni che non furono accettate[18].

Nel settembre vi era stato un incidente tra il Savelli ed il Rouxeau che fu forse la causa di questa presentazione di dimissioni. Il Ministro pontificio aveva scritto al ‹Prefetto di polizia› — che, come abbiamo visto, era stato nominato dal Comando militare francese e rimase in carica anche dopo la Restaurazione pontificia — con tono che lasciava bene intendere come considerasse la polizia alle sue dipendenze... « Sebbene prosegua lo stato d'assedio, i ferimenti in questa Dominante non cessano. Ciò prova che il disarmo non è stato ben eseguito. Quanto altronde interessi il disarmo stesso ognuno il conosce; siccome ognuno vede, che il dare permesso di armi di qualunque specie, nei tempi presenti, sia mal inteso. Se le armi (anche insidiose) non si portassero, non seguirebbero morti né feriti in mezzo a tanto numero di truppe, alle quali non reca onore »[19].

15. R. De Cesare *Roma e lo Stato del Papa* cit., I 23.

16. L. C. Farini *Epistolario* cit., III 113; N. Roncalli *Diario* cit., II 195-196.

17. I motivi di contrasto erano i più vari. Ad esempio, alla fine di agosto erano state preparate due Notificazioni, una che prescriveva a tutti i proprietari di stamperie e litografie di dare l'assegna dei loro stabilimenti (trattasi della Notificazione del Ministero dell'Interno e Polizia pubblicata il 3 settembre 1849, in *Raccolta delle leggi*: III, 1849, 58-60), l'altra che emanava misure di rigore per i forestieri (fu la Notificazione del ‹Prefetto di polizia› Le Rouxeau del 31 agosto 1849, citata a nota 47 del Capitolo secondo) e richiamava in vigore le disposizioni contenute nel Regolamento 9 giugno 1841 e nella Ordinanza del ‹Prefetto di polizia› Chapuis del 9 luglio 1849. Scriveva l'‹Assessore generale di polizia›, avvocato Benvenuti, che le aveva personalmente minutate entrambe: « ho prima dovuto convincerli [Savelli e Le Rouxeau] dell'utilità, e poscia ho dovuto combattere sulle firme perché ognuno voleva firmarle ambedue » (l'‹Assessore generale di polizia› al Pro-Segretario di Stato, 6 settembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 3, f 98).

18. Rapporto del Callier del 10 ottobre 1849, in C. Callier *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 61. Anche dal Callier il Savelli fu descritto come uomo particolarmente duro: ripristinò nelle prigioni l'uso del cavalletto per le torture e la punizione con il bastone (rapporto del 20 ottobre 1849, Callier, *Ibid.* 66-67).

Una nota curiosa: una Circolare ‹riservata› del Savelli in data 18 febbraio 1850 invitò gli impiegati governativi a non portare barba e baffi, abitudine che « rimane quasi a triste memoria de' tempi andati, e specialmente della pessima condotta di alcuni di quegli impiegati che per tale procedere, confermano la loro piena aderenza alle detestabili cose passate » (Circolare riservata del Ministro dell'Interno, n. 16155 del 18 febbraio 1850, indirizzata al Segretario della Sacra Consulta, in ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 118, fascicolo 4021).

19. Il Ministro dell'Interno al ‹Prefetto di polizia›, 8 settembre 1849 (estratto), in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 210 (1850) fascicolo 3, f 75.

delle Armi. Nel 1848 Ministro delle Armi [34] e membro dell'Alto Consiglio, alla proclamazione della Repubblica si ritirò a Frascati; alla Restaurazione del Governo pontificio, ritenne provvisoriamente l'incarico di Pro-Ministro delle Armi solo per pochi giorni ed in seguito lo rifiutò più volte. Fu infine Consigliere municipale di Roma. Morì nel 1861 [35].

Il principe Domenico Orsini era Assistente al Soglio ed era stato per varii anni Senatore di Roma. Ricoprì malvolentieri, secondo il De Cesare, la carica alla quale la ‹Commissione governativa di Stato› lo aveva chiamato, e non amò la vicinanza degli altri Ministri perché erano di origine modesta [36]; resse il Dicastero delle Armi per breve tempo [37]. Già nel dicembre 1849 l'Orsini insisteva per esserne esonerato a causa delle sue precarie condizioni di salute [38] e di nuovo all'Incaricato d'affari in Firenze fu ordinato di prendere contatti con il barone Kalbermatten [39], il quale fu poi nominato al posto dell'Orsini il 15 febbraio 1850 [40].

Gli affari esteri rimasero affidati al Pro-Segretario di Stato Cardinale Antonelli, che si trovava a Gaeta presso il Pontefice, ed esularono quindi completamente dalle attribuzioni della Commissione governativa e del Ministero da essa nominato. A Roma fu inviato un ‹sostituto› della Segreteria di Stato per gli affari ordinari, Monsignor Vincenzo Santucci [41].

34. Il Ministero delle Armi fu costituito col Decreto 29 dicembre 1847, sulla istituzione dei Ministeri (in *Raccolta delle leggi*: I, 1846-1847, 335-364). Precedentemente il Dicastero militare recava il nome di Presidenza delle Armi (Vedi Capitolo secondo).

35. *Gli ufficiali del periodo napoleonico (1796-1815) nati nello Stato Pontificio*. Elenco compilato su documenti a cura dell'Archivio di Stato di Roma (Milano-Roma-Napoli 1914) 51-52; (G. D. ANTONELLI) *Cenni biografici del tenente generale Don Pompeo dei Principi Gabrielli pubblicati il giorno anniversario della sua morte* (Torino 1862); P. PECCHIAI *Famiglie romane estinte. I Gabrielli principi di Prossedi*, in « *Archivi* » (2s) 28 (1961) 43-87; sul Gabrielli vedi il rapporto del 3 ottobre 1849 in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 109.

36. R. DE CESARE *Roma e lo Stato del Papa* cit., I 21.

37. Rifiutò l'assegno mensile che dalla Commissione era stato fissato pei Ministri « bastandogli la gloria di servire la Santità di Nostro Signore e di prestare l'opera sua a vantaggio dello Stato » e chiese che fosse destinato alla ' Famiglia militare ' (il Ministro delle Armi al Ministro delle Finanze, 25 settembre 1849, in ASRoma: *Tesorierato* busta 547, fascicolo « Onorari mensili da attribuirsi ai Prelati Commissari straordinari »).

38. AV: *Segreteria di Stato. Protocolli* registro 202, posizioni 13140, 13166 e 13169.

39. AV: *Segreteria di Stato. Protocolli* registro 202, posizione 13612.

40. AV: *Segreteria di Stato. Protocolli* registro 202, posizione 13903.

Il barone Teodoro de Kalbermatten si dimise dopo alcuni mesi; ritornò al Ministero l'Orsini (vedi « *Giornale di Roma* » n. 259 del 9 novembre 1850) il quale, nell'agosto del 1851, fu sostituito da Filippo Farina.

Sul Kalbermatten vedi il rapporto del Callier del 4 febbraio 1850, in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 155: « Sa nomination est un nouveau témoignage de l'influence autrichienne ».

41. Vincenzo Santucci: nato nel 1796, morto nel 1861; iniziò la sua attività nella Segreteria di Stato, fu Incaricato d'affari alla Nunziatura di Torino, Sostituto della Segre-

Nella organizzazione di quasi tutti i Dicasteri dello Stato era prevista la carica del ‹sostituto› [42]: la posizione del Santucci fu però particolare in quanto a lui erano stati espressamente affidati gli affari esteri ordinari che potevano essere trattati in Roma durante la permanenza in Gaeta del Cardinale Antonelli [43]. Rimase nella suddetta carica anche dopo il ritorno nella Capitale del Segretario di Stato [44].

Come già aveva fatto il Generale Oudinot nel nominare i Commissari straordinari ministeriali, anche la Commissione governativa si astenne dal prendere qualsiasi decisione in merito alla pubblica istruzione: questa materia rimase infatti affidata alla Sacra Congregazione degli Studi, non essendo mai stato istitutito, ripetiamo, il Ministero della Istruzione Pubblica, se non in epoca repubblicana [45]. Prefetto della Congregazione era il Cardinale Carlo Vizzar-

teria di Stato e Segreteria della Cifra, poi nel 1847 Segretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari. Creato Cardinale nel 1853, fu Prefetto della Congregazione degli Studi.

Sull'invio di un Sostituto in Roma, vedi la Circolare del Cardinale Antonelli indirizzata al Delegato di Frosinone, 29 luglio 1849, in ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 115, fascicolo 3653 « Nomina della Commissione Governativa di Stato ». Altra copia della Circolare indirizzata al Commissario straordinario delle Marche, in ASAn: *Commissariato straordinario pontificio delle Marche* busta 1. Anche la citata Notificazione della Commissione governativa del primo agosto 1849 aveva annunziato la nomina del Sostituto della Segreteria di Stato.

42. Vedi G. MORONI *Dizionario di erudizione* cit., ‹sub vocibus› « Sostituto » e « Segretario di Stato ».

Secondo il ‹Motu proprio› di Pio IX sul Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1847: « Il Segretario di Stato ministro dell'estero presidente del Consiglio dei ministri, è sempre un Cardinale di S. Chiesa, ed ha sotto di sé un prelato col titolo di Sostituto » (Art. 5). « Similmente quando ad uno degli altri Ministeri venga proposto un Cardinale, ha pure dopo di sé un prelato col medesimo titolo di Sostituto » (Art. 6). « Che se poi il Ministro non è Cardinale, in tal caso ha dopo di sé quel funzionario, che la legge prepone a quel tal Ministero » (Art. 7) (in *Raccolta delle leggi*: I, 1846-1847, 335-364). In pratica però troviamo un Sostituto, nel 1851 e in anni seguenti, nei Ministeri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e delle Armi (i rispettivi Ministri erano, nel 1851, Monsignor Savelli, l'avvocato Giansanti e il principe Orsini), nel 1853 e anni seguenti, nel Ministero del Commercio, Industria, Agricoltura, Belle Arti, e Lavori Pubblici (Ministro lo Jacobini), mentre tale carica non appare mai nel Ministero delle Finanze (vedi *Notizie dell'anno*, Roma ‹ad annum›, dal 1851 al 1870).

43. Nell'Archivio ordinario della Segreteria di Stato che, come abbiamo esposto nella « Introduzione », comprende l'archivio della ‹Commissione governativa di Stato›, appare la firma del Santucci nella serie contenente il carteggio tenuto da Roma con i consoli esteri (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 300, 1850).

44. *Notizie per l'anno MDCCCLI* (Roma 1851) 297.

45. Da un registro di protocollo dell'archivio della ‹Commissione governativa di Stato› (nella *Segreteria di Stato*, all'Archivio Vaticano) risulta che il Segretario della Congregazione degli Studi, con dispaccio del 17 agosto 1849 alla Commissione governativa, « Partecipa la cessazione del Ministero dell'Istruzione pubblica, rimanendo sotto l'autorità della Sacra Congregazione degli Studi le scuole o la direzione degli studi stessi e l'amministrazione de' fondi dell'Erario » (AV: *Segreteria di Stato. Protocolli* registro 201, posizione 10.685). Segue l'annotazione « 17 agosto 1849: al Pro Ministro delle finanze che ne parli ». Manca la indicazione della rubrica; probabilmente

delli, il quale rimase a Gaeta anche dopo la Restaurazione e da Gaeta appunto, il 23 ottobre 1849, dispose la proroga della data di apertura delle università, fino a nuovo ordine [46].

Oltre alle nomine dei Ministri, la Commissione governativa provvide a scegliere quattro persone quali Consiglieri della Commissione stessa: furono essi Monsignor Teodolfo Mertel, Uditore della Sacra Rota, l'avvocato concistoriale Giuseppe Luigi Bartoli, Avvocato generale del Fisco e della Camera Apostolica, Francesco Barberini, principe di Palestrina, e l'avvocato concistoriale Giuseppe Vannutelli, i quali furono tutti nominati il 2 agosto [47].

Il più importante di questi quattro personaggi fu senza dubbio Teodolfo Mertel, nato ad Allumiere, sui monti della Tolfa, nel 1806, il quale, Uditore del tribunale della Sacra Rota, aveva rapidamente acquistato fama di valente giurista; nel marzo 1848 fu Segretario della Commissione ecclesiastica nominata da Pio IX per redigere la carta costituzionale dello Stato Pontificio ed ebbe parte importante nella compilazione dello Statuto. Dopo l'uccisione di Pellegrino Rossi seguì il Papa a Gaeta e tornò a Roma quale Consigliere della ‹Commissione governativa di Stato›. Cessata l'attività della Commissione al ritorno del Pontefice, fece parte del Consiglio dei Ministri quale Uditore

il documento, passato dalla Commissione governativa al Ministro delle Finanze, è rimasto nell'archivio del Ministero.

Naturalmente il Ministero dell'Istruzione Pubblica qui citato non è quello del periodo repubblicano, cessato alla caduta della Repubblica, bensì il Ministero della Istruzione Pubblica istituito, come gli altri ministeri, con il ‹Motu proprio› di Pio IX del 29 dicembre 1847 (in *Raccolta delle leggi*: I, 1846-1847, 335-364) ma in pratica mai esistito essendo rimasta, appunto, la preesistente Congregazione degli Studi.

46. La disposizione fu presa al fine di permettere al ‹Consiglio di censura›, incaricato di esaminare la condotta tenuta durante gli « illegittimi governi » dai professori e da tutti gli impiegati dipendenti dalle università, di terminare la sua indagine (in *Raccolta delle leggi*: IV 2, 1850, Appendice 349-352). Le università furono riaperte solo l'anno seguente. Il 6 luglio 1850 il Cardinale Vizzardelli emanò una Circolare, n. 1905, « sulla validità dei diplomi di lauree, gradi e matricole rilasciati dopo il 16 novembre 1848 qualora siano muniti delle regolari firme degli E.mi Arcicancellieri, o r.mi Cancellieri delle università » (in *Raccolta delle leggi*: IV 2, 1850, 6-8).

Per il Consiglio di Censura in genere, vedi oltre, al Capitolo quinto.

47. AV: *Segreteria di Stato. Protocolli* registro 201, posizione 10.380; le nomine furono pubblicate nel « *Giornale di Roma* » n. 24 del 2 agosto 1849. Il principe Barberini, che al momento della nomina era a Firenze, cercò invano di sottrarsi all'incarico: AV: *Segreteria di Stato. Protocolli* registro 201, posizione 10.540.

Aspro il giudizio del Farini sui Consiglieri sunnominati: « dotto il primo, procacciante il secondo, severo il terzo, scaltro l'ultimo; per ufficio, per genio, per abito e per qualità dei tempi, desiderosi tutti di forte imperio; ma né il Mertel né il Barberini né il Vannutelli alieni dai temperamenti civili; il Bartoli arrendevole ad ogni voglia della corte »(L. C. FARINI *Lo Stato Romano* cit., IV, 248).

Per il Gabussi, l'unico che si salvasse, tra i Cardinali, i Ministri e i Consiglieri, era il Giansanti. (G. GABUSSI *Memorie* cit., III 502).

della S. Rota [48]; dal 1853 fu Ministro dell'Interno [49]. Creato Cardinale nel 1858, nel 1863 fu nominato Presidente del Consiglio di Stato [50]; morì nel 1899 [51].

Segretario della Commissione governativa fu nominato Monsignor Nicola Milella [52]. Il Milella, Prelato domestico, già Delegato apostolico di Fermo [53], il 3 maggio 1850 fu nominato membro della ‹Commissione di grazia› o ‹Consiglio di revisione di censura› (del quale fu Presidente) incaricato di esaminare le istanze presentate da coloro che erano stati colpiti da gravi misure dai ‹Consigli di censura› [54]. Dal 1851 fu Delegato apostolico di Viterbo [55]; passò poi alla Delegazione di Macerata e da qui, nel 1859, alla Presidenza degli Archivi notarili [56].

La retribuzione mensile dei Ministri nominati dalla Commissione governativa fu fissata in duecento scudi per ciascuno, più altri trenta a titolo di indennizzo d'alloggio per coloro ai quali non fosse stato possibile concedere una abitazione [57]. L'assegno mensile dei Consiglieri fu fissato in cento scudi; quello del Se-

48. *Notizie dell'anno MDCCCLI* cit.

49. Al Ministero dell'Interno erano passate anche le competenze del Ministero di Grazia e Giustizia soppresso con dispaccio della Segreteria di Stato del 10 marzo 1853 (in *Raccolta delle leggi*: VII, 1853, 30).

50. In ASRoma: *Ministero del commercio, belle arti, industria, agricoltura e lavori pubblici* busta 4, fascicolo 22 « Promozioni di prelati ed altri » (1858) e busta 6, fascicolo 33 « Comunicazioni di nomine di prelati » (1863).

51. Compilò opere giuridiche, composizioni letterarie in latino in prosa e in versi ed una narrazione storica della regione di Tolfa (T. MERTEL *Cenni storici sulle Allumiere*, Civitavecchia 1835).

G. MORONI *Dizionario di erudizione* cit., LVI 540 ss e passim; G. LETI *Roma e lo Stato pontificio dal 1849 al 1870* (Ascoli Piceno 1911²) passim; D. KLITSCHE DE LA GRANGE ANNESI *Un Ministro di Pio IX, il cardinale Mertel*, in « *Roma* » 19 (1941) 266-276.

52. AV: *Segreteria di Stato. Protocolli* registro 201, posizione 10.849 del 24 agosto 1849 (il documento relativo, secondo l'indicazione del protocollo, dovrebbe trovarsi nella rubrica 25); vedi anche la lettera della Commissione governativa al Ministro dell'Interno, del 26 agosto 1849, in ASRoma *CGS*: fascicolo I, f 3 ed in ASRoma: *Ministero dell'Interno. Protocollo riservato* busta 1, fascicolo 1. La nomina del Milella fu pubblicata dal « *Giornale di Roma* » n. 44 del 27 agosto 1849.

53. *Notizie dell'anno MDCCCXLVII* (Roma 1849).

54. « *Giornale di Roma* » n. 102 del 3 maggio 1850.

55. *Notizie dell'anno MDCCCLI* cit.

56. ASRoma: *Ministero del commercio, belle arti, industria, agricoltura e lavori pubblici* busta 4, fascicolo 47 « Promozione di prelati ».

Sul Milella, « instrument docile dans la main des Cardinaux » vedi il rapporto del Callier, senza data, in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 111. Ancora sul Milella e sui quattro Consiglieri della Commissione governativa, vedi il rapporto del Callier, del 19 settembre 1849, in CALLIER *Ibid.* 93-94.

Lettere del Milella a Tancredi Bellà, del decennio 1849-1858, sono in ASRoma: *Carte Bellà* fascicolo 4.

57. Udienza particolare della Commissione governativa del 7 settembre 1849; il quesito era stato posto dal Ministro delle Finanze con un rapporto, senza data, n. 3664 (in ASRoma: *Tesorierato* busta 547, fascicolo « Onorari mensili da attribuirsi ai Prelati Commissari straordinari »).

gretario in sessanta, oltre l'alloggio o un eventuale indennizzo d'alloggio, da stabilirsi [58].

Per le riunioni della Commissione fu redatto un Regolamento provvisorio [59], al quale non fece seguito alcun regolamento definitivo. In base ad esso le sedute si distinguevano in adunanze generali e adunanze particolari; alle prime dovevano intervenire oltre ai tre Cardinali Commissari, i loro quattro Consiglieri, i Ministri ed il Segretario il quale aveva il compito di redigere i verbali delle adunanze e di sbrigare la corrispondenza relativa. Alle adunanze particolari invece non dovevano prender parte i Ministri. Naturalmente le discussioni erano segrete.

Quanto agli argomenti da esaminare, il Regolamento stabiliva che nelle adunanze generali fossero discussi « i progetti di legge, le massime da seguirsi, e gli affari straordinarj e di grave momento, che meritano più accurata disamina e discussione », nonché le nomine agli impieghi governativi e gli avanzamenti; in quelle particolari si dovevano invece affrontare problemi di minor rilievo. Tale distinzione, però, non fu in pratica osservata, come risulta dal confronto tra i verbali delle adunanze generali e le Notificazioni emanate.

Fu fissato inoltre che la Commissione si sarebbe riunita in seduta generale ogni settimana, nel giorno di mercoledì, alle ore 11, mentre le adunanze particolari erano fissate per il lunedì e il venerdì. Il Regolamento indicava anche in quali giorni della settimana i Ministri avrebbero avuto udienza dai Commissari [60] e precisava che sarebbero stati ammessi a particolare udienza tutti coloro che lo avessero richiesto, in qualsiasi giorno tranne i festivi, dalle ore 9 alle 11 antimeridiane [61].

58. Udienza particolare della Commissione governativa del 7 settembre 1849; il quesito era stato posto dal Ministro delle Finanze col rapporto citato a nota 57 (in ASRoma: *Tesorierato* busta 547: in calce al rapporto è annotata la decisione della udienza particolare del 7 settembre 1849).

59. « Regolamento provvisorio per le Adunanze della Commissione governativa e per le Udienze dei Ministri » (*Atti CGS*: doc. 16).

60. Per l'udienza ordinaria: il Ministro dell'Interno e di Polizia il mercoledì e il sabato alle ore 8 pomeridiane; il Ministro delle Finanze il lunedì e il venerdì; il Ministro dei Lavori Pubblici e Commercio, il martedì; il Ministro delle Armi, il giovedì; il Ministro di Grazia e Giustizia la domenica, tutti alle ore 8 pomeridiane. Udienze straordinarie sarebbero state concesse in qualsiasi momento fosse stato necessario. Vedi la tabella a stampa, con l'orario delle udienze (*Atti CGS*: doc. 17).

Da una lettera della Commissione governativa al Ministro delle Finanze del 22 ottobre 1849 risulta che da questa data le udienze della sera « non avranno luogo prima di un'ora e mezza di notte » (in ASRoma: *Tesorierato* busta 551).

61. Il « *Giornale di Roma* » n. 118, del 24 novembre 1849, riporta un incidente accaduto durante una di queste udienze che i Cardinali accordavano a qualsiasi individuo: avevano essi ricevuto un certo Natale Ceccarelli, libraio nativo di Perugia, già aiutante del terzo Battaglione della Guardia civica il quale, nel presentare una istanza con la quale chiedeva un impiego ed un immediato

Il cardinale Giacomo Antonelli, Segretario di Stato di Pio IX.

(Archivio fotografico del Museo di Roma).

Per gli argomenti da discutersi in adunanza generale, il Ministro interessato doveva, otto giorni prima della discussione, presentare un rapporto sulla materia che intendeva sottoporre all'esame della Commissione. Nella prima adunanza generale, tenutasi il 22 agosto 1849, fu però stabilito che qualora il Ministro credesse più opportuno fare stampare rapporto e allegati, lo poteva proporre, e la cosa sarebbe stata decisa in riunione; gli stampati, che dovevano essere eseguiti dalla Stamperia Segreta, dovevano essere distribuiti ai partecipanti alle adunanze tre giorni prima della data stabilita per la trattazione dell'argomento [62].

Comunque, stampato o meno, il rapporto doveva essere dato in visione agli altri Ministri perchè lo studiassero, prima della discussione [63].

soccorso di cento scudi, in preda a grande disperazione e senza attendere neppure una risposta, impugnava un coltello e minacciava di uccidersi se non avesse ricevuto subito questa somma. I Cardinali Vannicelli e Altieri — il Della Genga era assente — cercando di calmarlo fecero accorrere diverse persone ma nel frattempo il postulante si vibrò un colpo in pieno petto e fu ricoverato, ferito, nella infermeria delle Carceri Nuove.

Sull'accaduto vedi anche la relazione dell'‹Assessore generale di polizia› al Pro-Segretario di Stato, del 24 novembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 3, f 110. Copia della ‹informazione› sul tentato suicidio del Ceccarelli, del 30 novembre 1849, e il Decreto di condanna a due anni di detenzione, del 20 marzo 1850, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 1 *Gaeta e Portici* rispettivamente fascicolo 3, f 12 e fascicolo 4, f 169.

62. Verbale della prima adunanza generale della ‹Commissione governativa di Stato› del 22 agosto 1849 (*Atti CGS*: doc. 18).

63. Vedi le annotazioni a tergo del rapporto del Pro-Ministro delle Finanze sullo stato delle finanze [sd] (*Atti CGS*: doc. 57).

CAPITOLO QUARTO

Per meglio comprendere ed inserire con maggior chiarezza l'attività della ‹Commissione governativa di Stato› nell'opera di restaurazione del governo pontificio nel 1849, ci sembra opportuno esaminare le misure adottate dai Commissari pontifici straordinari nelle provincie, misure che spesso non furono altro che i precedenti, nei limiti dei territori affidati ai Commissari prima della nomina della Commissione Governativa, degli atti in seguito emanati dalla Commissione stessa per tutto lo Stato.

Da questa analisi risulta chiaramente che i tre Cardinali giunti in Roma il 31 luglio con pieni poteri, avevano ricevuto in Gaeta precise disposizioni circa la linea da seguire, per lo più analoghe a quelle ricevute dai Commissari straordinari inviati nelle provincie man mano che armate straniere le venivano occupando per ricondurle sotto il governo pontificio.

Le norme pubblicate da queste autorità furono tutte, come vedremo più avanti, sulla scia delle proteste emanate da Pio IX subito dopo la sua fuga in Gaeta.

Alla fine dell'aprile del 1849, quando le truppe napoletane varcarono i confini delle provincie meridionali dello Stato Pontificio, marciando poi su Velletri e i Colli Albani, il Papa nominò un ‹Commissario pontificio straordinario per le Provincie di Marittima e Campagna e la Legazione di Velletri›; fu questi Monsignor Domenico Giraud il quale seguì i napoletani nella loro mal riuscita impresa, così come nelle stesse provincie il Berardi, nuovo Commissario di Marittima e Campagna seguì, più tardi, l'armata spagnola e nelle Legazioni il Commissario Bedini quella austriaca, nel suo ingresso a Bologna.

Al Giraud furono conferiti «i pieni poteri per ripristinare nella provincia stessa di Marittima e Campagna e nella Legazione di Velletri il governo in nome di Sua Santità e ad assumerne le redini a tenore delle istruzioni che gli vengono comunicate»[1].

1. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Giraud, dispaccio di nomina, 28 aprile 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 10, f 1.

D o m e n i c o G i r a u d, romano, supplente degli Assessori del Tribunale di Governo di Roma nel 1846 (ASRoma: *Congregazione di revisione* busta 92, fascicolo 2423), il 1 aprile 1848 era stato nominato Delegato apostolico di Fermo (*Serie cronologica degli Antichi Signori, de' Po-*

Tuttavia, malgrado i pieni poteri, il Giraud non provvide a proclamare la restaurazione del Governo pontificio nei territori che attraversava insieme alle truppe napoletane, per motivi di prudenza; scriveva infatti a Gaeta, quando già era giunto ad Albano, « finora non ho creduto prudente procedere al ripristinamento del governo di Sua Santità nelle prossime città e paesi senza che prima siavi stabilita una forza militare (quale non occorrerebbe che di tenuissimo numero) e non siasi eseguito il disarmo de' malintenzionati »[2].

Quando poi entrarono nelle stesse provincie le truppe spagnole che erano sbarcate a Gaeta e Terracina, si ritenne necessario inviare un rappresentante pontificio a fianco del Comandante in capo, Generale Fernando Fernandez de Cordoba, e fu nominato quindi Commissario straordinario per le Provincie di Marittima e Campagna Monsignor Giuseppe Berardi, anch'egli « munito di pieni poteri, che riprenda in nome del Santo Padre il Governo di quelle città e luoghi, a misura che nella marcia delle milizie stesse ritorneranno sotto il loro legittimo Sovrano », ed autorizzato « in forza delle presenti ad assumere le redini delle provincie che spiegheranno la loro fedeltà ed ossequio al proprio Sovrano, chiamando in ajuto que' soggetti che giudicherà idonei e disponendo quanto è d'uopo al buon andamento della cosa pubblica a tenore delle istruzioni comunicategli »[3].

I poteri dei Commissari pontifici straordinari nelle provincie furono chiariti a più riprese dalla Segreteria di Stato. Al Berardi fu inviato un ‹foglio di istruzioni›[4], al Bedini furono inviati vari dispacci.

« Mentre la restaurazione segue qua e là parzialmente, i Commissarj e Delegati devono parzialmente adottare e dare quelle disposizioni che le circostanze de' luoghi e de' tempi esigano; e per quanto colla uniformità delle istruzioni si procuri la possibile uniformità delle disposizioni, pure è da prevedersi che vi saranno delle divergenze »: pertanto le disposizioni emanate dai Commis-

destà e Rettori di Fermo dal secolo VIII all'anno 1550 e dei Governatori, Vice Governatori e Delegati dal 1550 al 1855. Raccolta e ordinata da RAFFAELE DE MINICIS, Fermo 1855). Per non pubblicare il Proclama della Suprema Giunta di Stato del 20 dicembre 1848, che annunciava la convocazione di una Costituente degli Stati Romani, si ritirò dall'esercizio delle funzioni delegatizie il 24 dello stesso mese. Suo successore fu l'avv. Francesco Bubani (Sezione ASFermo: Archivio del *Comune di Fermo*, 1849, titolo II, « Amministrazione pubblica », rubrica 7, « Magistrati », verbale del 24 dicembre 1848).

2. Il Commissario Giraud al Pro-Segretario di Stato, 17 maggio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 10, f 21.

3. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Berardi, 1° giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 10, f 31 (una prima stesura è nello stesso fascicolo, a f 26). Per le istruzioni comunicate al Berardi, vedi la nota seguente. Sul Berardi, vedi la nota 47.

Sull'entrata degli spagnoli nello Stato Pontificio e la partenza del Berardi come Commissario, vedi le lettere del Cardinale Asquini a Tancredi Bellà del 6 e 8 giugno 1849, da Gaeta, in ASRoma: *Carte Bellà* fascicolo 3.

4. *Atti CGS*: doc. 65.

sari dovevano essere oltre che « parziali », cioè limitate al territorio di loro competenza, anche provvisorie, cioè limitate nel tempo ovvero sino al momento in cui, completata la restaurazione del potere pontificio, sarebbero state tutte esaminate e fuse in disposizioni definitive. Naturalmente, solo le norme di carattere generale sarebbero state provvisorie, non quelle riguardanti « persone o cose private ». Il Pro-Segretario di Stato raccomandava quindi la massima cautela « nell'emettere disposizioni generali e prendere risoluzioni le quali potessero pregiudicare operazioni da risolversi a ristaurazione compiuta e colla piena cognizione dei bisogni di tutto lo Stato, e delle conseguenze che ne deriverebbero... » [5].

Non risultarono invece chiari, in seguito, i limiti dei poteri dei Commissari rispetto a quelli dei Ministri, come risulta da interferenze di questi ultimi lamentate dai Commissari [6].

I rappresentanti pontifici nelle provincie dovevano dunque operare in stretto contatto con le truppe straniere e così come in Roma la ‹Commissione governativa di Stato› si trovò spesso in opposizione con i voleri dei francesi e sentì minata la propria autorità, i Commissari videro in pericolo la loro libertà di azione per le interferenze dei poteri militari; questo specialmente si può notare nel carteggio del Bedini [7] che, allarmato, dovette essere più volte tranquillizzato dall'Antonelli [8]. « La difficoltà indotta dagli avvenimenti noti di guerra a trovar persone probe e capaci che meco dividessero la cura del riordinamento della cosa pubblica si rese quasi insormontabile per la fermezza con che questo signor Generale Gorzkowski s'intitola e agisce nella qualità di Governatore civile e militare. Fondato così il dubbio che io non fossi libero abbastanza nella mia azione, divenne certezza » quando il Generale austriaco volle che fosse istituita, sotto la presidenza del Bedini, una Commissione composta dai principali funzionari della provincia, con il compito di preparare e poi proporre al Gorzkowski stesso « i provvedimenti di istaurazione del Governo pontificio » [9]. L'Antonelli invece non ravvisò motivo di allarme nella parte che lo austriaco prendeva nell'amministrazione civile delle Legazioni, ed anzi: « conoscendo io appieno lo spirito leale col quale agisce il governo austriaco, e il retto scopo che si è proposto nell'invocato Intervento, e considerate altresì le attuali circostanze in cui siamo tuttora per l'azione della Francia, trovo anzi

5. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Bedini, [s d], in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 213.

6. Per esempio in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 (1850) fascicolo 9, rimostranze del Commissario dell'Umbria e Sabina contro il Ministro dell'Interno.

7. AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7.

8. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Bedini, 28 maggio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 129. Vedi anche le note 9 e 10.

9. Il Commissario Bedini al Pro-Segretario di Stato, 27 maggio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 147.

utile che il predetto generale concorra co' suoi consigli al riordinamento della cosa pubblica »[10].

Da Gaeta si insisteva particolarmente perché i Commissari ponessero la più scrupolosa attenzione nel riorganizzare le truppe « affinché gli ufficiali specialmente siano scevri da ogni eccezione »[11] ed usassero molta cautela nel riammettere in servizio i militari « assicurandosi bene sulle qualità personali degli individui da prescegliersi e specialmente sopra i loro principj »[12]. Anche gli impiegati l'Antonelli raccomandava di sceglierli « fra gli uomini probi e onesti »[13]; quanto a coloro che erano stati posti in giubilazione dal governo precedente, ordinava di lasciarveli « quando non si riconoscano essi adatti al servizio, quando realmente non abbiano le qualità necessarie »; circa quelli che erano andati in altre provincie e che avrebbero dovuto essere richiamati ai loro posti, suggerì di rimandare le relative disposizioni a quando sarebbe stato ristabilito il Governo centrale pontificio « che sia in grado di regolare i vari movimenti degli impiegati da provincia a provincia. Quello però che dovrà sempre eseguirsi si è di non conservare al posto gli impiegati messi dal Governo illegittimo, al vuoto de' quali dovrà provvedersi col destinarvi provvisoriamente persone idonee »[14]; ed ancora: « Ove non voglia entrarsi in uno spinoso labirinto, donde sarebbe difficile trovar la via per uscirne, conviene tener fermo circa gli impiegati che non hanno la nomina dal legittimo Governo Pontificio, qualunque siano le loro qualità », riservandosi se mai di riprendere in considerazione quelli particolarmente onesti ed abili « allorquando si farà luogo di conoscere in un raggio più esteso la posizione degli impiegati »[15].

Il ‹Commissario pontificio straordinario per le quattro Legazioni› (Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì) fu, come abbiamo visto, Monsignor Gaetano Bedini[16].

10. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Bedini, 2 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 149. Sulla supposta ‹austrofilia› e ‹francofobia› dell'Antonelli, vedi A. M. GHISALBERTI *Roma da Mazzini a Pio IX* cit., 117.

11. « Ella ben sa quanta parte ebbero nell'accelerare la consumazione delle nostre sciagure le milizie da noi assoldate »: il Pro-Segretario di Stato al Commissario Bedini, 26 maggio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 137.

12. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Bedini, 15 maggio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 63.

13. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Bedini, 28 maggio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 129.

14. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Berardi, 7 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 10, f 94.

15. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Berardi, 21 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 68 *Gaeta e Portici* fascicolo 1, f 102.

16. Nato a Senigallia nel 1806, era stato destinato da Gregorio XVI a Vienna, quale uditore della Nunziatura retta allora da Ludovico Altieri. Nel 1845 fu Internunzio apostolico ed Inviato straordinario a Rio de Janeiro; rientrato in Roma, dal 10 marzo 1848 fu Sostituto della

Già il 24 gennaio 1849 egli era giunto segretamente in Bologna, inviato dal Papa per fomentare la controrivoluzione, ed aveva tentato invano di fare allontanare le truppe svizzere e di convincere il Comandante, Generale Latour, a condurle a Gaeta[17]: spaventato da dimostrazioni popolari in Bologna e nelle Romagne, era fuggito il 29 gennaio. Rientrò nuovamente nella città il 21 maggio, cinque giorni dopo l'ingresso nella stessa delle truppe austriache.

Un suo Editto datato da Bologna il 26 maggio 1849 ripristinava il governo pontificio e notificava alcune importanti misure, tra le quali la nullità delle «nomine, promozioni o destinazioni qualunque, come le pensioni, quiescenze o destituzioni» ... «decretate o consentite» in epoca posteriore al 16 novembre 1848; ricollocava quindi al loro posto gli impiegati che erano in servizio alla stessa data «salve quelle eccezioni personali che potessero essere consigliate dal bisogno del servizio pubblico» (Art. 6)[18].

«La quale riserva era suggerita dalla prudenza, avvegnaché in una instaurazione incipiente, che si operava nelle estreme provincie dello Stato, non poteva sfuggire l'idea della difficoltà di tosto ottenere il ritorno di ciascun impie-

Segreteria di Stato. Alla Restaurazione, fu Commissario straordinario per le Legazioni. Fu sostituito da Monsignor Gaspare Grassellini nel 1852 quando, creato Arcivescovo titolare di Tebe, fu nominato Nunzio apostolico presso l'Imperatore del Brasile, ove però non si recò a causa di una epidemia di peste che vi infieriva; ricevette quindi da Pio IX l'incarico di una missione negli Stati Uniti. Segretario della Congregazione di Propaganda Fide nel 1856, Vescovo di Viterbo e Toscanella (l'odierna Tuscania) dal 1861, fu nello stesso anno creato Cardinale. Morì tre anni dopo in Viterbo.

Elogio funebre del cardinale Gaetano Bedini arcivescovo di Viterbo e Toscanella letto ne' solenni funerali degli 8 settembre 1864 ([sl] [sd]); U. Beseghi *Ugo Bassi* II (Firenze 1946) (sull'azione di Gaetano Bedini a Bologna); J. G. Shea *History of the Catholic Church in the United States* IV (New York 1892) 359 ss (sulla missione di Gaetano Bedini negli Stati Uniti).

17. G. Spada *Storia della rivoluzione di Roma* cit., III 120-127.

Pio IX, nella ‹allocuzione› del 20 aprile 1849, da Gaeta, accusò il Latour di avere tenuto, in questa occasione, «una non retta, e poco onorata condotta» (*Allocuzione di Nostro Signore Papa Pio IX del 20 aprile 1849 con in fine una esposizione della medesima a modo di catechismo del prof. S S*, Roma 1850, 19: copia in ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 115, fascicolo 3624. Nello stesso fascicolo, *Alcune note intorno agli avvenimenti de' quali si parla nell'allocuzione pontificia del 20 aprile 1849 fatte da persona presente agli avvenimenti medesimi*, Napoli 1849, e *Risposta all'allocuzione di Pio IX nel concistoro di Gaeta a dì 20 aprile 1849*, [sl] [sd], quest'ultima di parte repubblicana. L'allocuzione è stata pubblicata da L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., IV 21-48).

Per la difesa del Latour, vedi la lettera dello stesso al Pontefice del 26 febbraio 1850 in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 (1850) fascicolo 7, f 82 ss (difesa a stampa e carteggio con il Commissario Bedini).

18. Editto 26 maggio 1849, da Bologna, firmato dal ‹Commissario pontificio straordinario per le quattro Legazioni›, G. Bedini, e dal Governatore austriaco, Generale Gorzkowski (*Atti CGS*: doc. 62).

La restaurazione del Governo pontificio era stata annunziata ai bolognesi il 19 maggio, con un Proclama del Commissario Bedini, dato da Villa Spada, quartiere generale del Governatore, Generale Gorzkowski; in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice II 240-241.

gato al proprio officio, e d'altronde interessando al comun bene la non sospensione degli stessi svariati offici cui è commessa la cosa pubblica, si doveva accennare, non che volere qualche parziale tolleranza a seconda della necessità »[19]. Ben pochi però furono i vecchi impiegati che si presentarono e supponendo che molti fossero stati trattenuti « dalla propria coscienza, o vogliam piuttosto credere dal falso concetto, che non assolutamente precarie fossero le attuali supplenze » il Bedini, un mese e mezzo dopo l'Editto citato, ripeteva, con la Notificazione del 10 luglio, che gli impiegati e i funzionari in servizio al 16 novembre 1848 erano autorizzati a ritornare ai propri posti « e come siano sicuri di esservi riammessi, qualora usino del diritto entro il corrente luglio, ed il governo d'altronde non abbia giusto motivo per escludere o sospendere la loro reintegrazione »[20].

Già con l'Editto del 26 maggio, si dichiaravano nulle le alienazioni di beni ecclesiastici effettuate dal precedente Governo (Art. 7)[21] e si decretava che i giudici e i tribunali riprendessero le loro funzioni secondo le leggi vigenti il 16 novembre 1848 (Art. 9).

Il Commissario inoltre annunziava che sarebbe stato assistito da una Consulta formata da quattro Consiglieri, scelti uno da ogni Provincia (Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna) (Art. 1) e che ogni Provincia sarebbe stata retta da un Delegato, coadiuvato da una Congregazione governativa (Art. 2)[22]. Anche la Provincia nel cui capoluogo aveva sede il Commissariato doveva avere il suo Delegato; tale disposizione fu in seguito modificata dalla ‹Commissione governativa di Stato›[23].

L'Editto del 26 maggio era stato deciso dal Bedini di concerto con il Generale Gorzkowski e da ambedue infatti firmato. Fu dal Commissario pontificio inviato al Pro-Segretario di Stato dopo essere stato stampato, accompagnato

19. Notificazione del ‹Commissario pontificio straordinario per le quattro Legazioni›, G. Bedini, 10 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice II 281-282.

20. Non vi era ancora la riserva del Consiglio di Censura, che sarà istituito, come vedremo, dalla ‹Commissione governativa di Stato› per indagare sulla condotta tenuta dopo il 16 novembre 1848 da tutti, indistintamente, i pubblici dipendenti.

21. I beni ecclesiastici dello Stato romano erano stati dichiarati proprietà della Repubblica con il Decreto dell'Assemblea Costituente 21 febbraio 1849, in *Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana* cit., 41-42.

Sulle alienazioni dei beni ecclesiastici cfr. D. DEMARCO *Una rivoluzione sociale. La Repubblica Romana del 1849* (Napoli 1944) 107 ss.

22. Editto del Commissario straordinario per le quattro Legazioni G. Bedini, 26 maggio 1849 citato a nota 18.

Le Congregazioni governative, prima della rivoluzione, erano organismi esistenti in ciascuna provincia; avevano voto deliberativo in materia di esame di preventivi e consuntivi dei comuni e dei consigli provinciali, e voto consultivo nelle altre materie (vedi E. LODOLINI *L'amministrazione periferica e locale nello Stato Pontificio dopo la Restaurazione*, in « *Ferrara viva* » 1, 1959, 5-32).

23. Vedi Capitolo sesto.

da un lungo dispaccio: « Se in talune delle provvidenze impartite la V.ra E.za R.ma non iscorgerà la precisa e litterale espressione delle avute istruzioni, giova incolparne la condizione dei tempi, la incertezza del risultato che avranno le cose alla Capitale, e più di tutto la necessità di trovar modo acconcio per conciliare e rinvigorire gli spiriti abbassati e costernati pel sofferto lungo assedio e bombardamento. Quest'ultima circostanza che aveva variate di gran lunga le condizioni supponibili all'atto di emanare le istruzioni, esigeva un linguaggio più confortante circa il richiamo delle leggi preesistenti. Avrei quindi acconsentito che come l'annullamento delle leggi, e delle nomine d'impiegati si riferisse al solo intervallo, dal 16 novembre in poi, così il ripristino fosse riportato alle instituzioni che vigevano precedentemente; salvo in garanzia del governo la censura preventiva della stampa e della distribuzione dei fogli e in rispetto all'opinione e all'interesse istantaneo, il conservare in attualità d'esercizio il personale de' Municipi e le disposizioni doganali. Queste due concessioni meramente precarie furono suggerite da prudenza ». Nell'Editto non fu fatto cenno né alla Guardia civica, né al disarmo, in quanto questi argomenti erano stati trattati nell'atto di capitolazione, al quale il Commissario delle Legazioni non aveva potuto « prendere parte diretta » [24].

L'Antonelli rispondeva « essersi veduto con piacere che il governo pontificio comincia ad emanare i suoi atti. Ella però abbia sempre in vista che in forza della Protesta pubblicata dal Santo Padre in Gaeta [25] sono stati annullati tutti gli atti emanati dal 16 novembre in poi » [26].

Con l'Editto del 26 maggio erano stati temporaneamente conservati i corpi municipali nelle Legazioni mentre nelle altre provincie dello Stato, via via che avveniva la Restaurazione, i Municipi nominati dopo il 16 novembre 1848 vennero sciolti.

Infatti, secondo il Bedini, il personale dei Municipi specialmente nella Provincia di Bologna « offre elementi d'ordine » [27]; inoltre la legge sui Municipi [28] non fu una legge repubblicana, ma il progetto stesso che era stato preparato per essere sottoposto al Consiglio dei Deputati e all'Alto Consiglio, secondo le norme dello Statuto. Essa però non era stata approvata dal Pontefice.

24. Il Commissario Bedini al Pro-Segretario di Stato, 27 maggio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 147. Per le disposizioni prese dal Bedini per la applicazione dell'Editto del 26 maggio, vedi *Atti CGS*: doc. 63.

25. Vedi *Atti CGS*: docc. 59, 60, 61.

26. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Bedini, 2 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 149.

27. Il Commissario Bedini al Pro-Segretario di Stato, 27 maggio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 147.

28. Decreto della ‹Commissione provvisoria di governo dello Stato romano› sull'ordinamento dei municipi, 31 gennaio 1849, in *Raccolta delle leggi e disposizioni del Governo provvisorio pontificio che incominciò col 25 novembre 1848 ed ebbe termine il 9 febbraio 1849, epoca in cui fu proclamata la Repubblica Romana* cit., 260-293.

In ogni modo, scrisse il Pro-Segretario di Stato, « sembra che siasi ben cautelato il tutto con la dichiarazione da lei aggiunta di provvidenze temporanee » [29]. Quanto poi al fatto che la maggior parte dei corpi municipali, che l'Editto 26 maggio manteneva in vigore, avesse votato vari indirizzi in senso contrario al regime pontificio, il Bedini faceva osservare: « Bisogna però penetrarsi di questa verità, che la fazione avversa, comunque poca di numero, era sì ardita e intraprendente da imporre quasi con le armi alla gola alla maggioranza » [30].

Però un mese dopo anche il Bedini, con una Circolare indirizzata ai Delegati delle provincie, avendo riscontrato « che per opera di alcuni sconsigliati illusi o malevoli qualche Municipio fosse tratto a perdurare nell'antico errore, ed a commettere una nuova ingratitudine », e poiché « il bisogno della uniformità non consente di sciogliere alcuni Municipj, e di mantenerne altri in vigore, mentre di più il difetto comune della origine richiede di essere sanato con una nuova elezione, per tutti... » scioglieva i Municipi nominati dopo il 16 novembre, annullava le leggi relative ed incaricava i Delegati di nominare le Commissioni provvisorie municipali [31].

Scrisse a Gaeta di essere giunto a questa decisione perché, mantenendo i vecchi corpi municipali « in alcuni luoghi sarebbe nato un amaro conflitto, in altri uno scandaloso rifiuto, ed in altri si sarebbe mantenuto in carica taluno, che dopo il 16 novembre aveva demeritata la fiducia del governo » [32]. Quanto alla istituzione di rappresentanze provvisorie formate da commissioni municipali nominate dai Delegati, era questo un espediente che era stato suggerito da Gaeta ma per situazioni particolari, cioè « pel caso che i membri componenti i Consigli e Magistrature di precedente elezione non vi fossero, o non potessero, o non volessero prestarsi, ovvero per giusti motivi e fatti posteriori si credesse escluderli ». Tuttavia, osservava il Pro-Segretario di Stato, « certamente ha bene operato assicurando che il Governo, quanto prima si possa, seriamente e maturamente si occuperà dell'importante affare dei Municipi » [33]. In effetti fin da prima che il Commissario Bedini entrasse in Bologna, l'Anto-

29. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Bedini, 2 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 149.

30. Il Commissario Bedini al Pro-Segretario di Stato, 27 maggio 1849, citato a nota 24.

31. « Negli attuali Municipj, oltre al vizio inerente alla loro creazione, riescono insopportabili i vizi di una emancipazione sfrenata, ed ai loro interessi funesta, di escludere ogni garanzia di ordine per l'assenza di un rappresentante governativo, ed ogni garanzia di rispetto alla religione... per l'assenza del Deputato Ecclesiastico, e per l'ammissione di persone non addette alla comunione cattolica » (Circolare del Commissario pontificio straordinario nelle Legazioni, G. Bedini ai Delegati delle provincie, 26 giugno 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 251).

32. Il Commissario Bedini al Pro-Segretario di Stato, giugno 1849 (manca l'indicazione del giorno), in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 263.

33. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Bedini, 8 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165, *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 269.

nelli gli aveva scritto: « deputi pure onesti e religiosi secolari anche al governo delle provincie, non dimenticando mai che abbiano per principale dote la religione, e un sincero attaccamento al Santo Padre e alla Santa Sede »[34].

Nelle Marche era stato inviato dal Pontefice, quale Commissario straordinario, Monsignor Domenico Savelli che, come abbiamo veduto, sarà preposto al Ministero dell'Interno e Polizia dalla ‹Commissione governativa di Stato›.

Il 21 giugno le truppe austriache erano entrate in Ancona ed il Savelli con l'Editto del 27 dello stesso mese indirizzato « Ai Popoli delle Provincie di Urbino e Pesaro, Macerata, Ancona, Fermo, Ascoli, Camerino, e Commissariato di Loreto », annunziava, come già aveva fatto il Bedini, che avrebbe nominato una Consulta composta di tanti Consiglieri quante erano le provincie comprese nel Commissariato e che in ogni provincia vi sarebbe stato un Pro-Legato o un Delegato, assistito da una Congregazione governativa formata da quegli individui che la componevano prima del 16 novembre 1848[35]; inoltre annullava « per espresso volere di N. S. Papa Pio IX », le nomine, promozioni e destinazioni stabilite in epoca posteriore alla suddetta data, « riguardino queste il Governativo, il Giudiziario, il Politico, il Militare, o il ramo Amministrativo e Comunitativo » e ripristinava ai loro posti impiegati e funzionari « di ciascuna classe indicata superiormente », nella situazione in cui erano al 16 novembre 1848; ancora, annullava le alienazioni di beni ecclesiastici effettuate dal passato Governo e ripristinava giudici e tribunali « in conformità delle leggi e regolamenti vigenti prima del 16 novembre 1848 »[36].

Come si può riscontrare, l'Editto del Savelli richiama, in molti punti, quello del Bedini[37] del 26 maggio. Questo, come lo stesso Commissario delle Le-

34. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Bedini, 15 maggio 1849 in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 63.

Il Bedini corrispondeva con Gaeta tramite l'Incaricato d'affari della Santa Sede in Firenze, Monsignor Vincenzo Massoni.

35. Quale Ministro dell'Interno e Polizia, il Savelli diramò una Circolare il 25 agosto 1849, n. 1221, con la quale stabiliva che i Consiglieri delle Congregazioni governative, di nomina sovrana, dovevano rimanere in carica fino a nuove disposizioni anche se avessero dovuto cessare per avere compiuto il sessennio, secondo l'Editto 5 luglio 1831; in ASAn: *Commissariato pontificio straordinario delle Marche* (1849-1850) busta 3.

36. Editto del ‹Commissario straordinario pontificio nelle Marche›, D. Savelli, 27 giugno 1849 (*Atti CGS*: doc. 64).

N.B. Nella *Raccolta delle leggi*: III (1849), non figurano gli atti emanati dal Commissario pontificio delle Marche.

37. Il Commissario Bedini inviò al Savelli, per conoscenza, la sua Notificazione sul richiamo degli impiegati che erano rimasti fedeli al Governo pontificio: lettera del Commissario per le quattro Legazioni Bedini al Commissario per le Marche Savelli, 11 luglio 1849, in ASAn *Commissariato pontificio straordinario delle Marche* busta 1.

gazioni aveva ammesso nel già ricordato dispaccio al Pro-Segretario di Stato del 27 maggio, era stato non del tutto fedele a quanto da Gaeta disposto in genere sui Commissariati straordinari delle provincie, tuttavia, per « non ingerare una aperta opposizione » con quanto era stato fatto nelle Legazioni, l'Antonelli aveva ordinato al Savelli di modificare i suoi atti, allontanandosi anche dalle istruzioni ricevute, per uniformarsi al precedente del Bedini [38]. Dell'Editto Bedini erano stati giudicati « generalmente adottabili » gli Articoli 9 e 10 sulla riapertura dei tribunali e i giudizi pendenti [39].

Contrastanti però furono le decisioni prese dai due Commissari relativamente alle iscrizioni ipotecarie; infatti mentre nelle quattro Legazioni il Bedini non ripristinava l'obbligo del rinnovo decennale [40], nelle Marche il Savelli ordinava il rinnovo delle ipoteche [41] scadute dopo il 5 gennaio; in questa data un decreto della ‹Commissione provvisoria di governo dello Stato romano› aveva abolito, fino a nuove disposizioni, l'obbligo di rinnovare ogni decennio le iscrizioni ipotecarie, e nel frattempo aveva conservato in pieno vigore quelle il cui rinnovo avrebbe dovuto aver luogo [42].

Neppure nell'Editto del Savelli sulla restaurazione del Governo pontificio appare alcun articolo sulla abolizione della Guardia civica, sul disarmo generale, sulla « destituzione dell'uffizialità e specialmente di quella de' Carabinieri », né sull'allontanamento dei forestieri, in quanto ad Ancona, così come abbiamo visto essere stato fatto a Bologna, queste materie erano state trattate nell'atto di capitolazione o in atti distinti emanati dal Comando austriaco [43].

Anche nei confronti del Commissario delle Marche il Comando militare austriaco cercò di interferire: tra l'altro il Tenente Maresciallo Wimpffen di-

38. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Savelli, 14 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 11, f 180.

39. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Savelli, 29 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 11, f 8.

40. Editto del ‹Commissario pontificio straordinario per le quattro Legazioni›, G. Bedini, 26 maggio 1849 (citato a nota 18). Art. 11.

41. Notificazione del ‹Commissario pontificio straordinario delle Marche›, D. Savelli, 12 luglio 1849, in ASAn: raccolta *Editti* (1849-1850); la suddetta Notificazione concedeva il termine di un mese per eseguire il rinnovo delle ipoteche, rinnovo che avrebbe avuto valore dal giorno in cui secondo la legge pontificia avrebbe dovuto eseguirsi.

42. Decreto della ‹Commissione provvisoria di governo dello Stato romano›, 5 gennaio 1849, in *Raccolta delle leggi e disposizioni del Governo provvisorio* cit., 121-122; vedi D. DEMARCO *Una rivoluzione sociale* cit., 36-37.

Da notare che il Commissario delle Marche, nella citata Notificazione del 12 luglio 1849, lamentava che i cittadini, malgrado ‹ l'enciclica › del 1° gennaio 1849 con la quale il Pontefice aveva dichiarato nulli e come non avvenuti gli atti del Governo ‹ illegittimo ›, avessero trascurato l'obbligo delle iscrizioni ipotecarie a seguito del Decreto del 5 gennaio, emanato appunto da un Governo non riconosciuto.

43. Il Commissario Savelli al Pro-Segretario di Stato, 28 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 11, f 15.

mostrò « un deciso e aperto impegno perché al governo delle provincie si nominassero persone secolari escludendo per modo di regola i prelati » [44]. Scriveva con molta chiarezza il Savelli all'Antonelli: « Se il Comando civile e militare austriaco si astenesse dall'agire nelle cose del nostro governo non sarebbe un gran male; ma il danno gravissimo sta in questo appunto, che dicendo e scrivendo di non volere occuparsi delle cose nostre, quando loro pare e piace fanno e disfanno a loro piacere (anzi dirò a loro capriccio) senza prevenzione alcuna ed alcune volte in opposizione a quanto era stato stabilito di loro piena intelligenza » [45].

Altre interessanti norme emanò il Savelli quale Commissario straordinario per le Marche; particolarmente importanti, per noi, quelle sulla carta moneta, che tanto scalpore e malcontento suscitarono e che furono poi contradette dalle decisioni prese dalla ‹Commissione governativa di Stato›; saranno anch'esse esaminate nel corso del presente lavoro, a proposito degli atti emanati dalla Commissione stessa in materia finanziaria.

In data 8 agosto, come abbiamo veduto, venivano pubblicate le nomine, effettuate dalla Commissione governativa, dei Ministri delle Finanze, Galli, di Grazia e Giustizia, Giansanti, dell'Interno e Polizia, Savelli; contemporaneamente fu annunciata la nomina di Monsignor Camillo Amici a ‹Commissario straordinario pontificio nelle Marche› in sostituzione, appunto, del Savelli [46].

44. Il Commissario Savelli al Pro-Segretario di Stato, 24 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 11, f 12.

45. Il Commissario Savelli al Pro-Segretario di Stato, 24 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 112 (1850) fascicolo unico, f 4.

46. « *Giornale di Roma* » n. 29 dell'8 agosto 1849.

Camillo Amici, nato a Roma nel 1802, ponente nella Sacra Congregazione del Buon Governo, nel 1836 referendario nella Segnatura di Giustizia, della quale l'anno seguente divenne decano (lettera del 12 giugno 1837 del Cardinale A. D. Gamberini, Segretario per gli affari di Stato interni, al Cardinale Presidente della Congregazione di Revisione, in ASRoma: *Congregazione di revisione* busta 32, fascicolo 627); nello stesso 1836 fu anche Segretario della ‹Commissione straordinaria di pubblica incolumità›, istituita da Gregorio XVI per la lotta contro l'epidemia del colera che nel 1837 assunse proporzioni particolarmente funeste. Delegato di Spoleto dal 1839 al 1841 (in ASRoma: *Congregazione di revisione* busta 69, fascicolo 1671, e busta 78, fascicolo 1908), dette impulso ad importanti opere pubbliche e agli scavi archeologici nella zona di Norcia. Rimasto in ombra negli ultimi anni del pontificato di Gregorio XVI, fu nominato nel luglio 1847 Segretario della ‹Commissione consultiva per la costruzione delle strade ferrate›. L'anno seguente fu Segretario del Consiglio dei Ministri, fece parte della ‹Commissione per la revisione della legge sulla stampa› nonché di quella incaricata di elaborare il regolamento per la Consulta di Stato, composta dai Cardinali Ferretti e Antonelli, dai Monsignori Morichini e Pentini, e dagli avvocati Sturbinetti, Armellini e Piazza. Nominato Vicepresidente della Consulta il 2 novembre 1847, prese parte solo alle prime due sedute perché, dopo il ‹Motu proprio› del 29 dicembre sul Consiglio dei Ministri, fu nominato Ministro dell'Interno. Monsignor Pentini, che già lo aveva sostituito alla Vicepresidenza della Consulta, lo sostituì il 12 febbraio 1848 anche al Ministero.

Commissario straordinario per le Provincie di Marittima e Campagna ›, dopo la breve parentesi di Monsignor Giraud, fu Monsignor Giuseppe Berardi [47]. Questi emanò il 10 luglio [48] un Editto, firmato anche dal Comandante generale delle truppe spagnole negli Stati Pontifici, Tenente Generale don Fernando Fernandez de Cordoba, che è quasi una copia di quello del Savelli del 27 giugno.

Oltre a ripetere quelle stesse disposizioni, scioglieva la Guardia civica, i corpi franchi e i volontari (Art. 11) e stabiliva che « Tutti i Forastieri, sì esteri che statisti i quali non possono addurre un titolo legittimo per giustificare la loro dimora in queste Provincie e Luoghi compresi nel Commissariato, oppure che sono mancanti di mezzi di sussistenza, o che infine per la loro non plausibile condotta van soggetti ad eccezioni personali, saranno obbligati a restituirsi senza il minimo indugio nel proprio Paese » (Art. 12) [49].

Difficili furono i rapporti anche tra il Commissario Berardi e il Comando spagnolo, specialmente per le pretese del Generale Fernandez de Cordoba sul casermaggio delle sue truppe [50].

Nella Provincia di Spoleto fu il Generale spagnolo ad emanare in nome di Pio IX un Editto, in data 24 luglio 1849, con il quale si dichiarava restaurato il Governo pontificio, si annullavano tutte le nomine e avanzamenti posteriori al 16 novembre 1848 e si ripristinavano ai loro posti impiegati e funzionari in servizio alla data suddetta: l'Editto ripeteva, in linea di massima, tutte

Commissario straordinario nelle Marche e Delegato apostolico di Ancona, dal 1849 sino al 1856, fu poi trasferito a Bologna quale Commissario straordinario per le quattro Legazioni e Pro-Legato della Provincia. Nel 1858 fu Ministro del Commercio (vedi ASRoma: *Ministero del commercio, belle arti, industria, agricoltura e lavori pubblici* busta 2, fascicolo 24 « Promozioni a Legati e Delegati », 1856; busta 3, fascicolo 32, 1858). Divenuto cieco e colpito da apoplessia, morì a Roma nel 1877.

L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., I 288, 343; G. Spada *Storia della rivoluzione di Roma* cit., I, 278 ss, 392; R. De Cesare *Roma e lo Stato del Papa* cit., I 173, 177; P. Pirri *Ussita* (Roma 1920) 246-249; A. M. Ghisalberti *Nuove ricerche sugli inizi del pontificato di Pio IX e sulla Consulta di Stato* (Roma 1939) *passim; Diario di Roma*, 11 novembre 1847, n. 45.

47. Il Berardi, nato a Ceccano, diocesi di Ferentino il 28 settembre 1810, fu Ponente della Sacra Consulta, Luogotenente dell'Auditor Camerae (ASRoma: *Congregazione di revisione* busta 92, anno 1846, fascicolo 2423); Sostituto della Segreteria di Stato, Segretario della Cifra e nel 1868 Pro-Ministro del Commercio (in ASRoma: *Ministero del commercio, belle arti, industria, agricoltura e lavori pubblici* busta 8, fascicolo 48, 1868). Fu creato Cardinale il 13 marzo 1868 (*Giornale di Roma* n. 61 del 13 marzo 1868).

48. Dopo un primo Proclama dato da Velletri il 4 luglio 1849, con il quale invitava i sudditi alla calma e alla serenità (in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252).

49. Editto del ‹ Commissario pontificio straordinario delle Provincie di Marittima e Campagna › G. Berardi, 10 luglio 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

NB. Nella *Raccolta delle leggi*: III (1849), non figurano gli atti emanati dal Commissario pontificio di Marittima e Campagna.

50. Vedi AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 10.

le disposizioni circa i tribunali, la Guardia civica, i forestieri, già promulgate dai Commissari pontifici o dalle autorità militari straniere nelle altre provincie [51].

Le stesse norme furono emanate dal Commissario straordinario per la Umbria e il Patrimonio, Monsignor Girolamo D'Andrea [52], Arcivescovo di Melitene, con l'Editto dato da Viterbo il 3 agosto 1849 [53], al quale fece seguito l'altro, dato da Perugia l'11 agosto 1849 [54] dallo stesso D'Andrea quale Commissario straordinario per l'Umbria e Sabina [55].

51. Editto del Comandante generale della Divisione spagnola negli Stati Pontifici, Tenente Generale Fernando Fernandez de Cordoba, 24 luglio 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

52. La nomina del D'Andrea a Commissario dell'Umbria e del Patrimonio fu pubblicata dal « *Giornale di Roma* » n. 19 del 27 luglio 1849.

Girolamo D'Andrea, nato a Napoli nel 1812, ricevette la porpora nel 1852. Dimostrò sentimenti liberaleggianti e specie dopo il 1860 avversò la politica intransigente dello Stato Pontificio. Prefetto della Congregazione dell'Indice, nel 1864 lasciò improvvisamente Roma recandosi a Napoli; « privato del piatto cardinalizio » fu, due anni dopo, anche sospeso dalle funzioni episcopali. Nel 1867 ottenne il perdono e la reintegrazione nel suo ufficio: morì l'anno seguente a Roma.

C. Passaglia *La causa del cardinale Girolamo D'Andrea, vescovo suburbicario di Sabina, abate ordinario di Subiaco, esposta e difesa* (Torino 1867); (Anonimo) *Esposizione dei fatti relativi al cardinale Girolamo D'Andrea dal maggio all'ottobre dell'a. 1866* ([s l], [s d]); (Anonimo) *Esposizione storico-giuridica della vertenza del cardinale Girolamo D'Andrea* ([s l] 1867); G. Bozzelli Manieri *Il ‹casus belli› di un cardinale* (L'Aquila 1913); F. Gentili *All'ombra di uno stemma reale*, in « *Nuova Antologia* » 50 (1915) 423-424.

Il D'Andrea durante il periodo repubblicano e precisamente alla fine del mese di aprile del 1849, era fuggito da Roma travestito ed era riuscito a raggiungere Civitavecchia via mare, grazie all'ospitalità di un marinaio, Cristoforo Franchini, che lo aveva accolto nella sua barca. Il D'Andrea raccontò questa avventura in una lettera a Monsignor Rossi, Presidente del secondo turno del Tribunale della Sacra Consulta, precisando che il Franchini, avendolo riconosciuto per un prelato, gli aveva usato ogni cortesia e riguardo (il Commissario D'Andrea a Monsignor Rossi, 15 febbraio 1851, n. 5233, in ASPg: *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia* busta 5222). Egli cercò con questo di dimostrare la sua gratitudine al marinaio, il quale era stato posto sotto processo per profanazione di cerimonie religiose e, malgrado la sua difesa, l'11 marzo 1851 fu condannato dalla Sacra Consulta a tre anni di opera pubblica (*Stato degli inquisiti della Sacra Consulta per la rivoluzione del 1849*. A cura del Regio Archivio di Stato di Roma, Roma 1937, I 223-225).

Il D'Andrea cessò dalla sua carica di ‹Commissario pontificio straordinario dell'Umbria e Sabina› il 1 agosto 1851, allorché lo stesso Commissariato fu soppresso; la Provincia di Perugia rimase governata, come le altre, da un Delegato (Circolare del D'Andrea ai Presidenti dei Municipi, 1 agosto 1851, n. 5718, a stampa, in ASPg: *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia* busta 5229).

53. Editto del Commissario straordinario dell'Umbria e del Patrimonio, G. D'Andrea, 3 agosto 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252. Il primo Proclama del Commissario reca la data del 29 luglio 1849 (in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252).

54. Editto del Commissario straordinario dell'Umbria e Sabina G. D'Andrea, 11 agosto 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

55. Per le variazioni nelle circoscrizioni territoriali dei Commissariati vedi Capitolo sesto.

Altro atto simile in tutto ai precedenti fu quello del Commissario straordinario per le Provincie del Patrimonio (Viterbo, Orvieto e Civitavecchia), Monsignor Andrea Pila [56], del 14 agosto 1849 [57].

La linea di demarcazione tra le truppe austriache e quelle francesi, nelle Provincie dell'Umbria e del Patrimonio, fu fissata lungo il corso del Tevere [58].
Essendo buona parte dell'Umbria presidiata dalle truppe austriache, non deve meravigliare che le Notificazioni emanate a Bologna dal Governatore ci-

56. Monsignor Andrea Pila, votante di Segnatura di Giustizia, già Delegato di Frosinone (*Notizie dell'anno MDCCCXLVII* cit.), fu Chierico di Camera e Consultore di Stato per le Finanze e nel 1858 Ministro dell'Interno (in ASRoma: *Ministero del commercio, belle arti, industria, agricoltura e lavori pubblici* busta 4, fascicolo 22 « Promozioni di prelati ed altri », 1858). Nel 1865 fu nominato Uditore della Reverenda Camera Apostolica (ASRoma: *Ministero del commercio, belle arti, industria, agricoltura e lavori pubblici* busta 7, fascicolo 24 « Promozioni di Ministri, Delegati ed altri », 1865).

57. Editto del Commissario pontificio straordinario del Patrimonio, A. Pila, 14 agosto 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

NB: nella *Raccolta delle leggi*: III (1849) non figurano gli atti emanati dai Commissari pontifici per le Provincie dell'Umbria e del Patrimonio, dell'Umbria e Sabina e del Patrimonio.

58. In un primo tempo gli austriaci avevano occupato solo una parte della Provincia di Perugia, in quanto a Todi si erano insediati i francesi. Questi occupavano le Provincie del Patrimonio (Orvieto, Viterbo e Civitavecchia), mentre gli spagnoli presidiavano Spoleto e Rieti, che lasciarono dopo qualche tempo.

Quando i francesi restrinsero alquanto il territorio da loro occupato, il ‹Commissario pontificio straordinario per l'Umbria e la Sabina› chiese al Pro-Segretario di Stato se gli austriaci avessero potuto estendere la propria occupazione almeno a Todi, in quanto parte della Provincia di Perugia, ma l'Antonelli rispose « che non si credeva autorizzato ad acconsentire ». Avendo Monsignor D'Andrea rinnovato la richiesta, il Pro-Segretario di Stato fece sapere (con dispaccio 2 maggio 1850, n. 15463) che « avrebbe avuto presente la proposta », ma in seguito non trasmise alcuna disposizione. Le truppe austriache quindi si mantennero nei limiti del territorio occupato sin dal primo momento in Umbria, « tenendo più specialmente le guarnigioni di Perugia, Foligno e per qualche tempo anche Città di Castello » e solo una volta, a richiesta dello stesso Commissario D'Andrea, una compagnia da Foligno si trasferì a Spoleto e Trevi per sedare tumulti sorti a causa del dazio sul macinato, ma entro due giorni rientrò nella piazza di Foligno (il Commissario dell'Umbria e Sabina al Pro-Segretario di Stato, 17 maggio 1851 n. 5521, in ASPg: *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia* busta 5228).

Il Comandante militare austriaco in Perugia il 14 maggio 1851 domandò al Commissario pontificio quale fosse la linea di demarcazione tra l'armata austriaca e quella francese; il D'Andrea rinnovò dunque, per la terza volta, la richiesta all'Antonelli (dispaccio del 17 maggio 1851 cit.) e, avutane finalmente risposta, potè precisare, sulla falsariga del dispaccio della Segreteria di Stato, che « le truppe francesi sin dai primi momenti della loro spedizione, oltre di aver occupato Roma e sua Comarca, presero anche pressoché tutte le località poste alla riva sinistra del Tevere [trattasi invece della riva destra, secondo l'attuale modo di calcolare la destra e la sinistra del corso dei fiumi], nonché la città di Civitavecchia. Questa posizione è tuttora da essi conservata » (il Pro-Segretario di Stato al Commissario dell'Umbria, 31 maggio 1851, n. 26360; il Commissario al Comandante la guarnigione austriaca in Perugia, 6 giugno 1851, n. 5584, in ASPg: *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia* busta 5228).

vile e militare fossero da questi inviate a Monsignor D'Andrea in numerose copie, perché venissero rese pubbliche nelle città da lui dipendenti [59].

Dalle carte del Commissariato dell'Umbria e Sabina [60], così come da quelle degli altri Commissariati [61] e della Segreteria di Stato, risultano sempre evidenti le difficoltà nei rapporti tra l'autorità pontificia ed i comandi stranieri, fossero questi spagnoli, francesi o austriaci [62], malgrado i tentativi di mantenere una almeno formale cordialità [63].

Scontri e dissidi con le autorità straniere si verificarono anche per questioni di semplice protocollo: ad esempio il Governatore civile e militare di Bologna

59. In ASPg: *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia* busta 5221, l'invio al D'Andrea di duecento copie della Notificazione pubblicata a Bologna il 23 febbraio 1850 dal conte Thurn, contro i delatori d'arma.

Il Tenente Maresciallo conte Thurn era stato nominato Comandante civile e militare di Bologna nell'ottobre del 1849, in sostituzione del barone Wimpffen (AV: *Segreteria di Stato. Protocolli* registro 201, posizioni 11909 e 11910, che rimandano alla rubrica 210).

60. Le carte del Commissariato, nell'Archivio di Stato di Perugia, comprendono quattordici buste che, inserite nel grande fondo del *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia*, recano i numeri di corda dal 5218 al 5231 (divisione IV, sezione I, classe unica).

61. Per il Commissariato delle Legazioni, oltre alle *Carte Bedini* del Museo Centrale del Risorgimento e all'Archivio della *Segreteria di Stato* nell'Archivio Segreto Vaticano, le ricerche possono essere estese al materiale documentario del *Commissariato pontificio straordinario delle quattro Legazioni*, conservato nell'Archivio di Stato di Bologna.

Per le Marche, le fonti sono quelle già citate: Archivio del *Commissariato pontificio straordinario per le Marche*, nell'Archivio di Stato di Ancona e *Segreteria di Stato* nell'Archivio Segreto Vaticano; lo stesso dicasi per le Provincie dell'Umbria e Sabina (l'Archivio del *Commissariato*, citato alla nota 60, e la *Segreteria di Stato*).

Infine, per il Commissariato del Patrimonio — con sede a Viterbo — e per quello di Marittima e Campagna — con sede a Velletri — vedansi, oltre sempre alla *Segreteria di Stato*, i relativi archivi delegatizi ovvero, rispettivamente, l'Archivio della *Delegazione apostolica di Viterbo* (in particolare la busta 2) recentemente trasferito dall'Archivio di Stato di Roma a quello di Viterbo, e l'Archivio della *Legazione di Velletri*, nell'Archivio di Stato di Roma.

Poiché in un primo momento le Provincie dell'Umbria e del Patrimonio erano state riunite in un unico Commissariato, materiale documentario relativo alle Provincie del Patrimonio in questo primo periodo è conservato nell'Archivio di Stato di Perugia, insieme a quello del Commissariato dell'Umbria e Sabina; il D'Andrea si era trasferito a Perugia, da Viterbo, poco prima della istituzione del Commissariato del Patrimonio e quindi in qualità, ancora, di Commissario per l'Umbria e il Patrimonio.

62. ASPg: *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia* buste 5220, 5226. Echi di tali problemi si ritrovano naturalmente anche negli archivi dei dicasteri centrali dello Stato Pontificio.

63. Il Commissario D'Andrea invitò il conte Gazzoli, Presidente della Commissione municipale di Terni, ad offrire « ad esempio di Velletri e Rieti, un attestato di stima e riconoscenza » al Generale Cordoba; a causa delle ristrettezze della cassa comunale, consigliò « che codesta Commissione municipale lo ascrivesse con un onorifico diploma al suo patriziato. Egli non potrebbe non gradire cotale distinzione, la quale d'altronde nulla o pochissimo costando a codesta città, incontrerebbe altresì l'approvazione del superiore governo » (27 agosto 1850, n. 4009, in ASPg:

fece sapere al Commissario D'Andrea che « essendo accaduto che nelle funzioni cui fu invitato l'I.R. Militare, fu al medesimo assegnato un posto non corrispondente alla sua dignità, ho impartito l'ordine ai Sig.i Comandanti nelle varie Stazioni di non intervenire alle funzioni e festività, siano desse ecclesiastiche o di qualsiasi altra specie, che nel caso ove al Comandante austriaco venga assegnato il posto più cospicuo rimpetto all'autorità locale investita della rappresentanza del Governo di Sua Santità » [64].

Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia busta 5224). È probabile che dopo tali considerazioni il D'Andrea non sia stato particolarmente commosso dal venire anch'egli aggregato al patriziato di varie città dell'Umbria e della Sabina (ASPg: *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia* buste ss).

64. 15 luglio 1850, lettera n. 1056, in ASPg: *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia* busta 5231; ivi la risposta del D'Andrea del 20 luglio n. 3729 ed il dispaccio del D'Andrea al Pro-Segretario di Stato sulla questione, 20 luglio 1850, n. 3729.

CAPITOLO QUINTO

Due giorni dopo il loro arrivo in Roma, i tre Cardinali componenti la ‹Commissione governativa di Stato› pubblicavano una Notificazione con la quale venivano annullate tutte le disposizioni emanate in data posteriore al 16 novembre 1848 (Articolo 1)[1], cioè non solo quelle del Governo repubblicano ma anche quelle del Governo provvisorio che era stato istituito il 25 novembre 1848.

Tale norma era stata preceduta da alcuni atti promulgati dal Pontefice fin dall'anno precedente.

Fuggito in Gaeta il 24 novembre 1848, Pio IX si era dichiarato vittima della violenza ed il 27 novembre aveva pubblicato una protesta con la quale dichiarava nulli tutti gli atti derivanti appunto dalla violenza e negava pertanto ogni autorità e potere al Ministero costituito il 16 novembre 1848. Con lo stesso ‹Motu-proprio›, per non lasciare « acefalo » il governo dello Stato in Roma, nominava una ‹Commissione governativa› alla quale affidava « la temporanea direzione dei pubblici affari », composta dal Cardinale Castracane, Monsignor Roberto Roberti, Prospero Colonna di Sciarra principe di Roviano, il principe Barberini, il marchese Bevilacqua di Bologna, il marchese Ricci di Macerata, il Tenente Generale Zucchi[2].

Il 17 dicembre, altra protesta di Pio IX contro l'istituzione della provvisoria suprema Giunta di Stato, decretata in Roma il 12 dicembre[3]; in essa

1. Notificazione della Commissione governativa, 2 agosto 1849 (*Atti CGS*: doc. 5).
Il 16 novembre 1848, a seguito di una grande dimostrazione popolare dinanzi al Quirinale, Pio IX fu costretto a costituire un nuovo Ministero nel quale prevalsero uomini di idee avanzate. Ventiquattro ore prima era stato assassinato Pellegrino Rossi, Ministro dell'Interno e ‹ad interim› delle Finanze.

2. ‹Motu proprio› di Pio IX da Gaeta del 27 novembre 1848 (*Atti CGS*: doc. 59).
La Commissione governativa presieduta dal Cardinale Castracane restò di fatto lettera morta e non si riunì mai. Cfr. F. Mayr *Uno sguardo al passato 1848 e al presente nello Stato Pontificio* (Firenze 1851) 45; G. Spada *Storia della rivoluzione di Roma* cit., III 58, 69-71; G. Gabussi *Memorie* cit., II 254 ss; F. Hayward *Pie IX et son temps* (Paris 1948) 131.

3. Il Decreto del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 1848 aveva istituito una ‹Suprema provvisoria Giunta di Stato› « considerando » tra l'altro, « Che il foglio dato in Gaeta il 27 novembre, in cui si nomina una Commissione Governativa, manca delle debite forme costituzionali, le quali servono anche a garantire l'inviolabilità del Principe; Che la Commissione Governativa,

il Pontefice nuovamente dichiarava nulli e illegali tutti gli atti derivanti dalla violenza ed affermava essere la Giunta di Stato una usurpazione del potere pontificio e che l'unico potere legittimo che come tale derivasse espressamente dalla sua autorità era la Commissione governativa istituita il 27 novembre[4].

Infine, con il ‹Motu-proprio› del 1 gennaio 1849 veniva condannata la convocazione in Roma della ‹Assemblea generale nazionale dello Stato romano› decretata il 29 dicembre dalla Giunta di Stato e dal Consiglio dei Ministri. Il Papa vietava formalmente a tutti i suoi sudditi di prendere parte a qualsiasi riunione per la nomina dei membri di quella assemblea e ricordava che più volte la Chiesa aveva comminato la scomunica « senza bisogno di alcuna dichiarazione » a chiunque si fosse reso colpevole di attentato contro il dominio temporale del sommo Pontefice; dichiarava inoltre che nella scomunica erano già incorsi tutti coloro che avevano contribuito al Decreto del 29 dicembre e a tutti i precedenti atti o fatti lesivi dell'autorità pontificia[5].

In questa linea, dunque, è da porre l'Articolo primo della Notificazione della ‹Commissione governativa di Stato› del 2 agosto 1849.

Quanto sopra esposto si riferisce agli atti emanati dal Governo provvisorio che si intitolava pontificio, ma che per tale non era riconosciuto dal Pontefice: il non riconoscimento degli atti della Repubblica era ovvio[6].

Con altro Articolo della citata Legge del 2 agosto la Commissione governativa sospendeva il rinnovo delle iscrizioni ipotecarie fino a quando non si fosse provveduto altrimenti, contrariamente a quanto, come abbiamo veduto, aveva decretato il Savelli quale ‹Commissario pontificio straordinario nelle Marche› il 12 luglio 1849, e in analogia invece con l'Editto 26 maggio 1849 del Commissario per le quattro Legazioni Gaetano Bedini. Fu quindi questa l'unica disposizione dei Governi precedenti confermata, sia pure provvisoriamente. Essa non fu in un primo tempo applicata nella Provincia di Benevento e nel Distretto di Pontecorvo, luoghi che, privi di contiguità territoriale con le altre provincie dello Stato romano e circondati interamente dal Regno di Napoli, non avevano subito alcun mutamento durante gli ultimi sconvolgimenti politici; ivi non avevano avuto valore le leggi del periodo rivoluzionario e non era dunque mai stata sospesa la rinnovazione delle

nel sopradetto foglio nominata, non ha palesata la sua accettazione, e in niun modo e per niuna parte ha esercitata la sua funzione, e né pure si è costituita di fatto », in *Raccolta delle leggi e disposizioni del governo provvisorio pontificio che incominciò col 25 novembre 1848 ed ebbe termine il 9 febbraio 1849, epoca in cui fu proclamata la Repubblica Romana* cit., 40-44.

4. ‹Motu proprio› di Pio IX del 17 dicembre 1848 (*Atti CGS*: doc. 60).

5. ‹Motu proprio› 1 gennaio 1849 (*Atti CGS*: doc. 61).

6. Una protesta di Pio IX del 14 febbraio 1849 contro la Repubblica romana è pubblicata da G. Margotti *Le vittorie della Chiesa nel primo decennio del pontificato di Pio IX* (Milano 1857²) 516-518.

iscrizioni ipotecarie. Il quesito comunque fu portato dinanzi alla Commissione governativa la quale in un primo tempo approvò l'esclusione di queste provincie dalla suddetta norma, ma poi, « conosciutasi dai Signori Cardinali... che non per gli enunciati motivi fu quella emanata, sibbene per migliorare il generale sistema... » decise che la Notificazione, che del resto era una legge generale, fosse applicata senza eccezioni di sorta [7].

La Legge sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie sarà richiamata in vigore due anni più tardi, con Decreto 5 giugno 1851 [8].

Con l'Articolo terzo della Notificazione del 2 agosto vennero ripristinati i tribunali esistenti al 16 novembre 1848 — come già era stato decretato nelle provincie ricondotte sotto il governo della Chiesa dai Commissari straordinari — e furono aboliti tutti gli altri. A tale norma fece seguito la Notificazione del Ministro di Grazia e Giustizia del 13 agosto 1849, sulla riapertura dei tribunali [9]. In Roma, come abbiamo visto, erano sì stati riaperti, nel luglio, i tribunali, ma come erano stati formati nel periodo repubblicano, con una ordinanza, già ricordata, del Commissario al Ministero di Grazia e Giustizia che ovviamente non fu riconosciuta dal Governo pontificio. In data 29 luglio, con Notificazione del Cardinal Vicario Costantino Patrizi, era stata inoltre ripristinata la giurisdizione contenziosa del tribunale civile del Vicariato [10]. Nel novembre furono poi riaperti i tribunali della Sacra Rota e della Segnatura di Giustizia [11]. La prima ‹Congregazione Rotale› era stata tenuta però il 20 agosto 1849 [12].

Contemporaneamente ai tribunali pontifici, operavano in Roma e nei territori occupati dalle truppe francesi i Consigli di guerra francesi (così come nelle provincie occupate dagli austriaci operarono i Consigli di guerra austriaci, tristemente famosi).

Sulla competenza dei Consigli di guerra francesi in materia di delitti commessi anteriormente alla dichiarazione dello stato d'assedio, il Comandante

7. Quarta adunanza generale del 12 settembre 1849 (*Atti CGS*: doc. 21).

8. In *Raccolta delle leggi*: V (1851) 173-174.

9. In *Raccolta delle leggi*: III (1849) 31-32.

10. In *Raccolta delle leggi*: III (1849) 14; sui tribunali dello Stato Pontificio nel sec. XIX vedi E. Lodolini *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)*, in « *Ferrara viva* » I (1959) 43-73, Eiusdem *Camere e tribunali di commercio nello Stato Romano (sec. XIX)*, in *Studi in onore di A. Fanfani* (Milano 1962) VI 277-327.

11. « *Giornale di Roma* » n. 111 del 16 novembre 1849 e n. 116 del 22 novembre 1849. La Commissione governativa provvide anche ad effettuare nomine e sostituzioni di giudici: vedi il « *Giornale di Roma* » n. 96 del 29 ottobre, n. 109 del 14 novembre, n. 127 del 5 dicembre 1849, n. 9 dell'11 gennaio, n. 18 del 22 gennaio, n. 23 del 28 gennaio, n. 28 del 4 febbraio, n. 40 del 18 febbraio, n. 65 del 20 marzo 1850.

12. Il Decano della Sacra Rota, Pietro Giuseppe de Avella, al Pontefice, 20 agosto 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 97 *Gaeta e Portici* fascicolo unico, f 11.

dell'armata di spedizione, Rostolan, aveva consultato il Ministro della Giustizia della Repubblica francese, il quale notificò essere anch'essi di competenza della giurisdizione stabilita in seguito allo stato d'assedio, in sostituzione della giurisdizione ordinaria. Il Rostolan, quasi ignorando che ormai la Commissione governativa costituiva la rappresentanza in Roma del potere sovrano pontificio, comunicò direttamente al Ministro di Grazia e Giustizia Giansanti il testo del dispaccio ricevuto da Parigi [13], dichiarandogli che in conformità di tale decisione sarebbero state fissate le attribuzioni dei Consigli di guerra. I Cardinali Commissari, interpellati dal Giansanti [14], risposero con un dispaccio [15] che fu dal Ministro di Grazia e Giustizia trasmesso al Rostolan [16]. La fermezza della risposta della Commissione governativa che esplicitamente si faceva forte della rassegna dei poteri effettuata nelle sue mani dal Generale Oudinot con il Decreto del 1 agosto 1849 [17] troncò la questione.

I Cardinali inviarono all'Antonelli — con la premessa « assai ci duole di dover somministrare... nuovi argomenti di amarezza all'animo di Sua Santità e a quello di Vostra Eminenza » — il testo della comunicazione del Rostolan al Giansanti del 3 settembre, « con cui, mentre si cerca dare una estensione non prima udita al diritto quale che sia di guerra o di assedio, ben si lascia travedere, a chi ne penetra il vero fondo, la tendenza a paralizzare e forse anche mandare del tutto perdute le viste che imperiosamente impone la giustizia ad ogni ben ordinato governo negl'interessi della religione, della morale e della politica dopo un ammasso di enormità simili a quelle a cui qui proruppe la sfrenata baldanza col favore della cessata anarchia » [18].

In seguito, un dispaccio del 30 ottobre 1849 del Ministro della Guerra della Repubblica francese stabilì le nuove istruzioni sulla competenza dei Consigli di guerra. Tale dispaccio, trasmesso dal Rostolan, questa volta, alla Commissione governativa, notificava che dal 1 agosto tutti i delitti politici sui quali non fosse ancora stata iniziata alcuna procedura sarebbero stati di pertinenza dei tribunali pontifici, mentre rimanevano affidate ai Consigli di guerra fran-

13. Il Comandate l'armata francese al Ministro di Grazia e Giustizia, 3 settembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 (1849) fascicolo unico, f 32.

14. Il Ministro di Grazia e Giustizia alla Commissione governativa, 6 settembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 (1849) fascicolo unico, f 30.

15. La Commissione governativa al Ministro di Grazia e Giustizia, 8 settembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 (1849) fascicolo unico, f 37.

16. Il Ministro di Grazia e Giustizia al Comandante dell'armata di spedizione francese, 9 settembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 (1849) fascicolo unico, f 41. Il Rostolan a sua volta lo inviò al Ministro plenipotenziario di Francia presso la Santa Sede: lettera del Comandante dell'armata francese al Ministro di Grazia e Giustizia, 11 settembre 1849, AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 (1849) fascicolo unico, f 43.

17. *Atti CGS*: doc. 4 citato.

18. La Commissione governativa al Pro-Segretario di Stato, 8 settembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 (1849) fascicolo unico, f 35.

cesi le procedure già iniziate ed, inoltre, tutte quelle riguardanti delitti già commessi o che in qualsiasi momento sarebbero stati commessi contro la sicurezza dell'armata francese e dei soldati in particolare [19].

Inoltre, previo parere del Ministro di Grazia e Giustizia [20], la Commissione governativa riconobbe la competenza dei Consigli di guerra francesi a giudicare i trasgressori della legge sul disarmo, che era stata emanata dal Comandante francese e derivava dallo stato d'assedio [21].

A seguito di questi accordi, il Governo pontificio consegnò ai francesi i rei di delitti rientranti nella competenza dei Consigli di guerra mentre il Rostolan consegnò al Ministro di Grazia e Giustizia 104 individui già arrestati per altri reati, contro i quali non era stata iniziata alcuna procedura.

Per quanto riguarda le amministrazioni comunali la Commissione governativa, con l'Articolo 6 della Notificazione del 2 agosto, provvide ad annullare tutte le elezioni dei Consigli municipali ed incaricò i Presidi delle provincie di nominare delle Commissioni provvisorie in luogo dei disciolti Municipi [22], seguendo, in questo, le disposizioni impartite ai Delegati delle quattro Legazioni dal Commissario Bedini [23].

19. Il Comandate l'armata francese alla Commissione governativa, 13 novembre 1849 (copia), in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 (1850) fascicolo 6, f 46.

Sui conflitti di giurisdizione si discusse nella XIV seduta della Conferenza di Gaeta, del 22 settembre 1849 (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 *Gaeta e Portici* fascicolo 1 « Conferenza di Gaeta »).

20. Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia alla Commissione governativa, [s d] (copia), in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 149 (1849) fascicolo unico, f 85.

21. La Commissione governativa al Comandante l'armata francese, 13 novembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 149 (1849) fascicolo unico, f 87.

22. Questo Articolo dette motivo ad alcuni Legati di porre vari quesiti ai quali la Commissione rispose come segue:

« 1. Se nelle Commissioni Municipali debba esservi qualche deputato Ecclesiastico? Affermativamente, con annuenza dell'Ordinario per l'individuo stesso.

« 2. Se le deliberazioni delle dette Commissioni debbano essere soggette alle regole, e formalità prescritte nell'Editto 5 luglio 1831, ed all'approvazione del Preside della Provincia? Affermativamente.

« 3. Se alle sessioni che si tengono delle Commissioni Municipali debba presiedere il Governatore, come pe' Consigli Comunali prescrive la Circolare del 21 luglio 1831? Affermativamente, nelle deliberazioni conformi a quelle de' Consigli, non così per le altre conformi a quelle delle Congregazioni delle Magistrature ».

A maggior chiarimento, i Cardinali commissari precisarono « che allora soltanto dovrà intervenire alle sessioni delle Commissioni Municipali il Governatore, quando in esse si discuteranno, ed esamineranno i preventivi, ed i consuntivi, o si dovrà procedere alla nomina di nuovi salariati, o alla conferma de' già esistenti; non che in ogni altra sessione che verrà dalla Delegazione ordinata ». (Circolare del Commissario pontificio straordinario per le Provincie del Patrimonio, Andrea Pila, n. 614, del 10 settembre 1849; in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253).

23. Vedi Capitolo quarto.

Per le misure da prendere nei riguardi dei pubblici dipendenti, la Commissione governativa si uniformò alle norme emanate dai Commissari straordinari pontifici delle provincie. Già prima dell'arrivo in Roma dei Cardinali Della Genga, Altieri e Vannicelli, quando i Ministeri erano retti dai Commissari nominati dall'autorità militare francese, il Pro-Segretario di Stato aveva ordinato loro di seguire, per ciò che riguardava il trattamento degli impiegati, «le norme dell'atto pubblicato da Monsignor Savelli e dagli altri Commissari di Sua Santità potendosi fin qui solo in quegli atti riconoscere la volontà sovrana». Inoltre, l'Antonelli aveva prescritto che non fossero pagati i dipendenti statali che non avessero ricevuto la nomina o la promozione dal Governo pontificio; in questo senso, come abbiamo già detto, si era raccomandato di condursi in special modo nei riguardi degli impiegati dell'amministrazione giudiziaria [24].

Con la Notificazione del 2 agosto la Commissione riammise immediatamente in servizio gli impiegati che erano stati allontanati per non avere aderito al Governo repubblicano, ed espulse tutti coloro la cui nomina decorreva da data posteriore al 16 novembre, stabilendo che «... quelli i quali avessero aderito, o fossero stati promossi, rimangono e tornano respettivamente per ora al posto che prima occupavano, quante volte non se ne fossero resi immeritevoli per altre positive cagioni» (Art. 4); con lo stesso atto preannunciava la istituzione di un ‹Consiglio di censura› incaricato di esaminare la condotta tenuta da tutti gli impiegati durante il periodo rivoluzionario (Art. 5) [25].

24. Vedi Capitolo secondo.

25. Notificazione 2 agosto 1849, citata a nota 1.

Il 12 febbraio 1849 un decreto del Comitato esecutivo della Repubblica romana aveva sciolto dal giuramento prestato al Governo pontificio gli impiegati civili e i militari. In data 18 febbraio 1849, un Decreto della Assemblea Costituente romana aveva chiesto agli impiegati civili l'adesione scritta alla Repubblica, ai militari un giuramento solenne. Il 1 marzo una circolare del Ministro dell'Interno Aurelio Saffi ai Presidi delle provincie aveva prescritto il termine di cinque giorni per l'adesione di tutti gli impiegati e ordinato la sospensione del pagamento del soldo a coloro che non avessero aderito. Un Decreto del Comitato esecutivo del 5 marzo, inoltre, aveva ordinato la cessazione dall'ufficio e dalla percezione di ogni soldo, degli impiegati e militari in servizio o in quiescenza o in disponibilità che non avessero prestato l'adesione o il giuramento. Infine, una Circolare del Comitato esecutivo ai Ministri, del 7 marzo 1849, ordinava di comunicare agli impiegati non aderenti che, per ordine dell'Assemblea Nazionale, sarebbero stati considerati dimissionari; rimetteva tuttavia ai Ministri la facoltà di accordare loro il soldo del mese di marzo. (Per le citate leggi vedi *Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana* cit., 12, 31, 84, 107-108, 123.

Tale disposizione non fu applicata a tutti gli impiegati non aderenti. Risulta ad esempio che su diciotto impiegati della Controlleria generale sei rifiutarono di aderire alla Repubblica, compreso il Capo ufficio Nicola Penati, ed uno non fu interpellato perché assente da Roma: furono mantenuti nel loro incarico durante tutto il periodo repubblicano; in ASRoma: *Controllo generale* busta 1, fascicolo 4; cfr. E. LODOLINI *Il Controllo Generale nello Stato Pontificio*, in «*La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione*» 10 (1963) 386-412, 558-600.

Dunque furono sì richiamati gli impiegati dimessi dal Governo repubblicano, ma con riserva di giudizio sul loro comportamento. Subito dopo questa Notificazione, la Commissione inviava una Circolare ai Commissari straordinari pontifici nelle provincie, con la quale richiedeva gli stati degli impiegati che a seguito delle suesposte norme sarebbero dovuti ritornare ai loro posti, di quelli che provvisoriamente sarebbero rimasti e di quelli che sarebbero stati allontanati [26].

Interessante notare che il 27 luglio 1849, prima dunque che la Commissione governativa iniziasse la sua attività, Angelo Galli, quale Commissario straordinario per il Ministero delle Finanze, nominato dal Generale Oudinot, aveva emanato una Ordinanza che decretava lo scioglimento della truppa di finanza [27] e l'istituzione di una Commissione « diretta ad esaminare individualmente la condotta di ciascuno » che avesse appartenuto a tale corpo [28]. Nel corpo dei finanzieri erano stati arruolati, nei primi giorni dell'occupazione francese — a seguito di un precedente ordine impartito al Pro-Direttore delle dogane dalla ‹Commissione repubblicana delle finanze› — circa 150 lombardi, già appartenenti alle legioni Manara e Arcioni [29].

Anche l'‹Assessore generale di polizia› aveva, nel luglio 1849, auspicato la istituzione di una Commissione « inquisitoria » per gli impiegati governativi [30].

26. Circolare della Commissione governativa, 3 agosto 1849, indirizzata al Commissario straordinario pontificio per le Marche, Savelli, in ASAn: *Commissariato pontificio straordinario delle Marche* (1849) busta 1, fascicolo « Censura ». Nello stesso fascicolo, corrispondenza circa la censura ai professori e ai dipendenti delle Università, ed ai dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia.

L'applicazione delle norme pubblicate con la Notificazione del 2 agosto paralizzò l'attività amministrativa e giudiziaria: la Commissione municipale di Orvieto fece presente al ‹Commissario pontificio straordinario dell'Umbria e del Patrimonio›, Monsignor D'Andrea, che con l'annullamento delle nomine e promozioni posteriori al 16 novembre 1848 si sarebbe arrestato il corso della giustizia in quanto il Presidente di quel tribunale, Alessandro Alessandroni, era stato promosso dopo quella data, da giudice del Tribunale di Viterbo, e l'Assessore, Giuseppe Tommasoni, era stato nominato nel periodo contemplato dalla Notificazione del 2 agosto (8 agosto 1849, n. 279, in ASPg: *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia* cit., busta 5230, fascicolo « Orvieto »). Nello stesso giorno, 8 agosto, il Commissario D'Andrea ordinava all'Alessandroni « giudice nel tribunale di Viterbo ff. in Orvieto » di ritornare immediatamente al suo posto in Viterbo (n. 192, ASPg: *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia* cit., busta 5230, fascicolo « Orvieto »; nello stesso fascicolo, carteggio su altri simili provvedimenti).

27. « Visto che ..., per le trascorse politiche vicende, fu distratta dai principii di suo istituto, con grave danno degl'interessi dell'erario, restò infestata nel suo personale e sostanzialmente disorganizzata », Ordinanza 27 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 12-13.

28. La Commissione fu composta dai Capitani Ermanno Frezza, Antonio Buglielli, Pietro Bossi, Luigi Impaccianti, e dal Tenente G.B. Mazzocchi, quale segretario (Ordinanza 27 luglio 1849, citata a nota 27).

29. « *Bollettino politico* » n. 1 del 14 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 67).

30. « *Bollettino politico* » n. 3 del 18 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 68).

In analogia dunque con l'Articolo 5 della Notificazione della ‹Commissione governativa di Stato› del 2 agosto, il 14 dello stesso mese fu istituito un ‹ Consiglio centrale di censura › residente in Roma, composto di dieci membri, incaricato di indagare sulla condotta « di tutti gli impiegati civili, governativi, giudiziari, amministrativi, di polizia e di finanza »[31], nonché « i giubilati e quiescenti che percepiscono assegni e pensioni a carico del pubblico erario »[32]. Anche in ogni provincia fu nominato un ‹Consiglio di censura› con il compito di « conoscere e verificare le qualità e la condotta delle magistrature e de' salariati municipali » e di esaminare tutte le richieste che sarebbero pervenute dal Consiglio centrale[33].

La Commissione governativa nominò i dieci membri del ‹Consiglio centrale di censura› nelle persone di: Monsignor Pietro Giuseppe d'Avella y Navarro, decano della Sacra Rota, Presidente, Monsignor Salvo Maria Sagretti, Vice-Presidente del Tribunale criminale di Roma, avvocato Pietro Benvenuti, Assessore generale di Polizia, avvocato Giuseppe Grazioli, Vice-Presidente del secondo turno del Tribunale civile di Roma, avvocato Olimpiade Dionisi, professore di Diritto criminale nell'Università di Roma, difensore d'officio presso i tribunali di Roma, conte Ferdinando Dandini, già ‹Assessore generale di polizia› e Presidente regionario, avvocato Nicola Annibaldi, giudice aggiunto del cessato Tribunale d'appello capitolino, avvocato Marcantonio Pacelli, cavaliere Francesco Sabatucci, già primo minutante della Segreteria per gli affari di Stato interni, avvocato Nicola Carenzi, primo minutante della Segreteria di Stato;

31. Per quel che riguarda la censura ai militari, se ne tratterà in seguito.

32. Particolare indignazione procurò questa clausola: « elle menace d'enlever à des vieillards le fruit de quarante années de travaux au service de l'état » (C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 103; rapporto del 28 settembre 1849).

33. Notificazione della Commissione governativa 14 agosto 1849 (*Atti CGS*: doc. 6). Anche le università furono sottoposte a severo controllo (per il Consiglio di censura delle università vedi C. SPELLANZON *Storia del Risorgimento* cit., VII 660, nota 619 ove sono trascritti documenti del Museo Centrale del Risorgimento Roma).

Il Cardinale Carlo Vizzardelli, Prefetto della Sacra Congregazione degli Studi, aveva emanato da Gaeta il 9 agosto una circolare con la quale ordinava che le disposizioni sui pubblici impiegati pubblicate con gli Articoli quarto e quinto della Notificazione del 2 agosto dalla Commissione governativa fossero applicate alla segreteria della Congregazione ed a tutti gli impieghi « relativi agli Studj » in tutto lo Stato (« *Giornale di Roma* » n. 36 del 17 agosto 1849).

Con altra Circolare, il Cardinale Vizzardelli, mentre si disponeva a nominare in Roma un Consiglio di Censura per i professori delle università e di tutti coloro che occupassero impieghi in esse o in altri stabilimenti d'istruzione a carico del pubblico erario, istituì nelle singole diocesi un Consiglio di Censura per i maestri delle altre scuole tanto pubbliche che private e ne affidò ai Vescovi la formazione, dettandone le norme con dispaccio da Gaeta del 3 settembre 1849 (Circolare della Congregazione degli Studi, n. 98, del 13 settembre 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252. La Circolare fu anche pubblicata nel « *Giornale di Roma* » n. 68 del 25 settembre 1849).

Segretario del Consiglio, con diritto al voto, fu nominato l'avvocato Francesco Tomassetti [34].

Quanto alle provincie, i Cardinali inviarono ai Commissari straordinari le norme sulla istituzione dei Consigli di censura che secondo la Notificazione del 14 agosto sarebbero stati nominati in ogni provincia: ogni Consiglio doveva essere composto da quattro membri, cioè dal Preside della stessa, da un ecclesiastico proposto dall'Ordinario del capoluogo, da una persona « fornita di cognizioni legali », preferibilmente un giudice del locale tribunale, e da un membro della Commissione municipale, quale « individuo prescelto tra i più specchiati e intelligenti cittadini ».

« È di particolare interesse della giustizia e del governo che la scelta di questi due ultimi individui cada sopra persone di proba fede e scevre anche del sospetto di propensione verso le trascorse politiche vicende, talché non siavi luogo a dubitare dei loro sentimenti, ed abbiano in loro favore la fiducia del pubblico » [35]. Le discussioni del Consiglio dovevano essere segrete, le decisioni dovevano essere prese per scrutinio, ugualmente segreto. Le risoluzioni sarebbero state rimesse al ‹Consiglio centrale di censura› in Roma.

Nella Capitale fu nominata anche una Commissione per esaminare e riferire sui reclami degli impiegati, composta dagli avvocati Gaetano Stolz, Luigi de Witten e Antonio Pagnoncelli, Sostituto di Camera [36].

Circa vari quesiti sul trattamento degli impiegati sorti a seguito della Notificazione del 2 agosto e presentati alla Commissione governativa (sui trasferimenti avvenuti in epoca rivoluzionaria, le nomine e le promozioni; l'assegno mensile di agosto agli impiegati destituiti dal suddetto Decreto [37] ed il soldo a quelli destituiti dalla Repubblica, le gratificazioni) la Commissione prese le relative

34. ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 115, fascicolo 3656 « Nomina dei componenti il Consiglio di Censura e della Commissione per esaminare e riferire sui reclami degli impiegati, 18 agosto 1849 ». La composizione del Consiglio fu pubblicata dal « *Giornale di Roma* » n. 37 del 18 agosto, il quale però non nomina il d'Avella mentre pone al primo posto Monsignor Alessandro Bernabò, Segretario di Propaganda, già Luogotenente civile del Vicariato di Roma. La nomina del d'Avella, Presidente della Commissione, fu pubblicata invece dal « *Giornale di Roma* » nel n. 45 del 28 agosto 1849.

Sul ‹Consiglio centrale di censura› vedi i rapporti del Callier del 28 settembre e del 3 ottobre 1849, in C. Callier *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 104 ss.

La Commissione governativa dettò le norme per l'attività del Consiglio centrale di censura (*Atti CGS*: doc. 7) e le pene disciplinari da adottare per gli impiegati « infedeli » (*Atti CGS*: doc. 8).

35. La Commissione governativa al Commissario per le quattro Legazioni, Bedini, 18 agosto 1849, in Museo Centrale del Risorgimento Roma, *Carte Bedini* busta 34, fascicolo 14 (copia).

36. In ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 115, fascicolo 3656 citato a nota 34.

37. Per il quesito, vedi la lettera del Ministro del Commercio e Lavori Pubblici alla Commissione governativa del 20 agosto 1849, in ASRoma *CGS*: fascicolo II, f 1.

decisioni in seduta generale: si rimanda pertanto ai verbali delle adunanze, pubblicati in altra sede[38].

In un primo tempo la Commissione governativa stabilì, causa le difficoltà finanziarie in cui versava lo Stato, che non fosse aumentato l'organico dei pubblici impiegati, e prescrisse perciò ai Ministri di fare le assunzioni, qualora avessero avuto bisogno di personale, tra coloro che o dipendessero da altri Ministeri, o fossero in quiescenza, o appartenessero a uffici ora sospesi[39].

Ben presto, però, dato il notevole numero di esiliati e di dimissionari o esclusi dall'impiego, si profilò all'amministrazione la necessità di procedere alla nomina di non pochi pubblici dipendenti e quindi di prendere seri provvedimenti perché i criteri di scelta fossero tali da poter ammettere i più meritevoli, «a vantaggio dello Stato e a tranquillità del pubblico».

A tenore del Regolamento provvisorio della Commissione, già ricordato, tutti gli impieghi dovevano essere conferiti in adunanza generale, dietro proposta del Ministro interessato, «quale disposizione è quasi uniforme a quelle contenute nel capitolo terzo del ‹Motu proprio› del 29 dicembre 1847 sul Consiglio dei Ministri, sebbene limitate ad un certo numero d'impiegati»[40]. Siccome però

38. La Commissione governativa stabilì che gli stipendi arretrati degli impiegati che erano stati allontanati dall'ufficio per non aver prestato l'adesione al Governo repubblicano fossero pagati secondo la tariffa anteriore al 16 novembre 1848, conformemente a quanto aveva proposto il Controllore generale (Il Controllore generale alla Commissione governativa, 20 novembre 1849; la Commissione governativa al Controllore generale, 27 novembre 1849, in ASRoma: *Controllo generale* busta 4, fascicolo 25).

39. Verbale della prima adunanza generale, 22 agosto 1849 (*Atti CGS*: doc. 18).

40. Il Capo terzo elenca le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, tra le quali: «Le nomine di alcuni tra i principali impiegati, e funzionari pubblici secondo che viene determinato nel susseguente articolo 59» (Capo III, Art. 57, n. 6); l'Articolo 59 indica le suddette nomine:

«1. Per l'Estero:
I consoli generali.
2. Per l'Interno:
I governatori.
I consiglieri governativi.
3. Istruzione Pubblica:
I rettori delle università delle provincie.
4. Grazia e Giustizia:
I presidenti, e giudici dei tribunali.
Gli assessori legali e i giusdicenti nelle legazioni.
5. Finanze:
I sopraintendenti, direttori, ed amministratori generali delle aziende fiscali.
I segretarj e capi di contabilità.
6. Commercio, Belle Arti, Industria, ed Agricoltura:
Il commissario delle antichità.
Il segretario generale e capo contabile.
7. Lavori Pubblici:
Il presidente e membri del consiglio d'arte.

quanto disposto dal Regolamento avrebbe comportato un lavoro di lunga durata che avrebbe assorbito completamente l'attività della Commissione governativa, allontanandola quindi dalla trattazione di altri problemi, fu proposto dal Segretario, Nicola Milella, che la Commissione fosse aiutata in tale lavoro, per l'esame e lo spoglio di tutte le domande e per le informazioni da assumere, da un'altra Commissione da formare con nove persone, delle quali cinque scelte dai Ministri e quattro nominate dalla Commissione governativa e non appartenenti ai Ministeri [41]. I Ministri avrebbero dovuto pertanto presentare una terna di nomi tra i quali sarebbero stati scelti questi quattro membri; tutti i componenti della Commissione dovevano essere, sempre secondo il Milella, sostituiti ogni quadrimestre, il Presidente doveva essere « stabile » e « persona estranea ai Ministri »; la Commissione stessa avrebbe nominato all'interno di essa un Segretario, per la durata di un quadrimestre. Inoltre, per fissare le norme generali da seguire nella scelta degli impiegati, sarebbe stato compilato un regolamento sulle basi di quanto stabilito dal citato ‹Motu proprio› del 29 dicembre 1847 [42].

Nella adunanza generale del 17 ottobre [43] fu preso in esame questo progetto sulla istituzione, la composizione e le attribuzioni di una Commissione per la nomina degli impiegati governativi e fu respinto, in quanto sembrava una deroga a quanto prescritto dal ‹Motu proprio› del 29 dicembre 1847 che aveva stabilito le modalità per il conferimento degli impieghi (Capo sesto, Art. 93 e 94) [44]; fu ordinato quindi che fosse redatto un regolamento sulla materia e fu

Gl'ingegneri in capo delle provincie.
Il segretario generale, e capo contabile.

8. Armi:
   L'uditor generale.
   Il direttor generale della sanità militare.
   Il direttore dell'armeria.
   I comandanti dei corpi, delle piazze, e delle fortezze.
   Gli ufficiali di stato maggiore dal grado di maggiore fino al grado di colonnello inclusivamente.
   Il segretario generale della presidenza, e gl'ispettori economici di prima classe.
9. Polizia:
   L'assessore generale di polizia.
   I presidenti regionarj.
   I direttori di polizia.
   I comandanti dei corpi politici.
   Gli ufficiali di stato maggiore fino al grado di colonnello inclusive ».

(Dal ‹Motu proprio› 29 dicembre 1847, in *Raccolta delle leggi*: I, 1846-1847, 335-364).

41. Rapporto datato 13 ottobre 1849 e presentato dal Milella in esecuzione di quanto la Commissione governativa aveva stabilito nelle adunanze particolari dell'8 e del 12 ottobre 1849 (*Atti CGS*: doc. 48).

42. Rapporto del Milella, 13 ottobre 1849, citato alla nota precedente.

43. Verbale della nona adunanza generale del 17 ottobre 1849 (*Atti CGS*: doc. 26).

44. Art. 93: « Così pure entro il termine stesso [il mese di marzo 1848] andrà portato prima in Consulta di Stato, e quindi in Consiglio di Ministri un altro progetto di Regolamento, che

deciso che i Ministri dovessero presentare i relativi progetti a norma dei suddetti articoli di legge.

Il progetto redatto dai Ministri, dopo essere stato presentato e discusso nella seduta del 13 febbraio 1850[45], fu approvato nell'ultima adunanza generale tenuta dalla ‹Commissione governativa di Stato› il 27 marzo 1850[46], e fu pubblicato pochi giorni dopo, e precisamente il 6 aprile. Esso fu emanato per regolare non solo l'ammissione e l'avanzamento degli impiegati, ma anche la loro disciplina all'interno degli uffici. Con le disposizioni generali (Art. 1-30) vennero dunque prescritti i requisiti necessari, la condotta, l'idoneità dei candidati e la formazione di una Commissione composta da tre membri presso ogni Ministero per l'esame delle domande; inoltre, i doveri degli impiegati, gli onorari, le promozioni, i trasferimenti, le questioni disciplinari, le incompatibilità, rimanendo però in vigore le prescrizioni contenute nella Circolare della Segre-

determini le condizioni con le quali debbono quind'innanzi andar regolate le nomine, e gli onorarj degl'impiegati; non che le loro promozioni, i premj, le sospensioni, e le destituzioni ».

Art. 94: « Questo secondo progetto di Regolamento dovrà poggiare segnatamente sulle seguenti basi: 1) che siano determinati gli estremi necessarj a divenire impiegato; 2) che sia pur fissata la disciplina, la censura, i premj, e le pene dei medesimi; 3) che niuno possa coprire diversi impieghi governativi, ed avendoli sia astretto alla ozione; 4) che gl'impiegati non possano essere destituiti se prima non siano chiamati a render conto della loro condotta; 5) che i quiescenti vadano tutti richiamati a servigio se atti, se non atti giubilati a norma di legge; 6) che niuno possa essere promosso a grado superiore se non si riconosca fornito dei requisiti necessarj al disimpegno del grado restato vacante, come pure che non accadano promozioni a salti ».

45. Verbale della XXIV adunanza generale del 13 febbraio 1850 (*Atti CGS*: doc. 41). Per il progetto discusso nelle sedute della Commissione vedi la lettera della Commissione governativa al Ministro delle Finanze, 25 marzo 1850, e allegato ‹*Regolamento per tutti i magistrati funzionari ed impiegati dipendenti dai Ministeri dello Stato Pontificio compilato sulle norme indicate agli Articoli 93 e 94 del Sovrano Motu Proprio del 29 Decembre 1847*› (a stampa) in AS Roma: *Tesorierato* busta 553, fascicolo II « Impiegati »; anche: ‹*Progetto di Regolamento applicabile a tutti gl'Impiegati dipendenti dai Ministeri dello Stato Pontificio compilato sulle norme indicate agli Articoli 93 e 94 del Sovrano Motu Proprio del 29 dicembre 1847*› [sd] e ‹*Modifiche al precedente apportate dalla Commissione governativa, da discutersi nella seduta del 13 febbraio 1850*› [sd] ambedue in AS Roma: *Ministero dell'Interno* busta 19, fascicolo 3 « Commissione governativa di Stato ».

46. Verbale della XXX adunanza generale del 27 marzo 1850 (*Atti CGS*: doc. 47).

Quanto a particolari disposizioni, nella seduta del 20 marzo 1850 si discusse sulle norme speciali proposte dal Pro-Ministro delle Armi il quale aveva redatto alcuni articoli per il suo Dicastero da inserire nel regolamento sull'ammissione ed avanzamento del personale nei pubblici impieghi. La Commissione giudicò che mentre alcuni erano già contemplati dal Regolamento generale, altri dovevano far parte di quello interno; furono quindi ridotti e modificati (verbale della XXIX adunanza generale del 20 marzo 1850, *Atti CGS*: doc. 46). Nella stessa seduta fu presentato il progetto di regolamento degli uffici dipendenti dal Ministero dell'Interno, compilato dal Ministro sempre in esecuzione di quanto disposto dall'Art. 91 del ‹Motu proprio› 29 dicembre 1847, con allegate le qualifiche e gli assegni mensili di tutti gli impiegati, esclusi quelli dell'ufficio del «*Giornale di Roma*», « essendo provvisorii ». La Commissione decise però di attendere, prima di passare alla discussione detto progetto, che anche gli altri Ministri avessero presentato i rispettivi Regolamenti e le piante stabilite del personale, per poterli esaminare e giudicare contemporaneamente.

teria di Stato del 27 dicembre 1832 « nelle parti che non hanno subito variazione con le disposizioni del presente regolamento. Le stesse disposizioni del presente regolamento non sono applicabili ai casi contemplati nell'art. V della Notificazione del 2 agosto 1849, e nell'altra del 14 agosto dell'anno medesimo » (Art. 30), sull'istituzione del ‹Consiglio centrale di censura›.

Seguivano le disposizioni speciali relative al personale dei Ministeri: dell'Interno e Polizia, Art. 31-34; di Grazia e Giustizia, Art. 35-41; dei Lavori Pubblici, Commercio, ecc., Art. 42-44; delle Armi, Art. 45-46[47].

47. Regolamento interno per gli impiegati e funzionari dipendenti dai Ministeri dello Stato Pontificio, 6 aprile 1850, in *Raccolta delle leggi*: IV-1 (1850) 214-225.

210

Signori Cardinali

Nell'accusare il ricevimento del Cariss.° Vostro Foglio, Vi assicuriamo dei sentimenti della Nostra Stima ed Affetto, e delle preghiere che facciamo a Dio, affinchè nella grandezza della sua Misericordia Vi accordi tutta la forza e tutto il consiglio per condurre a compimento l'alta Missione affidatavi.

Il Generale Oudinot Ci ha favorito di sua visita. Ci ha parlato di tre cose. 1.° Nomina di un Ministro delle Armi assistito da una Commissione ove brama che facciano parte nel minor numero in confronto dei Nostri, alcuni Officiali Francesi. Aggiunge che la Suprema direzione delle Truppe Pontificie posta nel Territorio occupato dalle Truppe Francesi, sembra a Lui utile e conveniente che dipendano dalli Ordini suoi. 2.° L'attivazione di una Polizia Militare da formarsi da Lui che vada di piena intelligenza colla Nostra Polizia Civile e viceversa. 3.° La Nostra gita in Roma, ove però non pare che siavi bastante tranquillità, che possa garantire, non dirò già la Nostra Persona per la quale nulla vi è da temere, ma la Nostra Dignità.

Ho creduto di palesarvi il Colloquio tenuto con quel Generale, affinchè possiate adottare tutto ciò che può essere conducente, coi mezzi suddetti, ad ottenere la tranquillità, e l'Ordine Pubblico.

Ricevete l'Apostolica Benedizione che di Cuore Vi compartiamo.

Datum Cajetæ die 6. Augusti 1849. Pontif. Nostri Anno IV.

Pius PP. IX.

Lettera di Pio IX ai cardinali componenti la Commissione governativa di Stato (6 agosto 1849, documento n. 9).

(Archivio Segreto Vaticano).

CAPITOLO SESTO

La Commissione governativa definì chiaramente le circoscrizioni dei C o m m i s s a r i a t i s t r a o r d i n a r i p o n t i f i c i nelle provincie.

Il Commissario residente a Bologna, Bedini, vide confermate le sue attribuzioni sul territorio delle Legazioni (Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì).

Al Commissario per le Marche residente ad Ancona, che dall'8 agosto era Monsignor Camillo Amici, rimasero affidate le Delegazioni di Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli, Camerino e il Commissariato di Loreto, mentre gli fu tolta la Legazione di Urbino e Pesaro.

L'Umbria e il Patrimonio erano precedentemente riunite sotto un unico Commissariato dell'Umbria e del Patrimonio, cui era preposto Girolamo D'Andrea, con sede a Viterbo: la Commissione governativa separò le Provincie del Patrimonio, per le quali istituì il 17 agosto 1849 un altro Commissariato, quello del Patrimonio — cui fu preposto Monsignor Andrea Pila, Votante di Segnatura di Giustizia [1] — comprendente le Delegazioni di Viterbo, ove aveva sede, Civitavecchia e Orvieto; all'Umbria fu unita la Sabina (già facente parte del Commissariato per la Marittima e Campagna) ed insieme formarono il Commissariato dell'Umbria e Sabina, affidato a Girolamo D'Andrea, comprendente le Delegazioni di Spoleto, Rieti e Perugia e in quest'ultima città residente.

Infine il Commissariato per la Marittima e Campagna affidato a Monsignor Giuseppe Berardi, con sede a Velletri, ebbe le circoscrizioni della Legazione di Velletri e della Delegazione di Frosinone (quella di Rieti, come si è detto, passò al Commissariato dell'Umbria e Sabina).

Tali variazioni furono decise per eliminare gli inconvenienti derivanti dalla eccessiva estensione territoriale di alcuni Commissariati.

Inoltre i Cardinali Commissari attribuirono la Legazione di Urbino e Pesaro, che prima faceva parte del Commissariato delle Marche, direttamente al Pro-Legato [2] di Urbino e Pesaro, ed ugualmente la Delegazione di Benevento

1. « *Giornale di Roma* » n. 36 del 17 agosto 1849.
2. La carica di Pro-Legato di Urbino e Pesaro era stata affidata a Monsignor Giuseppe Milesi Pironi Ferretti (dispaccio del Pro-Segretario di Stato al Milesi, 12 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 187; Proclama del Milesi agli abitanti della Legazione, 8 luglio 1849 a stampa, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 9, f 84).

al locale Delegato. Roma e la sua Provincia rimasero affidate al Presidente di Roma e Comarca. Essendo questi il Cardinale Ludovico Altieri, membro della ‹Commissione governativa di Stato›, ne fece le funzioni Monsignor Roberto Roberti, con la qualifica di Pro-Presidente di Roma e Comarca.

La Commissione governativa « insinuò nello stesso tempo ai Commissari straordinari suddetti, al Pro-Legato di Urbino e Pesaro non che al Delegato di Benevento di porsi in relazione colla ‹Commissione governativa di Stato› per gli affari che riguardavano l'alta polizia e le armate estere negli Stati della Santa Sede, lasciando ai Pro-Legati e Delegati delle Provincie loro soggette di mantenere per gli affari ordinari la corrispondenza coi relativi ministeri »[3].

Poco dopo, e precisamente dal 1 settembre dello stesso anno, furono riunite nelle mani dei Commissari straordinari anche le funzioni di Pro-Legati e Delegati delle città nelle quali i Commissariati avevano sede; pertanto il Commissario straordinario nelle Legazioni, Monsignor Bedini, assunse anche le funzioni di Pro-Legato di Bologna, il Commissario straordinario di Marittima e Campagna, Monsignor Berardi, quelle di Vice Legato di Velletri, Monsignor Amici, Commissario straordinario delle Marche, di Delegato di Ancona, Monsignor D'Andrea, Commissario straordinario nell'Umbria, di Delegato di Perugia, ed infine, Monsignor Pila, Commissario straordinario nel Patrimonio, di Delegato di Viterbo[4].

3. La Commissione governativa al Pro-Ministro delle Finanze, 11 agosto 1849, in AS Roma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Attribuzioni ai Commissari delle provincie »; anche: Dispaccio a stampa del Commissario straordinario dell'Umbria e Sabina, Girolamo d'Andrea Arcivescovo di Melitene, 13 agosto 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252; per l'ultima parte del capoverso sopra riportato anche: Circolare a stampa del Delegato di Bologna G. Giacomelli, in data 13 agosto 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252. Già da alcuni giorni, la ‹Commissione governativa di Stato› aveva prescritto che le autorità delegatizie comunicassero per le questioni ordinarie direttamente con i Ministeri, ma per quelle più importanti con il competente Commissariato: vedi Circolare della Commissione governativa n. 10418, del 4 agosto 1849, in ASAP: *Delegazione apostolica di Ascoli* (1849) busta 1251, fascicolo « Sulla ripristinazione del Governo Pontificio »; altra copia della Circolare venne nuovamente inviata al Delegato di Ascoli dal ‹Commissario straordinario pontificio delle Marche›, C. Amici, il 14 dicembre 1849, perché le « disposizioni pare che siano andate alcun poco inosservate e neglette », insieme alla copia di una Circolare, n. 680, diramata il 7 luglio dal Comando austriaco di Ancona alle Giunte provvisorie di Governo, con la quale si prescriveva che tutte le corrispondenze fossero dirette non più al Governo militare e civile austriaco, ma al ‹Commissariato straordinario pontificio delle Marche›, retto allora da Domenico Savelli.

4. Il Ministro dell'Interno al Pro-Ministro delle Finanze, 25 agosto 1849, in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Compenetrazione nelle persone de' Commissari straordinari l'officio [sic] di Pro-Legato e Delegato colle attribuzioni rispettive ».

Quanto alle Marche, solo il 1 ottobre 1849 un Editto del Commissario straordinario Camillo Amici annunziava essere state compenetrate nel Commissario l'autorità e le attribuzioni del Delegato di Ancona (la delegazione era stata retta fino a quel momento dal cavaliere Andrea Bonfigli), in ASAn: raccolta *Editti* (1849-1850); vedi anche AV: *Segreteria di Stato. Protocolli* registro 201, posizione 11698 del 3 agosto 1849. Il ritardo fu dovuto ad una grave malattia che aveva colpito l'Amici.

La stessa Commissione provvide a fissare l'assegno mensile dei cinque Commissari straordinari: a quello di Bologna cinquecento scudi, a quello di Ancona duecentocinquanta, a quelli di Perugia, di Viterbo e di Velletri centocinquanta scudi ognuno [5].

Accanto alla polizia francese, ancor prima della nomina della Commissione governativa, aveva ripreso ad operare in Roma anche la polizia pontificia; già con un ordine del ‹Prefetto di polizia› francese [6], per suggerimento dell'Assessore generale pontificio [7], tutti i ‹Presidenti dei rioni› di Roma di nomina ‹legittima› erano stati invitati a riprendere le loro funzioni [8].

Quando il Generale Oudinot si recò a Gaeta a rendere omaggio a Pio IX, ai primi di agosto, gli espose alcuni provvedimenti di necessaria attuazione: la nomina di un Ministro delle Armi assistito da una Commissione formata anche da ufficiali francesi (in quei giorni il Dicastero delle Armi era ancora affidato al Castelnau), la dipendenza dalla autorità francese del comando delle truppe pontificie poste nel territorio occupato dai francesi e la costituzione di una « polizia militare da formarsi da lui che vada di piena intelligenza colla nostra polizia civile e viceversa » [9].

Il Generale Oudinot voleva che solo la polizia « amministrativa » rimanesse sottoposta all'autorità pontificia, ma sempre sotto la direzione del ‹Prefetto di polizia› francese, mentre avocava per l'armata d'occupazione la polizia « politica » e quella «di sicurezza»: aveva quindi inviato alla Commissione governativa un suo progetto, dando per scontato che la direzione della polizia dipendesse dal suo comando [10]. I Cardinali gli fecero invece notare che « dacché l'esercizio dell'autorità sovrana è stato riassunto da una Commissione espressamente creata e munita a tal uopo di pieni poteri » in essa era stata riunita « la direzione della cosa pubblica », compresa quindi l'azione della polizia, aggiungendo, con molta diplomazia, che ciò tornava a interesse anche della nazione francese in quanto il progetto dell'Oudinot, « mentre non si collegherebbe coi generali bisogni

5. Udienza particolare della Commissione governativa, 7 settembre 1849; il quesito fu posto dal Pro-Ministro delle Finanze con un rapporto, prot. n. 2664 [sd] (in ASRoma: *Tesorierato* busta 547, fascicolo « Onorari mensili da attribuirsi ai prelati Commissari straordinari » cit.).

6. Ordinanza del Tenente Colonnello Francesco Chapuis, ‹Prefetto di polizia›, 8 luglio 1849, citata.

7. Vedi Capitolo secondo.

8. I rioni di Roma erano quattordici e precisamente: I, Monti; II, Trevi; III, Colonna; IV, Campo Marzio; V, Ponte; VI, Parione; VII, Regola; VIII, S. Eustachio; IX, Pigna; X, Campitelli; XI, S. Angelo; XII, Ripa; XIII, Trastevere; XIV, Borgo. Le ‹Presidenze regionarie di polizia› a volte riunivano più rioni.

9. Lettera del Pontefice ai Cardinali componenti la Commissione governativa, del 6 agosto 1849 (*Atti CGS*: doc. 9).

Un altro argomento toccato dall'Oudinot in tale occasione fu il ritorno di Pio IX a Roma.

10. Progetto dell'Oudinot sulla polizia, 12 agosto 1849 (*Atti CGS*: doc. 10).

dello Stato Pontificio, avrebbe l'aspetto di una misura tutta eccezionale ed inusitata che potrebbe ingerire nel pubblico una idea inferiore alle generose e cattoliche intenzioni della Francia per la piena libertà del potere temporale del Sommo Pontefice »[11].

I Cardinali, inviando all'Antonelli il progetto dell'Oudinot e la risposta da loro data, osservavano: « Trattasi niente meno, che di attribuire al Comando francese la direzione della polizia nei più essenziali rapporti, lasciando soltanto al nostro Governo la parte della polizia meramente amministrativa » e facevano notare che tale progetto era « uno di quei documenti d'onde manifestamente si scorge quali siano le intenzioni del gabinetto francese sull'andamento dell'azione governativa nella parte degli Stati Pontifici occupata dalle sue armi ». Prima però di inviare la loro risposta, i Cardinali, per mitigare l'impressione che avrebbe suscitato, avevano stimato opportuno che uno di loro — e fu Ludovico Altieri — rendesse visita all'Oudinot e gli esponesse l'opinione della « rappresentanza del governo pontificio » circa la sua proposta; seppero in tale occasione che quel progetto era stato redatto secondo le istruzioni del governo francese. « Dopo tale comunicazione sarà ben facile all'Eminenza Vostra l'argomentare in quale intralcio qui si trovi la nostra azione governativa »[12].

Il Generale Oudinot rispose alla Commissione affermando che l'autorità militare francese non aveva mai cercato di avere un'azione diretta sulla polizia delle provincie ma, essendo tale settore del servizio pubblico di una importanza tutta particolare nella città di Roma, reputava « impossibile » abbandonarla completamente ai poteri civili e di governo; del resto riteneva anche che la suddivisione della polizia in due distinti rami, quella militare francese e quella pontificia, sarebbe stata di ostacolo alla necessaria armonia e fiducia reciproca. Tuttavia, poiché la Commissione governativa preferiva che esistessero contemporaneamente due polizie, « dans des conditions parallèles et indépendentes » egli rimaneva in attesa del « projet de séparation » che avrebbe dovuto essere adottato[13]. Non ci risulta sia mai stato redatto questo progetto ‹di separazione›.

Le due polizie continuarono quindi a coesistere, senza precisi accordi fra le parti.

La Commissione governativa provvide essa stessa, su proposta del Ministro dell'Interno e Polizia, ad effettuare nomine e sostituzioni nelle Presidenze re-

11. Dispaccio della Commissione governativa al Comandante francese, 13 agosto 1849 (*Atti CGS*: doc. 11).

12. La Commissione governativa al Pro-Segretario di Stato, 14 agosto 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 163 (1849) fascicolo unico, f 26. I fogli 29 e 31 contengono due dispacci dell'Antonelli in risposta, datati 16 agosto 1849 (il primo, in cifra).

13. Il Comandante l'armata francese alla Commissione governativa, 14 agosto 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 163 (1849) fascicolo unico, f 23.

gionarie e nella ‹Direzione generale di polizia›[14] e curò la pubblicazione di un nuovo Regolamento di polizia che fu emanato il 17 marzo 1850 e che trattò, esclusivamente, della polizia pontificia[15].

Ripetutamente le autorità francesi tentarono — spesso con esito felice — di ostacolare i poteri della polizia pontificia e favorirono anche la fuga dallo Stato di individui sul punto di essere arrestati[16]. In Civitavecchia, ad esempio, i francesi fecero imbarcare per Marsiglia, proprio sotto il naso della polizia pontificia che aveva l'ordine di arrestarlo, l'ex-Preside della Provincia Michele Mannucci; in Palo, per citare un altro caso, l'ufficiale dei Cacciatori francesi aveva ordinato all'Ispettore di polizia mandato da Roma dalla Commissione governativa di non fare eseguire nessun arresto senza il consenso del Governatore militare francese[17]. Interpellato dalla Commissione il nuovo Generale in capo francese, Baraguey d'Hilliers, rispondeva semplicemente « Il y a erreur ou mauvaise intention dans les rapports qui ont été faits a Vos Eminences »[18].

Anche il Gabussi, che doveva essere arrestato dalla polizia pontificia, riuscì a partire per Genova grazie all'intervento francese. « Si persuada — scriveva al Pro-Segretario di Stato l'avv. Benvenuti, ‹Assessore generale di polizia› — che la mia posizione di mezzo, è talmente angustosa che ad ogni momento temo, o un incendio, o di perdermi, perché sto in continua lotta col volere, e non volere »[19] riferendosi rispettivamente agli ordini impartiti dalla Commissione governativa o dal Ministro dell'Interno e Polizia ed agli ostacoli che trovava nell'esecuzione di essi per l'inframmettenza francese e per l'autorità del ‹Prefetto di polizia›.

14. Vedi « *Giornale di Roma* » n. 87 del 18 ottobre, n. 130 del 10 dicembre, n. 146 del 31 dicembre 1849, n. 1 del 2 gennaio, n. 29 del 5 febbraio 1850.

15. In *Raccolta delle leggi*: IV I (1850) 131-200.

La Commissione governativa aveva respinto un progetto dell'‹Assessore generale di polizia› per la istituzione di una Commissione per il ricupero delle carte degli archivi governativi che erano state disperse nel periodo rivoluzionario. La relativa documentazione in ASRoma: *Ministero dell'Interno* busta 486 (1849) e ASRoma: *Direzione generale di polizia, archivio segreto* busta 307, fascicolo 234; è stata illustrata da L. Sandri *Vicende di archivi pontifici durante gli anni 1848-49*, in « *Rassegna storica del Risorgimento* » 22 (1935) 877-884.

16. Il Ministro di Grazia e Giustizia alla Commissione governativa, senza data ma databile tra il 18 e il 21 dicembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 (1850) fascicolo 15, f 35.

17. I rapporti inviati da Civitavecchia e da Palo alla Commissione governativa sono allegati al rapporto del Ministro di Grazia e Giustizia sopra citato (vedi nota 16).

Il Mannucci aveva rischiato di essere posto in istato d'accusa dalla Repubblica, per non avere impedito lo sbarco delle truppe francesi (N. Roncalli *Diario* cit., II 68-69 e nota 1). A sua difesa, pubblicò M. Mannucci *Il mio governo in Civitavecchia e l'intervento francese* (Torino 1850).

18. Il Comandante dell'armata di spedizione francese alla Commissione governativa, 24 dicembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 (1850) fascicolo 15, f. 61.

19. L'‹Assessore generale di polizia› al Pro-Segretario di Stato, 6 settembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 3, f 98.

A proposito del comportamento dei francesi durante la Restaurazione pontificia, nei primi giorni dell'occupazione, il Rayneval, a Roma, aveva dichiarato che l'autorità militare si sarebbe occupata solo « della demolizione del male », riservando al Governo pontificio l'opera di restaurazione e che avrebbe preso solo provvedimenti di assoluta necessità, riguardanti la pubblica sicurezza, il « servizio militare » e la « machina amministrativa » [20]. In seguito, il Generale Oudinot aveva annunciato all'‹Assessore generale di polizia› « con aperte parole, la politica che la Francia avea, quanto era da sé, ed avrebbe seguito rispetto ai capi sia nostrani sia forastieri della rivoluzione romana. Essa si riassume nella seguente formola: nessun processo ai capi della democrazia, nessuno ai più specialmente compromessi nel movimento democratico, in quanto prevenuti di colpa semplicemente politica, ma solo consiglio o comando di emigrare dallo Stato o di partire dalla capitale. Ai rei di colpa politica e criminale il processo per le vie ordinarie in ciò che riguarda la colpa criminale ». Nel trasmettere tali notizie il Benvenuti faceva osservare all'Antonelli: « Esaminando la violenza della rivoluzione romana e lo spirito della democrazia mazziniana alla quale si erano associati i truffatori e paltonieri di ogni paese, non par così facile di trovare un prevenuto di colpa politica che non sia reo medesimamente di delitto criminale, per lo meno di sfrenata malversazione ed appropriazione del pubblico denaro » [21].

I francesi non solo cercavano di ostacolare gli arresti dei compromessi politici, ma si intromettevano perché non fossero prese misure contro gli esclusi dall'amnistia [22]. Così il Corcelle insisté presso la Commissione governativa perché la polizia non procedesse contro alcuni deputati della Costituente, né contro il Lunati, anch'egli escluso dal perdono quale membro del Governo provvisorio; mentre il Corcelle così agiva a Roma, in Gaeta la rappresentanza francese si interessava affinché il Pontefice mostrasse « un benigno tratto di clemenza » nei riguardi dei suddetti individui. Del resto, come facevano notare i Cardinali Commissari, mai « il Comando francese potrebbe permettere l'esilio dell'avv. Lunati, dopo la circostanza di averlo nominato Commissario per il Ministero delle Finanze pontificie quando il Comando medesimo occupò Roma colle sue truppe ». La Commissione governativa quindi tenne in sospeso ogni

20. « *Bollettino politico* » n. 1 del 14 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 67), nel quale il Benvenuti lamentava che malgrado questi principi la « demolizione del male » fosse compiuta dai francesi in modo « imperfetto » e « con mano oscillante » e che fosse contrario al « principio di lasciar stare le cose » l'accordare ai compromessi politici i permessi di allontanarsi dallo Stato.

Sulla politica francese vedi F. Valsecchi *Luigi Bonaparte e gl'intenti della sua politica d'intervento a Roma nel 1849*, in « *Rassegna storica del Risorgimento* » 37 (1950) 500-504.

21. « *Bollettino politico* » n 4 del 20 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 155 (1849) fascicolo 1, f 96 v.

22. A. M. Ghisalberti *Roma da Mazzini a Pio IX* cit., 60 ss. L'amnistia era stata promulgata con la Notificazione della Commissione governativa del 18 settembre 1849 (vedi oltre).

disposizione nei loro riguardi [23] ma, dopo avere fatto prendere informazioni dalla polizia, dette parere negativo sulla grazia [24].

Secondo un rapporto dell'‹Assessore generale di polizia›, a metà dicembre del 1849 erano stati allontanati da Roma e dallo Stato 26.137 individui [25]; due mesi più tardi il Ministro dell'Interno e Polizia comunicava che, dalla restaurazione del Governo pontificio, erano partiti dalla capitale 19.973 « forestieri », dei quali 11.217 « spontaneamente » e 8.756 « obbligati a partire » [26].

Altro grave problema causato dal permanere nello Stato non solo dei francesi ma in genere di tutte le truppe straniere, fu quello relativo alle spese di casermaggio. La ‹Commissione governativa di Stato› suddivise tali spese tra le provincie e i comuni [27]; spesso, tuttavia, a causa di questo problema, vi furono vivaci contrasti tra l'autorità pontificia e i Comandi militari stranieri [28].

In data 23 agosto 1849 una Notificazione della ‹Commissione governativa di Stato› istituiva una ‹Commissione direttrice dei processi›, incaricata della compilazione dei processi relativi a delitti commessi « principalmente » contro la religione e i suoi ministri, il Pontefice e la sicurezza pubblica e privata, durante l'epoca rivoluzionaria.

« Questa Commissione prevalendosi dell'opera di abili processanti farà riassumere e compire speditamente i processi giacenti od incompleti, ed iniziare con pari sollecitudine quei che non furono ancora introdotti » [29].

23. La Commissione governativa al Pro-Segretario di Stato, 23 ottobre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 (1850) fascicolo 3, f 140.

24. La Commissione governativa al Pro-Segretario di Stato, 18 dicembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 (1850) fascicolo 3, f 144. Il Lunati comunque non fu esiliato, grazie all'intervento del Corcelle.

25. L'‹Assessore generale di polizia› al Pro-Segretario di Stato, 18 gennaio 1850, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 4, f 69.

26. Il Ministro dell'Interno e Polizia al Pro-Segretario di Stato, 11 febbraio 1850, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta* e *Portici* fascicolo 4, f 126.

27. Circolare a stampa del ‹Commissario pontificio straordinario del Patrimonio›, n. 2274, del 28 ottobre 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253.

28. Vedi per esempio in ASRoma: *Ministero dell'interno, Casermaggio estero* busta 2076, fascicolo « Commissione governativa di Stato ». Per l'argomento rimandiamo sia al suddetto fondo del Casermaggio dell'Archivio di Stato di Roma, che — naturalmente — all'Archivio della ‹Commissione governativa di Stato›, nella *Segreteria di Stato*, all'Archivio Vaticano ed ai fondi relativi a questo periodo nei singoli Archivi di Stato periferici.

29. Notificazione della Commissione governativa 23 agosto 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 50-51. Per un evidente lapsus la ‹Commissione direttrice dei processi› è citata col titolo di ‹Commissione governativa di Stato› da D. Demarco *Una rivoluzione sociale* cit., 343-344.

I francesi, in particolare il Rayneval, cercarono di opporsi risolutamente, ma invano, a questo Decreto: i Cardinali si sentirono minacciati e fecero intendere che avrebbero cercato sotto altra bandiera quella libertà d'azione che i francesi tentavano di limitare. Particolarmente accanito fu il Savelli, che voleva l'arresto dei membri della Costituente romana (i francesi riuscirono però

Furono chiamati a comporla otto giureconsulti, e precisamente gli avvocati Pietro Bertini, primo giudice del Tribunale criminale di Roma, che ne fu il Presidente, Lorenzo Lattanzi, Luogotenente criminale del Tribunale del Vicariato, Enrico Ceccarelli, Gaetano Sabatucci e Filippo Carcani, giudici del Tribunale criminale di Roma, Gaetano Mordioni e Tommaso Alessandri, Uditori presso il Tribunale della Sacra Consulta, e Vincenzo del Grande [30]. Alla Commissione fu destinato « un locale di quattordici ambienti » del Palazzo di Montecitorio [31].

Ai ‹giudici processanti› che furono in seguito nominati dalla Commissione dei processi, ai quali vennero affidati i procedimenti istruttori contro gli inquisiti, fu assegnato dalla Commissione governativa un « capo-soldo » mensile che consisteva in dieci scudi per i giudici (venti scudi se avessero svolto il loro lavoro fuori residenza) e sei per i notari (quindici se fuori residenza) [32].

La Commissione dei processi ebbe la facoltà di procedere anche a carico di ecclesiastici, regolari e secolari [33], e a carico dei militari, quando fossero imputati di delitti di sua competenza [34].

In analogia con l'Articolo 6 del famoso ‹ Motu-proprio› di Portici [35], il 18 settembre 1849 la ‹Commissione governativa di Stato› aveva emanato una Notificazione [36] che concedeva l'amnistia a coloro che si fossero compromessi

a farli imbarcare quasi tutti a Civitavecchia, C. H. POUTHAS *Un observateur de Tocqueville* cit.). Sulla ‹Commissione direttrice dei processi›, vedi i rapporti del 24 e del 31 agosto 1849, e l'altro, senza data, in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 13 ss e 110.

I Cardinali, urtati dalla ingerenza francese, più volte minacciarono di abbandonare Roma, cosa che i francesi dovevano ad ogni costo evitare perché avrebbe causato una frattura che sarebbe tornata a esclusivo vantaggio dell'Austria (rapporto del 4 settembre 1849 del CALLIER *Ibid.* 23). Il Savelli, « un ennemi déclaré » della Francia, contribuì a peggiorare le cose (rapporti del 10 settembre e del 20 ottobre 1849 del CALLIER *Ibid.* 32 ss e 64 ss).

30. In ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 115, fascicolo 3659; pubblicato dal « *Giornale di Roma* » n. 44 del 27 agosto 1849; vedi in ASRoma: *Ministero dell'interno, Protocollo riservato* busta 1, fascicolo 14, la lettera della Commissione governativa al Ministro dell'Interno e Polizia del 26 agosto 1849 (in questo documento manca il nome di Vincenzo del Grande); vedi anche il rapporto del Callier, sd, in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 112.

31. La Commissione governativa al Presidente Bertini, 10 settembre 1849, in ASRoma: *Ministero dell'interno, Protocollo riservato* busta 1, fascicolo 14.

32. La Commissione governativa al Presidente Bertini, 6 settembre 1849, in ASRoma: *Ministero dell'interno, Protocollo riservato* busta 1, fascicolo 19.

33. La Commissione governativa al Ministro di Grazia e Giustizia, 12 settembre 1849, in ASRoma: *Ministero dell'interno, Protocollo riservato* busta 1, fascicolo 7; vedi anche la lettera del Cardinale Barberini, Prefetto della ‹Sacra Congregazione dell'Immunità ecclesiastica›, alla ‹Commissione direttrice dei processi›, 24 settembre 1849 (copia) in Museo Centrale del Risorgimento, Roma, *Carte Bedini* busta 27, fascicolo 17.

34. Il Presidente Bertini alla Commissione governativa, [sd.] (copia), in ASRoma: *Ministero dell'interno, Protocollo riservato* busta 1, fascicolo 5.

35. ‹Motu proprio› di Pio IX del 12 settembre 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 63-69.

36. Notificazione della ‹Commissione governativa di Stato› del 18 settembre 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 75-76.

durante il periodo rivoluzionario; ovviamente, dopo la pubblicazione di questa legge, la ‹Commissione direttrice dei processi› limitò la propria azione agli autori di delitti non compresi nell'amnistia. Questi finirono con l'essere non pochi, in quanto erano state escluse in blocco vaste categorie di persone, tanto che non solo nello Stato Pontificio ma anche all'estero il suddetto Decreto fu considerato una proscrizione generale: non furono infatti compresi nel perdono i membri del Governo provvisorio, i membri dell'Assemblea Costituente che avessero preso parte alle sue deliberazioni, i membri del Triumvirato e del Governo repubblicano, i comandanti dei corpi militari, tutti coloro che avessero precedentemente goduto di un'altra amnistia, ed infine i rei di delitti comuni. Aggiungasi che per tutti i dipendenti statali restava salvo il potere del Consiglio di Censura perché « col presente perdono non si intende assicurare la permanenza negl'impieghi governativi, provinciali e municipali a tutti quelli che per la loro condotta nelle trascorse vicende se ne fossero resi immeritevoli. Questa riserva è applicabile ai militari ed impiegati d'ogni arma »[37].

Nel marzo del 1850 la ‹Commissione direttrice dei processi› terminò i suoi compiti e gli incartamenti processuali furono trasferiti al Tribunale della Sacra Consulta[38].

Con Dispaccio della ‹Segreteria per gli affari di Stato interni› del 20 luglio 1841, Gregorio XVI aveva nominato una Commissione di giureconsulti per la riforma del regolamento penale e di quello di procedura criminale. Alla fine del pontificato di Gregorio XVI la Commissione era composta dall'Antonelli — allora non ancora Cardinale — Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica, che ricopriva la carica di Presidente, da Monsignor Roberti, Uditore generale della Reverenda Camera Apostolica, da Monsignor Di Pietro, Uditore della Sacra Rota, e dagli avvocati Benvenuti, ‹Assessore generale di polizia›, e Alessandri, Sotto-Segretario della Sacra Consulta, quest'ultimo con la qualifica di Segretario. Pio IX, con dispaccio della Segreteria di Stato del 6 novembre 1846 confermò tale Commissione e ne estese la competenza all'esame dei regolamenti legislativi e giudiziari per gli affari civili, per proporne le opportune riforme; contemporaneamente dispose che alla Commissione fossero aggiunti altri membri, e nominò Monsignor Ignazio Alberghini, Uditore della Sacra Rota, Monsignor Giuseppe Luigi Bartoli, avvocato concistoriale ed Avvocato generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica, Felice Ciccognani avvocato concistoriale, e gli avvocati Antonio Silvani di Bologna, Pietro Pa-

37. Notificazione 18 settembre 1849, citata a nota 36.

38. La ‹Commissione governativa di Stato› al Ministro di Grazia e Giustizia, 23 marzo 1850, in ASRoma: *Ministero dell'interno, Protocollo riservato* busta 1, fascicolo 14. La notizia apparve sul « *Giornale di Roma* » n 69 del 26 marzo 1850. Per i processi della Sacra Consulta contro i compromessi nella rivoluzione, vedasi *Stato degli Inquisiti dalla Sacra Consulta* cit.

gani di Imola, Giuseppe Giuliani di Macerata, Filippo Leoncilli di Spoleto e Olimpiade Dionisi, professore di Diritto criminale nell'Archiginnasio romano; inoltre decretò che due curiali di collegio, Antonio Pagnoncelli e Francesco Saverio Borghi, intervenissero alle sessioni della Commissione in cui fossero discussi argomenti di procedura. Poco tempo dopo furono aggiunti altri due membri, i Monsignori Giovanni Ianni, Uditore del Pontefice e Ildebrando Rufini, Procuratore generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica [39].

Il ‹Motu-proprio› di Portici del 12 settembre 1849, nell'Articolo 5, annunciava l'istituzione di Commissioni per la riforma delle leggi giudiziarie civili e criminali: Pio IX volle che fosse richiamata la Commissione di giureconsulti già preesistente, perché « o in tutto o in parte, o divisa in due sezioni, una per il civile e l'altra per il criminale, venisse incaricata del lavoro, tanto più che una parte ne deve avere già pronto » e dalla Segreteria di Stato fu proposto alla Commissione governativa di nominare altri due membri (gli avvocati Villani e Calderini) « e altri che stimassero opportuno » [40].

I tre Cardinali quindi incaricarono Monsignor Roberti di « riassumere i progetti » delle riforme giudiziarie compilati dalla Commissione durante il pontificato di Gregorio XVI e i primi anni di quello di Pio IX, esaminarli insieme agli altri membri ed esternare il loro parere « anche sull'ulteriore lavoro di cui potrebbero abbisognare ». In luogo dei defunti Monsignor Di Pietro e avvocato Silvani e dell'assente avvocato Giuliani, la Commissione governativa nominò Monsignor Mertel e gli avvocati Giovanni Villani e Vincenzo del Grande [41].

Presidente della Commissione, fin dalla sua istituzione, era stato l'Antonelli; il Roberti fu incaricato di sostenerne le veci [42].

La Commissione risultò formata, nell'ottobre 1849, dai Monsignori Roberti, Ianni, Mertel, Rufini, Alberghini e Bartoli e dagli avvocati Benvenuti, Ciccognani, Villani, Leoncilli, Alessandri, Dionisi, Del Grande, Pagnoncelli e Borghi [43]. In seguito, per la morte del Ciccognani e « l'impotenza fisica » dell'Alessandri, fu chiamato a farne parte l'avvocato concistoriale Tommaso Filipponi [44].

39. Il Segretario di Stato, Cardinale Pasquale Tommaso Gizzi, a Monsignor Ildebrando Rufini, 15 dicembre 1846, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 97 (1850) fascicolo unico, f 6 (copia).

40. Il Pro-Segretario di Stato, Antonelli, alla Commissione governativa, 19 settembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 97 (1850) fascicolo unico, f 4.

Sulla Commissione per le riforme giudiziarie si discusse nella XIV seduta della Conferenza di Gaeta del 22 settembre 1849 (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 *Gaeta e Portici* fascicolo 1 « Conferenza di Gaeta »).

41. La Commissione governativa a Monsignor Roberti, 10 ottobre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 97 (1850) fascicolo unico, f 11.

42. La Commissione governativa al Pro-Segretario di Stato, 15 ottobre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 97 (1850) fascicolo unico, f 21.

43. La Commissione governativa a Monsignor Roberti, 10 ottobre 1849, citato a nota 41.

44. La Commissione governativa all'avvocato Filipponi, 10 gennaio 1850, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 97 (1850) fascicolo unico, f 29.

Con deliberazione del 29 agosto 1849 [45] la Commissione governativa approvò un progetto del Ministro delle Finanze [46] sull'istituzione di una ‹Commissione per la redazione del preventivo del 1850›. Questa ebbe sede presso l'ufficio del ‹Controllo generale›, fu presieduta dal Capo ufficio del Controllo stesso, cavaliere Nicola Penati, e composta da un rappresentante di ogni Ministero, designato dal rispettivo Ministro.

Per il Ministero di Grazia e Giustizia fu nominato il Capo contabile [47] Giuseppe Lucci, per quello delle Finanze Giuseppe Gambini, per quello dei Lavori Pubblici e del Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura il Capo contabile Giovanni Battista Cicognani quale rappresentante di ambedue i Dicasteri, per quello dell'Interno e Polizia Domenico Barbarossa (per le questioni relative agli affari interni) e il Capo contabile Benedetto Grandi (per le questioni relative alla polizia): il Ministro delle Armi non designò un proprio rappresentante «a seguito de' concerti presi col Signor Ministro delle Finanze». Successivamente il Grandi fu epurato per voto del ‹Consiglio centrale di censura› e fu sostituito, sia quale Capo contabile della ‹Direzione generale di polizia› che quale membro della Commissione per il preventivo, da Augusto Mihiel (o St. Mihiel).

La compilazione del preventivo fu più lunga e laboriosa del previsto: più volte i Ministeri furono sollecitati ad inviare i propri preventivi parziali [48]. Il personale della Commissione risultò insufficiente numericamente ed il Penati dovette chiederne altro [49]. I lavori furono conclusi solo nel 1851! Una gratifica fu concessa ai membri della Commissione [50] — che erano ora Nicola Penati, Giuseppe Gambini, Domenico Barbarossa, Augusto Mihiel, Raffaele Landoni — ai loro collaboratori — Gaspare Oberholtzer, Nicola Massanti, Annibale Taddei, Temistocle Marucchi, Vincenzo Tommassini, Nicola Cicognani, Giuseppe Curcio, Luigi Pelucchi, Augusto Parisotti, Costantino Bajassotti — ed al portiere — Eudimiro Veglianti [51].

45. Vedi il verbale della seduta generale del 29 agosto 1849 (*Atti CGS*: doc. 19).

46. «Rapporto del Ministero delle finanze sulli provvedimenti per la compilazione del Preventivo del 1850», 22 agosto 1849; vedi anche «Osservazioni sul rapporto relativo alla compilazione del preventivo 1850» [sd], ambedue in ASRoma *CGS*: fascicolo II, ff 5, 6.

47. Il Capo contabile può paragonarsi all'odierno Direttore della Ragioneria centrale di un Ministero.

48. Circolare della Commissione governativa ai Ministeri, 28 febbraio 1850, in ASRoma *CGS*: fascicolo XLV, f 17.

49. Il Presidente Penati al Pro-Segretario di Stato, 4 luglio 1850; risposta dell'Antonelli, 5 luglio 1850, ambedue in ASRoma *CGS*: fascicolo XLV, ff 26, 27.

50. Il Pro Segretario di Stato al Direttore generale del Controllo, 1 maggio 1851; «Riparto della somma di sc. 435 accordata da N.S. in gratificazione ai Membri della Commissione del Preventivo 1850, e suoi collaboratori, non che per rimborso di spese», 14 maggio 1851; ambedue in ASRoma *CGS*: fascicolo XLV, ff 35, 36.

51. Molti dei sopra citati individui erano impiegati dell'ufficio del Controllo. Per la composizione e l'attività della Commissione, vedi ASRoma *CGS*: fascicolo XLV «Posizione delle nomine e Discussioni della Commissione per redigere il Preventivo 1850 decretata li 29 agosto prossimo passato dalla Commissione governativa di Stato. 1849» ff 1-36.

CAPITOLO SETTIMO

La Commissione governativa si occupò anche del personale militare, ma nessuna traccia risulta nei verbali delle adunanze generali circa le questioni esaminate e le decisioni prese. Sempre e solamente in sedute ordinarie (tranne un caso che citeremo oltre) la Commissione discusse problemi inerenti ai militari; essa si occupò anche della condotta da loro tenuta nelle passate vicende, della censura nei loro confronti, delle promozioni e dei premi per coloro che erano rimasti fedeli al Pontefice.

C'è da chiedersi come mai, mentre i problemi relativi agli impiegati civili venivano portati dinanzi alla Commissione riunita in adunanza generale, quelli riguardanti i militari fossero risolti nelle sedute ordinarie, alle quali, come già abbiamo veduto, partecipavano i tre Cardinali e i quattro Consiglieri, ma non i Ministri. Proprio il Regolamento [1], invece, aveva stabilito che, tra l'altro, le nomine e gli avanzamenti — senza esclusione di quelli del personale militare — fossero discussi in adunanza generale. Forse la ragione è da ricercarsi nella particolare situazione nella quale si trovava l'autorità militare pontificia di fronte alle autorità militari straniere che avevano preso stanza nello Stato [2].

A questo proposito si può osservare che il ‹Consiglio militare speciale› [3] alla cui competenza furono affidate tutte le questioni relative allo stato degli ufficiali e alla ricostituzione dell'armata pontificia, fu composto da ufficiali pontifici e ufficiali francesi, in pari numero.

L'incertezza della situazione è rivelata, tra l'altro, dal fatto che nell'ottobre del 1849 lo stesso Ministro delle Armi domandava ai Cardinali Commissari governativi « se riconoscono tuttora nel Generale francese Le Vaillant Giovanni quella qualifica di Comandante dell'armata romana » che gli era stata conferita

1. *Atti CGS*: doc. 16.

2. Alla Conferenza di Gaeta fu ventilata l'ipotesi della redazione di un regolamento per determinare le attribuzioni dell'autorità militare straniera nei confronti di quella civile pontificia (vedi la XIV seduta del 22 settembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 *Gaeta e Portici* fascicolo 1 « Conferenza di Gaeta »).

Secondo il De Cesare l'esercito pontificio fu considerato, nei primi tempi della Restaurazione, un'appendice dell'esercito di occupazione francese. Solo tre mesi dopo il suo ritorno in Roma, Pio IX ne ricevette « l'ufficialità, presentatagli dal Pro Ministro de Kalbermatten, e dal generale Le Vaillant: uno svizzero e un francese! » (R. De Cesare *Roma e lo Stato del Papa* cit., I 38).

3. Per l'istituzione e la composizione del ‹Consiglio militare speciale›, vedi oltre.

dal Generale Oudinot il 5 luglio [4]. A seguito dell'intervento della Commissione governativa presso il Rostolan il comando generale delle truppe pontificie ritornò di competenza del Ministro delle Armi [5], mentre al Le Vaillant rimase affidato il comando della I Divisione militare, ovvero della divisione che aveva stanza a Roma; a questo posto lo troviamo ancora nel 1852 [6]. Rimase quindi esautorato il Generale Ottavio Zamboni, che il 16 novembre 1848 ricopriva tale carica, e questo malgrado che, con la Notificazione del 18 agosto [7], la Commissione governativa avesse ordinato che tutti i militari pontifici riprendessero il posto che occupavano a quella data [8].

Per tutto il periodo dell'attività della Commissione governativa, non fu emanata dal Ministro delle Armi alcuna notificazione — contrariamente a quanto fecero tutti gli altri Ministri nominati dai tre Cardinali — ma solo alcuni ordini del giorno che comunicavano risoluzioni prese dalla Commissione

4. Dispaccio del Ministro delle Armi alla Commissione governativa, 18 ottobre 1849 (*Atti CGS*: doc. 15). I Cardinali, nel tentativo di limitare l'ingerenza francese, si facevano forti dello ordine generale emanato dall'Oudinot il 1 agosto, con il quale erano stati loro rimessi tutti i poteri (*Atti CGS*: doc. 4); vedi il rapporto del 14 settembre 1849 del Callier, in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 39-40.

5. La Commissione governativa al Comandante l'armata francese, 20 ottobre 1849; il Generale Rostolan alla Commissione governativa, 23 ottobre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1849) fascicolo 1, rispettivamente f 172 e f 174.

6. *Notizie dell'anno MDCCCLII* cit.

Le Divisioni equivalevano ai nostri Comandi militari territoriali.

La prima Divisione militare risiedeva a Roma, la seconda ad Ancona, la terza a Bologna.

7. Vedi oltre.

8. A titolo di semplice curiosità ci intratterremo su un esposto presentato alla Commissione dal Generale Zamboni, che, secondo quanto disposto dalla Notificazione del 18 agosto, avrebbe dovuto riprendere la carica che occupava prima del 16 novembre 1848 di Comandante della prima Divisione; tali funzioni però erano state nel frattempo affidate dal Comando francese al generale Giovanni Le Vaillant. A lui lo Zamboni si era presentato « per compiere ad un atto di dovere e farsi riconoscere per l'antico Comandante la Divisione ... e significarle nel tempo stesso il diritto a cui lo chiama la precitata Notificazione » ed il Le Vaillant gli aveva assicurato che avrebbe esposto la questione al generale Rostolan ed al Consiglio di Riorganizzazione del quale era membro [trattasi del ‹Consiglio militare speciale›] ma... « Nulla peraltro fino ad oggi il supplicante ha saputo delle disposizioni in proposito da parte dei Sig.ri Generali Francesi, nulla di quanto si è disposto dal Sig. Pro Ministro; solo vede, solo ha la certezza che trascorso è già il primo dì di settembre, e che egli solamente si vede fuori dal suo posto, ad onta che vi sia stato chiamato dal Superior Governo che stabilì per massima inalterabile che il tutto tornasse allo statu quo » (il Generale Zamboni alla Commissione governativa, settembre 1849, in ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949, n. 45). Data la delicatezza dei rapporti con il Comando francese, la Commissione governativa credette opportuno non pronunciarsi in merito; non risulta infatti che a questa accorata lettera del Generale pontificio sia stata data risposta.

Nel gennaio 1849 il Generale Zamboni era stato arrestato dai civici mentre tentava di fuggire da Roma con la famiglia; il suo arresto provocò una sommossa di militari (N. RONCALLI *Diario* cit., II 16-17, 18, 23, 25, 62; L. C. FARINI *Lo Stato Romano* cit., IV 139-157).

Per intrattenerci ancora sullo stesso problema dei difficili rapporti fra le diverse autorità, da un

stessa. Solo l'11 giugno 1850 fu pubblicato dal Pro-Ministro Kalbermatten un ‹Piano organico del Ministero delle Armi sull'armata pontificia› e tre giorni dopo una Notificazione sull'arruolamento di circa quattromila uomini [9].

Le norme riguardanti il personale militare, emanate dalla Commissione governativa, furono molto simili a quelle, già esaminate, relative agli altri dipendenti dello Stato.

Con la Notificazione 18 agosto 1849 fu decretato lo scioglimento di tutti i corpi franchi e le Guardie civiche, ed il rimpatrio, entro il 31 agosto, dei componenti tali corpi (Art. 1) [10]; entro la stessa data tutti gli ufficiali e i graduati e gli impiegati amministrativi, non nativi dello Stato o non domiciliati in esso almeno da tre anni, che erano stati ammessi nelle truppe di linea (compreso il genio e l'artiglieria) in epoca posteriore al 16 novembre 1848, dovevano anch'essi rimpatriare; gli ufficiali e i graduati e gli impiegati amministrativi, nativi dello Stato, che alla data suddetta non appartenevano ai ruoli e che vi erano stati ammessi in seguito, furono allontanati (Art. 2); inoltre vennero retrocessi al grado che avevano prima del 16 novembre tutti coloro che ebbero promozioni durante i Governi provvisorio e repubblicano (Art. 3) [11], rimanendo però il loro permanere nell'esercito condizionato all'esame che della condotta di ogni

altro documento risulta che il Comandante in capo dell'armata francese, Generale Baraguey d'Hillier, succeduto al Rostolan il 20 novembre 1849, richiese, nel gennaio 1850, al Ministro delle Armi principe Orsini, la Torre di Fiumicino, sede di un corpo militare pontificio, per le truppe francesi; il tono di tale richiesta non doveva essere dei più felici se il Ministro, nel trasmettere la lettera del Baraguey alla Commissione governativa perché decidesse in merito, pregava « le lodate EE.VV. di portare la loro attenzione al modo col quale si esprime il Sig. G.le Francese non per ciò che riguarda il sottoscritto stesso, ma per quello che si riferisce al Governo» (il Ministro delle Armi alla Commissione governativa, 8 gennaio 1850, in ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949, n. 132. Non è stata rintracciata la lettera del Baraguey). I Cardinali preferirono sorvolare su tale « modo di esprimersi » e si limitarono ad ordinare al Ministro di consegnare ai francesi la torre richiesta (la Commissione governativa al Ministro delle Armi, 12 gennaio 1850, ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949, n.132).

9. *Raccolta delle leggi*: IV 1 (1850) 353-428; 431-437.

10. « In conformità delle istruzioni ricevute dal Santo Padre allorché si degnò inviarci in questa capitale a rappresentare la di lui Sovrana Autorità, fu nostro dovere l'ordinare che si sciogliessero quei Corpi militari che non furono regolarmente formati, e segnatamente i Corpi così detti franchi » ... « Ci credemmo pertanto in dovere di pubblicare sotto il dì 18 agosto ultimo una Notificazione a ciò relativa » (la Commissione governativa al Cardinale Luigi Amat, 10 ottobre 1849, in Museo Centrale del Risorgimento, Roma *Archivio Amat* busta 13, fascicolo 20).

La questione dello scioglimento dei reggimenti esteri fu affidata al Consigliere della Commissione, Monsignor Bartoli (AV: *Segreteria di Stato. Protocolli* registro 201, posizione 11716 del 6 ottobre 1849).

11. Notare che l'Articolo 2 della Convenzione stipulata il 19 giugno 1849 fra la rappresentanza comunale e le autorità militari di Ancona ed il Maresciallo Wimpffen, diceva testualmente: « Quegli ufficiali delle Truppe Pontificie che vorranno rientrare al servizio saranno ritenuti nel medesimo Grado che avevano prima degli ultimi avvenimenti politici »; in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 251.

individuo avrebbe fatto la instituenda ‹Commissione di revisione militare›[12] (Art. 12); furono riammessi nei ruoli tutti coloro che avevano lasciato il servizio dopo il fatidico 16 novembre, « salvo il successivo esame che si farà dal Consiglio militare sulla loro attitudine » (Art. 5) ed anche, previa loro domanda, tutti gli ufficiali che, senza averlo richiesto, erano stati posti in pensione dal Governo rivoluzionario (Art. 6)[13].

La ‹Commissione di revisione militare› — che, come già chiarito, equivaleva ad un Consiglio di Censura — preannunciata con la Notificazione del 18 agosto, fu composta da civili e da militari e precisamente da due avvocati — subito ridotti a uno — e dodici ufficiali: gli avvocati Luigi Mazio e Luigi Sneider (dimissionario) Uditori del Tribunale della Sacra Consulta, i Colonnelli Alessandro Bolognetti, Giambattista Sparacane e Vincenzo de Gregoriis, i Maggiori Alessandro Lepri, Giuseppe Barluzzi e Vanno Vannicelli, i Capitani Luigi Boldrini, Antonio Belli, L. Podiani (di fanteria) e Luigi Impaccianti, il Tenente Antonio Scagliosi, e il Sottotenente Luigi Evangelisti[14].

Il Ministro di Grazia e Giustizia mise a disposizione della Commissione di Revisione un « locale », « nelle contiguità » del palazzo di Montecitorio, con ingresso indipendente in via della Missione 10, al primo piano[15].

Quanto alle conseguenze della « cieca restaurazione » decretata per i militari dalla Notificazione del 18 agosto, rimandiamo alla lettera scritta dal Lunati, già esaminata[16], il quale seppe così bene prevedere il danno che sarebbe derivato all'amministrazione pontificia dal volere infierire contro i singoli dipen-

12. La ‹Commissione di revisione militare› fu l'equivalente, per i militari, del Consiglio di censura.

13. Notificazione della Commissione governativa del 18 agosto 1849 (*Atti CGS*: doc. 14) Alcuni progetti di essa sono in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1850) fascicolo 3, ff 15, 18, 32. Per il § 5 di questa Notificazione, vedi quanto aveva suggerito l'Oudinot con la nota [sd] AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1850) fascicolo 3, f 50. Per tutto il contenuto dell'atto, vedi anche il dispaccio della Commissione governativa al Pro-Segretario di Stato, 19 agosto 1849 (*Atti CGS*: doc. 13).

14. In ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 115, fascicolo 3662 « Nomina dei componenti la Commissione di Revisione » (in questo documento manca il nome del Colonnello de Gregoriis); la composizione della Commissione fu pubblicata dal « *Giornale di Roma* » n. 46 del 29 agosto 1849. Vedi per le nomine dei militari, il dispaccio della Commissione governativa loro indirizzato, del 27 agosto 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1850) fascicolo 5, f 61; per le nomine dei due avvocati, il dispaccio della Commissione governativa loro indirizzato, nella stessa data, al foglio 62. L'avvocato Sneider rinunciò alla nomina, adducendo a pretesto il suo « carattere soverchiamente timido » (lo Sneider alla Commissione governativa, senza data, ma anteriore al 31 agosto 1849, AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190, 1850, fascicolo 5, f 64).

Sulla ‹Commissione di revisione militare›, vedi il rapporto del Callier, senza data in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 113.

15. Il Ministro Giansanti alla Commissione governativa, 8 settembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1850) fascicolo 5, f. 69.

16. *Atti CGS*: doc. 66.

denti. Ed aggiungiamo che se l'annullamento delle nomine provocò grave malcontento, l'annullamento degli avanzamenti dovette ledere grandemente la disciplina del personale: e se questo fu grave nell'amministrazione civile, ancor più grave dovette essere nell'ambiente militare ove gli ufficiali retrocessi perdettero naturalmente ogni autorità di fronte agli inferiori [17].

Inoltre, in genere, proprio gli elementi compromessi dal periodo rivoluzionario erano i più giovani, i più attivi, i più dinamici: nel colpire costoro, il Governo pontificio aveva colpito le sue forze più vive.

Con la stessa Notificazione del 18 agosto fu istituito, « provvisoriamente », presso il Ministero delle Armi, un ‹ Consiglio militare speciale › alle cui deliberazioni sarebbero state sottoposte tutte le disposizioni generali relative allo stato degli ufficiali ed alla ricostituzione delle truppe pontificie, conformemente al desiderio espresso dal Generale Oudinot al Pontefice, durante la sua visita a Gaeta, e secondo un progetto redatto dall'Oudinot stesso [18]; esso fu composto, in egual numero, da ufficiali superiori pontifici e ufficiali dell'armata francese « colla benevola annuenza del Comandante in capo della medesima qui stanziata, la cui esperienza in simili materie possa essere utilmente impiegata » [19].

La Notificazione del 18 agosto fu inviata a Gaeta corredata da un dispaccio con il quale la Commissione governativa manifestava la necessità di evitare disaccordi con il Comando francese e di ammettere quindi ufficiali francesi nel Consiglio militare, cosa che « poté determinarsi anche con minor difficoltà in vista delle ingerenze che si conosceva aver preso in Bologna i Comandanti austriaci in materie concernenti le milizie pontificie » [20].

L'Antonelli approvò pienamente la Notificazione: « Con vero piacere rilevai le viste di saggezza e di prudenza, che Elleno seppero riunire a fine di assicurarne l'efficacia a contatto dell'armata estera che fu la prima ad occuparsi della nostra

17. A.M. Ghisalberti *Roma da Mazzini a Pio IX* cit., 128, 165; A.M. Ghisalberti *Una restaurazione « reazionaria e imperita »*, in « *Archivio della Società romana di Storia patria* » (3s) 72 (1949) 138-178.

Una testimonianza dello scarso rendimento dei dipendenti statali è l'Ordinanza emessa l'8 febbraio 1850 dal Ministro delle Finanze « sui suoi uffici e impiegati »: « Le tracce del disordine non sono del tutto scomparse, perché non sia d'uopo al mio ministero di rivolgervi seria attenzione. Mi è noto, che in mezzo a tanti impiegati lodevoli per sapere, per volontà e per condotta, alcuni se ne trovano che conservano lo spirito d'insubordinazione in ufficio; altri avere alquanto perduto dello zelo ne' propri attributi, sì utile al servigio; altri ancora proseguire in una divagazione dal proprio dovere... » in *Raccolta delle leggi*: IV-I (1850) 24-29.

18. Vedi la lettera del Pontefice alla Commissione governativa del 6 agosto 1849, citata (*Atti CGS*: doc. 9) ed il rapporto del Generale Oudinot sull'armata romana, con un progetto sulla istituzione del Consiglio militare [sd] (*Atti CGS*: doc. 12).

19. Articoli 8-10 della citata Notificazione del 18 agosto.

20. Dispaccio della ‹Commissione governativa di Stato› al Pro-Segretario di Stato, 19 agosto 1849 (*Atti CGS*: doc. 13).

milizia », ed ancora « Lodo moltissimo le precauzioni adottate nel mandar ad effetto la decretata misura nello scopo di rimuoverne qualsivoglia inconveniente ben temibile dopo tanta indisciplinatezza e slealtà della milizia medesima » [21].

I Cardinali componenti la Commissione governativa nominarono i membri del Consiglio militare il 21 agosto; essi furono sei, tre pontifici (il Tenente Generale principe Pompeo Gabrielli, il Colonnello Costanzo Janni, il Colonnello Filippo Farina — che nell'agosto 1851 sarà nominato Pro-Ministro delle Armi —) e tre francesi (il Generale Giovanni Le Vaillant, il Capo squadrone Enrico Castelnau, il Sotto-Intendente Pagés) [22]. La Presidenza del Consiglio fu affidata al Ministro delle Armi: essendo vacante tale carica i Cardinali stabilirono che fino alla nomina del suddetto Ministro il principe Gabrielli ne avrebbe esercitato le funzioni [23], funzioni che, come abbiamo veduto, erano state prima affidate dal Generale Oudinot al Capitano Castelnau [24]. Fu proprio una espressa richiesta del Comando militare francese quella per la quale, stabilitasi in Roma la rappresentanza governativa pontificia, il Castelnau fu esonerato e sostituito con un Generale pontificio [25].

Pochi giorni dopo ricevette la nomina di Ministro delle Armi il Tenente Generale principe Domenico Orsini [26], il quale poi (come abbiamo visto) [27], nel febbraio 1850, si dimise e fu sostituito dal Generale barone Teodoro de Kalbermatten, già in pensione e richiamato in servizio [28].

21. Il Pro-Segretario di Stato alla Commissione governativa, 21 agosto 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1850) fascicolo 3, f 66.

22. Vedi i dispacci di nomina dei membri del Consiglio militare in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1850) fascicolo 5, ff 54, 55.

23. In ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 115, fascicolo 3658 « Nomina dei componenti il Consiglio militare »; le nomine furono pubblicate dal « *Giornale di Roma* » n. 39 del 21 agosto 1849. Sui membri del Consiglio militare vedi il rapporto del Callier del 3 ottobre 1849, in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 109.

24. La Commissione governativa di Stato al Castelnau, senza data, ma databile al 23 agosto 1849 dal protocollo: annunzia la nomina del Gabrielli e ringrazia e complimenta il Castelnau per la sua opera al Dicastero delle Armi (in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190, 1850, fascicolo 5, f 57).

25. La Commissione governativa al Generale Rostolan, 20 ottobre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1849) fascicolo 1, f 172. Vedi anche il citato rapporto dell'Oudinot (*Atti CGS*: doc. 12).

26. « Rilevando in tal modo dalla provvisoria Direzione di quel Ministero Sua Eccellenza il Signor Tenente Generale Principe Don Pompeo Gabrielli, il quale, giusta l'instancabile suo zelo a servizio del Governo, erasi indotto ad assumerla a fronte di giusti personali riguardi che lo consigliavano a dispensarsene », dal « *Giornale di Roma* » n. 51 del 4 settembre 1849; vedi anche la lettera della Commissione governativa al Ministro di Grazia e Giustizia, 3 settembre 1849, in ASRoma: *Ministero dell'interno. Protocollo riservato* busta 1, fascicolo 3 « Nomina del principe Don Domenico Orsini a Ministro delle Armi ».

27. Vedi Capitolo terzo.

28. « *Giornale di Roma* » n. 39 del 16 febbraio 1850.

Secondo il Farini, il Kalbermatten, durante il pontificato di Gregorio XVI, era stato allontanato per accusa di peculato (L. C. FARINI *Lo Stato Romano* cit., IV 306 lettera a Gladstone).

Il ‹Consiglio militare speciale› — che nei documenti d'archivio si trova citato con varie espressioni, come « Consiglio speciale provvisorio delle Armi » o « Consiglio provvisorio militare » — iniziò subito i lavori: nell'udienza particolare della Commissione governativa del 27 agosto 1849 venne approvata una parziale riorganizzazione dei corpi di fanteria e cavalleria di linea — proposta dal Consiglio — e fu ordinato che, per ragioni di economia, i battaglioni fossero formati ciascuno da sei compagnie; nella stessa seduta fu preannunciata la formazione, in ciascuna divisione, di otto compagnie di riserva [29].

Il giorno seguente il Ministro delle Armi, a seguito della Notificazione del 18 agosto, ordinava lo scioglimento, a partire dal 1 settembre, del III Reggimento fanteria di linea, di stanza a Roma, e del Reggimento ‹Unione›, i cui componenti passarono a far parte del I e del II Reggimento fanteria di linea, pure di Roma; di conseguenza il quarto, di stanza ad Ancona, prese la denominazione di terzo. Inoltre, il I e il II Reggimento dragoni furono fusi e formarono il I Reggimento dragoni, composto di sei squadroni, nel quale furono riuniti anche i diversi distaccamenti di cavalleria; i primi due squadroni furono formati con i distaccamenti di Viterbo e di Bologna, e gli altri con quelli di Frascati [30].

In adunanza generale la Commissione governativa si occupò solo dell'artiglieria smontata che prestava servizio lungo le coste, essendo stato posto dal Consiglio militare il quesito se tale servizio dovesse essere abolito [31]; nell'adunanza generale del 5 settembre 1849 la Commissione decise negativamente [32].

Come già osservato, con la Notificazione 18 agosto 1849 erano stati retrocessi al grado rivestito al 16 novembre 1848 tutti gli ufficiali e graduati che avevano ricevuto promozioni dai Governi provvisorio e repubblicano. Molti di essi — che passati nei corpi repubblicani avevano combattuto contro i Francesi — alla caduta della Repubblica avevano presentato le loro dimissioni dalle truppe pontificie [33] ma, dopo qualche settimana, avevano inoltrato istanza al ‹Consiglio militare speciale› per essere riammessi in servizio; la Commissione governativa, alla quale il Consiglio aveva chiesto la relativa decisione, si

29. Il Ministro delle Armi alla Commissione governativa, 27 agosto 1849, in ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949, n. 49.

30. Ordine del giorno 28 agosto 1849 del Ministro delle Armi, in ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949, n. 49. Sulla riorganizzazione dell'esercito, vedi il rapporto del 10 settembre 1849 di C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 34-35.

31. Il ‹Consiglio speciale provvisorio delle armi› alla Commissione governativa, 30 agosto 1849, in ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949, n. 47; anche in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1850) fascicolo 4, f 14.

32. Terza adunanza generale del 5 settembre 1849 (*Atti CGS*: doc. 20); la decisione fu comunicata dalla Commissione al Ministro delle Armi il giorno successivo (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190, 1850, fascicolo 4, f 16).

33. Scriveva il Roncalli in data 3 luglio 1849: « Varii uffiziali nostri si sono dimessi per non tornare a servire il Governo pontificio », N. RONCALLI *Diario* cit., II 170.

pronunciò col confermare che tali ufficiali fossero da considerarsi dimissionari [34].

Quanto agli elementi stranieri che erano entrati a far parte delle truppe pontificie in epoca anteriore al 16 novembre 1848 ed avevano prestato servizio durante i Governi provvisorio e repubblicano, il Consiglio speciale delle armi decretò che fossero compresi tra gli stranieri colpiti dall'Articolo 2 della Notificazione del 18 agosto e quindi espulsi dallo Stato. Richiese pertanto al Generale Le Vaillant, tuttora Comandante delle truppe pontificie, di provvedere che fossero eliminati dai ruoli militari e di applicare nei loro riguardi quanto disposto dal citato articolo [35]. La Commissione governativa convenne pienamente con questa decisione [36].

Non indifferente, dato il numero, era il problema delle nomine di ufficiali effettuate, in epoca precedente, non dal Ministero delle Armi. Ufficiali di ogni grado erano stati nominati durante la guerra di indipendenza dai Generali Giovanni Durando (quale Comandante supremo delle truppe pontificie) Andrea Ferrari (quale Comandante di divisione dei corpi pontifici di nuova formazione) e Guglielmo Pepe (quale Comandante delle truppe di terra a Venezia), senza che il Ministero avesse confermato tali nomine. Privi del regolare brevetto ministeriale erano rimasti anche i gradi conferiti agli ufficiali del Reggimento ‹Unione› dal Cardinale Luigi Amat che, a Bologna, nella sua qualità di Presidente del ‹Commissariato supremo di Stato di difesa e di ordine pubblico›, aveva organizzato il suddetto Reggimento (definendolo corpo « regolare ») con la Ordinanza del 18 settembre 1848 [37].

34. Il ‹Consiglio speciale delle armi› alla Commissione governativa, 31 agosto 1849; la Commissione al Consiglio, 3 settembre 1849, in ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949, n. 46. Gli stessi documenti, nell'Archivio della Commissione governativa, sono in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1850) fascicolo 4, rispettivamente a ff 6 e 12. A f 8, anche lo « Stato nominativo degli individui che dall'ingresso delle truppe francesi in Roma, domandarono, ottennero, o fruirono di fatto del loro congedo, con l'annotazione di coloro che hanno richiesto di rientrare in servizio dando l'adesione ».

35. Rapporto del ‹Consiglio speciale provvisorio delle armi› alla Commissione governativa, 30 agosto 1849; esamina in particolar modo la posizione degli ufficiali piemontesi (Tenente Colonnello Isidoro Rovero, Maggiore Carlo Ottone Wagner, e altri) inviati dallo Stato sabaudo nel 1848, dietro richiesta dello stesso governo pontificio che intendeva riorganizzare l'armata sul modello di quella piemontese (in ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949, n. 48. Lo stesso rapporto, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190, 1849, fascicolo 1, f 101. Su questi ufficiali piemontesi, vedi anche, nello stesso fascicolo, le carte seguenti).

36. La Commissione governativa al ‹ Consiglio speciale provvisorio delle armi›, 31 agosto 1849, in ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949, n. 48; anche in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1849) fascicolo 1, f 115. Nello stesso fascicolo, i ricorsi presentati da alcuni ufficiali piemontesi che non volevano lasciare lo Stato Pontificio.

37. Non è stata pubblicata nella *Raccolta delle leggi*; sta in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 243.

Tutte queste nomine dunque, in complesso assai numerose, erano di data anteriore al 16 novembre 1848 e quindi escluse da quanto disposto con la Notificazione del 18 agosto 1849; del resto, se riconosciute, avrebbero notevolmente aumentato il numero di ufficiali dell'armata pontificia e quindi aggravato le spese di bilancio.

La ‹Commissione governativa di Stato› convenne con il Consiglio speciale delle armi nel riconoscere la nullità delle nomine effettuate dai Generali Durando e Ferrari, perché prive del regolare brevetto ministeriale, e di quelle del Pepe, il quale non era mai stato al servizio del Governo pontificio; quanto agli ufficiali del Reggimento ‹Unione› la validità delle loro nomine sarebbe stata riconosciuta solo se fosse risultato che erano state confermate dal legittimo Governo; frattanto il Consiglio delle armi fu autorizzato a portare al seguito dei corpi regolari questi ufficiali, come aveva proposto, onde evitare di creare malcontenti e ledere anche giusti diritti [38].

Sempre riguardo al problema delle nomine e promozioni, le autorità straniere stanziate nello Stato Pontificio cooperavano ad aumentare la confusione con il conferire gradi militari direttamente a sudditi pontifici [39]; oltre ad esse anche quelle pontificie largheggiavano nel concedere gradi e promozioni, pur essendo del tutto prive del potere a ciò necessario: tra queste il Commissario delle quattro Legazioni, Monsignor Gaetano Bedini, « e questi inconvenienti si verificano pur anco nei gradi e promozioni, che vengono accordate dal S. Padre per organo dell'E.mo Sig. Card. Antonelli, non già per difetto di Autorità, ma sì bene perché non sono partecipate allo Scrivente per la regolare trafila

38. Il ‹Consiglio speciale provvisorio delle armi› alla Commissione governativa, 28 agosto 1849; risposta della Commissione, 31 agosto 1849, in ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949, n. 50; anche in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1849) fascicolo 1, f 136 e ss. Quanto ai militari che, colpiti dalla legge del 18 agosto dovevano cessare dai ruoli e lasciare lo Stato per rimpatriare, la Commissione accettò quanto suggerito dal Consiglio di condonare loro gli eventuali prestiti ricevuti dal Ministero per equipaggiamento o altro, considerata la indigenza in cui queste persone si trovavano e quindi la reale impossibilità di esigere la restituzione di quelle somme.

Sul Reggimento ‹Unione› vedi la citata lettera della Commissione governativa al Cardinale Amat, 10 ottobre 1849, in Museo Centrale del Risorgimento, Roma *Archivio Amat* busta 13, fascicolo 20 (sulle carte Amat, vedi E. MORELLI *Le carte del cardinale Luigi Amat* in « *Rassegna storica del Risorgimento* » 50, 1963, 97-106).

39. Gli stessi Commissari pontifici straordinari nelle provincie appoggiavano istanze presentate alla Commissione governativa da ufficiali nominati dalle autorità militari straniere, perché fossero loro riconosciuti i gradi: vedi la lettera del ‹Commissario pontificio straordinario dell'Umbria e Sabina›, G. D'Andrea, alla Commissione, 25 settembre 1849, in ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949, n. 66 bis.

Su nomine effettuate dal Generale spagnolo Francesco Lersundi, vedi in ASPg: *Governatoratogenerale e Delegazione apostolica di Perugia* cit., busta 5230, fascicolo « Tofini »; ivi anche « Situazione della forza dei Veliti arruolati per ordine del Generale Lersundi », pagamenti e preventivi per i Veliti.

Il comando superiore, la disciplina e l'amministrazione di tale arma erano posti alle dipendenze del Ministero delle Armi, il servizio invece a quelle del Ministero dell'Interno e Polizia.

Con la suddetta Notificazione del 17 settembre fu disposto che nell'arma dei Veliti fossero ammessi gli individui di qualunque grado che anteriormente al 16 novembre 1848 appartenessero al corpo dei Carabinieri, previo un esame, specie per quanto riguardava la condotta da loro tenuta durante l'epoca rivoluzionaria, da parte di una commissione che sarebbe stata all'uopo istituita. In seguito, ancora su proposta del Ministro competente, la Commissione governativa, anziché creare un'altra commissione, decise che il Consiglio di Censura già designato per le truppe di linea avrebbe preso in esame il personale destinato all'arma dei Veliti [52]. Gli ex-appartenenti al corpo dei Carabinieri, i quali non fossero ammessi nella nuova arma, avrebbero potuto richiedere la giubilazione purché aventi diritto (« qualora in essi concorrano gli estremi voluti dalla legge, e siano scevri di quegli addebiti che li rendessero immeritevoli »). Inoltre fu decretato che l'arma dei Veliti sarebbe stata « sussidiata » da una Guardia di pubblica sicurezza da costituirsi in ogni provincia dello Stato [53]. In seguito furono emanati, sempre dalla Commissione governativa, i relativi Regolamenti [54].

52. Relazione del Ministro delle Armi alla Commissione governativa, 11 ottobre 1849, in ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949, n. 64.

53. Notificazione 17 settembre, citata.

54. ‹*Regolamento organico per l'arma dei Veliti pontifici*› 14 febbraio 1850, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253 (*Raccolta delle leggi* IV-I 47-118; pubblicato dal « *Giornale di Roma* » nel Supplemento al n. 72 del 29 marzo 1850); ‹*Regolamento organico, amministrativo, disciplinare e penale per le Guardie di pubblica sicurezza*› 30 gennaio 1850 (manca nella *Raccolta delle leggi* ed è pubblicato dal « *Giornale di Roma* » nel Supplemento al n. 36 del 12 febbraio 1850; parte di una copia del Regolamento in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253). Vedansi inoltre in ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 119, fascicolo 4083 « Quadro organico del reggimento dei Veliti Pontifici divisi per squadroni, compagnie, tenenze e brigate, analogamente all'articolo 38 del Regolamento organico di detta arma in data del 15 febbraio 1850 », a stampa, senza data ma anteriore al 30 marzo 1850; e « Distribuzione della forza del reggimento dei Veliti Pontifici nei dominii della Santa Sede coll'indicazione dei luoghi ove sono fissati i depositi e picchetti delle guardie di pubblica sicurezza » a stampa, senza data, ma anteriore al 30 marzo 1850.

Ancora, in AV: *Segreteria di Stato*, prospetti della I Compagnia Veliti di Roma e Comarca, con indicazione dei posti in Roma e Comarca, numero dei militi e osservazioni, inviati al Ministro dell'Interno dalla Direzione generale di Polizia il 31 gennaio 1850 (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 193, 1850, fascicolo 3, f 5); prospetto della situazione dei Veliti, inviato dal Ministro delle Armi alla Commissione governativa il 31 marzo 1850 (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 193, 1850, fascicolo 3, f 33): il citato « Quadro organico » (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 193, 1850, fascicolo 3, f 64) ed un fascicolo sul « Regolamento de' Veliti pontifici e sue conseguenze » (AV: *Segreterie di Stato* rubrica 193, 1850, fascicolo 3, f 93 ss).

Sulle guardie di pubblica sicurezza, AV: *Segreteria di Stato* rubrica 64 (1850) fascicoli 1 e 2.

Sul regolamento per i Veliti, vedi le osservazioni del Callier nel rapporto del 4 marzo 1850, in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 161.

CAPITOLO OTTAVO

La nullità delle leggi emanate dai Governi provvisorio e repubblicano dichiarata dalla ‹Commissione governativa di Stato› con la Notificazione del 2 agosto avrebbe dovuto comportare, a rigore di logica, l'annullamento di tutta la carta moneta emessa dai suddetti Governi; la qual cosa si volle evitare per non provocare una crisi economica ancor più profonda e pericolosa[1].

La prima Notificazione in materia finanziaria fu pubblicata il 3 agosto: con essa venivano confermati i buoni del tesoro emessi a seguito di autorizzazione sovrana (« fino alla Serie O inclusivamente ») e fu disposto che ne continuasse il corso coattivo[2], mentre i buoni emessi dai Governi ‹illegittimi›, ovvero i Governi provvisorio e repubblicano[3], venivano sì riconosciuti

1. La crisi finanziaria e monetaria fu tuttavia grave e invano il Governo pontificio volle farne risalire tutta la responsabilità ai Governi provvisorio e repubblicano: « Le difficoltà finanziarie dello Stato avevano una origine remota. Già anche in tempi tranquilli le finanze pontificie solevano presentare il deficit annuo di oltre un milione », D. DEMARCO *Una rivoluzione sociale* cit., 327. Il periodo rivoluzionario contribuì certo ad aggravare la crisi.
Vedi anche il gruppo di rapporti e relazioni sullo stato delle finanze (*Atti CGS*: doc. 51-57).

2. Una Ordinanza del Ministro delle Finanze del 29 aprile 1848 aveva autorizzato l'emissione di buoni del tesoro per l'ammontare di due milioni e mezzo di scudi, che ebbero corso legale, con ipoteca sui beni ecclesiastici; detti buoni furono divisi in dieci serie, dalla lettera A alla lettera L; in *Raccolta delle leggi*: II (1848) 115-138.
Altre tre serie di buoni (lettere M, N, O) furono emesse per la somma complessiva di scudi 600.000, con ipoteca sui beni camerali, con Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 1848, in *Raccolta delle leggi e disposizioni del Governo provvisorio pontificio che incominciò col 25 novembre 1848 ed ebbe termine il 9 febbraio 1849, epoca in cui fu proclamata la Repubblica Romana* cit., 11-12. Cfr. D. DEMARCO *Una rivoluzione sociale* cit., 27 ss. Sui buoni del tesoro, vedi il « *Bollettino politico* » n. 3 del 18 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 68).

3. Il Governo provvisorio oltre ai buoni del tesoro per scudi 600.000 con ipoteca sui beni camerali emessi con l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 1848 (nella stessa data, il Regolamento per l'emissione), emise altri buoni, per pari somma e con ipoteca sui beni dell'appannaggio, con il Decreto 24 gennaio 1849, seguito anch'esso dal Regolamento; in *Raccolta delle leggi e disposizioni del Governo provvisorio pontificio che incominciò col 25 novembre 1848 ed ebbe termine il 9 febbraio 1849, epoca in cui fu proclamata la Repubblica Romana* cit., 11-12; 12-29; 223-225; 226-228. Solo i primi, corrispondenti alle lettere M, N, O, furono dunque riconosciuti al loro valore nominale dalla Commissione governativa, in quanto la loro emissione era stata precedentemente autorizzata dal Pontefice.
Un Decreto del Comitato esecutivo del 26 marzo 1849 aveva ordinato la conversione in una sola specie delle quattro categorie di buoni in corso: quelli emessi dal Pontefice, dal Consiglio

validi, ma «per la tangente del 65% del loro valore nominale»[4].

«Quest'ultimo provvedimento era di una notevole severità. Esso si ripercoteva, non solo sui privati, ma, in maniera assai più sensibile, sugli Istituti di credito, per i quali equivaleva ad una falcidia del capitale sociale e delle loro riserve»[5]. La Cassa di Risparmio di Roma subì per questa diminuzione sul valore della carta moneta la perdita di scudi 11.313,60 ½[6].

La carta moneta emessa da provincie o comuni continuò il suo corso «sotto le relative garanzie e senza responsabilità del governo»[7].

Venivano maggiormente colpiti dalla decurtazione del valore della moneta gli impiegati governativi e i creditori dello Stato che fino a quel momento erano stati pagati con la moneta cartacea in circolazione, il cui valore ora veniva ridotto[8]. Perdite da questa disposizione subirono anche

dei Ministri, dalla Commissione provvisoria di Governo, sopra citati, e i duecento mila scudi di buoni della Città e Provincia di Bologna (Cfr. D. DEMARCO *Una rivoluzione sociale* cit., 134-135). La Repubblica, il 5 aprile 1849, decretò l'emissione di nuovi buoni per la somma di sc. 251.595 ed il 15 giugno un'altra emissione per quattro milioni di scudi, da garantirsi con beni nazionali; in *Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana* cit. 211-213; 286-287; 184-185; cfr. D. DEMARCO *Una rivoluzione sociale* cit., 155, 223 ss.

I beni dell'appannaggio erano costituiti dal ricco patrimonio terriero che il duca Massimiliano di Leuchtenberg possedeva nelle Marche avendolo ereditato dal padre, Eugenio Beauharnais, cui era stato attribuito dal Congresso di Vienna. Nel 1845 il Governo pontificio aveva contratto un debito per l'acquisto di tali beni che erano stati poi rivenduti ad una società di banchieri e aristocratici romani i quali avrebbero dovuto riscattarli mediante pagamento da farsi, in un certo numero di anni, allo Stato. Al 1849 era stata corrisposta solo una parte di queste annualità (cfr. DEMARCO *Ibid.* 27; A. LODOLINI *Un Archivio segreto del Cardinale Antonelli*, in «*Studi romani*» 1, 1953, 424 ss. Fonti archivistiche relative all'appannaggio Beauharnais sono in ASRoma *Camerale II* e *Carte Antonelli*).

4. Il Torre riferisce che tale decisione fu presa «un'ora dopo che il Governo avea, coi biglietti in corso, pagato oltre quarantamila scudi di pensioni e di soldi» (F. TORRE *Memorie storiche* cit., II 305).

5. D. DEMARCO *Una rivoluzione sociale* cit., 343.

6. *Monografia storico-statistica dalla fondazione (14 agosto 1836) all'anno 1910.* A cura della Cassa di Risparmio in Roma (Roma 1911) 24.

7. Notificazione della Commissione governativa, 3 agosto 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 19-21.

La sola Provincia di Bologna aveva in circolazione 341.610 scudi di propria carta moneta (D. DEMARCO *Una rivoluzione sociale* cit., 343).

8. L. C. FARINI *Lo Stato Romano* cit., IV 255; A.M. GHISALBERTI *Roma da Mazzini a Pio IX* cit., 8: «... i rivoluzionari e gli affaristi avevano preso in tempo le loro precauzioni».

Da una Circolare a stampa del ‹Commissario pontificio straordinario delle provincie dell'Umbria e Sabina›, Girolamo d'Andrea (n. 584 del 4 settembre 1849), risulta che alcuni impiegati dipendenti dal Commissariato avevano presentato un esposto «per la perdita che sono costretti d'incontrare nel ridurre a danaro sonante il soldo che percepiscono in carta-moneta» ed avevano chiesto di ricevere un compenso per tale perdita. Nel rigettare la richiesta il Commissario fece rilevare «che il Governo, calcolando questo leggiero sacrificio, non ha peranche ordinata niuna

ditte straniere che erano in relazione commerciale con Roma e con altre città dello Stato [9].

Grave malcontento procurò questo provvedimento che seguiva di un sol giorno la Notificazione che, tra l'altro, infieriva contro gli impiegati: esso fu definito un fallimento dello Stato [10] e, più recentemente, una bancarotta parziale [11]. Solo per la presenza delle truppe francesi, il cui Comando aveva dovuto emanare più volte severe disposizioni di ordine pubblico [12], i Cardinali non furono costretti, dallo scontento generale, ad abbandonare precipitosamente la città [13].

La sfiducia che già era dilagata nei riguardi della carta moneta crebbe a dismisura [14] ed il timore di altre svalutazioni contribuì alla crisi del commercio, malgrado la promessa pubblicata dal Governo di ritirare al più presto dalla

ritenzione sugli indennizzi mensili » come era accaduto invece dopo le vicende politiche del 1831, e che d'altronde la quantità eccessiva di carta-moneta altro non era che un « triste retaggio » del Governo repubblicano (in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253).

9. Sulle perdite subite da ben venticinque «case di commercio» svizzere, vedi la protesta presentata al Pro-Segretario di Stato dal Console generale svizzero presso la Santa Sede il 27 settembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120 (1849) fascicolo unico, f 133.

10. L. C. FARINI *Lo Stato romano* cit., IV 255; vedi anche i rapporti del Callier del 19 e 23 settembre 1849, in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 91, 96 ss.

11. A. M. GHISALBERTI *Roma da Mazzini a Pio IX* cit., 80.

12. N. RONCALLI *Diario* cit., II 194: il 18 agosto il Roncalli riferiva, dando la notizia per certa, che il Generale Oudinot aveva emesso un ordine del giorno con il quale dava istruzioni alle truppe francesi e pontificie in caso di sommossa popolare (RONCALLI *Ibid.* II 196).

13. A. M. GHISALBERTI *Roma da Mazzini a Pio IX* cit., 80; rapporto del Callier del 20 agosto 1849 in C. CALLIER *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 9 ss.

Tumulti in alcuni rioni della città si erano avuti già nella giornata del 2 agosto, essendosi sparsa la voce del deprezzamento della moneta repubblicana: molti negozi furono chiusi e riaperti poi dalla polizia con l'uso della forza. Nei giorni seguenti furono rifiutati dai commercianti i pagamenti con moneta erosa, nel timore che anch'essa venisse svalutata o che non fosse affatto riconosciuta: nuovamente molte botteghe furono chiuse e i carabinieri fecero riaprire quelle di generi alimentari (N. RONCALLI *Diario* cit., II 192, 194).

Sulla chiusura delle botteghe in Roma per il deprezzamento della carta moneta, vedi il rapporto della Commissione governativa al Pro-Segretario di Stato, 3 agosto 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120 (1849) fascicolo unico, f 12. Sull'allarme nella capitale e particolarmente in Trastevere e le sue cause, vedi il dispaccio del Governatore di Roma, Rostolan, alla Commissione governativa, 4 agosto 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 149 (1849) fascicolo unico, f 4.

Allo scontento generale volle rispondere il « *Giornale di Roma* » sostenendo che in molti Stati vi erano stati precedenti sulla riduzione o addirittura l'annullamento di carta moneta — in Francia alla fine del secolo XVIII, in Austria nel 1811, in Piemonte nel 1798, in Roma stessa nel 1798 e 1799 — e che sarebbe stato diritto del Pontefice annullare tutta la moneta emessa dai Governi ‹usurpatori›: la semplice riduzione di valore dimostrava la sua generosità (« *Giornale di Roma* » n. 32 dell'11 agosto 1849).

14. Scriveva il Roncalli il 3 agosto: « Ora poi è certo che il credito sulla carta monetata è totalmente perduto poiché si suppone che sarà soggetta anche ad altro deprezzamento » (N. RONCALLI *Diario* cit., II 194).

circolazione i buoni ridotti e di sostituirli con altri tipi di carta moneta o con valori metallici [15].

A più riprese, con vari decreti, il Governo repubblicano aveva emesso moneta erosa, ovvero monete composte di argento e rame il cui valore nominale era maggiore di quello effettivo [16]. Trattandosi di modica somma ed anche per evitare di nuocere alle classi più bisognose in mano alle quali si reputava vi fosse la maggior parte di questo tipo di denaro, la Commissione governativa non attuò il ribasso proporzionale già adottato per i buoni della Repubblica; la moneta erosa fu riconosciuta nella integrità del suo valore nominale con la Notificazione del 6 agosto 1849 [17] ed il suo corso coattivo fu garantito, sì, ma per soli altri trenta giorni, dopo di che sarebbe stata dichiarata fuori corso [18].

Quale fosse l'allarme e la crisi provocata da questi provvedimenti in materia monetaria risulta chiaramente dai bandi emanati dalle autorità periferiche, nelle diverse provincie dello Stato, che si rivolgevano a tutti i negozianti e commercianti; gran parte di costoro rifiutavano infatti di accettare la moneta messa in circolazione dai Governi ‹illegittimi› ed ora svalutata per un terzo e preferivano non vendere le merci ed anche chiudere bottega piuttosto

15. Notificazione della Commissione governativa 3 agosto 1849, citata a nota 7.

16. Il 3 marzo il Comitato esecutivo della Repubblica notificava che l'Assemblea Costituente aveva accordato al Ministero la facoltà di coniare moneta erosa per una somma non superiore a un milione di scudi, in pezzi da 4, 8 e 12 baiocchi. Il 7 marzo il Comitato notificava di essere stato autorizzato a emettere una nuova moneta di rame di tre baiocchi. A seguito del Decreto del 3, il 9 marzo il Comitato ordinava l'emissione per 300.000 scudi di moneta erosa da 4 e 8 baiocchi. Un mese dopo erano state emesse monete fino a 17.460 scudi solamente; il Triumvirato, stante la lentezza della coniazione, l'11 aprile ordinava la emissione di buoni da 24 baiocchi sino alla somma di scudi duecentomila « in surrogazione provvisoria di egual somma di moneta erosa »; il 17 aprile autorizzava l'emissione di moneta erosa per scudi 200.000 in pezzi da 16 e 40 baiocchi; il 5 maggio l'emissione di buoni della Repubblica da 16 e 32 baiocchi « quali interinali rappresentanti » di parte della moneta erosa e di rame decretata dall'Assemblea Costituente; il 6 giugno fu decretata l'emissione, ancora « in rappresentanza interinale di altrettanta moneta erosa », di buoni da dieci baiocchi per la somma di centomila scudi; in *Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana* cit. 95; 120; 125; 356-357; 383; 602; 126; cfr. D. DEMARCO *Una rivoluzione sociale* cit., 124 ss., 155 ss., 216 ss.

17. Notificazione della Commissione governativa, 6 agosto 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 22-24.

18. « Perché, sebbene si patisse grave difetto di moneta metallica, non potevano [i tre Cardinali] sopportare a lungo che andassero intorno gli stemmi della Repubblica » (L.C.FARINI *Lo Stato Romano* cit., IV 256).

Il termine per il ritiro della moneta erosa fu prorogato dal Ministro delle Finanze due volte, prima fino al 22 settembre e poi a tutto il mese di ottobre 1849 (Notificazioni del Ministro delle Finanze, 2 settembre 1849 e 18 settembre 1849, in *Raccolta delle leggi*: III, 1849, 57-58, 74).

Il ritiro delle monete di rame coniate dalla Repubblica fu decretato il 12 dicembre 1851 (Notificazione del Ministro delle Finanze, in *Raccolta delle leggi*: V, 1851, 415-416).

che ricevere questo tipo di denaro, per tema di ulteriori svalutazioni. Per lo stesso motivo, d'altra parte, tutti cercavano di liberarsi della moneta decurtata [19].

A più riprese furono dunque pubblicati bandi con i quali veniva ordinato, sotto pena di gravi multe e, in caso di recidiva, di arresto, di osservare il normale orario di apertura degli esercizi, mentre veniva tassativamente vietato di rifiutare i buoni ridotti [20].

Simili inconvenienti ed ogni altra aperta manifestazione di sfiducia continuarono malgrado questi tentativi delle autorità locali tanto che il 22 agosto il Ministero dell'Interno e Polizia emanava una Notificazione [21] con la quale comminava gravi pene pecuniarie ed anche l'arresto contro coloro che si rifiutassero di accettare buoni di qualsiasi valore, o li accettassero (caso evidentemente verificatosi) [22] per un valore minore di quello garantito dalla Notificazione del 3 agosto.

L'allarme non cessò; quasi un anno dopo, quando l'attività della Commissione governativa era terminata per il ritorno del Pontefice nella Capitale, il Ministro delle Finanze, essendosi sparse « voci quanto allarmanti altrettanto insussistenti, che il governo sia nella determinazione di adottare il provve-

19. Sull'allarme popolare in tutto lo Stato Pontificio ma in modo particolare nelle Legazioni ove, come vedremo, la carta moneta era stata riconosciuta, sia pure provvisoriamente, dal Commissario Bedini, vedi AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120 (1849) fascicolo unico. Nelle Marche invece la Notificazione che riduceva il valore dei buoni aveva in fondo migliorato la situazione in quanto dal Commissario Savelli erano stati praticamente annullati tutti i buoni emessi dalla Repubblica (vedi oltre).

In Roma l'Assessore di Polizia temeva, a seguito della decurtazione, anche il malcontento dei militari francesi in mano ai quali era già carta moneta del precedente Governo (vedi il rapporto dell'Assessore Benvenuti alla Commissione governativa, 2 agosto 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120, 1849, fascicolo unico, f 19).

Sulla svalutazione della carta moneta, i disordini e la difficoltà dei pagamenti nelle Provincie dell'Umbria e Sabina, vedi ASPg: *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia* cit., buste 5220, 5223, 5225. Per questo e per gli altri Commissariati, vedansi il carteggio e in particolare i rapporti politici dalle provincie, nei rispettivi Archivi di Stato.

20. Per esempio: Bando del ‹Commissario pontificio straordinario dell'Umbria e del Patrimonio di San Pietro›, Girolamo d'Andrea Arcivescovo di Melitene, 4 agosto 1849; Notificazione del Pro-Legato di Velletri Raimondo Alfonsi, 4 agosto 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

21. « Essendo ormai intollerabile, che voci sparse dalle arti maliziose de' sovvertitori dell'ordine pubblico, e de' nemici della pubblica quiete col perverso fine di togliere credito al valore dei boni garantito » dalla Commissione governativa con la Notificazione del 3 agosto 1849 « ad onta della solenne assicurazione data dal Governo Pontificio di volerne mantenere il corso legalmente coattivo secondo la riduzione ultimamente e definitivamente stabilita » (Notificazione del Ministro dell'Interno e Polizia, 22 agosto 1849, in *Raccolta delle leggi*: III, 1849, 48-49).

22. Da notare che, per la scarsezza di numerario, già nel periodo repubblicano era accaduto che la carta moneta venisse cambiata con moneta sonante con la perdita del 10, 15 e 20 per cento; il Governo stesso aveva autorizzato il corpo dei Carabinieri a cambiare i buoni con la perdita del 15 per cento (D. DEMARCO *Una rivoluzione sociale* cit., 215).

dimento di consolidare coattivamente la carta monetata o di devenire alla diminuzione dell'attuale valore», provvedeva «a solennemente dichiarare, che giammai sarà adottato né l'uno né l'altro dei suddetti provvedimenti divulgati ad arte» [23].

A proposito dei buoni emanati dal Governo repubblicano, dissimili da quelle pubblicate dalla Commissione governativa erano state le norme dettate al riguardo dall'autorità francese nel luglio 1849. Il Generale Oudinot, infatti, appena entrato in Roma, si era limitato a disporre che tutti i buoni del tesoro «del caduto Governo» dovessero entro dieci giorni essere presentati alla cassa della Depositeria per ricevere un nuovo bollo [24]. Li aveva pertanto riconosciuti nel loro valore nominale, senza quella riduzione che sarà apportata dall'autorità pontificia con la Notificazione del 3 agosto; la suddetta disposizione era stata presa solo perché tra i buoni in circolazione ve ne erano molti falsi e riuscì infatti ad arrestarne la fabbricazione [25].

Il Pro-Segretario di Stato protestò con l'Ambasciatore di Francia presso la Santa Sede (Harcourt) contro il riconoscimento dei buoni effettuati in Roma dall'Oudinot [26]; l'Ambasciatore rispose appunto che la bollazione era stata ordinata solo quale misura di precauzione contro la falsificazione [27].

Il punto di vista di Gaeta in proposito risulta chiaramente da un documento conservato agli atti della Segreteria di Stato:

«Questa misura da un lato è buona perché impedisce che possano mettersene furtivamente in corso degli altri; ma può pregiudicare per i buoni falsi, e pel non riconoscimento de' buoni dei Governi rivoluzionari, misura necessaria per non riconoscere uno de' più nocivi atti nulli, l'uso più pernicioso dell'autorità suprema usurpata, un mezzo che si aprirebbe a nuovi sostenitori di rivolte, una falsa moneta servita alla più esecrabile resistenza, ed un debito che l'erario non potrebbe sostenere, e che gravissimo ricadrebbe sui sudditi innocenti; mentre ora per la maggior parte è in mani o di speculatori o di chi lo ebbe per titoli riprovevoli.

«Ciò posto fa d'uopo che il Governatore francese conosca che il governo pontificio non intende riconoscere la moneta fittizia dai rivoluzionari messa in corso,

23. Notificazione del Ministro delle Finanze, 28 maggio 1850, in *Raccolta delle leggi*: IV 1 (1850) 350.

24. Ordine generale del Generale Oudinot, 6 luglio 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice, 174-175.

Scriveva il Roncalli alla data dell'11 luglio «Oggi incominciò la contromarcazione dei Boni del Tesoro e dei biglietti della Repubblica», N. Roncalli *Diario* cit., II 179.

25. G. Spada *Storia della rivoluzione di Roma* cit., III 694-695.

26. Il Pro-Segretario di Stato all'Ambasciatore di Francia, 9 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120 *Gaeta e Portici* fascicolo unico, f 27.

27. L'Ambasciatore francese al Pro-Segretario di Stato, 9 luglio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120 *Gaeta e Portici* fascicolo unico, f 28.

meno la piccolissima quantità per misura eccezionale ammessa e contrassegnata nelle quattro Legazioni, ammettendo al più che facciasi una eccezione pe' buoni fino al valore di baj. 50 per commiserazione della classe indigente, presso la quale è più probabile che questi sieno, limitando però questa medesima eccezione colla esclusione di quelli, che si fossero emessi coll'ultimo decreto della pretesa Costituente serviti a continuare nella ostinazione ed a demoralizzare la plebe.

« Se il Governatore francese sentendo questa intenzione del legittimo governo emanerà una dichiarazione in proposito, tutto è in regola: altrimenti occorre una protesta, una diffidazione acciocché i sudditi, quando si emanasse una legge che partisse dalle disposizioni su divisate, non potessero dolersi di essere stati inganni, di essere stati tratti in errore, di trovarsi colpiti mentre in buona fede aveano ricevuta la carta riconosciuta dal Governo provvisorio francese »[28].

Nelle Legazioni, il Commissario Bedini aveva avuto disposizioni di non affrontare il problema in quanto, per adottare misure uniformi e generali, in Gaeta si era ritenuto opportuno attendere che fosse stato ristabilito in tutto lo Stato il Governo pontificio[29]. Il Commissario non si attenne a queste istruzioni ed il 1 giugno inviava ai Governatori delle Legazioni, con Circolare a stampa[30] un Editto in pari data[31], con il quale dichiarava che nessuna innovazione veniva portata circa il corso coattivo dei buoni del tesoro dalla lettera A alla L e dei biglietti della Banca romana, né circa i buoni emessi nelle Provincie di Bologna e di Forlì, ma ordinava di contrassegnare i buoni dalla lettera L (esclusa) in poi e quelli intestati « Repubblica romana »; questi buoni dovevano essere presentati per l'operazione in Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna agli Amministratori camerali, negli altri luoghi ai Governatori.

L'intero ammontare della carta moneta riconosciuta nelle Legazioni fu di scudi 576.038,29, comprendendo tale somma i buoni del tesoro dalla lettera M (compresa) e i buoni della Repubblica — contrassegnati come dall'Editto disposto — per un totale di scudi 219.698,29 ed inoltre i buoni della Provincia di Bologna e quelli di Forlì, rispettivamente per scudi 344.340 e 12.000[32].

Questa disposizione, dal Bedini ritenuta urgente e necessaria, fu da lui presa senza farla prima avallare dalla Segreteria di Stato e copia della Notificazione

28. Documento privo di firma e data, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120 *Gaeta e Portici* fascicolo unico, f 25.

29. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Bedini, 28 maggio 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 129.

30. La Circolare sta in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 178.

31. AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120 *Gaeta e Portici* fascicolo unico, f 11. L'Editto fu pubblicato dalla « *Gazzetta di Bologna* », nel supplemento al n. 130 del 3 giugno 1849.

32. Il Commissario Bedini al Pro-Segretario di Stato, 9 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120 *Gaeta e Portici* fascicolo unico, f 1. Esiste una lieve differenza tra la cifra relativa ai buoni della Provincia di Bologna indicata dal Commissario Bedini e quella indicata da D. Demarco *Una rivoluzione sociale* cit., 343.

fu inviata all'Antonelli quando già era stata resa pubblica. Il Bedini, pur ricordando essergli stato richiesto di «tollerare semplicemente le carte in circolazione», fece notare che «si era sul punto di vedere in arrenamento il commercio tutto, e le private e pubbliche contrattazioni per la differenza di credito che veniva attribuito alle diverse specie di carta secondo le diversità dell'epoca di loro emissione». Pertanto «circondato da' più esperti ed onesti magistrati e cittadini, pratici della materia, ho visto la necessità di pronunziare parole, più che di tolleranza, di positivo conforto, parzialmente sulla carta che è già circolante. Però a frenare che se ne introduca in maggior copia, mi è parso espediente l'ordinare che siano contrassegnate quelle serie emesse dopo il 16 novembre che sono in giro nelle provincie, e questa delicata operazione ho motivo di sperare che seguirà regolarmente ad opera di Deputati spediti ne' capi-luoghi delle provincie, perché facciano eseguire una contemporanea affissione e pubblicazione domani 3 corrente della disposizione» ... «Quanto al cambio non ho preso impegno di eseguirlo piuttosto in un tempo che in un altro, avvegnaché conseguito lo scopo di limitare la carta viziata, e di accreditare ugualmente i valori circolanti, poco premeva che il cambio si effettuasse con sollecitudine»[33]. Il Pro-Segretario di Stato rispose, duramente, che questo «delicato e importante argomento» avrebbe dovuto essere trattato solo dopo che anche Roma fosse ritornata a far parte dello Stato Pontificio, tanto più che già il Papa aveva esaminato l'opportunità di disporre una misura generale «corredata dalle cautele necessarie». «Per quanto fosse grave la posizione del commercio in coteste provincie, non Le tacerò che nel partito da Lei preso poteva meritare ancora seria ponderazione il riflesso degl'inconvenienti che ne deriveranno al commercio stesso delle altre provincie dello Stato ove una eguale misura non si è adottata per minor fiducia che naturalmente riscuoteva la carta-moneta messa in circolazione dal Governo illegittimo, né di lieve peso poteva presentarsi inoltre l'altro riflesso della enorme quantità di carta-moneta che si emetterà in Roma nella speranza che il temperamento adottato in Bologna possa esser generalizzato per tutto lo Stato»[34].

Il Savelli, allora ‹Commissario pontificio straordinario nelle Marche›, appena venuto a conoscenza dell'Editto sui buoni emanato nelle Legazioni dal Bedini, ne trasmise una copia all'Antonelli «perché possa calcolarne l'ingiustizia ed immoralità dei principi e la gran rovina per le conseguenze», e chiese nuove istruzioni[35]. «Non posso dissimularle che Monsignor Bedini ha corso un poco», rispondeva il Pro-Segretario di Stato, «ma la situazione nella quale trovavasi

33. Il Commissario Bedini al Pro-Segretario di Stato, 2 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 176.

34. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Bedini, 14 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 184.

35. Il Commissario Savelli al Pro-Segretario di Stato, 28 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 11, f 15.

CLEMENS XII P M ANNO VI CHRISTO SALVATORI IN HON SS IOAN BAPT ET EVAN

Il ritorno di Pio IX in Roma (12 aprile 1859):
il corteo al Laterano.

(G. Cottafavi: Archivio fotografico
del Museo di Roma).

era eccezionale e tenuissima è la somma cui ammontano i buoni illegittimi, cosicché questa circostanza può far tollerare la disposizione. Il governo non è d'altronde possibile che si carichi di un peso insopportabile, e che dovrebbe ricadere su tutti i sudditi. Al più si potranno, per commiserazione alla classe indigente, ammettere i buoni fino al valore di baj. 50, come quelli che più probabilmente girano nelle mani di persone bisognose e più sono utili al minuto commercio giornaliero »; ma di questi si pensava di escludere quelli emessi con l'ultimo Decreto in materia dalla Repubblica romana, « serviti per mantenere l'ostinata resistenza di Roma ». Su queste basi, dunque, doveva regolarsi il Savelli, « per non pregiudicare il governo, per non trarre in inganno i privati »; l'Antonelli lo consigliò comunque di attendere, trattandosi di « interesse universale », la completa restaurazione del Governo il quale avrebbe provveduto ad emanare disposizioni di carattere generale [36].

Per questi motivi, le norme pubblicate dal Savelli furono diverse da quelle del Bedini; esse anzi furono ancor più rigorose e restrittive di quelle più tardi decretate dal così detto triumvirato rosso.

La Notificazione 30 giugno 1849, firmata dal conte de Wimpffen e dal Savelli, riconosceva — e ne stabiliva il corso coattivo negli « Stati Pontifici al di qua delle Romagne » — i buoni del tesoro pontificio dalla lettera A alla lettera L inclusa, quelli emessi dalla Banca Romana, e gli altri per la somma di scudi 600.000 creati dal Governo provvisorio (Articolo 1). Stabiliva inoltre che i buoni emessi a seguito di deliberazione dei Consigli provinciali o comunali avrebbero avuto corso coattivo solo nel territorio delle provincie e dei comuni dai quali erano stati emessi e dopo essere stati da essi garantiti (Articolo 2) [37]. Successivamente fu chiarito che i buoni del tesoro per scudi 600.000 contemplati dalla suddetta Notificazione, ai quali era stato attribuito il corso forzoso, erano quelli classificati colle lettere M, N, O, emessi con Decreto 22 novembre 1848 [38]. Trattasi dunque dei buoni che saranno riconosciuti nella loro integrità anche dalla Commissione governativa; venivano però passati sotto silenzio dal Savelli, e dunque considerati nulli, i buoni emessi dal Governo repubblicano [39].

36. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Savelli, 10 luglio 1849, AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 11, f 18. In questo dispaccio l'Antonelli ripete, in parte, quanto appare nel documento sù riportato e citato alla nota 28.

37. Notificazione del ‹Commissario straordinario pontificio delle Marche›, D. Savelli, 30 giugno 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 251; anche ASAn: Raccolta *Editti* (1849-1850).

38. « Declaratoria alla notificazione 30 giugno 1849 » pubblicata in Ancona il 3 luglio, a firma del Commissario Savelli e del conte Strassoldo, in ASAn: Raccolta *Stampe governative* busta 77. Per quanto effettuata dal Governo provvisorio questa emissione, come abbiamo veduto, era stata precedentemente autorizzata dal Governo pontificio. Sulle conseguenze, in Roma, delle disposizioni decretate nelle Marche dal Savelli, vedi il « *Bollettino politico* » n. 3 del 18 luglio 1849 (*Atti CGS*: doc. 68).

39. Quanto ai buoni emessi in Ancona « sebbene per il momento garantiti solo dal Municipio, come all'Avviso della Magistratura del 30 giugno, pure per la loro derivazione e deno-

Nessuna disposizione invece emanò il Commissario straordinario delle Marche nei riguardi della moneta erosa « tanto più che se ne ignorava l'esistenza » [40] dichiarando che ogni decisione in materia era di competenza del Governo pontificio, appena fosse stato ristabilito nella Capitale.

Anche quando giunse nelle Marche la notizia che in Roma erano stati riconosciuti dal Generale Oudinot i buoni emessi dalla Repubblica, previa l'apposizione di un nuovo bollo, il Savelli, sia pure dopo un probabile momento di dubbio [41], rimase coerente con quanto decretato il 30 agosto [42].

Allorché il Berardi, ‹Commissario pontificio straordinario della Marittima e Campagna›, richiese istruzioni sui buoni, gli fu consigliato da Gaeta di com-

minazione originaria di Boni Provinciali, in quanto al loro corso, debbono intendersi della classe di quelli contemplati nell'Articolo II della Notificazione Governativa del detto giorno 30, il corso coattivo dei quali è esteso a tutta la Provincia » (Notificazione pubblicata in Ancona il 5 luglio 1849 dal Commissario Savelli e dal Tenente Maresciallo conte Strassoldo, in ASAn: Raccolta *Editti*, 1849-1850).

40. Varie autorità si erano rivolte al Commissario Savelli ponendo il quesito su come dovesse essere considerata la moneta erosa, con corso forzoso o meno: dopo la soppressione della carta moneta emessa dal Governo repubblicano, i venditori di generi al minuto si rifiutavano di ricevere la moneta erosa, con grave danno della classe più indigente e specialmente dei salariati che proprio con questa moneta venivano generalmente pagati (vedi lettera del Presidente della Giunta provvisoria di Governo di Camerino al Commissario Savelli, 5 luglio 1849, in ASAn: *Commissariato pontificio straordinario per le Marche* busta 40; ivi altre testimonianze da varie provincie delle Marche su questo problema). « ...Quanto alla moneta erosa spettando al Supremo Governo che fra poco sarà ristabilito in Roma di prendere le determinazioni che crederà convenienti, non si poteva in quella prima Legge [Notificazione 30 giugno 1849] dichiarare nulla, tanto più che se ne ignorava la esistenza. Intanto lo stato passivo sarebbe nel caso il più bene indicato anche costà, come si mantiene nelle altre Provincie da nessuna delle quali è stato promosso un tale quesito ». Così rispondeva il Savelli alla Giunta provvisoria di Governo di Camerino, l'11 luglio 1849 (ASAn: *Commissariato pontificio straordinario per le Marche* busta 40).

41. La ‹Vice amministrazione cointeressata de' Sali e Tabacchi nelle provincie delle Marche e legazione di Pesaro e Urbino›, residente in Ancona, essendo venuta a conoscenza che l'autorità francese aveva riconosciuto i buoni della Repubblica, aveva chiesto come regolarsi perché i suddetti buoni, dei quali rilevanti somme esistevano nelle casse dell'amministrazione, acquistassero validità anche in Ancona (lettera della Vice amministrazione cointeressata de' Sali e Tabacchi al Commissario Savelli, 11 luglio 1849, in ASAn: *Commissariato pontificio straordinario per le Marche* busta 40). « Anche a me — rispose il Savelli — è stato supposto l'ordine che si dice emanato in Roma dal generale Oudinot... Niente però mi costa fin qui in via d'officio. In ogni modo però la S.V. Ill.ma non manca d'intelligenza per regolarsi e condursi come meglio crede pel suo Principale, e per la quota d'interesse che spetta al Governo Pontificio » (lettera del Commissario Savelli, 12 luglio 1849, in ASAn: *Commissariato pontificio straordinario per le Marche* busta 40).

42. Al ‹Commissario della Santa Casa e Città di Loreto› che chiedeva anch'egli se i buoni della Repubblica, che in Roma venivano vistati dalla Depositeria, avessero il loro corso anche nelle provincie del Commissariato delle Marche, il Savelli rispondeva semplicemente « la Notificazione del 30 giugno prossimo passato e la successiva Declaratoria del 3 corrente mese sono abbastanza chiare da non ammettere ne'... dubbi, ne' quesiti » (lettera del Commissario della Santa Casa e Città di Loreto al Commissario per le Marche, 16 luglio 1849; risposta del Savelli, 18 luglio 1849, in ASAn: *Commissariato pontificio straordinario per le Marche* busta 40).

portarsi nello stesso modo del Giraud, che era stato Commissario nelle stesse provincie al seguito delle truppe napoletane, e di informarsi quindi presso gli impiegati che dal Giraud erano stati richiamati in servizio [43]. L'allora Governatore distrettuale di Terracina aveva pubblicato un manifesto, a nome del Commissario Giraud, nel quale prescriveva « che niuno dovesse rifiutare i detti boni perché doveva essere obbligatoria la circolazione ». Poiché tale disposizione era contraria alle istruzioni ricevute dal Berardi, questi propose di non affrontare il problema, di rimanere « passivo, ad onta che preveda che tal misura sia per dar luogo ad un qualche inconveniente » [44]. Fu invece subito autorizzato ad ordinare — sia pure provvisoriamente, fino a quando il Governo non fosse in grado di adottare un provvedimento generale — che la carta moneta non potesse essere rifiutata [45].

Il discredito per la carta moneta aumentò notevolmente, anche nelle Provincie di Marittima e Campagna, quando si ebbe notizia della Notificazione del 30 giugno pubblicata in Ancona dal Savelli [46].

A Perugia, la Notificazione emessa il 14 luglio 1849 « di concerto » dalla ‹Giunta provvisoria di governo› e dal Colonnello delle truppe austriache barone Paumgartten, ripeteva quanto pubblicato dal Savelli il 30 giugno circa i buoni del tesoro pontifici e quelli del Governo provvisorio [47]. Pochi giorni dopo anche in questa città, mentre si confermava il corso forzoso della moneta erosa, si annunciava che il rifiuto di ricevere la carta moneta riconosciuta con la Notificazione del 14 luglio sarebbe stato rigorosamente punito [48].

A seguito della Notificazione del 3 agosto della ‹Commissione governativa di Stato› e come era stato dalla stessa preannunciato circa il ritiro e concambio dei buoni ridotti con altri del Governo pontificio, o loro sostituzione con valori metallici, fu ordinato che i suddetti buoni, il cui valore ridotto ammontava a scudi 2.692.000, fossero ritirati e sostituiti con

43. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Berardi, 13 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 10, f 54

44. Il Commissario Berardi al Pro-Segretario di Stato, 15 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 10, f 70. Vedi anche le già ricordate ‹Istruzioni› al Berardi (*Atti CGS*: doc. 65).

45. Il Pro-Segretario di Stato al Commissario Berardi, 18 giugno 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 10, f 75.

46. Vedi AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120 *Gaeta e Portici* fascicolo unico.

47. Notificazione della Giunta provvisoria di Governo di Perugia, 14 luglio 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

Una Notificazione della Giunta provvisoria di Governo di Perugia del 18 luglio aveva annunciato che il Savelli, Commissario pontificio « al di qua delle Romagne », non estendeva la sua giurisdizione fino all'Umbria e che la Provincia di Perugia era soggetta al Governo civile e militare austriaco residente in Ancona (in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252).

48. Notificazione 23 luglio 1849, firmata dalla Giunta provvisoria di Governo di Perugia e dal barone Paumgartten, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

altri, aventi egualmente corso coattivo come moneta legale, da scudi 50, 20, 10, 5, 1. L'annullamento dei buoni e la contemporanea emissione dei nuovi sarebbe avvenuta in pubblico e con atto solenne, alla presenza del Pro-Ministro delle Finanze, del Commissario della Reverenda Camera Apostolica, di un rappresentante del Municipio di Roma, del Direttore del Debito pubblico, di un membro della Camera di Commercio di Roma e di uno dei cancellieri e segretari della Reverenda Camera Apostolica. Per agevolare l'estinzione dei buoni ridotti si autorizzava l'acquisto con essi del consolidato « che il governo ritiene disponibile e proveniente dal prezzo della vendita dei beni dell'appannaggio », consolidato che sarebbe stato ridotto in cartelle al portatore. I buoni ritirati dalla vendita del consolidato, sarebbero stati bruciati [49].

In sostituzione della moneta erosa sarebbe stata coniata altra moneta di rame ed emessa moneta di argento del valore di 20, 10 e 5 baiocchi [50].

Il 5 novembre 1849 una speciale Commissione fu incaricata dai Cardinali Commissari di redigere un progetto per l'ammortizzazione della carta moneta.

Essa risultò composta da Monsignor Morichini [51], che ne fu il Presidente, dal principe Barberini, Consigliere della Commissione governativa, da Prospero Colonna di Sciarra, principe di Roviano, Controllore generale, dal marchese Lodovico Potenziani, Presidente della Camera di Commercio di Roma, dal commendatore Agostino Feoli, Amministratore della Banca Romana, dal cavalier Pietro Righetti, dall'avvocato Gaetano Stolz, da Antonio Neri, Direttore generale del Debito pubblico, da Paolo Merighi e da Vincenzo Pericoli [52].

49. Notificazione della Commissione governativa, 24 settembre 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 81-85.

Furono pubblicati dal « *Giornale di Roma* » i ‹Processi verbali di abbruciamento di Boni dei sedicenti Governi Provvisorio e Repubblicano e surrogazione di Boni del Tesoro› (n. 109 del 14 novembre 1849, n. 38 del 15 febbraio 1850, n. 63 del 16 marzo, n. 72 del 29 marzo, ecc.).

50. Notificazione 24 settembre 1849, citata a nota 49.

Entro il 31 dicembre 1849 furono posti in corso pezzi 5.234.630 di moneta di rame, da mezzo baiocco, 1, 2 e 5 baiocchi, per scudi 102.277, di cui pezzi 4.306.350, per scudi 78.030 dalla Zecca di Roma, e pezzi 928.280 per scudi 24.247 da quella di Bologna (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120 *Stati delle monetazioni*, 1850, fascicolo 1, f 10; pubblicati dal « *Giornale di Roma* » n. 11 del 14 gennaio 1850).

51. Carlo Luigi Morichini, Arcivescovo di Nisibi, nato a Roma nel 1805, fu Nunzio in Baviera; nel 1847 Tesoriere generale, prese parte ai lavori preparatori per la lega doganale fra gli Stati italiani. Nel 1848 fu inviato in missione diplomatica a Vienna e fu Vice Presidente del Consiglio di Stato; seguì poi Pio IX a Gaeta e al suo ritorno si occupò delle maggiori istituzioni ospitaliere e caritative di Roma, sulle quali scrisse *Degli istituti di pubblica carità e di istruzione primaria, Saggio storico e statistico* (Roma 1870[3]); Cardinale dal 1852, morì a Roma nel 1879.

52. « *Giornale di Roma* » n. 122 del 29 novembre 1849. Sulla fine dell'ammortizzazione della carta moneta vedi « *Giornale di Roma* » del 18 aprile 1855, n. 88 ed il n. 96 del 27 aprile 1855. Un « Riassunto generale della carta moneta in circolazione nello Stato Pontificio e della

I buoni emessi dalla Provincia di Bologna ebbero invece, per la Notificazione del 13 agosto, corso coattivo al loro valore nominale per un anno nel territorio bolognese «per le speciali circostanze che concorrono nei buoni della provincia di Bologna» ed a seguito delle rimostranze avanzate dalla Provincia stessa [53].

La stessa sorte della carta moneta dei Governi ‹illegittimi› avrebbero dovuto subire i biglietti della Banca Romana: sarebbe stato il fallimento della banca. Essa aveva sospeso ogni pagamento: grande diffidenza nei suoi confronti si era sparsa nel pubblico ed i biglietti venivano rifiutati [54].

La Banca Romana aveva emesso, a seguito del Decreto 21 febbraio 1849 del Governo repubblicano, biglietti per un milione e trecentomila scudi con ipoteca sui beni dell'Appannaggio, e altri, per duecentomila scudi, per il Decreto del 17 aprile 1849; tutti a corso coattivo [55]. Gli amministratori, Agostino Feoli ed il fratello del Cardinale Antonelli, Filippo, allarmati dalla riduzione apportata ai buoni della Repubblica, si recarono sollecitamente a Gaeta ed ottennero che i biglietti della banca avessero corso coattivo per tutto l'anno al valore nominale [56].

La Commissione governativa, pur stabilendo che il corso coattivo dei biglietti continuasse fino a tutto il mese di dicembre 1849, volle però chiarire che con questo lo Stato Pontificio non intendeva riconoscere il credito effettuato dalla Banca romana al Governo repubblicano [57]. Circa questo credito di 1.500.000 scudi la Commissione aveva richiesto il parere del ‹Consiglio fi-

quantità distrutta con pubblici ‹bruciamenti› dalla Commissione speciale incaricata dell'ammortamento dal 1848 al 1855» sta in *Monete e Zecche nello Stato Pontificio dalla Restaurazione al 1870*. A cura di S. Pinchera (Roma 1957) ‹Archivio economico dell'unificazione italiana› V 5.

53. Notificazione della Commissione governativa, 13 agosto 1849 in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 36.

In data 20 luglio 1850 una Notificazione del Ministero delle Finanze prorogava il corso coattivo di questi buoni fino al 12 febbraio 1851 (in *Raccolta delle leggi*: IV 2, 1850, 18-19); dopo un'altra proroga (Notificazione del Ministro delle Finanze del 6 novembre 1851, in *Raccolta delle leggi*: V, 1851, 388-389) essi furono poi ritirati e sostituiti con buoni di surrogazione per l'Editto della Segreteria di Stato del 24 gennaio 1852 (*Raccolta delle leggi*: VI 1 1852, 10-12).

54. A. M. Ghisalberti *Roma da Mazzini a Pio IX* cit., 81; vedi anche L. C. Farini *Epistolario* cit., 110.

55. *Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana* cit., 38-39; 384; cfr. D. Demarco *Una rivoluzione sociale* cit., 110-111, 156-157.

56. Notificazione della Commissione governativa, 10 agosto 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 25-26; «e così questa carta, che pure era moneta creata dalla Repubblica, fu poi pienamente fatta buona, perché i principi della Banca avevano troppe e care attinenze col cardinale Antonelli principe del governo» (L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., IV 256; vedi anche il rapporto del Callier del 28 settembre 1849, in C. Callier *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 102).

57. Notificazione 10 agosto 1849, citata a nota 56.

scale›[58] il quale nella seduta del 27 novembre si era pronunciato in senso negativo: la Commissione quindi, riaffermando che lo Stato Pontificio non era tenuto a riconoscere i debiti del Governo ‹illegittimo› (data la dichiarazione di nullità di tutti gli atti dallo stesso emanati pubblicata con i ‹Motu proprio› del 27 novembre e 17 dicembre 1848 e con la Notificazione del 2 agosto 1849)[59] risolse, per « tutelare gl'interessi dei possessori dei detti biglietti » — biglietti che la Banca non era in grado di concambiare — « e la pubblica tranquillità », che il governo li avrebbe concambiati al loro valore nominale con altrettanti buoni del tesoro e sarebbe quindi subentrato nei diritti dei possessori dei biglietti, rivalendosi sui capitali della Banca[60].

« L'istituto viene posto in liquidazione, e i suoi creditori diventano creditori dello Stato. La Banca Romana era venuta meno al suo compito per gli eventi che su di essa si erano abbattuti; la poco esperta amministrazione, la crisi monetaria, le turbolenze politiche, infine la gravosa ingerenza del governo. Ridotta così a cattivo partito, essa periva prima di raggiungere lo scopo per il quale era stata creata. Ammaestrato da questa esperienza, il governo pensa di sostituirvene un'altra, una nuova banca di sconto, capace di più larghe operazioni, di cui dovrebbero avvantaggiarsi il commercio, l'industria, l'agricoltura della Capitale e di tutto il paese, a cui sia accordato il privilegio esclusivo dell'emissione per dodici anni. Sarà questa la Banca dello Stato Pontificio con due succursali, a Bologna e ad Ancona »[61].

Con lo stesso atto del 15 dicembre 1849 i Cardinali Commissari istituirono una Commissione incaricata di sopraintendere, in concorso col Pro-Ministro delle Finanze, al ritiro e deposito dei biglietti della Banca Romana e di sorvegliare la regolare liquidazione dell'istituto. Essa fu composta da due Consiglieri della Commissione governativa, Teodolfo Mertel e Francesco Barberini, principe di Palestrina, ed inoltre dal marchese Ludovico Potenziani,

58. Consiglio fiscale: istituito il 15 febbraio 1832, modificato dal Paragrafo 38 della Legge 10 settembre 1850, che estese la sua competenza agli affari di tutti i Ministeri, si occupava di materia ipotecaria per i beni pubblici. Dal 1850 si occupò anche di contenzioso amministrativo.

Copia del verbale del 27 novembre 1849 sta in ASRoma: *Carte Antonelli*. In ASRoma: *Tesorierato* busta 554 una raccolta — con lacune per alcuni anni — dei verbali del Consiglio fiscale.

59. *Atti CGS*: docc. 59, 60, 5.

60. Notificazione della Commissione governativa, 15 dicembre 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 116-118.

Il problema della Banca romana fu dalla Commissione affidato al Consigliere Teodolfo Mertel (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 110, 1850, fascicolo 2).

61. D. Demarco *Una rivoluzione sociale* cit., 356.

La nuova banca fu istituita quando già la ‹Commissione governativa di Stato› era cessata, con Notificazione del 29 aprile 1850, in *Raccolta delle leggi*: IV 1 (1850) 264-268. Materiale documentario relativo alla Banca romana sta in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120 (1850) fascicolo 2 e in ASRoma: *Tesorierato* busta 604 e *Camerale II, Banca romana*.

Presidente della Camera di Commercio di Roma, e dal principe Pietro Odescalchi, Commissario governativo presso la Banca Romana [62]. Entro breve tempo il versamento nelle casse pubbliche dei biglietti ed il loro concambio con i buoni del tesoro fu quasi terminato: il Ministro delle Finanze fissò il termine per queste operazioni al 12 aprile 1850 [63].

62. « *Giornale di Roma* » n. 135 del 15 dicembre 1849.

63. Notificazione del Ministero delle Finanze, 2 aprile 1850, in *Raccolta delle leggi*: IV 1 (1850) 207. Questo atto fu emanato dal Ministro delle Finanze, e non dalla Commissione governativa come i precedenti, per volere dei tre Cardinali (lettera di Teodolfo Mertel al Pro-Segretario di Stato, 23 marzo 1850, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120 *Gaeta e Portici* fascicolo unico, f 65).

CAPITOLO NONO

La ‹Commissione governativa di Stato› non prese neppure in esame il problema di una eventuale sopravvivenza dello Statuto[1]: esso fu considerato, alla restaurazione pontificia, ormai inesistente perché distrutto dalla rivoluzione. Non vi fu però nessun atto formale che ne decretasse la soppressione.

I due consigli deliberanti, Alto Consiglio e Consiglio dei Deputati, istituiti dallo Statuto, erano stati riaperti il 15 novembre 1848[2]; secondo l'Articolo 14 della Costituzione era del Pontefice il potere di convocare, prorogare e chiudere le sessioni di ambedue i rami del Parlamento.

Durante il Governo provvisorio essi si riunirono sino al 28 dicembre[3], giorno in cui fu decretata — da parte degli stessi Consigli — la chiusura della sessione per mancanza di numero legale (nelle ultime sedute si erano susseguite continue dimissioni).

Il Pontefice non ne riconobbe l'attività in questo periodo del Governo provvisorio, pur riconoscendone però l'esistenza, il che dimostra che considerava tuttora in vigore lo Statuto; infatti con una Ordinanza da Gaeta, il 7 dicembre 1848, prorogava la data di apertura della sessione dei due Consigli, riservandosi di determinare successivamente il giorno della convocazione, e ordinava al Cardinale Castracane, presidente della Commissione governativa istituita il 27 novembre 1848[4], di comunicare ai Consigli questa deliberazione[5].

Inoltre, con il già ricordato ‹Motu proprio› del 17 dicembre 1848, Pio IX aveva testualmente dichiarato: «... non tralasciammo di dare temporaneamente ai Nostri Stati una legittima Rappresentanza Governativa» (la Commissione, appunto, presieduta dal Castracane) «senza derogare alle Istituzioni

1. ‹*Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati di S. Chiesa*› 14 marzo 1848, in *Raccolta delle leggi*: II (1848) 29-49; ora studiato da ANGELO ARA, in un volume dal titolo *Lo Statuto fondamentale dello Stato della Chiesa* (*14 marzo 1848*) (Milano 1966), pubblicato dall'editore Giuffrè mentre il presente lavoro era in corso di stampa.

Sullo Statuto, vedi la seduta dell'11 agosto 1849 della Conferenza di Gaeta in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 242 *Gaeta e Portici* fascicolo 1 «Conferenza di Gaeta».

2. Proprio mentre si recava all'apertura delle Camere fu assassinato Pellegrino Rossi, Ministro dell'Interno e ‹ad interim› delle Finanze.

3. Vedi i verbali delle sedute in *Le Assemblee del Risorgimento, Roma* II (Roma 1911).

4. Vedi *Atti CGS*: doc. 59, già citato.

5. G. SPADA *Storia della rivoluzione di Roma* cit., III 57-58.

da Noi fatte »; riferendosi, molto probabilmente, a quanto era contenuto nella carta costituzionale o da essa derivava [6].

Ma alla Restaurazione, ripetiamo, il problema fu ignorato: furono pertanto considerati soppressi sia i Consigli deliberanti che il Consiglio di Stato, che era stato istituito il 10 maggio 1848 [7] in ottemperanza all'Articolo 62 della Costituzione. Infatti nell'adunanza generale della ‹Commissione governativa di Stato› del 5 settembre 1849 fu respinta una istanza presentata da alcuni Consiglieri di Stato, che chiedevano di essere considerati come i pubblici dipendenti che erano in servizio prima del 16 novembre 1848; l'istanza non fu accolta perché erano « cessate le funzioni del Consiglio di Stato ». Analoga risoluzione era stata presa nella seduta del 29 agosto 1849 per tutti gli impiegati dell'Alto Consiglio [8].

La condanna delle libere istituzioni era già stata dichiarata da Pio IX nella Allocuzione tenuta nel Concistoro segreto del 20 aprile 1849, a Gaeta [9], con la quale dimostrò di considerare la richiesta di tali concessioni come mezzo per attuare disordini rivoluzionari:

« Ora ognuno di voi ben sa, come in Italia sia stata introdotta la forma di governo costituzionale, e come sia venuto alla luce nel giorno 14 marzo dello scorso anno lo Statuto da Noi concesso ai Nostri sudditi. Ma siccome gl'implacabili nemici dell'ordine e della pubblica tranquillità altro non bramavano se non fare ogni sforzo contro il governo pontificio, ed agitare senza tregua il popolo con continui commovimenti e sospetti, così per mezzo di stampe, di circoli, di comitati e di altri artifizii d'ogni maniera, non si stancavano giammai dal calunniare atrocemente il governo, dal tacciarlo di inerte, d'ingannatore, di fraudolento, quantunque il governo stesso con ogni cura e zelo si adoperasse, perché il tanto desiderato Statuto venisse con la maggior possibile celerità pubblicato. E qui vogliamo palesare al mondo intero, che al tempo stesso quegli uomini fermi nel loro proposito di sconvolgere lo Stato Pontificio e l'Italia tutta, ci proposero che dovesse da noi proclamarsi non una Costituzione ma una Repubblica, come unico scampo e difesa della salvezza sia Nostra,

6. G. SPADA *Storia della rivoluzione di Roma* cit., III 65.

7. *Raccolta delle leggi*: II (1848) 139-144.

Notare che il Consiglio di Stato era stato sciolto dalla Repubblica romana con Decreto del 17 febbraio 1849 (*Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana* cit., 29-30) quindi con un atto che fu annullato dalla Notificazione del 2 agosto 1849 della ‹Commissione governativa di Stato› (*Atti CGS*: doc. 5).

Sul Consiglio di Stato del 1848 vedi, oltre alla già ricordata pubblicazione di F. GENTILI *Il Consiglio di Stato* cit., anche C. GHISALBERTI *Il Consiglio di Stato di Pio IX nel 1848* in EIUSDEM *Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie* (Milano 1963) 185-216.

8. Verbale della seduta della ‹Commissione governativa di Stato› del 5 settembre 1849 (*Atti CGS*: doc. 20).

9. *Allocuzione di Nostro Signore Papa Pio IX del 20 aprile 1849* citata a nota 17 del Capitolo quarto.

sia dello Stato della Chiesa. Ci ricorre ancora alla memoria quella notte, ed abbiamo ancor presenti agli occhi alcuni che miseramente illusi e affascinati dai macchinatori di frodi, non dubitavano di patrocinare in ciò la causa di questi, e di proporci la proclamazione della stessa Repubblica. Il che, oltre innumerevoli e gravissimi altri argomenti, dimostra sempre più che le domande di nuove istituzioni, ed il progresso da cotali uomini tanto predicato, unicamente mira a tenere sempre vive le agitazioni, a togliere al tutto di mezzo ogni principio di giustizia, di virtù, di onestà, di religione; e ad introdurre, a propagare, ed a far largamente dominare in ogni luogo, con gravissimo danno e rovina di tutta la umana società, l'orribile e fatalissimo sistema del Socialismo, o anche Comunismo, contrario principalmente al diritto ed alla stessa ragione naturale »[10].

Il liberalismo ormai coincideva per Pio IX con la decadenza del potere temporale del Pontefice, proclamata dalla Costituente il 9 febbraio; con questo atto egli considerò minata la libertà spirituale della Chiesa, per la quale reputava necessaria la sovranità temporale.

« E fra questi Nostri ardentissimi desideri non possiamo non avvertire specialmente, e riprendere coloro, che fan plauso a quel decreto, con cui il romano Pontefice viene spogliato d'ogni onore e d'ogni dignità del suo Principato civile, ed asseriscono essere il decreto stesso di gran lunga giovevole a procurare la libertà, e felicità della Chiesa medesima. Qui poi apertamente ed al cospetto di tutti attestiamo che nel dir questo Noi non siamo mossi da cupidigia alcuna di dominio o da alcun desiderio di temporale potere, mentre la Nostra indole, il Nostro animo, sono in verità alieni da qualsivoglia dominazione. Peraltro il dover Nostro richiede che nel difendere il civile principato della Sede Apostolica difendiamo con tutte le forze i diritti, ed i possedimenti della Santa Romana Chiesa, e la libertà della Sede stessa, che con la libertà ed utilità di tutta la Chiesa è intimamente congiunta. Ed invero coloro che, plaudendo al decreto predetto, asseriscono tante falsità, ed assurdità, o ignorano o fingono d'ignorare esser'avvenuto per singolarissima disposizione della Divina Provvidenza, che diviso l'Impero Romano in più Regni, e Stati diversi, il Romano Pontefice, cui da Cristo Signore venne affidata la cura, e il governo di tutta la Chiesa avesse perciò appunto un civil Principato, affinché nel reggere la Chiesa medesima, e nel custodirne l'unità godesse di quella piena libertà, che si richiede per l'esercizio del supremo Apostolico Ministero. Imperocché niuno ignora, che i fedeli, i popoli, le nazioni ed i regni non presterebbero mai piena fiducia, e rispetto al Romano Pontefice, se il vedessero soggetto al dominio di qualche Principe, o Governo, e non già pienamente libero. Ed in vero i fedeli, i popoli, ed i regni non cesserebbero mai dal sospettare e temere assaissimo, che il Pontefice medesimo non conformasse i suoi atti

10. *Allocuzione... 20 aprile 1849* cit., 10-12.

al volere di quel Principe, o Governo, nel cui Stato si trovasse, e perciò con questo pretesto agli atti medesimi sovente non avrebbero scrupolo di opporsi. Ed in verità dicano i nemici stessi del civile principato della Sede Apostolica, che ora dominano in Roma, con qual mai fiducia, e rispetto riceverebbero essi le esortazioni, gli ordini, le disposizioni del Sommo Pontefice sapendolo soggetto all'impero di qualsiasi Principe o Governo, specialmente poi se fra uno di questi, e lo Stato Romano si fosse da lungo tempo in aperta guerra? »[11].

A Restaurazione avvenuta, da più parti furono avanzate mozioni per la conservazione dello Statuto: il Consiglio comunale di Bologna, per averne votata una all'unanimità il 27 luglio 1849, fu privato dal Governatore austriaco Strassoldo della facoltà di riunirsi senza l'intervento di un rappresentante del governo; il Presidente, avvocato Antonio Zanolini, ed il Consigliere Annibale Ranuzzi, promotore del voto, furono condannati a otto giorni di « arresti in casa » e, in solido con tutti gli altri Consiglieri, alla multa di 2.000 scudi[12].

Quanto agli intenti dei francesi sull'orientamento della Restaurazione pontificia e sulla conferma dello Statuto, vi abbiamo già accennato e rimandiamo alla bibliografia relativa.

È evidente che la Commissione governativa giunse in Roma con precise direttive sulla via da seguire nella sua opera di restaurazione, e sulle norme da adottare per attuarla.

Come abbiamo visto, l'annullamento di tutti gli atti posteriori al 16 novembre 1848 è strettamente coerente, diremmo una conseguenza, delle dichiarazioni contenute nelle proteste pubblicate da Pio IX da Gaeta, fin dal novembre e dicembre 1848; le misure nei riguardi degli impiegati pubblici e dei militari seguono la via indicata dalle istruzioni diramate precedentemente dal Pro-Segretario di Stato ai Commissari pontifici straordinari nelle provincie; anche della istituzione di Consigli di Censura per civili e militari si era avuto sentore dalla corrispondenza di Gaeta coi Commissari suddetti; la riduzione del valore della carta moneta dei Governi precedenti — che in fondo rispondeva a uno stato di sfiducia generale verso questo tipo di moneta, riscontrabile anche in epoca repubblicana — è una via di mezzo tra il totale riconoscimento avutosi nelle Legazioni per opera del Bedini, ed il totale annullamento avutosi nelle Marche per opera del Savelli, ed anch'essa deve essere stata precedentemente preparata a Gaeta; l'amnistia, pubblicata dalla Commissione governativa, si affianca al ‹Motu proprio› di Portici dal quale, con l'Articolo 6, era stata preannunciata.

Possiamo dunque dire che i primi atti dei Cardinali Commissari, che sono tra i più importanti, erano stati preparati o almeno decisi prima del loro arrivo in Roma.

11. *Allocuzione... 20 aprile 1849* cit., 21-22.
12. A. COMANDINI *L'Italia nei cento anni* cit., II 1684, 1693.

Essi giunsero nella Capitale il 31 luglio; le nomine dei Consiglieri furono fatte il 2 agosto; quelle dei Ministri Savelli e Giansanti e del Pro-Ministro Galli il 6 agosto e quella del Ministro Jacobini il 13; le funzioni di Pro-Ministro delle Armi furono affidate al Gabrielli il 21 ed il 3 settembre fu preposto a questo Dicastero, quale Ministro, l'Orsini. La prima adunanza generale (alle adunanze generali, ripetiamo, dovevano intervenire i tre Cardinali, i loro Consiglieri, il Segretario e i Ministri) fu tenuta il 22 agosto. Fino a questo momento, dunque, le Notificazioni emanate dalla Commissione governativa furono preparate esclusivamente dai tre Cardinali, secondo le direttive ricevute da Gaeta, come è più probabile, oppure nelle adunanze particolari (cui partecipavano i Cardinali, i Consiglieri e il Segretario, ma non i Ministri) o nelle udienze ordinarie che venivano concesse dai Cardinali ai Ministri, ogni settimana.

Appartengono a questo periodo, oltre al primo atto della Commissione del 1 agosto, le Notificazioni sopra ricordate (tranne quella, più tarda, sulla amnistia, che non fu però preparata in adunanza generale, come risulta dai verbali) sulla nullità degli atti emanati dopo il 16 novembre 1848 (2 agosto 1849) e sulla riduzione del valore della carta moneta (3 agosto), nonché le altre sul riconoscimento della moneta erosa (6 agosto), sul corso coattivo dei biglietti della Banca romana (10 agosto), sul corso coattivo dei buoni della Provincia di Bologna (13 agosto), sull'istituzione di un ‹Consiglio centrale di censura› (14 agosto), sui militari (18 agosto) e senza dubbio anche quella sulla istituzione della ‹Commissione direttrice dei processi› (23 agosto) della quale non vi è traccia nel verbale della prima adunanza generale tenutasi il 22 agosto.

Dall'esame dei verbali, risultano essere state discusse e approvate in adunanza generale le Notificazioni, dalla Commissione stessa emanate, sul concambio ed ammortizzazione dei buoni ridotti (24 settembre 1849), sulla esigenza della dativa reale (17 novembre), sul premio di incoraggiamento per le nuove piantagioni di alberi (21 novembre), sulla riattivazione del dazio sul macinato (26 novembre), sul concambio dei biglietti della Banca romana (15 dicembre), sull'affrancazione delle servitù di pascolo (29 dicembre), sull'abolizione della privativa delle stampe legali in Roma e Comarca (5 gennaio 1850), sulla vendita dei beni già del demanio italico (26 gennaio), sulla limitazione della franchigia di Ancona e Civitavecchia (1 febbraio) ed infine il Regolamento per gli impiegati e funzionari dipendenti dai Ministeri (6 aprile 1850).

Non furono invece presentate nelle adunanze generali le Notificazioni della Commissione governativa sull'abolizione del corpo dei Carabinieri e istituzione dei Veliti (17 settembre 1849), quella sulla amnistia (18 settembre), il Regolamento per le Guardie di pubblica sicurezza (30 gennaio 1850), il Regolamento per l'arma dei Veliti (15 febbraio), il Regolamento di polizia (17 marzo) e l'ultima Notificazione che annunziava il ritorno del Pontefice nella Capitale (9 aprile 1850).

Anche quando gli atti non furono emanati dalla Commissione governativa, bensì dal Ministro competente, avevano ricevuto, se rivestivano una particolare importanza, una preventiva, ufficiale approvazione da parte della Commissione (evidentemente durante le udienze al Ministro competente), come veniva esplicitamente dichiarato nel testo dell'atto stesso. Così la Notificazione del Ministro di Grazia e Giustizia sulla riapertura dei tribunali (13 agosto 1849); le Notificazioni del Pro-Ministro delle Finanze sullo stacco dei conti al 30 giugno 1849 (13 agosto), sulla riattivazione della tassa barriera (28 agosto 1849)[13], sull'aumento delle multe di bollo per contravvenzioni al Regolamento del 29 dicembre 1827 (4 settembre)[14], sul corso legale della nuova moneta di rame da 5 baiocchi (17 settembre); le Notificazioni del Ministro dei Lavori Pubblici, Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura sui drappi di lana (14 febbraio 1850) e sul premio per i drappi di lana (due leggi del 14 febbraio), sulla conservazione per le ripe del Tevere (28 febbraio); la disposizione del Ministro delle Armi sulla istituzione dei ‹Consigli di amministrazione militare› (4 aprile 1850) e l'ordine che proibiva l'uso dell'uniforme militare ‹ad honorem› a semplici borghesi (5 aprile); ed infine la Notificazione del Ministro dell'Interno sulla rinuncia ai feudi di Manziana e Monte Romano emessa dall'Ospedale di Santo Spirito in Sassia (8 aprile 1850).

Un solo atto pubblicato da un Ministro fu discusso in adunanza generale: la Notificazione del Pro-Ministro delle Finanze del 22 ottobre 1849 sulla sovraimposta di un bimestre di dativa reale (adunanza del 17 ottobre 1849).

Non fu invece decretato dalla Commissione — contrariamente a quanto è stato recentemente asserito[15] — l'aumento della tassa sul bollo, registro e ipoteche, bensì dal Ministro delle Finanze, su voto del Consiglio dei Ministri, quattro mesi dopo la cessazione della Commissione stessa[16].

Le Notificazioni emanate dalla ‹Commissione governativa di Stato› furono a volte inviate al Pro-Segretario di Stato per la preventiva approvazione prima della pubblicazione, a volte invece pubblicate direttamente dalla Commissione e mandate in seguito all'Antonelli, che veniva sempre naturalmente tenuto al corrente dell'attività della rappresentanza pontificia in Roma. Così, ad esempio, furono direttamente pubblicate le Notificazioni del 29 dicembre

13. Tassa ai confini su « tutti i carri e bestie da soma e da sella, ... legni da viaggio e vetture d'ogni specie » istituita dalla Notificazione del 23 giugno 1836; era stata abolita con decreto del Governo repubblicano del 12 marzo 1849 (in *Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana* cit., 143-144; vedi D. DEMARCO *Una rivoluzione sociale* cit., 127-128).

14. *Regolamento sul registro, tassa di successione e bollo a forma del motu proprio di N.S. Papa Leone XII* 29 dicembre 1827; in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 193.

15. C. SPELLANZON *Storia del Risorgimento* cit., VII 591.

16. Notificazione del 22 agosto 1850, in *Raccolta delle leggi*: IV 2 (1850) 44-46.

1849 per l'affrancazione delle servitù di pascolo[17] e del 5 gennaio 1850 sulla abolizione della privativa delle stampe legali in Roma e Comarca[18], ambedue preparate e discusse nelle adunanze generali.

La Notificazione sull'amnistia invece era stata redatta sulla base di una stesura inviata dal Pro-Segretario di Stato alla Commissione governativa e da questa modificata solo nell'ultima parte, per chiarire «l'applicabilità ai militari e impiegati di ogni arma»[19].

Anche la Notificazione del 17 settembre 1849 che scioglieva il corpo dei Carabinieri e istituiva l'arma dei Veliti ricevette l'approvazione sovrana prima della pubblicazione[20]; quella del 18 agosto sui militari fu voluta dal Pontefice, come risulta da documenti già citati[21]; ed anche l'ultima Notificazione della Commissione, sul ritorno del Papa in Roma, fu preventivamente approvata dall'Antonelli[22].

Nessuno di questi atti, emanati solo a seguito di autorizzazione del Sovrano o del Pro-Segretario di Stato, era stato preparato o discusso nelle adunanze generali.

La ‹Commissione governativa di Stato› ebbe praticamente fine — senza alcuna dichiarazione formale — il giorno in cui il Pontefice rientrò nella Capitale, il 12 aprile 1850.

Le nuove norme sulla organizzazione dello Stato dopo la Restaurazione erano contenute nel già ricordato ‹Motu proprio› di Pio IX da Portici del 12 settembre 1849, con il quale il Pontefice dimostrava di voler ritornare al ‹Memorandum› delle Potenze del 1831. In applicazione di esso furono emanati, dopo il ritorno di Pio IX a Roma e la cessazione della Commissione governativa, gli Editti della Segreteria di Stato sulla istituzione di un nuovo Consiglio di Stato (10 settembre 1850), sull'ordinamento dei Ministeri (10 settembre 1850), sull'istituzione di una Consulta di Stato per le Finanze (28 ottobre 1850), sul governo delle provincie e amministrazione provinciale (22 novembre 1850), sui comuni e amministrazione comunale (24 novembre 1850)[23].

17. AV: *Segreteria di Stato* rubrica 112 (1849) fascicolo unico.
18. AV: *Segreteria di Stato* rubrica 160 (1850) fascicolo unico.
19. La Commissione governativa al Pro-Segretario di Stato, 18 settembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 (1850) fascicolo 3.

Sull'approvazione del Decreto da parte del Pontefice vedi: il Pro-Segretario di Stato alla Commissione governativa, 21 settembre 1849, AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 (1850) fascicolo 3, f. 68.

20. Il Pro-Segretario di Stato alla Commissione governativa, 24 settembre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 (1850) fascicolo 3, f 71.
21. Vedi Capitolo settimo, nota 10.
22. Il Pro-Segretario di Stato alla Commissione governativa, 7 aprile 1850, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 1 (1850) fascicolo 2, f 91.
23. Tutti in *Raccolta delle leggi*: IV 2 (1850) 96-102; 103-118; 211-221; 238-260; 262-290.

ELENCO DELLE LEGGI CITATE
IN ORDINE CRONOLOGICO *

1816 ottobre 23. Regolamento emanato dalla ‹Segreteria di Stato› sulla ‹*Organizzazione della Polizia*›, da *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio* V: *Giudiziario, polizia e corpo di vigili* (Roma 1835) 665-671.

1827 dicembre 29. ‹*Regolamento sul registro, tassa di successione e bollo a forma del motu proprio di Nostro Signore Papa Leone XII*›, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 193.

1832 dicembre 27. ‹*Circolare della Segreteria di Stato colla quale si prescrivono le norme di servigio ne' pubblici officj e le discipline pei capi di dicastero e subalterni impiegati*›, da *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio* VII: *Pubblica beneficenza, dicasteri e pubblici impiegati, militare* (Roma 1835) 13-19.

1832 febbraio 15. ‹*Istituzione degli Offici fiscali ed analogo regolamento*› della Segreteria di Stato (successivamente modificato, per quanto riguarda il Consiglio fiscale, dalle ‹*Disposizioni risguardanti un nuov'ordinamento del Tesorierato, e de' suoi offici*› emanate dalla Segreteria di Stato il 29 dicembre 1832), da *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio* III: *Tesorierato generale, Tasse dirette, Dogane, Dazi consumo ed esercizi annessi, Bollo, Registro e Tasse riunite, Amministrazione delle Poste, Amministrazione de' Lotti Pro Presidenza delle Ripe* (Roma 1834) 16-21 e 33-43.

1833 febbraio 20. Chirografo di Gregorio XVI sulla ‹*Istituzione di una Segreteria per gli affari di Stato interni*›, da *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio* VII cit., 22-27.

1835 agosto 18. Editto del ‹Segretario per gli affari di Stato interni›: ‹*Disposizioni risguardanti la repressione de' contrabbandi e di contravvenzioni alle leggi erariali*›. Fra l'altro, Articoli 49 ss sulla istituzione del Tribunale criminale della Reverenda Camera Apostolica, da *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell'anno 1835* II (Roma 1836) 137-156.

* La legislazione emanata durante il pontificato di Pio IX è stata citata dalla *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante* (vedansi le indicazioni dei singoli volumi nella Rassegna delle fonti e della letteratura); la legislazione del Governo provvisorio pontificio e della Repubblica romana è stata citata dalle rispettive raccolte: *Raccolta delle leggi e disposizioni del governo provvisorio pontificio che incominciò col 25 novembre 1848 ed ebbe termine il 9 febbraio 1849, epoca in cui fu proclamata la Repubblica Romana* (Roma 1849) e *Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti, ed altre disposizioni della Repubblica Romana* (Roma 1849).

Per le leggi degli anni precedenti e per quelle comunque non comprese in dette Raccolte, od in esse pubblicate nelle Appendici, sono state indicate di volta in volta le fonti della citazione.

1836 giugno 23. Notificazione del ‹Segretario per gli affari di Stato interni› che istituisce ‹una tassa così detta barriera da pagarsi ai confini dello Stato Pontificio›, da *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell'anno 1836* I: *dal 1° gennaio al 30 giugno* (Roma 1836) 354-356.

1841 giugno 9. ‹*Regolamento di polizia sugli obblighi che incombono ai viaggiatori che vengono a Roma ed a tutti coloro che alloggiano forastieri*› emanato dal Governatore di Roma, Vicecamerlengo di Santa Romana Chiesa e Direttore generale di polizia, Luigi Vannicelli Casoni, da *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell'anno 1841* (Roma 1842) 38-58.

1847 giugno 12. ‹*Motu proprio della Santità di Nostro Signore concernente l'instituzione di un Consiglio de' Ministri*›.

1847 giugno 26. ‹*Disposizioni aggiunte in via provvisoria al pontificio motu proprio sul Consiglio de' Ministri*›.

1847 ottobre 1. ‹*Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sulla organizzazione del Consiglio e Senato di Roma*›.

1847 ottobre 22. Notificazione del Segregario di Stato, card. Gabriele Ferretti, con la quale « viene determinata l'autorità incaricata di esercitare la Presidenza di Roma e Comarca ».

1847 dicembre 29. ‹*Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sul Consiglio dei Ministri*›.

1848 marzo 14. ‹*Statuto fondamentale pel governo temporale degli Stati di Santa Chiesa*›.

1848 aprile 29. ‹*Ordinanza ministeriale* [del Ministro delle Finanze A. Simonetti] *colla quale si autorizza l'emissione dei boni del tesoro per l'ammontare di due milioni e mezzo di scudi, che avranno corso come moneta legale con ipoteca sui beni ecclesiastici*›, con elenco dei beni ipotecati.

1848 maggio 10. ‹*Norme e regolamento per la istituzione del Consiglio di Stato analogamente allo Statuto fondamentale*›; ‹*Ordinanza ministeriale* [del Consiglio dei Ministri] *intorno al Consiglio di Stato*›.

1848 settembre 18. ‹*Disposizione* [del Consiglio dei Ministri] *colla quale si dichiara soppresso il Ministero di Polizia, riunendo le attribuzioni al Ministero dell'Interno*›.

1848 settembre 18. Ordinanza del presidente del ‹Commissariato supremo di Stato di difesa e di ordine pubblico›, card. Amat, da Bologna, sulla costituzione del reggimento Unione, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 243.

1848 novembre 27. Motu proprio di Pio IX da Gaeta che dichiara la nullità di tutti gli atti promulgati in Roma dal 16 novembre in poi ed istituisce una Commissione governativa di Stato quale unica legittima sua rappresentanza, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 244.

1848 dicembre 1. ‹*Ordinanza del Consiglio dei Ministri sulla emissione di boni del tesoro per scudi 600 mila ipotecati sui beni camerali*›.

1848 dicembre 1. ‹*Regolamento del Ministero delle Finanze sulla emissione de' suddetti boni*›, con elenco dei beni ipotecati.

1848 dicembre 7. Ordinanza di Pio IX da Gaeta che proroga la data di apertura della sessione dell'Alto Consiglio e del Consiglio dei Deputati, da G. SPADA *Storia della rivoluzione di Roma* cit., III 57-58.

1848 dicembre 12. ‹*Decreto del Consiglio de' Ministri col quale viene istituita una provvisoria suprema Giunta di Stato*›.

1848 dicembre 17. Motu proprio di Pio IX da Gaeta contro la istituzione in Roma di una suprema Giunta di Stato, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 244.

1848 dicembre 20. Proclama della suprema Giunta di Stato con il quale dichiara di assumere le proprie funzioni temporaneamente, fino alla convocazione di una Costituente, da « *Gazzetta di Roma* » n. 264 del 20 dicembre 1848.

1848 dicembre 29. ‹*Decreto della suprema Giunta di Stato e Consiglio de' Ministri per la convocazione in Roma dell'Assemblea Nazionale che con pieni poteri rappresenti lo Stato Romano*›.

1849 gennaio 1. Motu proprio di Pio IX da Gaeta che condanna la convocazione in Roma dell'Assemblea generale nazionale e commina la scomunica a chiunque attenti al dominio temporale dei Pontefici, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 245.

1849 gennaio 5. ‹*Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulla sospensione dell'obbligo riguardo alle iscrizioni ipotecarie della decennale rinnovazione*›.

1849 gennaio 23. ‹*Decreto della Commissione provvisoria di Governo con cui si dispone la formazione di un solo corpo di Marineria sotto la dipendenza del Ministero delle Armi*›.

1849 gennaio 24. ‹*Decreto della Commissione provvisoria di Governo sull'emissione de' boni del tesoro per scudi 600 mila ipotecati sui beni dell'appannaggio*›.

1849 gennaio 24. ‹*Regolamento del Ministro delle Finanze* [Livio Mariani] *per l'emissione de' suddetti boni*›.

1849 gennaio 31. ‹*Decreto della Commissione provvisoria di Governo degli Stati Romani sull'ordinamento de' municipii*›.

1849 febbraio 9. ‹*Decreto fondamentale dell'Assemblea Costituente sulla decadenza del Papato e sulla proclamazione della Repubblica Romana*›.

1849 febbraio 12. ‹*Decreto del Comitato esecutivo* [della Repubblica Romana] *per cui tutti gl'impiegati, militari etc. sono sciolti dal giuramento prestato all'abolito governo*›.

1849 febbraio 14. ‹*Ordinanza del Comitato esecutivo in cui si unisce in un solo dicastero la Presidenza di Roma e Comarca e la Prefettura di Polizia, e si nomina a tal carica Livio Mariani*›.

1849 febbraio 17. ‹*Decreto del Comitato esecutivo per sciogliere l'attuale Consiglio di Stato*›.

1849 febbraio 18. ‹*Decreto dell'Assemblea Costituente perchè gl'impiegati diano l'adesione ed i militari il giuramento di fedeltà alla Repubblica*›.

1849 febbraio 21. ‹*Decreto dell'Assemblea Costituente in cui si dichiarano tutti i beni ecclesiastici dello Stato Romano di proprietà della Repubblica*›.

1849 febbraio 21. ‹*Ordinanza del Comitato esecutivo per l'emissione di un milione e 300 mila scudi di biglietti della Banca Romana*›.

1849 marzo 1. ‹*Circolare del Ministro dell'Interno* [A. Saffi] *ai Presidi delle provincie in cui si dà agli impiegati il termine di cinque giorni per l'adesione alla Repubblica*›.

1849 marzo 3. ‹*Decreto del Comitato esecutivo per la emissione di un milione di moneta erosa*›.

1849 marzo 5. ‹*Ordinanza del Comitato esecutivo sugl'impiegati che non hanno dato l'adesione alla Repubblica ed i militari che non hanno giurato*›.

1849 marzo 7. ‹*Decreto del Comitato esecutivo per la coniazione di una moneta di rame di tre bajocchi*›.

1849 marzo 7. ‹*Circolare del Comitato esecutivo ai Ministri in cui si rimette alla loro saviezza di accordare il soldo del mese di marzo a quelli che non hanno dato l'adesione*›.

1849 marzo 9. ‹*Ordinanza del Comitato esecutivo per la pronta coniazione di 300 mila scudi di moneta erosa*›.

1849 marzo 12. ‹*Decreto del Comitato esecutivo per la soppressione della tassa della barriera per l'intero confine della Repubblica*›.

1849 marzo 26. ‹*Decreto del Comitato esecutivo per convertire in una sola le quattro categorie dei boni del tesoro*›.

1849 aprile 5. ‹*Decreto del Triumvirato per la emissione di boni della Repubblica per la somma di scudi 251.595*›.

1849 aprile 11. ‹*Decreto del Triumvirato per la emissione di boni di bajocchi 24 sino alla somma di scudi 200 mila*›.

1849 aprile 17. ‹*Decreto del Triumvirato per la coniazione di monete erose da 16 e da 40 bajocchi*›.

1849 aprile 17. ‹*Decreto del Triumvirato per la emissione di scudi 200 mila di biglietti della Banca romana a corso coattivo*›.

1849 maggio 5. ‹*Decreto del Triumvirato per l'emissione di boni da bajocchi 32 e da bajocchi 16*›.

1849 maggio 19. ‹*Proclama di Monsignor Commissario straordinario pontificio* [per le quattro Legazioni, G. Bedini, dato da Villa Spada] *ai bolognesi annunziando* [sic] *la ripristinazione del legittimo Governo della Santa Sede*, da *Raccolta delle leggi*: III Appendice II 240-241.

1849 maggio 26. Editto del Governatore civile e militare di Bologna, Gorzkowski, e del ‹Commissario pontificio straordinario per le quattro Legazioni›, Bedini, sul « riordinamento del Governo della Santa Sede nelle provincie delle quattro Legazioni », da *Raccolta delle leggi*: III Appendice II 244-247.

1849 giugno 1. Editto del ‹Commissario pontificio straordinario per le quattro Legazioni› sui buoni del tesoro, da « *Gazzetta di Bologna* » supplemento al n. 130 del 3 giugno 1849.

1849 giugno 6. ‹*Decreto del Triumvirato per la emissione di boni da bajocchi 10*›.

1849 giugno 15. ‹*Decreto del Triumvirato per l'emissione di boni della Repubblica per 4 milioni di scudi romani*›.

1849 giugno 19. Convenzione stipulata tra la rappresentanza comunale e le autorità militari di Ancona ed il maresciallo Wimpffen, Comandante le truppe austriache, ‹Governatore militare e civile al di qua delle Romagne›, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 251.

1849 giugno 26. Circolare del ‹Commissario pontificio straordinario per le quattro Legazioni› ai Delegati delle provincie, sui municipi, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 251.

1849 giugno 27. Editto del ‹Comissario pontificio straordinario per le Marche›, Domenico Savelli, da Ancona, sulla restaurazione del Governo pontificio, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 251.

1849 giugno 30. Notificazione del ‹Commissario pontificio straordinario per le Marche›, firmata anche dal maresciallo Wimpffen, ‹Governatore militare e civile al di qua delle Romagne›, da Ancona, sui buoni del tesoro, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 251.

1849 luglio 3. Trattato sulla libera navigazione del Po: vedi 1850 ottobre 12.

1849 luglio 3. ‹*Declaratoria alla Notificazione del 30 giugno 1849*› del ‹Commissario pontificio straordinario per le Marche› e del ‹Governatore civile e militare› di Ancona, Strassoldo, da Ancona, da ASAn: Raccolta *Stampe governative* busta 77.

1849 luglio 4. Proclama del ‹Commissario pontificio straordinario per la Marittima e Campagna›, Berardi, da Velletri, invitante i sudditi alla calma, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 luglio 4. Proclama del Comandante in capo il corpo di spedizione francese nel Mediterraneo, generale Oudinot de Reggio, agli abitanti di Roma, con le prime norme relative alla sicurezza pubblica, da *Raccolta delle leggi*: III Appendice 159-162.

1849 luglio 5. Ordine generale del Comandante il corpo di spedizione francese sulla « riorganizzazione dell'armata romana », da *Raccolta delle leggi*: III Appendice 163-164.

1849 luglio 5. Proclama del Governatore di Roma, generale Rostolan, agli abitanti di Roma, relativo a misure di polizia, da *Raccolta delle leggi*: III Appendice 165-167.

1849 luglio 5. Proclama del Governatore di Roma sulla sottomissione dell'armata romana, da *Raccolta delle leggi* III: Appendice 168-169.

1849 luglio 5. Ordine del Comandante il corpo di spedizione francese per il quale « il capitano Castelnau assume la direzione degli affari di guerra e marina », da *Raccolta delle leggi*: III Appendice 170.

1849 luglio 5. Notificazione del ‹Commissario pontificio straordinario per le Marche› e del ‹Governatore civile e militare› di Ancona, sui boni della provincia di Ancona, da ASAn: Raccolta *Editti* 1849-1850.

1849 luglio 6. Proclama del Senatore di Roma, Francesco Sturbinetti, e dei Conservatori di Roma, al popolo, con il quale si dichiarano pronti a tutelare gli interessi romani, da « *Giornale di Roma* » n. 2 del 7 luglio 1849.

1849 luglio 6. Decreto del Comandante il corpo di spedizione francese sul disarmo della guardia civica, da *Raccolta delle leggi*: III Appendice 171-172.

1849 luglio 6. ‹*Decreto* [del Comandante il corpo di spedizione francese, da Roma] *pel disarmo generale della città*›, da *Raccolta delle leggi*: III Appendice 172-173.

1849 luglio 6. ‹*Disposizione* [del Comandante il corpo di spedizione francese, da Roma] *relativa al nuovo bollo sui boni del tesoro*›, da *Raccolta delle leggi*: III Appendice 174-175.

1849 luglio 7. Proclama del Governatore di Roma « circa il modo di effettuare il disarmo », da *Raccolta delle leggi*: III Appendice 175-178.

1849 luglio 7. Circolare n. 680 del Comando austriaco di Ancona alle ‹Giunte provvisorie di governo›, sulla corrispondenza da dirigersi al ‹Commissario pontificio straordinario per le Marche› e non più al Governo militare austriaco, da ASAP: *Delegazione apostolica di Ascoli*, 1849, busta 1251, fascicolo « *Sulla ripristinazione del governo pontificio* ».

1849 luglio 8. Ordinanza del Prefetto di Polizia, Chapuis, con la quale « gli antichi Presidenti dei rioni [di Roma] sono chiamati a riassumere le loro funzioni », da *Raccolta delle leggi*: III Appendice 183.

1849 luglio 8. Proclama del Pro Legato di Urbino e Pesaro, Milesi, agli abitanti della Legazione, da AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 9 f 84.

1849 luglio 9. Decreto del Comandante il corpo di spedizione francese sulla nomina di tre Commissari straordinari ai Ministeri, da *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 190-191.

1849 luglio 9. Ordinanza del Prefetto di Polizia « circa gli stranieri dimoranti in Roma », da *Raccolta delle leggi*: III (1849), Appendice 187-189.

1849 luglio 10. Notificazione del ‹Commissario pontificio straordinario nelle quattro Legazioni›, da Bologna, « sul richiamo degl'impiegati in esercizio all'epoca del 16 novembre 1848 », da *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice II 281-282.

1849 luglio 10. Editto del ‹Commissario pontificio straordinario per la Marittima e Campagna›, Berardi (firmato anche dal Comandante delle truppe spagnole, Fernando Fernandez de Cordoba) sulla restaurazione del potere pontificio, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 luglio 11. Proclama del Governatore di Roma, con il quale « l'ora della ritirata alla sera viene protratta alle undici », da *Raccolta delle leggi*: III (1849), Appendice 195-196.

1849 luglio 12. Notificazione del ‹Commissario pontificio straordinario per le Marche›, da Ancona, sul rinnovo delle ipoteche, da ASAn: Raccolta *Editti* 1849-1850.

1849 luglio 14. Proclama ai romani del Comandante in capo il corpo di spedizione francese, sulla restaurazione in Roma della sovranità temporale del Pontefice, da *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 206-208.

1849 luglio 14. Decreto del Prefetto di Polizia sulla soppressione dei giornali, ad eccezione del « *Giornale di Roma* », da *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 208-209.

1849 luglio 14. Notificazione della ‹Giunta provvisoria di governo› di Perugia sui buoni del tesoro, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 luglio 14. Decreto del Comandante il corpo di spedizione francese sulla nomina della Commissione provvisoria municipale di Roma, da *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 209-210.

1849 luglio 15. Proclama ai romani del nuovo Consiglio municipale di Roma, da « *Giornale di Roma* » n. 9 del 16 luglio 1849.

1849 luglio 15. Ordine generale del Comandante il corpo di spedizione francese sulla nomina del capo di battaglione Le Rouxeau a Prefetto di Polizia in Roma, da *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 214.

1849 luglio 16. Ordinanza del ‹Commissario straordinario al Ministero di Grazia e Giustizia›, Piacentini, sulla riapertura dei tribunali, da *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 216.

1849 luglio 16. Avviso del Prefetto di Polizia sul coprifuoco, da *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 215.

1849 luglio 17. ‹*Breve di Sua Santità Pio IX emanato da Gaeta riferibile alla nomina di una Commissione governativa di Stato per il riordinamento del Governo pontificio*›.

1849 luglio 17. Ordine generale del Comandante il corpo di spedizione francese con la nomina del Mangin a Segretario generale della Prefettura di Polizia, da *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 218.

1849 luglio 18. ‹*Disposizione del Commissario generale del Ministero delle Finanze* [Angelo Galli] *colla quale si ordina che tutti i beni spettanti al patrimonio gesuitico vengano restituiti alla Commissione speciale amministrativa del patrimonio medesimo instituita dal Santo Padre*›.

1849 luglio 18. Notificazione della ‹Giunta provvisoria di governo› di Perugia sulla dipendenza della provincia dal ‹Governo civile e militare› austriaco residente ad Ancona, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 luglio 21. ‹*Disposizioni del Ministero delle Finanze* [del Commissario straordinario, Galli] *in appendice alle istruzioni del 29 dicembre 1847*›.

1849 luglio 23. Notificazione della ‹Giunta provvisoria di governo› di Perugia e del Colonnello Comandante le truppe austriache, Paumgartten, sulla moneta erosa e la carta moneta, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 luglio 24. Editto del Comandante delle truppe spagnole, generale Fernandez de Cordoba, da Spoleto, sulla restaurazione del potere pontificio, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 luglio 27. ‹*Ordinanza del Commissario generale del Ministero delle Finanze colla quale viene sciolto il corpo delle Guardie di finanza e nominata una Commissione per la nuova riorganizzazione del medesimo*›.

1849 luglio 29. ‹*Notificazione dell'E.mo Sig. Cardinale Vicario* [Costantino Patrizi] *colla quale si ripristina la giurisdizione contenziosa del tribunale civile del Vicariato*›.

1849 luglio 29. Proclama del ‹Commissario pontificio straordinario per l'Umbria e il Patrimonio›, D'Andrea, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 agosto 1. ‹*Proclama degli E.mi componenti la Commissione governativa di Stato col quale si notifica l'assunzione dell'esercizio del potere conferito loro da S.S. Papa Pio IX col motu proprio del 17 luglio prossimo passato*›.

[1849, agosto]. Regolamento provvisorio per le adunanze della ‹Commissione governativa di Stato› e le udienze ai Ministri, da ASRoma: *CGS* fascicolo 1, f 4.

1849 agosto 1. Ordine generale del Comandante il corpo di spedizione francese che comunica l'avvenuta nomina, da parte del Pontefice, della ‹Commissione governativa di Stato› ed il trasferimento ad essa dei poteri già assunti dal Comando militare francese, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 agosto 2. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si annullano tutti gli atti emanati dopo il 16 novembre 1848*›.

1849 agosto 3. Circolare della Presidenza del Censo n. 84432 sulla nomina di Michele Adriani a Vice Presidente del Censo, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 agosto 3. Editto del ‹Commissario pontificio straordinario per l'Umbria e il Patrimonio›, D'Andrea, da Viterbo, sulla restaurazione del potere pontificio, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 agosto 3. Circolare della ‹Commissione governativa di Stato› ai ‹Commissari straordinari pontifici› nelle provincie, di richiesta degli stati degli impiegati, da ASAn: *Commissariato pontificio straordinario per le Marche* busta 1 fascicolo « Censura ».

1849 agosto 3. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si diminuisce di un 35 per cento il valore della carta monetata emessa in tempo dei sedicenti governi provvisorio e repubblicano, conservando nel loro valore i boni del tesoro fino alla lettera O inclusive*›.

1849 agosto 4. Circolare della Commissione governativa di Stato n. 10418 sulla corrispondenza tra i Legati, i Delegati, i Ministeri ed i Commissariati pontifici straordinari nelle provincie, da ASAP: *Delegazione apostolica di Ascoli* (1849) busta 1251, fascicolo « Sulla ripristinazione del governo pontificio ».

1849 agosto 4. Bando del ‹Commissario pontificio straordinario per l'Umbria e il Patrimonio› che ordina ai negozianti di osservare il normale orario di apertura degli esercizi e vieta loro di rifiutare i buoni ridotti, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 agosto 4. Notificazione del Pro Legato di Velletri, Raimondo Alfonsi, sull'orario di apertura dei negozi e sul divieto di rifiutare i buoni ridotti, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 agosto 6. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale viene riconosciuta nella sua integrità e valore la moneta erosa, tollerando il corso coattivo della medesima per un solo mese*›.

1849 agosto 9. Circolare del Prefetto della Sacra Congregazione degli Studi che ordina che le disposizioni sui pubblici impiegati, pubblicate con gli articoli IV e V della Notificazione della ‹Commissione governativa di Stato› del 2 agosto, siano applicate a tutti gli impieghi « relativi agli Studi », da « *Giornale di Roma* » n. 36 del 17 agosto 1849.

1849 agosto 10. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si prescrive il corso coattivo de' biglietti della Banca Romana per un milione e cinquecentomila scudi a tutto il corrente anno*›.

1849 agosto 11. Editto del ‹Commissario pontificio straordinario dell'Umbria e Sabina›, D'Andrea, da Perugia, sulla restaurazione del potere pontificio, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 agosto 13. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si dichiara che i boni emessi nella provincia di Bologna avranno corso coattivo in detta provincia per un anno*›.

1849 agosto 13. ‹*Notificazione del Ministro di Grazia e Giustizia* [Giansanti] *sulla riapertura de' tribunali*›.

1849 agosto 13. ‹*Notificazione. Disposizione del Pro Ministro delle Finanze* [Galli] *sullo stacco dei conti a tutto giugno prossimo passato tanto per l'attivo che pel passivo, prefigendo il termine di tre mesi per l'insinuazione de' crediti*›.

1849 agosto 13. Circolare del Delegato di Bologna, Giacomelli, sulla corrispondenza tra i Pro Legati e i Delegati, e i Ministeri, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 agosto 14. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato sull'istituzione di un Consiglio centrale di Censura residente in Roma*›.

1849 agosto 14. Editto del ‹Commissario pontificio straordinario del Patrimonio›, Pila, sulla restaurazione del potere pontificio, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252.

1849 agosto 18. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si prescrive lo scioglimento dei così detti corpi franchi e guardie civiche mobilizzate col 31 del corrente mese di agosto*›.

1849 agosto 22. ‹*Notificazione. Disposizioni del Ministero dell'Interno e Polizia sulla circolazione dei boni del tesoro e sulle pene che s'incorreranno da chi si ricuserà riceverli in pagamento*›.

1849 agosto 23. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale viene istituita una Commissione straordinaria per la direzione de' processi da iniziarsi o proseguirsi per delitti o attentati contro la nostra santa Religione e contro la maestà del Sovrano*›.

1849 agosto 25. Circolare n. 1221 del Ministro dell'Interno e Polizia, Savelli, sui Consiglieri delle Congregazioni governative, da ASAn: *Commissariato pontificio straordinario per le Marche* busta 3.

1849 agosto 28. ‹*Notificazione. Disposizione del Ministero delle Finanze per la riattivazione della tassa barriera ch'era in vigore anteriormente al 16 novembre 1848*›.

1849 agosto 28. Ordine del giorno del Pro Ministro delle armi, Gabrielli, su modifiche nei reggimenti, da ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949 fascicolo 49.

1849 agosto 31. Notificazione del Prefetto di Polizia, Le Rouxeau, su «misure di rigore pei forastieri dimoranti in Roma», da *Raccolta delle leggi*: III (1849) Appendice 227-230.

1849 settembre 2. ‹*Notificazione. Disposizione del Ministero delle Finanze colla quale viene prorogato il termine pel ritiro della moneta erosa a tutto il 22 corrente*›.

1849 settembre 3. ‹*Notificazione. Disposizione del Ministero dell'Interno e Polizia colla quale si prescrive a tutti i proprietari di stamperie, litografie ecc. di dare l'assegna de' loro stabilimenti prefigendo il termine di cinque giorni*›.

1849 settembre 4. Circolare del ‹Commissario pontificio straordinario per l'Umbria e la Sabina›, n. 584, sulla riduzione del valore della carta moneta, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253.

1849 settembre 4. ‹*Notificazione del Ministero delle Finanze. Le multe di bollo per contravenzioni al regolamento 29 dicembre 1827 sono portate al decuplo del diritto competente alla dimensione della carta*›.

1849 settembre 10. Circolare del ‹Commissario pontificio straordinario del Patrimonio›, n. 614, sulle Commissioni municipali, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253.

1849 settembre 12. ‹*Motu proprio di Sua Santità* [Pio IX, da Portici] *sull'organizzazione del Governo ed istituzione del Consiglio di Stato e Consulta di Stato per le Finanze.*

1849 settembre 13. Circolare della Sacra Congregazione degli Studi, n. 98, sui Consigli di Censura, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253.

1849 settembre 17. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato. Abolizione del corpo de' Carabinieri e sostituzione di una nuov'arma politica sotto la denominazione di Veliti pontifici*›.

1849 settembre 17. ‹*Notificazione del Ministero delle Finanze. Disposizione colla quale si ammette il corso legale della nuova moneta di rame da bajocchi 5*›.

1849 settembre 18. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si annuncia il perdono accordato da Sua Santità, con alcune riserve, a coloro che presero parte nella cessata rivoluzione negli Stati Pontifici*›.

1849 settembre 18. ‹*Notificazione del Ministero delle Finanze. Disposizione colla quale viene prorogato a tutto il prossimo ottobre il termine stabilito pel ritiro della moneta erosa*›.

1849 settembre 24. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato sul concambio dei boni degli aboliti sedicenti governi provvisorio e repubblicano*›.

1849 ottobre 1. Editto del ‹Commissario pontificio straordinario per le Marche›, Amici, sulla compenetrazione nel Commissariato delle attribuzioni della Delegazione di Ancona, da ASAn: Raccolta *Editti* 1849-1850.

1849 ottobre 22. ‹*Notificazione. Disposizione del Ministero delle Finanze colla quale si stabilisce che la sovrimposta di un bimestre di dativa e relative soprattasse pel corrente esercizio 1849 a cui sono state assoggettate le provincie delle Marche e Perugia, sia comune a tutte le altre provincie dello Stato*›.

1849 ottobre 23. ‹*Circolare della Sacra Congregazione degli Studi, n. 319, sulla proroga per la riapertura delle Università permettendo ai giovani, onde ottenere gradi accademici, di proseguire gli studii delle facoltà superiori nella respettiva patria o provincia sia nelle pubbliche scuole, sia da privati professori da approvarsi dalla sacra Congregazione per mezzo degli ordinarii locali*›, da *Raccolta delle leggi*: IV 2 (1850) Appendice 349-352.

1849 ottobre 28. Circolare del ‹Commissario pontificio straordinario del Patrimonio›, n. 2274, sulle spese di casermaggio, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253.

1849 novembre 17. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato sull'esigenza della dativa, e norme da osservarsi dai cursori*›.

1849 novembre 20. Editto del Comandante in capo il corpo di spedizione francese, Rostolan, ai soldati francesi, in occasione della sua partenza, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253.

1849 novembre 20. Editto del Comandante il corpo di spedizione francese agli abitanti di Roma, in occasione della sua partenza, da ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253.

1849 novembre 21. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato sul premio di incoraggiamento per le nuove piantagioni di alberi*›.

1849 novembre 26. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato sulla riattivazione del dazio macinato nelle provincie, ove esisteva, col primo del prossimo dicembre*›.

1849 dicembre 15. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si dichiara che cessando coll'ultimo del corrente mese il corso forzoso dei biglietti della Banca Romana, assume il Governo l'obbligo di cambiarli con i nuovi boni del tesoro*›.

1849 dicembre 17. Ordine del giorno del Ministro delle Armi su promozioni e cambiamenti di comando, da «*Giornale di Roma*» n. 137 del 18 dicembre 1849.

1849 dicembre 29. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato per l'affrancazione delle servitù de' pascoli*›.

1850 gennaio 5. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato sull'abolizione della privativa delle stampe legali in Roma e sua Comarca, assoggettando i fogli di stampa alla tassa di bollo straordinario, fermo nel di più il diritto privativo della Stamperia Camerale a forma della Notificazione del 28 febbraio 1834*›.

1850 gennaio 26. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato per la vendita all'asta pubblica dei residui beni già appartenuti al demanio italico nelle provincie delle Legazioni*›.

1850 gennaio 30. Regolamento organico, amministrativo, disciplinare e penale [della Commissione governativa di Stato] per le Guardie di pubblica sicurezza, da « *Giornale di Roma* » supplemento al n. 36 del 12 febbraio 1850.

1850 febbraio 1. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale viene limitata, per alcuni articoli, la franchigia nelle due città di Ancona e Civitavecchia*›.

1850 febbraio 8. ‹*Ordinanza del Ministero delle Finanze sui suoi uffici e impiegati*›.

1850 febbraio 14. ‹*Notificazione del Ministero del Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura. Discipline ulteriori perchè siano perfezionati i drappi di lana, ammessi al concorso pel premio di quantità*›.

1850 febbraio 14. ‹*Notificazione del Ministero del Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura. Riattivazione pel 1850 della sospesa premiazione di qualità e di emulazione dei drappi di lana*›.

1850 febbraio 14. ‹*Regolamento del Ministero del Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura per la premiazione mista dei drappi di lana*›.

1850 febbraio 15. ‹*Regolamento organico* [della Commissione governativa di Stato] *per l'arma politica dei Veliti pontifici*›.

1850 febbraio 18. Circolare riservata del Ministro dell'Interno, n. 16155, invitante gli impiegati governativi a non portare barba e baffi, da ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 118, fascicolo 4021.

1850 febbraio 28. ‹*Notificazione. Disposizione del Ministero del Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura sulla conservazione delle ripe del Tevere richiamando in vigore le precedenti leggi*›.

1850 febbraio 28. Circolare della ‹Commissione governativa di Stato› ai Ministeri sull'invio dei preventivi dell'anno 1850, da ASRoma: *CGS* fascicolo XLV f 1.

1850 marzo 16. Ordine del giorno del Ministro delle Armi, Kalbermatten, su promozioni e cambiamenti di comando, da « *Giornale di Roma* » n. 68 del 23 marzo 1850.

1850 marzo 17. ‹*Regolamento di polizia nei domini della Santa Sede emanato dalla Commissione governativa di Stato*›.

1850 marzo 27. Ordine del giorno del Ministro delle Armi su promozioni e cambiamenti di comando, da « *Giornale di Roma* » n. 72 del 29 marzo 1850.

1850 marzo 30. Ordine del giorno del Ministro delle Armi su promozioni, da « *Giornale di Roma* » n. 77 del 4 aprile 1850.

1850 aprile 2. ‹*Notificazione del Ministero delle Finanze. Prefissione del termine pel concambio de' biglietti della Banca Romana come alla Notificazione del 15 decembre 1849*›.

1850 aprile 4. Disposizione del Ministro delle Armi n. 4933. ‹*Istituzione dei Consigli d'amministrazione militare*›.

1850 aprile 5. ‹*Ordine del Ministero delle Armi proibente l'uso dell'uniforme militare ad honorem a semplici borghesi*›.

1850 aprile 6. ‹*Regolamento interno della Commissione governativa di Stato per gl'impiegati e funzionari dipendenti dai Ministeri dello Stato Pontificio*›.

1850 aprile 8. Notificazione del Ministro dell'Interno e Polizia. ‹*Rinuncia dei feudi di Manziana e Monte Romano e disposizioni relative all'amministrazione governativa e giudiziaria di detti comuni*›.

1850 aprile 9. ‹*Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si annunzia il fausto ritorno alla capitale della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX*›.

1850 aprile 12. Ordine del giorno del Ministro delle Armi su promozioni, da «*Giornale di Roma*» n. 88 del 17 aprile 1850.

1850 aprile 29. ‹*Notificazione del Ministero delle Finanze. Istituzione di una banca di sconto col nome di Banca dello Stato Pontificio, la quale avrà la sua sede in Roma*›.

1850 maggio 1. ‹*Ordine del Ministero delle Armi che vieta di accordare gradi onorarii, meno a quelli che passano in giubilazione dopo dodici anni di servizio*›.

1850 maggio 22. ‹*Regolamento del Ministero delle Finanze di disciplina pel servizio de' vapori ed accessori di rimurchio nel tronco inferiore del Tevere*›.

1850 maggio 28. ‹*Notificazione del Ministero delle Finanze. Dichiarazioni circa il corso e valore della carta monetata*›.

1850 giugno 11. ‹*Piano organico del Ministero delle Armi sull'armata pontificia. Notificazione sulla nuova organizzazione e soldi dell'armata pontificia*›.

1850 giugno 14. ‹*Notificazione del Ministero delle Armi. Arruolamento di circa 4.000 uomini per completare la milizia pontificia e requisiti di cui debbono essere fornite le reclute*›.

1850 luglio 6. ‹*Circolare della Sacra Congregazione degli Studi, n. 1905, sulla validità dei diplomi di lauree, gradi e matricole rilasciati dopo il 16 novembre 1848 qualora siano muniti delle regolari firme degli E.mi Arcicancellieri, o r.mi Cancellieri dell'Università*›.

1850 luglio 20. Notificazione del Ministero delle Finanze che proroga a tutto il 12 febbraio 1851 il corso coattivo dei buoni emessi dalla provincia di Bologna.

1850 agosto 22. ‹*Notificazione del Ministero delle Finanze. Aumento di tassa sul bollo, registro ed ipoteche*›.

1850 settembre 10. Editto del Pro Segretario di Stato, Antonelli. ‹*Istituzione di un Consiglio di Stato*›.

1850 settembre 10. Editto del Pro Segretario di Stato. ‹*Ordinamento de' Ministeri*› (l'Articolo 38 riguarda il ‹Consiglio fiscale›).

1850 ottobre 12. ‹*Trattato risguardante la libera navigazione del Po conchiuso li 3 luglio 1849*› (con i governi austriaco, modenese e parmense).

1850 ottobre 28. Editto del Pro Segretario di Stato. ‹*Istituzione della Consulta di Stato per le Finanze*›.

1850 novembre 22. Editto del Pro Segretario di Stato. ‹*Governo delle provincie e amministrazione provinciale*›.

1850 novembre 24. Editto del Pro Segregario di Stato. ‹*Legge sui comuni e loro amministrazione*›.

1851 giugno 5. Editto del Pro Segretario di Stato sul ‹*richiamo in vigore delle leggi sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie*›.

1851 agosto 1. Circolare del ‹Commissario pontificio straordinario dell'Umbria e Sabina›, n. 5718, ai Presidenti dei municipi, sulla soppressione del Commissariato, da ASPg: *Governatorato generale e Delegazione apostolica di Perugia* busta 5229.

1851 novembre 6. Notificazione del Ministero delle Finanze sulla ‹*prorogazione ulteriore a tutto il prossimo gennaio 1852 pel corso coattivo de' boni della provincia di Bologna*›.

1851 dicembre 12. Notificazione del Ministero delle Finanze sul ‹*ritiro delle monete di rame coniate dalla sedicente Repubblica romana*›.

1852 gennaio 24. Editto della Segreteria di Stato sul ‹*ritiro de' boni della provincia di Bologna, e surrogazione di nuova carta moneta*›.

1853 marzo 10. ‹*Dispaccio della Segreteria di Stato n. 44509 sulla riunione del Ministero di Grazia e Giustizia a quello dell'Interno*›.

INDICE ANALITICO

DEI NOMI DI PERSONA, DEI TOPONIMI, DELLE ISTITUZIONI E DEI FATTI STORICI

F.I.I.S.A.

INDICE SOMMARIO

TAVOLE FUORI TESTO

La stampa di questo volume dodicesimo dell'Archivio
DELLA FONDAZIONE ITALIANA PER LA STORIA
AMMINISTRATIVA, è stata ultimata presso la
Società Tipografica «Multa Paucis»
in Varese il 30 novembre 1970